CODICE DI PROCEDURA PENALE

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

DIRETTA DA

GIORGIO LATTANZI - ERNESTO LUPO

PIANO DELL'OPERA

VOLUME

- I. tomo I Soggetti (artt. 1-49)
 - a cura di Raffaele Gargiulo e Alberto Macchia.
 - tomo II Soggetti (artt. 50-108)

a cura di Ercole Aprile, Pasquale Bronzo, Raffaele Cantone, Laura Dipaola, Fabrizio Galluzzo. Appendice. Patrocinio a spese dello Stato a cura di Laura Dipaola

- II. Atti (artt. 109-186)
- a cura di Roberta Aprati, Giovanni Ariolli, Luca De Matteis, Marco Gambardella.
- III. Prove (artt. 187-271)

a cura di Antonio Balsamo, Raffaele Cantone, Guido Colaiacovo, Attilio Mari, Filippo Morlacchini, Paola Palladino, Anna Valeria Seghetti.

- IV. tomo I Misure cautelari (artt. 272-308)
 - a cura di Ercole Aprile, Giovanni Canzio, Angelo Caputo, Gaetano De Amicis, Paola Spagnolo.
 - tomo II Misure cautelari (artt. 309-325)
 - a cura di Fabio Lattanzi, Luigi Ludovici, Pietro Silvestri, Paola Spagnolo.
- V. tomo I Indagini preliminari (artt. 326-391-decies)
 - a cura di Gastone Andreazza, Giuseppe Borrelli, Maria Lucia Di Bitonto, Stefano Palla, Pietro Silvestri.
 - tomo II Indagini preliminari e udienza preliminare (artt. 392-437) a cura di Rocco Blaiotta, Giuseppe Casaccia, Raffaele Gargiulo, Lucia Gizzi, Elisabetta Pierazzi.
- VI. Procedimenti speciali (artt. 438-464)
 - a cura di Fabio Alonzi, Ilaria Ciarniello, Rosa Maria Geraci, Guglielmo Leo, Enrica Perusia.
- VII. Giudizio Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica (artt. 465-567)
- a cura di Mario Lucio D'Andria, Giorgio Fidelbo, Enrico Gallucci.

 VIII. tomo I Impugnazioni (artt. 568-592)
 - a cura di Giovanni de Roberto è Giuseppe Santalucia. tomo II - Impugnazioni (artt. 593-647)
 - a cura di Antonella Follieri, Francesco Nuzzo, Giuseppe Santalucia.
- IX. Esecuzione (artt. 648-695)
- a cura di Giancarlo Ciani.
- X. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere (artt. 696-746) a cura di Giovanni Diotallevi.
- XI. Parte speciale. Giudice di pace a cura di Giovanni Ariolli.
- XII. Parte speciale. Processo minorile a cura di Pierlugi Cipolla, Claudio Cottatellucci, Mario Giarrusso.
- XIII. Parte speciale. Mandato di arresto europeo a cura di Guido Colaiacovo, Gaetano De Amicis, Gabriele Iuzzolino.

GIORGIO LATTANZI

ERNESTO LUPO

CODICE DI PROCEDURA PENALE RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

NUOVA EDIZIONE

VOLUME VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Libro VI Artt. 438-464

a cura di

FABIO ALONZI - ILARIA CIARNIELLO ROSA MARIA GERACI - GUGLIELMO LEO ENRICA PERUSIA

> coordinamento di PASQUALE BRONZO



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 2012

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2012 Chiuso in redazione il 22 settembre 2012

VIA BUSTO ARSIZIO, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: www.giuffre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'Editore declina ogni responsabilità per eventuali refusi o inesattezze presenti nel volume pur curato con la massima diligenza e attenzione.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

PREMESSA

La precedente edizione di questa Rassegna di giurisprudenza e di dottrina è stata pubblicata nel 2003 ed è stata seguita nel 2008 da un Aggiornamento 2003-2007 di nove volumi. Sono trascorsi altri anni e si è fatta viva l'esigenza di proseguire l'opera con l'esposizione della giurisprudenza e della dottrina sopravvenute, che, anche per le numerose novità legislative e per gli interventi della Corte costituzionale, hanno definito ulteriormente e in parte modificato il quadro processuale. Una nuova serie di volumi di aggiornamento però sarebbe stata di poca utilità, perché una conoscenza completa degli istituti, delle questioni e delle soluzioni avrebbe richiesto la non agevole consultazione anche delle due opere precedenti, con perdite di tempo e difficoltà nella ricostruzione dello stato della giurisprudenza e della dottrina sul punto oggetto di studio. È per questa ragione che si è preferito dar vita a una nuova edizione della Rassegna, che fondesse i contenuti della precedente e dell'Aggiornamento e li rielaborasse insieme con la giurisprudenza e con la dottrina sopravvenute. Solo in parte i contenuti precedenti sono stati conservati, perché l'evoluzione del processo penale dal momento dell'entrata in vigore del codice del 1988 è stata continua e anche in questi ultimi anni ha determinato mutamenti e ripensamenti tali da richiedere una radicale revisione di intere parti dell'opera.

Non è stato un lavoro facile perché il sistema processuale è divenuto sempre più complesso e le non poche modificazioni subite nel tempo hanno richiesto anche una ricostruzione delle vicende degli istituti modificati, indispensabile per consentire all'operatore giuridico di individuare all'occorrenza la regola esistente nel momento in cui l'atto processuale è stato compiuto.

All'aumento della complessità processuale ha fatto riscontro una produzione giurisprudenziale e dottrinale copiosa, con lo scopo sia di interpretare le nuove disposizioni, sia di approfondire l'interpretazione di quelle che non hanno subito innovazioni, e gli autori si sono dati l'obiettivo di rendere conto di tutta questa memente, Cass., sez. I, 23 ottobre 1991, n. 11760/91, Meloni, *Arch. n. proc. pen.* 1992, 571; per la stessa soluzione, relativamente a sentenze pronunciate *ex* art. 247 disp. att. c.p.p., Cass., sez. I, 20 aprile 1994, n. 5758/94, Cuomo, *Riv. pen.* 1995, 239).

Anche in **dottrina** si è chiarito che l'udienza pubblica deve essere tenuta sia per il caso di impugnazione della sentenza di appello che con riguardo alle impugnazioni proposte, *omisso medio*, contro la decisione del giudice di primo grado (Bonetti, *Il giudizio abbreviato*, cit., 100).

Va segnalata, per altro, una decisione secondo cui la trattazione in pubblica udienza sarebbe sempre necessaria quando il ricorso abbia ad oggetto temi pertinenti alla responsabilità dell'imputato, mentre la soluzione potrebbe essere contraria negli altri casi, ed in particolare quando si discuta della **specie o misura della pena**, o dell'applicazione di circostanze o benefici. Qui dovrebbe farsi riferimento « alla regola generale per cui — indipendentemente dal rito con cui è stato celebrato il giudizio di primo grado — la corte d'appello, ai sensi dell'art. 599, comma 1. provvede in camera di consiglio». Con la conseguenza che in camera di consiglio, a norma del primo comma dell'art. 611, dovrebbe essere condotto anche il giudizio di legittimità: « la ratio sottesa alla decisione succitata delle Sezioni unite, nel senso del controllo di legittimità in udienza pubblica, è correlata alla natura dei reati ("anche gravissimi e non di rado appartenenti alla cognizione della Corte di assise"), sì da palesare che la decisione assunta ha avuto riguardo solo alla ordinaria celebrazione del giudizio di appello nel quale siano state discusse anche questioni attinenti la responsabilità, lasciando impregiudicata la particolare ipotesi di appello [...] nel quale siano state in discussione soltanto questioni attinenti alla pena. Né può obliterarsi il tenore della direttiva n. 93 della legge delega — di cui la disposizione richiamata costituisce sostanziale riformulazione — ispirata alla ratio dell'accelerare la definizione sempre "che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilità" » (Cass., sez. II, 18 marzo 2004, n. 24128/04, C.E.D. Cass., n. 229703).

13. Revisione delle sentenze di rito abbreviato. — La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la domanda di revisione può essere formulata anche con riguardo a sentenze di rito abbreviato, talvolta precisando che, se scoperti dopo la condanna, possono legittimare la richiesta, a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c) del codice di rito, anche mezzi di prova che l'imputato avrebbe potuto indicare come integrazione della base cognitiva del giudizio con la richiesta condizionata di accesso al rito (Cass., sez. V, 16 marzo 2000, n. 1478/00, Ragusa, ivi, n. 217449).

TITOLO II

Applicazione della pena su richiesta delle parti

Bibliografia: Accattatis, Il patteggiamento alla luce del diritto comparato e della normativa costituzionale, in Quest. giust. 1992, 577; Adami, Il patteggiamento e la sospensione condizionale della pena, in Cass. pen. 1994, 550; Adriani, Patteggiamento e concedibilità ex officio della sospensione condizionale della pena, in Cass. pen. 1991, II, 378; Aimonetto, Patteggiamento e contestazione del reato, in Giur. it. 1994, II, 153; Aitala, Consenso dell'imputato e verifiche del giudice nella disciplina del patteggiamento, in Giur. it. 1998, 1917; AITALA, Patteggiamento sulle imputazioni e irretrattabilità dell'azione penale, in Dir. pen. e proc. 1998, 1109; Aldovrandi, Natura giuridica dell'ordine di demolizione di cui all'art. 7 u.c. l. n. 47 del 1985 e applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. giuridica di urbanistica 1991, 91; Altieri, Natura della decisione ex art. 444 c.p.p., in Arch. n. proc. pen. 1992, 325; Altieri, Revoca della sospensione condizionale della pena applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Breve commento all'art. 168 c.p. come modificato dall'art. 1 l. 26 marzo 2001 n. 128, in Arch. n. proc. pen. 2002, 387; Amato, Prevale la soluzione più rispettosa del principio di ragionevole durata, in Guida dir. 2006, n. 11, 94; Amato, Spetta al g.i.p. decidere sul "patteggiamento" chiesto dopo la notifica del giudizio immediato, in Guida dir. 2006, n. 11, 94; Amato, Anche per il patteggiamento conta il "comportamento concludente", in Guida dir. 2008, n. 12, 75; Amato, Anche se in udienza non ci sono state eccezioni impugnabili i punti sulle somme e la motivazione. (Patteggiamento: possibile il ricorso in Cassazione sulla condanna a risarcire le spese alla parte civile), in Guida dir. 2012, n. 5, 54; Amodio, La riforma del patteggiamento tra "remore illuministiche" e "resistenze inquisitorie", in Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 1124; Amodio, I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento, in Cass. pen. 2004, 700; Amodio, Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo, in Cass. pen. 2006, 3406; Amodio, Mille e una toga, Giuffrè, 2010; Anca, voce Pena. Applicazione su richiesta delle parti, in Dig. d. pen., vol. IX, Utet, 1995, 365; Anca, Riti speciali presso il tribunale monocratico, in Dig. d. pen. Aggiornamento, vol. I, Utet, 2000, 705; Andreazza, Gli effetti "a ritroso" sui reati antecedentemente commessi della estinzione del reato patteggiato per decorso del tempo, in Cass. pen. 2009, 2514; Andreazza, La "miniriforma" dei reati tributari di cui al d.l. n. 138 del 2011, convertito nella l. n. 148 del 2011, in Cass. pen. 2011, 3695; Annunziata, Patteggiamento e principio rieducativo, in Giur. merito 1995, IV, 185; Antonini, Profili di diritto sostanziale della pena patteggiata, in Studium iuris 1999, 1395; Aprati, Pienezza del contraddittorio e diritto alla prova nei riti speciali, in La giustizia penale differenziata, diretta da Gaito, vol. I, t. Î, I procedimenti speciali, Giappichelli, 2010, 321; Aprile, Dubbi interpretativi e recenti soluzioni giurisprudenziali in tema di "applicazione della pena su richiesta delle parti", in Nuovo dir. 1998, II, 449; Aprile, Giudice unico e processo penale, Giuffrè, 2000; Aprile, Prime riflessioni sulle modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge "Carotti", in Giur. merito 2000, IV, 500; Aprile, Per la Corte Costituzionale i nuovi termini di decadenza per la presentazione della richiesta di patteggiamento non operano nei giudizi dibattimentali in cui la vocatio in ius sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge Carotti, in Nuovo dir. 2001, 536; Aprile, Per le Sezioni unite la nuova disciplina del « patteggiamento

allargato » è inapplicabile nei giudizi di impugnazione, in Cass. pen. 2004, 795. Aprile-Catullo, Guida ai procedimenti speciali, Giappichelli, 2007; Assante, Sospensione della patente di guida e patteggiamento. Orientamento della quarta sezione della cassazione secondo il nuovo codice della strada, in Riv. giur. circolaz. e trasp. 1995, 591: Baglione, Sulla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., in Arch. n. proc. pen. 1990, 253: BARAZZETTA, Decide il giudice sul valore dei giorni di carcere, in Guida dir. 2003, n. 25. 28; Barbalinardo, Un patteggiamento extra ordinem né molto conosciuto né molto applicato: quello previsto dall'art. 2-ter commi 6 e 7 d.l. n. 92 del 2008, in Giur. merito 2010, 2645; Barbarano, Patteggiamento (anche in appello) e revoca della "condizionale", in Dir. e giust. 2004, n. 12, 50; BARBARANO, Se il recidivo non può patteggiare, in Dir. e giust. 2004, n. 14, 95; Barbarano, Patteggiamento, decide il g.i.p. anche dopo il giudizio immediato, in Dir. e giust. 2006, n. 6, 44; BARGIS, Il "ritocco" all'art. 580 c.p.p. e le sue poliformi ricadute, in AA.Vv., Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006: dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali, a cura di Bargis-Caprioli, Giappichelli, 2007, 227; Bargis, La scelta del rito nel processo penale. in Riv. it. dir. e proc. pen. 2010, 1034; Bartolini, Un caso di dissenso del p.m. sulla richiesta di applicazione della pena nel dibattimento: la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena, in Arch. n. proc. pen. 1990, 74; Bellavista, Il processo come dubbio, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1967, 762; BENENATI, Imputato inizialmente prosciolto: quali possibilità di patteggiare?, in Dir. pen. e proc. 1997, 728; Bettiol, Riflessioni aperte dalla legge in materia di applicazione della pena su richiesta, in Dir. pen. e proc. 2004, 228; Bevere, Breve viaggio tra i protagonisti del patteggiamento, in Crit. dir. 1991, 3, 1; Bevere, Il patteggiamento: la gestione negoziale degli affari penali; le parti e i loro diritti; i poteri e i doveri del giudice, in Quest. giust. 1992, 352; Bevere, Il patteggiamento pubblico, in Crit. dir. 1992, n. 1, 5; Bevere, Poteri e doveri del giudice dinanzi al "negozio" del patteggiamento, in Crit. dir. 1992, n. 2-3, 11; Biesuz-Buffone-Gemignani-Ravera, Processo penale: i procedimenti speciali, Giuffrè, 2007; Biffa, Il patteggiamento nei procedimenti differenziati, in Giur. mer. 1989, IV, 809; BITONTI, Applicazione della pena su richiesta al termine del dibattimento, in Giur. it. 2003, 2136; BITONTI, Sui rapporti tra revoca della sospensione condizionale e sentenza di patteggiamento, in Giur. it. 2005, 1917; BITONTI, Opposizione a decreto penale e patteggiamento, garanzie individuali e durata ragionevole del processo, in Giur. it. 2006, 827; Blaiotta, Il giudice e la pena nel patteggiamento, in Cass. pen. 1995, 450; Blanc, Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e conversione dell'impugnazione, in Giur. it. 1999, 1702; Boccuni, Responsabilità ed utilità — Riflessioni intorno ad un modello giurisprudenziale di patteggiamento, in Arch. n. proc. pen. 1995, 943; Boido, « Patteggiamento » e confisca dei proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti, in Giur. it. 1996, II, 316; Boido, Sui rapporti fra inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi d'impugnazione e dichiarabilità della prescrizione del reato in caso di "patteggiamento", in Giur. it. 1998, 1685; Bologna, L'incoerenza del patteggiamento allargato: un sistema che discrimina e non convince, in Dir. e giust. 2004, n. 40, 101; Bonetti, Resistenza del patteggiamento ai vizi riscontrabili nel suo iter, in Dir. pen. e proc. 1998, 1257; Bonetto, L'appello, in Le impugnazioni, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, a cura di Chiavario-Marzaduri, Utet, 2005, 227; Bonini, Imputato e pubblico ministero nella scelta del rito "patteggiato", in Riv. it. dir. e proc. pen. 1997, 1182; Bonini, La riscoperta del modello cognitivo e la sua prevalenza sulla negoziabilità processuale: un significativo superamento di consolidati orientamenti della Corte di cassazione, in Indice pen. 2007, 167; Bono, La revocabilità del consenso al patteggiamento, in Cass. pen. 2010, 3148; Bordignon, Gli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare alla luce della legge 27 marzo 2001, n. 97: prime indicazioni, in Giur. merito 2001, IV, 1229; Borrelli, "Nuovo" patteggiamento e Costituzione. Ma il problema è forse risolvibile in via interpretativa, in Dir. e giust.

2003, n. 32, 86; Boschi, Sentenza di condanna atipica per l'applicazione di pena patteggiata, in Giust. pen. 1990, III, 645; Bovio, Il punto di vista del difensore, in Aa.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 211; Bovio-Grasso, La madre "snaturata" conserva la potestà. Ma l'intreccio perverso sta nelle norme. Si riesce a patteggiare (anche) per reati molto gravi. Ecco come, in Dir. e giust. 2006, n. 26, 52; Bricchetti, La sentenza di patteggiamento non blocca l'applicazione delle sanzioni accessorie, in Guida dir. 1998, n. 38, 92; BRICCHETTI, L'alterazione dell'autenticità del documento deve emergere dalle prove disponibili, in Guida dir. 2000, n. 5, 93; Bricchetti, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA.Vv., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Giuffrè, 2000, 136; Bric-CHETTI, Il patteggiamento si adegua alla Consulta, in Guida dir. 2000, n. 1, LXV; Bricchetti, Obiettivo sull'impossibilità per l'imputato di rinnovare la richiesta nell'abbreviato, in Guida dir. 2002, n. 49, 85; Bricchetti, Possibile rinnovare la richiesta in caso di dissenso per ottenere una sentenza immediata dal giudice, in Guida dir. 2003, n. 21, 56; Bricchetti, La precedente valutazione nella stessa fase esclude la sussistenza dell'incompatibilità, in Guida dir. 2004, n. 20, 77; Bricchetti, Promosso il patteggiamento allargato: ok della Consulta sul regime transitorio, in Guida dir. 2004, n. 31, 3163; Bricchetti, Impugnabile solo dal p.m. la sentenza patteggiata dopo il dibattimento, in Guida dir. 2005, n. 42, 79; BRICCHETTI, La valutazione del giudice incide sulla pena e consente o esclude il patteggiamento allargato, in Guida dir. 2010, n. 45, 66; BRICCHETTI-PISTORELLI, L'udienza preliminare, Edizioni Guida al diritto, 2003; BRICCHETTI-Pistorelli, Restano gli incentivi solo sull'accordo a due anni, in Guida dir. 2003, n. 25, 22; Bricchetti-Pistorelli, Dubbi interpretativi e letture contrastanti sull'applicabilità ai procedimenti in corso, in Guida dir. 2003, n. 28, 83; BRICCHETTI-PISTORELLI, L'assenza di un'espressa previsione legislativa esclude le impugnazioni dal regime transitorio, in Guida dir. 2003, n. 50, 65; BRICCHETTI-PISTORELLI, Sospensione di 45 giorni per i procedimenti in corso, in Guida dir. 2003, n. 25, 35; Briguori, L'assente (dall'ufficio) ha sempre torto. Impiegati, danno all'immagine dell'ente, in Dir. e giust. 2006, n. 3, 91; Brizi, Il patteggiamento, Giappichelli, 2008; O. Bruno, Giudizio immediato e rigetto della richiesta di applicazione della pena, in Dir. pen. e proc. 2006, 1488; O. Bruno, Esclusa la parte civle dall'udienza per decidere sulla pena negoziata, in Dir. pen. e proc. 2009, 1131; Bucci-Ariolli, Manuale pratico del giudice unico nel processo penale, Cedam, 2000; Buserto, Natura giuridica del cosiddetto "patteggiamento" e revoca della sospensione condizionale: le sezioni unite ribadiscono una conclusione discutibile, in Gazz. giur. 1997, n. 27, 3; Busetto, Davvero incompatibili "patteggiamento" e revisione?, in Gazz. giur. 1998, n. 44, 5; Cacopardi, La posizione della Consulta sul patteggiamento ex art. 444, in Arch. n. proc. pen. 1990, 368; Calamandrei, Sentenza di patteggiamento e revisione, in Giur. it. 2005, 214; CALLARI, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, Giappichelli, 2010; Calvanese, Nota a Cass., sez. III, 17 aprile 2002, Cacace, in Cass. pen. 2003, 1628; Campoli, Giustizia penale negoziata, poteri dispositivi delle parti e funzione del giudice, in Arch. n. proc. pen. 2002, 137; Canzio, Patteggiamento e confisca: ancora un intervento delle sezioni unite, in Foro it. 1997, II, 406; Canzio, Osservazioni a Cass., sez. III, 29 ottobre 1997, Amato, in Foro it. 1998, II, 327; Canzio, Giudizio abbreviato, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. IV, Giuffrè, 2000, 617; Capitta, Patteggiamento e decreto penale di condanna, in Aa.Vv., Giudice unico e garanzie difensive, a cura di Amodio-Galantini, Giuffrè, 2001, 143; Cappa, Profili problematici della revisione della sentenza "patteggiata", in Aa.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 153; Capozza, Incentivare il patteggiamento o disincentivare lo spaccio di stupefacenti?, in Crit. dir. 1994, n. 3, 44; Capozza, Il patteggiamento del piccolo spacciatore: costi e ricavi, in Crit. dir. 1994, n. 4, 69; Caprioli, Il consenso dell'imputato all'applicazione della pena: revocabile o no?, in Giur. it. 1993, II, 17; Caprioli, Limiti di ricorribilità della sentenza

ROSA MARIA GERACI

L.VI

patteggiata in caso di pena illegale, in Giur. it. 1993, II, 293; CAPRIOLI, L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio", in Riv. it. dir. e proc. pen 2009, 51; Caputo, Inappellabilità, da parte del P.M., della sentenza di non luogo a procedere. I poteri di impugnazione delle parti: il punto dopo le più recenti pronunce della Corte costituzionale, in Cass. pen. 2010, 557; CARCANO, Quali le armi confiscabili con la sentenza di patteggiamento dopo la pronuncia delle Sezioni unite?, in Cass. pen. 1993. 2797; CARCANO, Ancora sulla confisca nel patteggiamento, in Cass. pen. 1994, 55: CARCANO. Alcune questioni in tema di confisca nel patteggiamento, in Cass. pen. 1995. 2995: Carcano, Una decisione evasiva sulla confiscabilità nel patteggiamento delle somme ricevute per la cessione di stupefacenti, in Cass. pen. 1996, 72; CARCANO, Nota a Cass., sez. I 31,1.1995, Leuzzi, in Cass. pen. 1996, 592; CARCANO, Nota a Cass., sez. IV 7.2.1995, Licci, in Cass. pen. 1996, 593; CARCANO, È legittima la pronuncia con la sentenza di patteggiamento della revoca di precedente sospensione condizionale della pena?, in Cass. pen. 1996, 1913; CARCANO, La giurisprudenza di legittimità in tema di estinzione del reato per prescrizione e ammissibilità del patteggiamento, in Cass. pen. 1997, 497; Carcano, Quando le Sezioni unite non vogliono decidere. Una complessa motivazione per una decisione non risolutiva, in Cass. pen. 1997, 977; CARCANO, La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?, in Cass. pen. 1997, 2677; Carcano, Il giudice del patteggiamento non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione con riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza: riemergono i dubbi di compatibilità con l'art. 101 comma 2 Cost., in Cass. pen. 1997, 3349; CARCANO. L'imputato « dominus » dei procedimenti speciali con il rito abbreviato senza il consenso del p.m., in Dir. e giust. 2000, n. 2, 62; CARCANO, Brevi note a margine di una sentenza complessa in tema di patteggiamento, in Cass. pen. 2001, 3017; CARCANO, Patteggiamento: com'era e cos'è, in Cass. pen. 2003, 2148; CAREDDA, « Patteggiamento allargato » (l. 2.8.2004 n. 205), in Leg. pen. 2005, 157; CAREDDA, Patteggiamento di pena illegale e giudizio di cassazione, in Giur. it. 2000, 1481; CARNEVALE, Imparzialità del giudice dibattimentale che applica la pena al coimputato: una proposta interpretativa nello scenario dei rimedi contro lo iudex suspectus, in Cass. pen. 1999, 3495; Carnevale, Il filtro in Cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali, in Riv. dir. proc. 2011, 859; Carratta, Sentenza di patteggiamento, accertamento semplificato dei fatti e riflessi sul giudizio penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2001, 439; CARRATTA, Il problema degli effetti extrapenali del giudicato di patteggiamento, in AA.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 93; Castellaro, Errore di calcolo ed oggetto dell'accordo nel patteggiamento, in Nuovo dir. 1995, 243; Cecanese, Natura giuridica ed effetti della sentenza di patteggiamento, in Giust. pen. 1998, III, 556; Cecanese, Natura della sentenza che applica la pena e procedimento disciplinare, in Aa.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 127; Cedola, Nota a Cass, sez. VI, 28 giugno 1994, Mascitti, in Giur. it. 1996, II, 29; Cedrangolo, Effetti della sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena, in Cass. pen. 1996, 3584; Cenci, Giustizia negoziata, volontà delle parti e possibilità di ripensamenti, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1993, 1420; CERESA Gastaldo, Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giappichelli, 2002; Cerqua, Riti alternativi e incentivi premiali: implicazioni di natura sostanziale, in Cass. pen. 1992, 1702; Cerqua, L'applicazione della sanzione su richiesta: profili sistematici, in Giur. merito 2007, 2705; Cherchi, Autonomia delle parti e controllo giurisdizionale della sentenza di patteggiamento: il ricorso per cassazione del procuratore generale, in Cass. pen. 2009, 3484; Chiavario, A proposito di "patteggiamento": garanzie e funzionalità, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 1090; Chiavario, voce Giusto processo. II) processo penale, in Enc. giur. Treccani, 2001, 1; Chiavario, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Manuale di procedura penale, Il

Mulino, 2004, 421; Chidichimo, In quali termini è "dovuto" l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale?, in Cass. pen. 1994, 2526; Chilberti-Roberti, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Manuale pratico dei procedimenti speciali, Giuffrè, 1994, 275; Cipolla, In tema di applicazione « differita » della pena richiesta dalle parti, in Giur. mer. 1996, II, 329; Coco, Patteggiamento e/o sindacato giudiziale? Quel che resta nell'applicazione della pena su richiesta delle parti dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990 n. 313, in Temi rom. 1990, 333; COLLINI, Brevi note in tema di patteggiamento post-dibattimentale, in Cass. pen. 2004, 2479; Confalonieri, Il patteggiamento ridimensionato, in Giur. it. 1992, II 533; Confalonieri, Volontà delle parti e controlli del giudice nel patteggiamento, in Cass. pen. 1994, 1000; Conso, Problemi di metodo e scelte di fondo, in Giust. pen. 1988, I, 513; Conso, I nuovi riti differenziati tra procedimento e processo, in Giust. pen. 1990, III, 193; Conz, Note a margine della sentenza della Cassazione n. 4192/2008, in Riv. pen. 2008, 1156; Coppi, Applicazione di pena su richiesta, separazione di processi e declaratoria di falsità documentale, in Giur. it. 1990, II, 329; Corbetta, Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, in Aa.Vv. Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 589; Cordero, Strutture di un codice, in Indice pen. 1989, 19; Corso, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Manuale di procedura penale, Monduzzi, 2004, 421; Corso, Effetti del patteggiamento, estinzione dei reati tributari e moralità professionale, in Corr. trib. 2009, 3176; Cremonesi, Il patteggiamento nel concorso di persone, in Riv. pen. 1992, 5; Cremonesi, Compatibilità tra le contestazioni suppletive dopo l'apertura del dibattimento e l'adozione dei riti speciali, in Arch. n. proc. pen. 1993, 228; Cremonesi, Riflessioni sull'applicazione di pena dell'art. 444 dopo l'apertura del dibattimento, in Giust. pen. 1995, I, 9; CREMONESI, Nuove norme in tema di patteggiamento e sospensione condizionale della pena, in Giust. pen. 2001, II, 724; Cremonesi, Gli orientamenti della Corte di cassazione a Sezioni Unite sulla natura giuridica della sentenza di patteggiamento, in Arch. n. proc. pen. 2002, 619; Cremonesi, Patteggiamento "tradizionale" e "allargato", in Dir. e giust. 2003, n. 24, 13; CREMONESI, Il patteggiamento allargato e la sospensione dei giudizi in corso, in Dir. e giust. 2003, n. 46, 20; Cremonesi, Sono da rimeditare completamente i rapporti tra il processo penale ed il giudizio disciplinare?, in Arch. n. proc. pen. 2003, 107; Cremonesi, Patteggiamento, parità delle parti e poteri del pubblico ministero, in Dir. e giust. 2003, n. 29, 71; Cremonesi, Prime riflessioni sul « nuovo » patteggiamento, in Giust. pen. 2004, III, 50; Cremonesi, Decreto penale e patteggiamento, in Giust. pen. 2004, III, 437; CREMONESI, Patteggiamento e rateizzazione della pena pecuniaria, in Dir. e giust. 2004, n. 26, 32; Cremonesi, Il Patteggiamento nel processo penale, Cedam, 2005; Cremonesi, Addio giudizio disciplinare in 90 giorni. Se il dipendente patteggia la pena il termine non è perentorio, in Dir. e giust. 2005, n. 17, 80; Cremonesi, La successiva condanna può revocare la precedente sospensione condizionale contenuta nella sentenza di patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2006, 1504; CREMONESI, Marcia indietro sul patteggiamento. Gli ermellini: è sentenza di condanna. Revirement sulla natura del provvedimento ex art. 444 c.p.p., in Dir. e giust. 2006, n. 24, 24; Curi, Il patteggiamento della pena e la vittima del reato, in Indice pen. 1991, 427; Curtotti, Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 129 c.p.p. fondato su elementi probatori non conoscibili allo stato degli atti, in Cass. pen. 1995, 1590; Cusatti, Qualche riflessione critica, nell'ottica del giudicante, sul nuovo patteggiamento allargato, in Giur. merito 2004, 411; D'Andria, Corte costituzionale e patteggiamento: la transazione continua, in Crit. dir. 1990, n. 6, 4; D'Andria, Nota a Cass., sez. fer. 21.8.1990, Esposito, in Cass. pen. 1990, II, 337; D'Andria, Nota a G.i.p. Trib. Milano, 4.6.1990, Trezzi, in Cass. pen. 1990, II, 267; D'Andria, I limiti all'applicabilità della confisca nel patteggiamento, in Cass. pen. 1993, 1391; D'Andria, Rapporti tra nuovo e vecchio patteggiamento, in Aa.Vv., La giustizia contrattata. Dalla bottega al mercato globale, a

T.II

cura di Moccia, Napoli, 1998, 83; Daniele, La qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento, in Indice pen. 2001, 815; DE CARO (a cura di), Patteggiamento allargato e sistema penale, Giuffrè, 2004; DE CARO, Linee politiche della l. n. 134 del 2003. Principi fondamentali e nuovo "patteggiamento", in AA.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004; De Donno, Rigetto e riproponibilità della richiesta nell'applicazione di pena « negoziata », in Giur. it. 1994, II, 735; DE Falco, Reati concorsuali e incompatibilità del giudice. Un nuovo intervento della Corte costituzionale, in Cass. pen. 1997, 1287; DE GREGORIO, Le ordinanze che si pronunciano sulle richieste di procedimenti speciali: vizi, impugnazioni e poteri del giudice, in Cass. pen. 1993, 125; De Gregorio, L. 27 marzo 2001, n. 97 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in Leg. pen. 2002, 613; Dean, La revisione, Cedam, 1999; DE LALLA MILLUL, Tradita dai patteggiamenti l'obbligatorietà dell'azione penale, in Dir. pen. e proc. 1997, 621; DE MATTEIS, Patteggiamento e sospensione della patente di guida: la vigilia di un revirement, in Cass. pen. 1998, 206; DE NICTOLIS, Sanzioni sostitutive e diminuente fino a un terzo in sede di patteggiamento, in Giur. it. 1991, II, 379; DE ROBERTO, La motivazione della sentenza di patteggiamento secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione, in Giur. it. 1993, II, 203; DE Rosa, Divagazioni pretorie in tema di effetti penali della sentenza di patteggiamento, in Giur. merito 1993, II, 423; DE Rosa, La differente tipologia delle sentenze "di patteggiamento" e i nuovi effetti premiali connessi alle specifiche forme procedurali, in AA.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 87; De Santis, Logica negoziale ed accertamento giurisdizionale in tema di estinzione del reato per prescrizione ed ammissibilità del patteggiamento, in Dir. e società 1996, 525; Degl'in-NOCENTI, Giudizio abbreviato ed applicazione della pena su richiesta delle parti: questioni controverse, in Arch. n. proc. pen. 2010, 375.; Degli Atti, Per la Cassazione con la sentenza di patteggiamento è possibile la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena, in Nuovo dir. 2006, II, 1067; Del Coco, Patteggiamento e reato continuato: poteri del giudice e controlli, in Giur. it. 2001, 1017; Del Coco, Obbligo di motivare la sentenza di patteggiamento in ordine all'attenuante del risarcimento del danno, in Giur. it. 2002, 372; Dell'Andro, Manuale dei procedimenti speciali, La Tribuna, 2003; Dell'Anno, Problemi di costituzionalità del patteggiamento sulla pena con riferimento al controllo giurisdizionale, in Giust. pen. 1990, III, 364; Dell'Anno, Sulla inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento proposto dalla parte civile in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in Cass. pen. 1995, 2232; Dell'Anno, In tema di confisca dei mezzi di trasporto strumentali al contrabbando nel caso di patteggiamento, in Cass. pen. 2001, 970; Dell'Anno, Prova di innocenza e "patteggiamento", in Giust. pen. 2005, III, 673; Dell'Anno-Murone, In tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena, in Giust. pen. 2007, III, 16; Della Marra, Controlli sulla ritualità dell'applicazione della pena negoziata, in Giur. it. 1991, II, 351; Della Monica, La "rinnovazione" in giudizio della richiesta di patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2009, 225; Devoto, Patteggiamento allargato. Sull'onda dell'emergenza emozionale, in Dir. pen. e proc. 1997, 627; Di Chiara, Appunti sui moduli processuali patteggiati nell'epoca della transizione, in Cass. pen. 1990, I, 168; DI CHIARA, Permeabilità dei riti e giudizio abbreviato a seguito di conversione: il criterio dello "stato degli atti" nella dialettica dei rapporti tra giudice e parti, in Foro it. 1991, II, 491; DI CHIARA, Il nuovo codice di procedura penale alla vigilia del primo triennio: gli itinerari della giurisprudenza costituzionale, in Foro it. 1992, I. 1639; Di Chiara. $\it Il$ contraddittorio nei riti camerali, Giuffrè, 1994; DI CHIARA, Patteggiamento ed inidoneità extrapenali: richiami a margine, in Dir. fam. 1994, 122; Di Chiara, Tra crisi del sistema e ricerca di nuovi equilibri: il codice di procedura penale negli itinerari della giurisprudenza costituzionale (1992-1995), in Foro it. 1995, I, 2655; Di Chiara,

Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari, in Foro it. 1996; Di Chiara, Revocabilità (o non) della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta sentenza di patteggiamento, in Foro it. 1997, II, 457; Di CHIARA, L'architettura dei presupposti, in Aa.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999, 20; Di Chiara, La disciplina transitoria del patteggiamento "allargato": tra incertezze applicative e dubbi di legittimità costituzionale, in Arch. n. proc. pen. 2003, 482; DI CHIARA, Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale, in Aa.V.v, Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 21; Di Chiara, Il regime transitorio del patteggiamento "allargato": la morfologia della ricezione, l'intervento delle Sezioni unite, in Dir. pen. e proc. 2004, 581; Di Chiara, Prime (controverse) applicazioni della l. 12 giugno 2003, n. 134 in tema di patteggiamento "allargato", in Giur. mer. 2004, II, 311; DI DEDDA, Il consenso delle parti nel processo penale, Cedam, 2002; DI DEDDA, Il regime transitorio del patteggiamento "allargato": la morfologia della ricezione, l'intervento delle Sezioni unite, in Dir. pen. e proc. 2004, 5; DI DEDDA, La revisione della sentenza di patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003 n. 134, in Giur. merito 2004, IV, 655; Di Gisi, La tutela degli interessi del danneggiato in sede di patteggiamento; in particolare se il mancato risarcimento del danno da parte dell'imputato possa giustificare il dissenso del p.m. rispetto alla richiesta di applicazione della pena, in Cass. pen. 1996, 675; DI MARTINO, Artt. 4-5 l. 134/2003, in Leg. pen. 2004, 259; Dinacci, Patteggiamento e ordine di demolizione. Disorientamenti giurisprudenziali, in Cass. pen. 1992, 2531; Diddi, In tema di impugnabilità della sentenza di patteggiamento, in Giust. pen. 1994, III, 663; Diddi, La conversione del ricorso in appello, in Aa.Vv., Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio: Legge 20 febbraio 2006 Legge Pecorella, a cura di Scalfati, Ipsoa, 2006, 175; Diddi, Se il giudice esclude la recidiva l'imputato beneficia del patteggiamento "allargato", in Proc. pen. giustizia 2011, n. 1, 34; DIDDI, Va rinviata al giudice civile la decisione sulle spese da liquidare al danneggiato nella sentenza di patteggiamento annullata in parte qua?, in Proc. pen. giustizia 2012, n. 3, 57; Dolcini, Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1990, 800; Dolcini, Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 569; Donini, Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti, in Cass. pen. 2010, 2555; Dubolino, Brevi note in tema di incompatibilità fra giudizio abbreviato e c.d. patteggiamento, in Arch. n. proc. pen. 1990, 29; Fabretti, Patteggiamento e confisca: la corte estende l'oggetto dell'accordo delle parti, in Cass. pen. 2011, 2661; Falato, In tema di revisione della sentenza patteggiata, in Giust. pen. 2008, III, 149; Fanchiotti, Origine e sviluppo della « giustizia contrattata » nell'ordinamento statunitense, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1984, 56; Fanchiotti, Il « nuovo patteggiamento » alla ricerca di un'identità, in Cass. pen. 1991, II, 29; Fanchiotti, Osservazioni sul « patteggiamento » previsto dal nuovo codice di procedura penale e i suoi « modelli », in Cass. pen. 1992, 719; FANCHIOTTI, La giustizia negoziata în U.S.A., in Dir. pen. e proc. 1995, 870; Fanchiotti, Il patteggiamento "allargato" nella prospettiva comparata: dal sistema statunitense ai modelli europei e sopranazionali, in AA.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 129; Fanizzi, Atipicità della sentenza di « patteggiamento » e principi costituzionali, in Riv. pen. 1994, 117; FANULI, Inutilizzabilità e nullità della prova, Giuffrè, 2004; Fanulli-Laurino, È possibile la restituzione all'acquirente di sostanza stupefacente del denaro sequestrato?, in Cass. pen. 1998, 1857; FARES, Patteggiamento e responsabilità amministrativa e disciplinare: tra orientamenti consolidati e novità normative, in Studium iuris 2001, 1294; Fazio, L'equità della pena nel patteggiamento, in Cass. pen. 1992, 723; Felici, "Accodo" di condanne patteggiate in caso di continuazione tra reati ed estensione del beneficio della sospensione condizionale della

pena, in Giur. merito 2000, II, 137; Ferrante, Il significato della locuzione « fino a un terzo » nell'art. 444 c. 1 c.p.p., in Giur. merito 1990, II, 1059; Ferrante, L'applicazione della pena su richiesta delle parti dinanzi alla Corte costituzionale, in Giur. merito 1990, II, 840; Ferrari, Patteggiamento allargato: alcuni se e alcuni ma, in Dir. e giust. 2003, n. 32, 111; Ferrari, Pena patteggiata e sanzioni disciplinari, in Dir. e giust. 2003, n. 19, 112, Ferrari, Sentenza di patteggiamento e rinuncia implicita alla prescrizione: nuovi orizzonti applicativi alla luce del riformato art. 157 c.p., in Cass. pen. 2008, 1889; Ferraris, Alla ricerca di una risposta efficace al piccolo spaccio: confisca e patteggiamento tra self restraint della Corte Costituzionale e fantasia creatrice della Corte di Cassazione, in Leg. pen. 2000, 633; Ferraro, Nota a Cass., Sez. un., 1.10.91, Biz, in Foro it. 1992, II, 15; FERRUA, La giustizia negoziata nella crisi della funzione cognitiva del processo penale, in Studi sul processo penale, Giappichelli, 1997, 145; Ferrua, Patteggiamento allargato: una riforma dai molti dubbi, in Dir. e giust. 2003, n. 8, 8; Ferrua, Patteggiamento allargato: legge tre volte irrazionale, in Dir. e giust., 2003, n. 29, 8; Ferrua, No all'appello per chi patteggia la pena, in Dir. e giust. 2005, n. 39, 38; Ferrua, Il "giusto processo", Zanichelli, 2005; Fiandaca, Pena « patteggiata » e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, in Foro it. 1990, I, 2385; FILIPPI, Îl patteggiamento, Cedam, 2000; FIORE, Presupposti e limiti dell'accertamento nelle sentenze patteggiate, in Giust. pen. 2001, III, 220; Fio-RENTIN, Revoca della liberazione anticipata e "patteggiamento", in Giust. pen. 2003, III, 35; Fiorini, Alla base del provvedimento di rigetto la valutazione negativa sulla persona, in Guida dir. 2007, 50, 41; Fischetti, Patteggiamento allargato: problemi interpretativi e prassi applicative, in Arch. n. proc. pen. 2004, 11; Foci, La funzione giurisdizionale esercitata dal giudice nel patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2011, 467; Follieri, Nota a Cass., sez. IV, 28.11.2007, Schettino, in Cass. pen. 2008, 4582; Forte, Patteggiamento e sospensione condizionale della pena, in Indice pen. 2001, 253; Foschini, Sistema del diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, 1968; Fracanzani, Verità processuale e giustificazione della pena nel procedimento ex art. 444 c.p.p., in Dir. pen. e proc. 1997, 1259; Franceschini, Interesse ad impugnare e deducibilità del vizio nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, in Giust. pen. 2006, III, 467; Franco, Note sui poteri del giudice nel patteggiamento, in Arch. n. proc. pen. 1990, 431; Frigo, Il mancato accertamento della colpevolezza esclude l'equiparazione a sentenza di condanna, in Guida dir. 1997, n. 18, 71; Frigo, Con la legge sul patteggiamento "Allargato" nessun tradimento del modello accusatorio, in Guida dir. 2003, n. 26, 11; Furchi, La confisca obbligatoria in materia di apparecchi relativi al giuoco d'azzardo, in Cass. pen. 2004, 3373; FURGIUELE, L'applicazione di pena su richiesta delle parti, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000; Furgiuele, Il patteggiamento dopo la riforma del 1999, in Giust. pen. 2000, III, 609; Gaito, Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi di scelta e strategia processuale, in Aa.Vv., I giudizi semplificati, coordinatore Gaito, Cedam, 1989, 7; Gaito, Solo revocabile o anche invalida la richiesta di "patteggiamento" viziata da errore?, in Dir. pen. e proc. 1996, 1145; Galantini, Nuove contestazioni dibattimentali e patteggiamento tardivo: la giurisprudenza costituzionale e le sue ricadute su un recente provvedimento, in Cass. pen. 2007, 4710; Galdieri, Senza un normale giudizio di cognizione va ridotta la discrezionalità del giudice, in Guida dir. 1997, n. 6, 83; Gallo, Sistema sanzionatorio e nuovo processo penale, in Giust. pen. 1989, III, 650; Gallucci, Sanzioni sostitutive e reato continuato: come deve essere determinata la pena ai fini di valutare l'ammissibilità della sostituzione delle pene detentive in sede di procedimenti speciali?, in Cass. pen. 1998, 202; Gallucci, Applicazione della pena su richiesta e competenza del giudice penale a conoscere delle violazioni amministrative probatoriamente connesse con il reato, in Cass. pen. 1998, 2079; Gallucci, Ambito di applicazione dell'istituto della connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo, in Cass. pen. 2001, 1451; Galluzzo, Molto rumore per nulla. La sentenza di patteggiamento non muta

identità, in Giust. pen. 2007, III, 282; Galluzzo, Revirement della Corte: in direttissima l'accesso ai riti premiali non è precluso dalla concessione del termine a difesa, in Cass. pen. 2009, 4334; Gambini Musso, Il « plea bargaining » tra common e civil law, Milano, 1985; Garofoli, Sull'incompatibilità tra la separazione di processi ex art. 18 e l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444, in Giur. cost. 1992, 2054; Gasparro, Il "patteggiamento" penale può comprovare la giustificazione del licenziamento?, in Mass. giur. lav. 2008, 310; Gemelli, L'irruzione della negozialità nel giusto processo, in Giust. pen. 2001, III, 725; Geraci, Sentenza di patteggiamento e limiti alle impugnazioni, in Giuri it. 2003, 1448; GERACI, Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato, in Cass. pen. 2007, 2445; Geraci, L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta, Cedam, 2011; Gialuz, Patteggiamento e spese della parte civile: tra logica negoziale e prerogative del giudice, in Dir. pen. e proc. 2001, 1121; Gialuz, Nota a Cass., sez. III, 4.7.2001, Tartamella, in Cass. pen. 2002, 2141; Gialuz, La sentenza di patteggiamento concorre a determinare la revoca della liberazione anticipata, in Cass. pen. 2007, 3003; Gialuz, La virata delle Sezioni Unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2007, 373; Gialuz, Prova nuova e limiti della revisione nella sentenza di patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2007, 1209; GIALUZ, Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir., Giuffrè, 2008, Annali, vol. II. t. 1, 13; Gialuz, Fisionomia del patteggiamento ed efficacia della sentenza concordata nel giudizio disciplinare, in Giur. cost. 2009, 4992; Giambruno, Prime considerazioni sull'applicazione della pena a richiesta delle parti nel nuovo codice di procedura penale, in Cass. pen. 1989, 716; Giambruno, Applicazione di pena patteggiata e poteri del giudice, in Giur. merito 1991, II, 6116; GIAMBRUNO, "Patteggione" e mandato al difensore, in Dir. giust. 2003, 39, 92; Giangiacomo, Giudizio immediato e rigetto della richiesta di applicazione della pena, in Dir. pen. e proc. 2006, 1488; Giarda, Un passo avanti o uno indietro per il nuovo rito penale?, in Corr. giur. 1990, 904; Giarda, La parte civile continua ad avere una posizone di accessorietà, in Corr. giur. 1990, 1256; Giorgio, Nota a Pret. Catania, 3.12.1990, Cavallaro, in Foro it. 1991, II, 307; Giorgio, Patteggiamento sulla pena, accertamento del reato e requisiti soggettivi per le procedure di affidamento degli appalti, in Corr. mer. 2006, 1027; Giors-Spagnolo, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Riti camerali e speciali, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da Chiavario-Marzaduri, Utet, 2006, 259; Giostra, Primi interventi della Corte costituzionale in materia di giudizio abbreviato, in Giur. cost. 1990, 1287; Giunta, Qualche appunto su plea bargaining, funzioni della pena e categorie penalistiche, in Cass. pen. 1987, 1047; Giunta, La tavola rotonda: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento. I nodi del "patteggiamento" giungono al pettine, in Leg. pen. 2004, 858; Giunta, Le novità in materia di sanzioni sostitutive, in AA.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 65; Giustozzi, I procedimenti speciali, in AA.Vv., Nuovo manuale pratico del processo penale, Cedam, 2002, 739; Gori, Sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena, in Giust. pen. 2007, III, 137; Grabbi, Patteggiamento e revisione, in Giur. it. 1999, 587; Granata, Patteggiamento e coimputati di concorso nel medesimo reato, in Arch. n. proc. pen. 1994, 699; Grassano, Primi interventi giurisprudenziali in ordine all'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Giur. it. 1990. II. 61; Grevi, Applicatione della pena richiesta dall'imputato nonostante il dissenso del pubblico ministero: una conclusione non consentita in sede di giudizio abbreviato, in Giur. it. 1990, II, 27; Grevi, Dichiarazioni dell'imputato sul fatto altrui: diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio, in Grevi, Alla ricerca di un processo penale "giusto". Giuffrè, 2000, 271; Grilli, Giudice unico e processo penale, Cedam, 2000; Grillo, I riti « speciali »: inconvenienti e soluzioni per una sollecita definizione dei processi, in Giurisdizione e cultura della legalità. Le regole del processo

L.VI

pen. 1989, 2105; Lattanzi, Osservazioni a Cass., sez. un., 25 novembre 1998, Messina, Cass. pen. 1999, 1752; Lattanzi, Sulla pronuncia della prescrizione nel caso di patteggiamento, in Cass. pen. 1999, 1752; Lattanzi, Rinnovazione nel dibattimento della richiesta di patteggiamento e immediatezza della decisione, Cass. pen. 2008, 4583; Lavarini, Proscioglimento immediato e regola di giudizio, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1997, 626; LAVARINI, Patteggiamento del concorrente ed astensione del giudice, in Giur. cost. 2000, 1015; Lavarini, Applicazione post-dibattimentale della pena e appello dell'imputato, in Dir. pen. e proc. 2006, 991; Leo, Sui rimedi per la correzione delle difformità tra sentenza di patteggiamento e accordo negoziale sottostante, in Dir. pen. e proc. 2006, 987; Leo, L'omessa pronuncia sulle spese della parte civile nella sentenza di patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2007, 191; Leo, Sulla richiesta di patteggiamento per un reato già prescritto, in Dir. pen. e proc. 2007, 1295; Leo, Udienza per la valutazione della richiesta di patteggiamento e costituzione di parte civile, in Dir. pen. e proc. 2007, 760; Leo, Sul minimo contenuto motivazionale della sentenza di patteggiamento: la continuazione tra i reati, in Dir. pen. e proc. 2007, 1589; Leo, Revocabilità della richiesta di patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2009, 710; Levi, La prescrizione del reato patteggiato e limiti dell'accertamento del giudice, in Giur. it. 1997, II, 550; Lignola, Prescrizione del reato e pretesi limiti ai poteri valutativi e decisori del giudice nel patteggiamento, in Arch. pen. 1997, 140; Li Vecchi, Osservazioni e rilievi sul patteggiamento: dalla l. n. 689 del 1981 agli artt. 444 e seguenti del nuovo c.p.p., in Riv. pen. 1990, 513; Li Vecchi, Patteggiamento e confisca di somme ricavate dallo spaccio di stupefacenti: una irrisolta problematica, in Riv. pen. 1995, 993; Li Vecchi, Il patteggiamento, procedimento speciale con una problematica senza fine, in Riv. pen. 1997, 881; Li Vecchi, Patteggiamento "Allargato": un'infausta metamorfosi che defenestra "Giustizia" e "parte civile", in Riv. pen. 2004, 149; Li Vecchi, Il patteggiamento e la natura giuridica della sentenza: è di condanna? È proprio questo l'amletico dilemma!, in Riv. pen. 2006, 1285; Lorusso, Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo penale di parti, Giuffrè, 1995; Lorusso, Il patteggiamento "allargato" tra limiti all'accertamento della verità ed esigenze di deflazione processuale, in Dir. pen. e proc. 2004, 665; Lorusso, La tendenziale economia della prova nei riti differenziati, in Dir. pen. e proc. 2012, 269; Lo Vecchio, Epiloghi decisori della richiesta di pena nel nuovo patteggiamento: profili e spettro dei poteri del giudice, in Cass. pen. 1994, 1584; Lo Vecchio, Confisca e patteggiamento. Interazione normativa e indirizzo della Suprema Corte, in Cass. pen. 1994, 1299; Lozzi, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1989, 27; Lozzi, La legittimità costituzionale del cd. patteggiamento, ivi 1990, 1600; Lozzi, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in AA.Vv., I riti differenziati nel nuovo processo penale, Giuffrè, 1990, 49; Lozzi, Il patteggiamento tra anomalie ed eccessi, in Dir. pen. e proc. 1995, 861; Lozzi, Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste, ivi 1998, 1396; Lozzi, Il giusto processo e i riti speciali deflattivi del dibattimento, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2002, 1159; Lozzi, Il patteggiamento allargato. È un "truglio", in www.camerepenali.it; Lozzi, Patteggiamento allargato: nessun beneficio dall'applicazione di una giustizia « negoziale », in Guida dir. 2003, n. 30, 9; Lozzi, Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 671; Lupo, Procedimenti speciali, in Quad. CSM 1988, 20, 169; Lupo, Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata, in Aa.Vv., I giudizi semplificati, coordinato da Gaito, Cedam, 1989, 61; Luzi, Costituzione di parte civile in sede di patteggiamento e dovere del giudice di liquidare le spese, in Cass. pen. 1999, 936; MACCARRONE, Ancora sulla natura della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., in Giust. pen. 1994, III, 413; Macchia, Il patteggiamento, Giuffrè, 1992; Macchia, Patteggiamento e abbreviato: dubbi infondati sull'art. 448 c.p.p., in Dir. e giust. 2002, n. 45, 24; Maddalena, Il punto di vista del pubblico ministero, in Aa.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni,

L.VI

Utet, 2004, 195; Maddaluno, L'applicazione della pena in limine iudicii a seguito della rinnovazione della richiesta da parte dell'imputato, in Giust. pen. 2010, III, 110: Maffeo, Le complesse problematiche del regime transitorio, in Aa.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004; MAFFUCCINI, Natura giuridica della sentenza di pena patteggiata, in Nuovo dir. 1990, 734; Maggio, In tema di termine per la richiesta di patteggiamento e ius superveniens, in Foro it. 2001, II, 314: Maggio, Riconosciuta l'immanenza della parte civile in un caso di regressione del procedimento con celebrazione di patteggiamento anticipato, in Foro it. 2010, II, 415; Magliocca, Istanza di patteggiamento presentata dopo il decreto di giudizio imemdiato: legittimazione a decidere del giudice delle indagini preliminari, in Giur. it 2007, 2050; Mambrucchi, Sui limiti alla revisione delle sentenze di "patteggiamento", in Giur. it. 1996, II, 225; Manca, Patteggiamento e misure di sicurezza, in Rivista giuridica sarda 1998, 808; Mancuso, L'applicazione della pena richiesta in esito al giudizio abbreviato: l'art. 448 c.p.p. nuovamente al vaglio del giudice delle leggi, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2003, 981; Mancuso, Le sezioni Unite in tema di notificazione all'imputato contumace presso il domicilio eletto e di appellabilità della sentenza postdibattimentale di applicazione della pena, in Indice pen. 2006, 745; Mangiaracina, Una occazione mancata, per le Sezioni unite, per risolvere il contrasto interpretativo sulla competenza a decidere sulla richiesta di "patteggiamento" a seguito del decreto che dispone il giudizio immediato, in Cass, pen. 2005, 3434; Maniscalco, Il patteggiamento, Utet, 2006; Mannozzi, Commisurazione e negoziato sulla pena nell'esperienza statunitense: spunti di riflessione con riferimento alla legge n. 134 del 2003, in AA.Vv., Patteggiamento « allargato » e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 155; Mantovano, La revoca della sospensione della pena disposta col patteggiamento: alla ricerca dell'« unita del diritto oggettivo nazionale », in Giust, pen, 1996, III, 193; Manzione, voce Falsità di documenti, in Dig. d. pen., vol. V. Utet, 1991, 50; Marafioti, Il patteggiamento della pena e la vittima del reato, in Indice pen, 1991, 427; Marafioti, La giustizia penale negoziata, Giuffrè, 1992; Mara-FIOTI, La condanna a pena concordata e l'onorabilità dei dirigenti bancari, in Dir. pen. e proc. 1999, 227; Marandola, Patteggiamento, in Studium iuris 2006, 603; Marchetti, Esclusa la riabilitazione per chi ha patteggiato, in Dir. pen. e proc. 1999, 351; Marcolini, Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata, Giuffrè, 2005; Margaritelli, Il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di patteggiamento, in Giur, it. 1992, II, 441; Marinari, Patteggiamento e demolizione. Automatismo apparente?, in Cass. pen. 1991, 2026; Marini, Patteggiamento e riti alternativi come mezzo di deflazione del processo penale, in Giust. pen. 1993, III, 362; Marini, Il patteggiamento tra premialità ed economia: considerazioni sui poteri del giudice d'appello in merito alla riduzione della pena, in Arch. pen. 1994, 396; Marini, Successione di leggi penali e revocabilità del consenso nel patteggiamento: un'occasione perduta, in Arch. pen. 1996, 271; MARINI, La natura della sentenza di patteggiamento, in Giur. it. 1998, 547; Martini, sub art. 1 l. 128/2001, in Leg. pen. 2002, 377; Martucci, Verso una legge generale a tutela delle vittime?, in Dir. pen. e proc. 2003, 1161; Martuscelli, Rapporti tra riti alternativi e giudizio direttissimo. Applicabilità dell'art. 448, primo comma, c.p.p. al giudizio abbreviato, in Arch. n. proc. pen. 1995, 282; Martuscielli, Patteggiamemo e confiscabilità del fucile da caccia, in Riv. pen. 1996, 1000; Marzaduri, L'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, Giuffrè, 1985; Marza-DURI, Brevi considerazioni sui poteri del giudice nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Cass. pen. 1990, 729; Marzaduri, voce Imputato e imputazione, in Dig. d. pen, vol. VI, 1992, 278; Marzaduri, Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata, in Costituzione, diritto e processo penale. I quarant'anni della Corte $Guida\ dir.\ 2003,\ n.\ 25,\ 19;\ Marzaduri,\ sub\ artt.\ 1-3-5$ l. n. $134/2003,\ in\ Leg.\ pen.\ 2004,$ 241; Masi, Licitazione privata. La sentenza emessa a seguito di patteggiamento è rilevante ai fini dell'esclusione dalle gare, in Urbanistica e appalti 1999, 1017; Masini, Provvedimento disciplinare di destituzione dall'impiego del pubblico dipendente e sentenza di patteggiamento, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana 1996, 887; Mazza, Una deludente pronuncia sul tempus regit actum, in Cass. pen. 2001, 1134; Mazza, L'affidamento "qualificato" e i limiti alla retroattività normativa in materia processuale penale, in Giur. cost. 2002, 3330; MAZZA, Il patteggiamento "allargato" nella normativa transitoria, in Aa.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004; Mazza, Il patteggiamento "allargato" supera l'esame della Corte costituzionale, in Giur. cost. 2004, 2326.; Mazzocco, Confisca obbligatoria e pericolosità della res, in Giur. it. 1995, II, 528; Melillo, Osservazioni in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Cass. pen. 1990, 531 ss.; Melillo, Note minime in tema di rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento, in Cass. pen. 1991, II, 443; MELONI, Procedimento disciplinare e procedimento penale: profili applicativi della 1. n. 97 del 2001, in Giur. merito 2003, IV, 1306; Melucco, « Patteggiamento » e provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida, in Riv. pen. 1990, 918; Mendoza, Lottizzazione abusiva: confisca obbligatoria e sentenza di accertamento, in Cass. pen. 1992, 1308; Mendoza, Legge Galasso e natura giundica dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in Cass. pen. 1995, 1604; Mercone, Le diminuenti dei nuovi riti premiali ed i limiti di pena applicabile, in Cass. pen. 1990, 1826; Mercone, Sulla revocabilità della richiesta nel c.d. patteggiamento, in Arch. n. proc. pen. 1990, 575; Micali, Le norme del codice deontologico sono valide per l'intera categoria, in Guida dir. 2008, 25, 59; Milani, In tema di omissione dell'avviso concernente la facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento in sede di giudizio direttissimo, in Cass. pen. 2008, 14 33; Moffa, Sulla possibilità di trasformare il giudizio abbreviato in patteggiamento, in Cass. pen. 1992, 1843; Molinari, La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, in Cass. pen. 1995, 2744; Monastero, Confermata la linea della non appellabilità della sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato, in Cass. pen. 2004, 1327; Montagna, Limiti all'accertamento della responsabilità nel patteggiamento e declaratoria di falsità: una convivenza impossibile, in Riv. dir. proc. 1994, 290; Montagna, Sentenza di patteggiamento: denunciabile con ricorso per Cassazione l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in Dir. pen. e proc. 2000, 584; Montagna, Efficacia del patteggiamento e possibilità di confisca, in Giur. cost. 2000, 1874; Montagni, Sul patteggiamento nel nuovo rito penale, in Giur. merito 2001, IV, 1204; Monti, La sentenza di patteggiamento come sentenza di condanna: una soluzione che sembra l'unica possibile, in Arch. n. proc. pen. 1992, 175; Morace Pinelli, Sulla competenza del consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti in caso di violazione di norme deontologiche posta in essere dal professionista, pubblico dipendente, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego in Giur. it. 1994, 1199; Moretti, Patteggiamento e obbligatorietà dell'azione penale, ovvero l'impraticabilità del modello americano, in Crit. dir. 1991, 4, 38; Moretti, Brevi considerazioni in tema di patteggiamento e sospensione della patente di guida, in Cass. pen. 1991, II, 629; Morlacchini, Nel patteggiamento per istigazione alla corruzione è possibile la confisca del denaro offerto, in Cass. pen. 2010, 928; Moscarini, Contumacia e applicazione della pena su richiesta delle parti, in Giur. it. 1993, II, 283; Moscarini, Sulla richiesta di « patteggiamento » da parte dell'imputato tardivamente comparso al dibattimento, in Giur. cost. 1993, 826; Murone, Una brutta china! Incompatibilità tra patteggiamento e prescrizione, in Giust. pen. 1999, III, 562; Musacchio, La nuova normativa penale in materia di sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia a mezzo internet, in Riv. pen. 2006, 399; Musso,

costituzionale, Atti del Convegno di Macerata, 28-29.1.1997, a cura di Giostra-Insolera, Giuffrè 1998, 90; Marzaduri, sub art. l, l. cost. n. 2/1999, in Leg. pen. 2000,

762; Marzaduri, Una riforma dagli effetti incerti che mette a dura prova l'interprete, in

Patteggiamento e sindacato sulla congruità della pena, in Arch. n. proc. pen. 1991, 376: Nappi, voce Riti alternativi I) Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, 1991, 1; NATALINI, Pene più severe per i pirati della strada. Processi veloci e risarcimenti anticipati, in Dir. e giust. 2006, n. 8, 101; NATALINI, Stretta contro la pornografia in rete. Così Roma si allinea ai dettami dell'Ue, in Dir. e giust 2006, n. 9, 112; Nevoli, Procura speciale per il rito alternativo e consenso a procedere in assenza, in Arch. n. proc. pen. 2011, 328; Nobili, Gli atti a contenuto probatorio nella fase delle indagini preliminari, in Crit. dir. 1991, 2, 13; Nobili, L'immoralità necessaria, Il Mulino, 2009; Norcio, Competenza del giudice penale sulla vialozione amministrativa connessa al reato ed applicazione della pena su richiesta delle parti: «un patteggiamento a metà », in Cass. pen. 2001, 1748; Novarese, Patteggiamento ed ordine di demolizione emesso dal giudice penale ex art. 7 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, in Giur. merito 1994, III, 165; Nuzzo, Il rapporto tra patteggiamento e sospensione della patente di guida al vaglio della Corte costituzionale, in Cass. pen. 1997, 2976; Nuzzo, Applicazione della pena su richiesta delle parti e sospensione della patente di guida, in Giust, pen. 1997, III, 201; Nuzzo, Contrasto giurisprudenziale sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie con sentenza di patteggiamento per reati stradali, in Cass. pen. 1998, 1438; Nuzzo, Un'ipotesi di inappilicabilità della sanzione amministrativa accessoria con la sentenza di patteggiamento, in Cass. pen. 1998, 3363; Nuzzo, Inammissibile la riabilitazione da sentenza di patteggiamento, in Cass. pen. 1999, 3514; Nuzzo, Ineleggibilità negli enti locali e sentenza di patteggiamento, in Cass. pen. 1999, 2997; Nuzzo, Ineleggibilità negli enti locali e condanna per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, in Giur. merito 1999, 799; Nuzzo, Le Sezioni unite ribadiscono che la falsità di atti o di documenti deve essere dichiarata con la sentenza di patteggiamento, in Cass. pen. 2000,1161; Nuzzo, Ancora sull'incandidabilità negli enti locali per effetto di sentenza di patteggiamento relativa a delitti commessi dal pubblico ufficiale con abuso di poteri o violazione di doveri, in Cass. pen. 2000, 2468; Nuzzo, Breve silloge della giurisprudenza di legittimità in tema di falsità di documenti e patteggiamento, in Cass. pen. 2000, 470; Nuzzo, Sull'incidente di esecuzione per la dichiarazione di falsità di atti e documenti, omessa nella sentenza di patteggiamento, in Cass. pen. 2000, 2678; Nuzzo, Sospensione della patente di guida: la durata stabilita dal provvedimento prefettizio non è cumulabile con quella disposta dal giudice, in Cass. pen. 2001, 273; Nuzzo, Estinzione del reato per effetto di patteggiamento e declaratoria in executivis, in Cass. pen. 2003, 550; Nuzzo, Nuovi profili del rapporto tra patteggiamento e riabilitazione, in Cass. pen. 2007, 4218; Описсню, Danno paesistico e natura penale dell'ordine di rimessione in pristino, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente 1995, II, 39; Orlandi, sub art. 33 l. n. 479/1999, in Leg. pen. 2000, 471; Orlandi, Sub art. 34 l. n. 479/1999, in Leg. pen. 2000, 475 ss.; Orlandi, "L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali", in Riv. dir. proc., 2012, 21; Pacileo, L'alternativa tra applicazione della pena su richiesta di parte e proscioglimento, in Cass. pen. 1991, I, 354; Padovani, Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1989, 932; Padovani, La tavola rotonda: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento. Conclusioni, in Leg. pen. 2004, 879; Paesano, Orientamenti di legittimità in tema di imparzialità del giudice chiamato a pronunciarsi su coimputato non patteggiante, in Cass. pen. 2005, 119; Paglia, Decisioni cumulative indebite ed impugnative autonome, in Giur. it. 1993, II, 371 ss.; Paglia, Nota a Cass., sez. V, 9.12.1996, Conforto, in Giur. it. 1997, II, 453; Pagliaro, Doppio ambito edittale delle pene e riforma del patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 1995, 110; Pagni, Sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale influente?, in Corr. giur. 1997, 1407; Palamara, La Consulta boccia la disciplina transitoria che peggiora gli effetti dell'accordo sulla pena, in Guida dir. 2002, n. 36, 68; Palazzo, Il Truglio, in Giur. cost. 1981, 33; Pansini, Udienza preliminare, regole probatorie e giudizi speciali, in Arch. pen. 1992, 3; PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo, Torino 2005; Palumbo, Patteggiamento allargato e giusto processo: tutti i nodi di una incompatibilità annunciala, in Guida dir. 2003, 28, 10; Papa, La tavola rotonda: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento. La crescita miracolosa del bonsai: l'albero del patteggiamento allarga vistosamente la chioma ma stenta a sviluppare le radici, in Leg. pen. 2004, 863; Pasqualoni, Il patteggiamento sulla pena inquinato da manifesta violazione di legge e ricorso per cassazione, in Giur. it. 2001, 353; Passaro, Riabilitazione difficile per chi patteggia. Ma la ratio del procedimento è premiale. Scegliere il rito alternativo non è un'ammissione di responsabilità, in Dir. e giust. 2006, n. 24, 36; Paulesu, Applicazione della pena su richiesta delle parti e fascicolo per il dibattimento, in Giur. it. 1994, II, 685; Pelizzari, Inammissibile il ricorso del p.g. avverso la sospensione condizionale della pena concordata, in Arch. n. proc. pen. 2009, 347; Pellicciari, Presunzione di colpa del licenziato fondata sul patteggiamento: una tesi insostenibile, in Mass. giur. lav. 2011, 670; Penasa, Brevi note sugli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, in Corr. giur. 2007, 997; Perini, Vecchio e nuovo patteggiamento (art. 77 l. 689/1981 e art. 444 c.p.p.): profili di incostituzionalità, in Arch. n. proc. pen. 1991, 375; Peroni, Ruoli dell'accusa e sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento, in Cass. pen. 1993, 1199; Peroni, Modelli probatori e nozione di novum nel giudizo di revisione: un rapporto da ridefinire, in Cass. pen. 1994, 28; Peroni, Il patteggiamento tra archetipo codicistico e modelli giurisprudenziali, in Dir. pen. e proc. 1996, 1230; Peroni, Il patteggiamento senza revoca della sospensione condizionale concessa in precedenza, in Dir. pen. e proc. 1996, 1230; Peroni, Il patteggiamento implica rinuncia alla prescrizione?, in Dir. pen. e proc. 1996, 611; Peroni, Davvero incompatibili patteggiamento e declaratoria di delinquenza qualificata?, in Dir. pen. e proc. 1997, 1099; Peroni, Patteggiamento e confisca dei proventi del reato: le Sezioni Unite cambiano rotta, in Dir. pen. e proc. 1997, 461; Peroni, Natura e requisiti della sentenza di patteggiamento, in Studium iuris 1997, 179; Peroni, L'applicabilità della sospensione della patente di guida in sede di patteggiamento: un nodo tuttora irrisolto, in Cass. pen. 1998, 1723; Peroni, La fisionomia della sentenza, in AA.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999; Peroni, La sentenza di patteggiamento, Cedam, 1999; Peroni, Patteggiamento e cause penali di divorzio, in Fam. e dir. 1999, 475; Peroni, Patteggiamento e revisione: logica negoziale ed esigenze di giustizia sostanziale a confronto, in Cass. pen. 1999, 453; Peroni, Ribadita dalle Sezioni unite l'incompatibilità tra proscioglimento e schemi negoziali diretti al proscioglimento, in Cass. pen. 1999, 1755; Peroni, Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell'esistente, in Aa.Vv. Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di Peroni, Cedam 2000, 505; Peroni, Ribadita la preclusione a pratiche di negoziato sulla pena nel processo penale minorile, in Giur. cost. 2000, 2125; Peroni, Il recesso unilaterale dal concordato sulla pena: tra logica dispositiva e indefettibilità dei tempi ragionevoli del processo, in Cass. pen. 2000, 1641; Peroni, La nuova fisionomia del patteggiamento, in AA.Vv. Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di Di Chiara, Torino 2003, 367; Peroni, Le nuove norme in materia di patteggiamento "allargato" e di sanzioni sostitutive, in Dir. pen. e proc. 2003, 1068; Peroni, Quali benefici nella sentenza dibattimentale che applica la pena richiesta dall'imputato, in Dir. pen. e proc. 2002, 1118; Peroni, Riti alternativi. I) Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. giur. Treccani, 2003, 1; Peroni, L'applicazione della pena su richiesta, in La giustizia penale consensuale, a cura di Peroni-Gialuz, Utet, 2004, 8; Peroni (a cura di), Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, Utet, 2004; Peroni, « Patteggiamento allargato » e nuove diatribe sulla natura della sentenza di pena concordata, in Foro it. 2006, 18; Peroni, Udienza camerale in caso di rigetto della domanda di pena in indagini preliminari, in Dir. pen. e proc.

460

2006, 457; Peroni, I limiti alla conversione in appello del ricorso per cassazione, in Dir. pen. e proc. 2006, 52; Peroni Ranchet, L'applicazione della pena su richiesta delle parti nella giurisprudenza costituzionale, in Indice pen. 1994, 126; Pezzella, Il patteggiamento si "allarga" per evitare il rischio di prescrizione, in Dir. e giust. 2002, n. 31, 15; Pezzella, Patteggiamento allargato: le ragioni dei no e i dubbi di costituzionalità, in Dir. e giust. 2003, n. 32, 4; Piazza, La Corte (con una « discutibile » ragionevolezza) statuisce il divieto di retroattività della nuova portata del « patteggiamento » sui giudizi disciplinari connessi, in Giur. cost. 2002, 3335; Piccialli, È censurabile la liquidazione delle spese a favore della parte civile nel patteggiamento, in Corr. merito 2012, n. 2, 176; Pietrosanti, Il patteggiamento può legittimare il licenziamento, in Guida lav. 2011, n. 47, 32; Pignatelli, Patteggiamento e giurisdizione: il punto di vista della Corte costituzionale, in Quest. giust. 1990, 347; Pini, La struttura della sentenza nelle decisioni patteggiate, in Cass. pen. 1995, 357; Pinna, Il ruolo della parte civile nel patteggiamento: tutelare l'aspettativa ad una decisione sulla domanda risarcitoria, in Cass. pen. 2009, 3901; PISANI, Il diritto di difendersi negoziando, in Indice pen. 1989, 822, nonché in Pisani, « Italian style »: figure e forme del nuovo processo penale, Cedam, 1998, 91; Pistorelli, Attenzione spostata sulla perversione del reo, in Guida dir. 2006, n. 9, 51; Pistorelli, Per le Sezioni Unite non è ammissibile la costituzione di parte civile nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p., in Cass. pen. 2009, 2317; Pittaro, L'applicazione della pena su richiesta: profili di diritto penale sostanziale, in AA.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999; Piziali, in Aa.Vv. I procedimenti speciali nei giudizi per la responsabilità da reato degli enti collettivi, in \hat{I} procedimenti speciali in materia penale, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003, 655; Poggi, Proscioglimento nel merito a fronte di una richiesta di applicazione della pena, in Giur. it. 1995, II, 368; Pontin, La sentenza della Corte costituzionale in tema di patteggiamento ed altri rilievi sulla più recente giurisprudenza, in Dif. pen. 1990, 27, 84; Poso, Ulteriori precisazioni sull'efficacia della sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento disciplinare, in Riv. dir. lav.1999, 377; Potetti, Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 224-bis c. strad., in Cass. pen. 2010, 293; Proto, Questioni sul patteggiamento: compatibilità e incidenza sulla determinazione quantitativa della pena, in Giur. mer. 1990, II, 827; Quaglierini, Procedimenti speciali e tutela del danneggiato del reato, in Cass. pen. 1991, 2114; Quarto, Ordine di demolizione e sentenza di patteggiamento: inapplicabilità dell'art. 445 c.p.p., in Cass. pen. 1992, 2253; Quattrocolo-Luaces Gutierréz, Conformidad e patteggiamento: spunti per un'analisi comparata tra Spagna e Italia, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2005, 341; Rafaraci, La competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione della pena nel giudizio immediato, in Cass. pen. 1990, II, 429; RAMACCI, Patteggiamento e sanzioni sostitutive, intervengono le Sezioni Unite, in Nuovo dir. 1994, 382; Ramaioli, È giustificato il dissenso del p.m. in ordine alla richiesta di patteggiamento dell'imputato che non abbia risarcito il danno?, in Giust. pen. 1992, III, 670; Ramajoli, I procedimenti speciali nel codice di procedura penale, Cedam, 1996; Randazzo, I limiti minimi della pena e la diminuente del patteggiamento, in Cass. pen. 1993, 120; Ranieri, Il decreto penale di condanna, in Aa.Vv., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, a cura di Normando, Giuffrè, 2000, 117; Retico, Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il patteggiamento, in Giur cost. 1994, 2166; Ricci, Dubbi in ordine ai rapporti tra sentenza di patteggiamento e pronuncia sulla falsità di documenti ex art. 537 c.p.p., in Giur. it. 2001, 576; Riccio, Decreto di giudizio immediato e giudice del patteggiamento, in Dir. e giust. on line, 8 dicembre 2005; Riccio, Giudizio immediato, poi patteggiamento. Le Sezioni unite non sciolgono i dubbi, in Dir e giust. 2006, n. 12, 69; Rigo, Il procedimento, in Aa.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999, 67; Rigo, Le nuove disposizioni in tema di competenze penali del tribunale nel quadro della riforma del giudice unico, in Aa.Vv., Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di Peroni, Cedam 2000, 115; RINALDI,

Patteggiamento e libertà delle parti. Quando l'accordo è sul tipo di pena, in Dir. e giust. 2006. n. 12, 60; Risicato, La tavola rotonda: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento. I riflessi sostanziali del c.d. patteggiamento "allargato": l'irriducibile attrito tra giustizia penale negoziale, funzioni della pena e tutela della vittima, in Leg. pen. 2004, 871; RIVELLO, Contestazione di un fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 c.p.p. e richiesta di applicazione della pena, in Cass. pen. 1998, 11; Rivello, Un nuovo approfondimento giurisprudenziale sulla tematica di incompatibilità (a proposito del giudice che abbia precedentemente emesso una sentenza di patteggiamento su richiesta di un coimputato nel medesimo reato), in Cass. pen. 1999, 1504; Rivello, Un caso di competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in tema di patteggiamento successivo al decreto di giudizio immediato, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2006, 1528; Rizzo, La mutata disciplina delle sanzioni sostituive delle pene detentive brevi tra vecchie e nuive prospettive, in AA.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 179; Rocchi, Il patteggiamento dei recidivi reiterati: un problema di "discrezionalità bifasica" o di politica legislativa?, in Cass. pen. 2011, 2094; Romano, Forma della richiesta di patteggiamento, in Giur. merito 1991, 1131; Romano, L'irrilevanza dell'errore di calcolo nella determinazione della pena patteggiata, in Giur. it. 1994, II, 121; Romano, Brevi note sulla motivazione della sentenza di applicazione della pena, in Giur. merito 2003, 791; Romeo, Osservazioni a Cass. Sez. un. 27.10.1999, Fraccari, in Cass. pen. 2000, 1156; Romeo, Sentenza emendabile per errore materiale se la parte civile resta senza rimborso, in Guida dir. 2008, n. 19, 81; Ruggiero, Forme di patteggiamento. Dal patto sulla sanzione alla conciliazione sul fatto: un obiettivo nuovamente mancato, in AA.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 35; Ruggiero, voce Patteggiamento, in Dig. d. pen, Aggiornamento III, t. II, 2005, 964; Russo, Valenza e operatività del patteggiamento e suoi riflessi nell'ambito dell'ordinamento interno della pubblica amministrazione, in Nuovo dir. 1997, 447; Sacchettini, Prima di condannare l'imputato a pagare le spese occorre valutare la legittimità dell'intervento, in Guida dir. 1999, n. 30, 92; Sammarco, Ammissione di colpevolezza e rinuncia al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nella richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, in Giust. pen. 1994, III, 249; Sanfelici, Applicazione della pena su richiesta delle parti e sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada: le statuizioni delle Sezioni Unite, in Giur. it. 2000, 154; Sanna, Applicazione della pena negoziata e reato continuato, in Giur. it. 1990, II, 435; Sanna, Le coordinate del patteggiamento allargato secondo le Sezioni Unite, in Giust. pen. 2007, III, 463; Sanna, Sui presunti limiti sistematici alla revisione della sentenza di patteggiamento: l'ipotesi di nuove prove, in Indice pen. 2011, 105; Santalucia, Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le Sezioni unite mutano orientamento, in Cass. pen. 2006, 2782; Santalucia, I limiti alla revisione per nuove prove della sentenza di patteggiamento, in Cass. pen. 2006, 2782; Santalucia, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen. 2012, 783; Santamaria, Procura speciale e potere di autentica del difensore: sull'interpretazione dell'art. 122 c.p.p., in Arch. n. proc. pen. 1991, 432; Santangelo, Patteggiamento: il pentimento è abnorme?, in Crit. dir. 1990, 4-5, 75; Santi, Provvisionale da sinistro e patteggiamento: una difficile convivenza, in Giur. merito 2010, 79; Santoro, Dall'accordo sull'applicazione della pena nessuna legittimazione al proscioglimento, in Guida dir. 1997, 35, 55; Saponaro, Sull'equiparabiliù della sentenza ex art, 448 c.p.p. a quella ex art. 444 c.p.p., in Cass. pen. 2004, 586.; Saponaro, Un intervento chiarificatore delle sezioni Unite in ordine alla disciplina transitoria sul "patteggiamento allargato", in Giust. pen. 2004, III, 385; Saraceni, L'acconto sul risarcimento del danno ai sensi dell'art. 24 l. n. 990 del 1969 nella fase delle indagini preliminari e nel caso di « patteggiamento », in Cass. pen. 1993, 203; Sau, Sulla motivazione della sentenza che applica il patteggiamento, in Giur. it. 1994, II, 569; Savio, Limiti all'impugnabilità

in Cassazione della sentenza di patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2011, 743; Scalfati, Equivoci in ordine al controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di « pena concordata », in Giur. it. 1996, II, 193; Scalfati, Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili, in Cass. pen. 1999, 82; Scalfati, Le nuove prospettive del decreto penale di condanna, in Aa.Vv., Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 521; Scalfati, Patteggiamento e revisione: tra recupero del giudizio e attriti di sistema, in AA.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 47; Scalfati, La procedura penale, la retroguardia autoritaria e la compulsione riformista, in Dir. pen. e proc. 2009, 937; Scella, Il patteggiamento "allargato" nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale, in AA.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 3; Schettino, Sentenza di patteggiamento è declaratoria di falsità di atti o documenti, in Cass. pen. 2000, 1915; Scivoletto, Patteggiamento e applicazione della confisca: bisogna motivare comunque il rapporto di pertinenzialità tra res e reato, in Dir. pen. e proc. 2010, 1337; Sechi, Determinazione dell'attenuante per il patteggiamento, in Giur. it. 1990, II, 62; Sechi, Sul dissenso del pubblico ministero dall'applicazione della pena su richiesta, Giur. it. 1990, II, 276; Sechi, Patteggiamento, imputato detenuto e spese per la custodia cautelare, in Giur. it. 1997, II, 159; Sechi, Sui contenuti minimi degli avvisi per la scelta dei riti semplificati, in Giur. cost. 1997, 2016; Segreto, Ancora sulla natura della sentenza di patteggiamento, in Arch. n. proc. pen. 2000, 113, Selvaggi, L'oggetto dell'accordo nel patteggiamento, Arch. n. proc. pen. 1991, 746; Selvaggi, È revocabile la richiesta di patteggiamento?, in Cass. pen. 1992, 719; Serra, La correzione della sentenza non può porre rimedio all'omissione dell'ordine di demolizione, in Giur. it. 2000, 1033; SERRAO, Sulla sospensione condizionale della pena, in Cass. pen. 1992, 1153; Siagura, Sul regime di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena emessa a seguito del dibattimento di primo grado, in Cass. pen. 2007, 3118; Siagura, Ancora sull'equiparabilità degli effetti della sentenza c.d. di patteggiamento a quelli di una sentenza di condanna, in Arch. n. proc. pen. 2008, 74; Siagura, La sentenza di applicazione della pena e la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, in Arch. n. proc. pen. 2008, 184; Smeriglio, Dalla richiesta di di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. al proscioglimento dell'imputato con formula di merito: ammissibilità di una valutazione probatoria, in Giur. it. 1996, II, 164; Sottani, In tema di limiti alla contestuale celebrazione di procedimenti semplificati eterogenei, in Giur. it. 1990, II, 226; Spangher, I profili soggettivi dell'appello incidentale nella giurisprudenza delle Sezioni unite, in Cass. pen. 1994, 559; Spangher, Note (minime) in tema di poteri della Corte di cassazione, in Cass. pen. 1991, 593; Spangher, voce Revisione, in Dig. d. pen., vol. XII, 1997, 132; Spangher, Gli scenari di una possibile riforma, in Aa.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999, 159; Spangher, I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche del sistema, in Aa.Vv., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Giuffrè, 2000, 178; Spangher, Il patteggiamento (dopo la legge Carotti), in Studium iuris 2001, 413; Spangher, Il patteggiamento "allargato", in Studium iuris 2003, 1027; Spangher, La legge sul patteggiamento "allargato", in Corr. giur. 2003, 1125; Spangher, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in AA.Vv., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Le innovazioni in tema di riti alternativi, vol. III, Giuffrè, 2000, 99; Stanizzi, Natura giuridica della sentenza di c.d. patteggiamento e suoi effetti nel procedimento disciplinare, in Trib. amm. reg. 1994, 212; STEA, Patteggiamento e agenzia di pratiche automobilistiche, in Arch. giur. circolaz. e sin. strad. 2011, 89; Storelli, I riti alternativi nel processo penale. Alla luce della più recente giurisprudenza, Giuffrè, 2007; Sturiale, Natura giuridica dell'ordine di demolizione di opere abusive e la sua compatibilità colla sentenza di patteggiamento, in Riv. giur. ed. 1983, II, 249; Sturiale, L'applicazione della pena su richiesta delle parti e la responsabilità dell'imputato, in

Cass. pen. 1990, II, 334; Sturiale, Il patteggiamento nelle recenti sentenze della Corte costituzionale, in Giur. merito 1991, IV, 206; Suraci, Con il patteggiamento allargato si fa strada la repressione penale senza processo. Note sul rapporto tra patteggiamento e costituzione, in Arch. n. proc. pen. 2004, 381; Tafi, Sugli aspetti premiali connessi al ricorso all'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Arch. n. proc. pen. 1993, 491: Taormina, Qualche riflessione in tema di natura giuridica della sentenza di applicazione dello pena su richiesta delle parti, in Giust. pen. 1990, III, 271; Taormina, Qualche altra riflessione sulla natura giuridica della sentenza di patteggiamento, in Giust. pen. 1990, III, 649; Tassi, Sospensione condizionale della pena e patteggiamento, in Giur. it. 1991, II, 341; Tencati, Un istituto qualificante della riforma processuale penale. L'applicazione patteggiata delle pene, in Arch. n. proc. pen. 1990, 209; Tenore, Note minime sul rapporto tra sentenza penale e procedimento disciplinare, in Foro amm. 1997, 2088; Tiberi, In tema di patteggiamento e revoca della patente di guida, in Giur. it. 2001, 1694; Tiberi, Patteggiamento e intese sulla pena quali limiti alla prescrizione, in Giur. it. 2001, 797; Todaro, Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti, in Cass. pen. 2010, 2521: Tonini, Patteggiamento, come si cambia; presupposti, ambito e limiti del rito ex art. 444 c.p.p., in Dir. e giust. 2003, n. 27, 8; Tonini, Giudizio abbreviato e patteggiamento a vent'anni dalla riforma del 1988, in Dir. pen. e proc. 2009, 649; Tonnarelli, La rilevanza del cosiddetto patteggiamento nel giudizio di responsabilità contabile, in Giur. merito 2002, IV, 632; Tranchina, « Patteggiamento » e principi costituzionali: una convivenza piuttosto difficile, in Foro it. 1990, I, 2394; Trevisson Lupacchini, In tema di motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, in Giur. it. 1991, II, 409; Trevisson Lupacchini, Sul divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche, in Giur. it 1991, II, 331; Trevisson Lupacchini, Sull'inquadrabilità della sentenza che definisce il processo, nelle forme dell'applicazione della pena a richiesta delle parti, nella categoria delle sentenze di condanna, in Crit. dir. 1991, 142; Trevisson Lupacchini, Natura ed effetti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, in Riv. dir. proc. 1996, 1109; Trevisson Lupacchini, Sospensione condizionale della pena: un successivo patteggiamento ne comporta o no la revoca?, in Dir. pen. e proc. 1997, 1489; Trevisson Lupacchini, Davvero inapplicabili le sanzioni amministrative pecuniarie nella senlenza « patteggiata »?, in Giur. it. 1998, 1911; Triggiani, Applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e patteggiamento ex art. 77 l. n. 689/1981: analogie e differenze, in Nuovo dir. 1991, 470; Valentini Reuter, « Processo di parti » e spese sostenute dalla parte civile, in Giur. it. 1991, II, 237; Valerini, La Cassazione ridimensiona i limiti oggettivi del giudicato della sentenza di patteggiamento nell'ambito del procedimento disciplinare davanti alle pubbliche autorità, in Giur. it. 2010, 2577; Vanni, Patteggiamento nel processo cumulativo e separazione dei giudizi, in Cass. pen. 1991, 683; Vanni, Un patteggiamento davvero anomalo in presenza di gravi delitti, in Dir. pen, e proc. 1998, 507; Vele, Sulla commissione di riti processuali diversi nella fase dibattimentale, in Giur. it. 2005, 1714; Venafro, Natura giuridica ed effetti della diminuzione di pena disposta in sede di giudizio abbreviato e di patteggiamento, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1993, 1107; VENTURA, Patteggiamento ed espulsione dello straniero, in Giur. cost. 1995, 2177; Ventura, Fatto nuovo e patteggiamento, in Giur. cost. 1997, 2740; Ventura, Le indagini difensive, Milano, 2005; Venturi, Sull'applicabilità del divieto di accesso agli stadi in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena, in Foro it. 1992, II. 212: Verde, Sentenza patteggiata e ordine di demolizione di manufatti abusivi, in Arch, pen. 1996, 82; Verrina, Sentenza di patteggiamento e decadenza dalla carica di consigliere comunale, in Giur. it. 1994, II, 507; Vessichelli, Prova insufficiente o incompleta e proscioglimento a norma dell'art. 129, in Cass. pen. 1996, 479; Vicari, Riflessi della sentenza di patteggiamento sulle autorizzazioni di polizia, in Riv. polizia 2001, 504; Vicoli, Di nuovo alla Sezioni unite la questione

relativa alla natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Gazz. giur. 1999, 31, 7; Viggiano, Patologie nel giudizio abbreviato e nell'applicazione della pena su richiesta: il controllo della Corte di cassazione, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1997, 509; Viggiano, Accordo delle parti e proscioglimento per prescrizione, in Dir. pen. e proc. 1998, 853; Vigoni, Gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilità, in Dir. pen. e proc. 1999, 252; Vigoni, Sulla natura della sentenza ex art. 444 c.p.p., in Riv. dir. proc. 1999, 262; Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, Giuffrè, 2000; Vigoni, Artt. 32-34, Il processo penale dopo la legge Carotti, in Dir. pen. e proc. 2000, 302; Vigoni, Nuovo art. 444 c.p.p., privilegiati i "premi" a scapito delle vittime, in Dir. e giust. 2002, n. 31, 19; Vigoni, Dissenso del p.m. alla richiesta di patteggiamento e controllo al termine del giudizio abbreviato, in Dir. pen. e proc. 2003. 329; Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., I procedimenti speciali in materia penale, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003; Vigoni, Patteggiamento « allargato »: riflessi sul sistema e sull'identità della sentenza, in Cass. pen. 2004, 710; Vigoni, La prova di resistenza del "patteggiamento" nei percorsi costituzionali, in Aa.Vv., Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di Conso, E.s.i., 2006; VILLA-GALANTINI-PISTORELLI, Un questionario in tema di « patteggiamento allargato » (L. 12 giugno 2003, n. 134), in Foro ambr. 2003, 253; Vinciguerra, Novità, difficoltà, illusioni nel nuovo processo penale, in Profili del nuovo processo penale, a cura di Garavoglia, Cedam, 1988, 17; Viola, Patteggiamento e responsabilità disciplinare dell'impiegato statale, in Giust. civ. 1996, 2749; VIRGILIO, Osservazioni sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. pen. econ. 1993, 114; Vitello, Patteggiamento, addio ricorsi pretestuosi, in Dir. e giust. 2005, n. 14, 67; Vitiello, In tema di sopensione della patente di guida in sede di patteggiamento, in Giust. pen. 1995, III, 668; VITTORINI GIULIANO, La richiesta di patteggiamento come espressione di un nolo contendere, in Cass. pen. 1992, 106; Volta, La locuzione « diminuita fino a un terzo » nell'art. 444 nella recente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, in Arch. n. proc. pen. 1990, 415; Zaffalon, Sulla rilevanza del risarcimento del danno, in Arch. n. proc. pen. 1991, 430; Zaffalon, Ancora sulla rilevanza del risarcimento del danno nel procedimento speciale di applicazione della penasu richiesta delle parti, in Giust. pen. 1992, III, 668; Zagrebelsky, L'iniziativa DiPietro su Tangentopoli. Non tutto ciò che è lecito è anche opportuno, in Cass. pen. 1994, 2337; Zappulla, Patteggiamento ed impugnazione della condanna delle spese sostenute dalla parte civile, in Cass. pen. 2003, 3387; Zumpano, Rapporti tra processo civile e processo penale, Giappichelli, 2001.

Art. 444.

Applicazione della pena su richiesta.

1. L'imputato [60, 61] e il pubblico ministero possono chiedere [446, 447] al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria [135-137, 188 att.; 248 trans.; 25 min.] (1).

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma (2), 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, (3) nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria (1).

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione [69 c.p.] delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza [448] l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile [76], il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la

disposizione dell'articolo 75, comma 3 (4).

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena [163 c.p.]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta [448].

(1) L'art. 1 l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. del 14 giugno 2003, n. 136), ha sostituito il comma 1 e inserito il comma 1-bis. Il testo originario del comma 1 era il seguente: « 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria».

Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, l. n. 134 del 2003, cit.: «1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma via sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera

riproposizione della precedente. — 2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare ».

V. artt. 53 s. l. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. del 30 novembre 1981, n. 329, suppl. ord.), come modificati dall'art. 4 l. n. 134 del 2003, cit. V., inoltre, art. 16, comma 1, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 191, suppl. ord. n. 139) in tema di cittadini stranieri, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 16 e 22, l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170) e dall'art. 3, comma 1, d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (G.U. del 23 giugno 2011, n. 144), conv., con modif., in l. 2 agosto 2011, n. 129 (G.U. del 5 agosto 2011, n. 181), recante Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

(2) L'art. 5, comma 1, lett. l), della legge, approvata in via definitiva dal Senato il 19 settembre 2012 e in corso di pubblicazione in G.U., recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, dispone la sostituzione delle parole « 600-bis, primo e terzo comma » con la parola « 600-bis, ». L'art. 4, comma 1, lett. g), della legge citata prevede, tra l'altro, la sostituzione dell'intero testo dell'art. 600-bis c.p.

(3) L'art. 11 l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 febbraio 2006, n. 38), ha modificato il comma 1-bis, inserendo, dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, », le parole da «i procedimenti » a « e 609-octies del codice penale, ».

(4) Comma così sostituito dall'art. 32 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo del comma era il seguente: « 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3 ».

La Corte cost., con sentenza del 2 luglio 1990, n. 313 (Cass. pen. 1990, II, 221), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, nella parte in cui non prevedeva che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3, Cost., il giudice potesse valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione. Successivamente, con sentenza del 12 ottobre 1990, n. 443 (Cass. pen. 1990, II, 372), la Corte cost. aveva inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 444, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui non prevedeva che il giudice condannasse l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenesse di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Inoltre, con una sentenza « interpretativa di rigetto» del 10 giugno 1992, n. 266 (Cass. pen. 1992, 2646), la Corte cost., in una fattispecie di richiesta di applicazione di pena avanzata al dibattimento da uno solo dei due coimputati, ha affermato che « nell'ottica del legislatore il diritto dell'imputato a godere del beneficio riconosciutogli dalla legge non sia condizionabile da valutazioni giudiziali di carattere economico-processuale estranee ai suoi specifici presupposti: ciò che è in linea con l'opinione, prospettata in dottrina, secondo cui il silenzio normativo sul punto è da intendere come frutto dell'incompatibilità logica tra la disciplina dell'art. 18 e l'istituto in esame », di tal che è da ritenere che la

scissione dei procedimenti che concernono altri coimputati che non hanno richiesto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. « sia conseguenza automatica dell'ammissione del rito » (per chi lo abbia chiesto).

Bibliografia: Accattatis, Il patteggiamento alla luce del diritto comparato e della normativa costituzionale, in Quest. giust. 1992, 577; Adami, Il patteggiamento e la sospensione condizionale della pena, in Cass. pen. 1994, 550; Adriani, Patteggiamento e concedibilità ex officio della sospensione condizionale della pena, in Cass. pen. 1991, II, 378; AITALA, Consenso dell'imputato e verifiche del giudice nella disciplina del patteggiamento, in Giur. it. 1998, 1917; AITALA, Patteggiamento sulle imputazioni e irretrattabilità dell'azione penale, in Dir. pen. e proc. 1998, 1109; Amato, Anche se in udienza non ci sono state eccezioni impugnabili i punti sulle somme e la motivazione. (Patteggiamento: possibile il ricorso in Cassazione sulla condanna a risarcire le spese alla parte civile), in Guida dir. 2012, n. 5, 54; Amodio, La riforma del patteggiamento tra "remore illuministiche" e "resistenze inquisitorie", in Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 1124; Амодю, I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento, in Cass. pen. 2004, 700: Amodio, Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo, Cass. pen. 2006, 3406; Amodio, Mille e una toga, Giuffrè, 2010; Anca, voce Pena. Applicazione su richiesta delle parti, in Dig. d. pen., vol. IX, Utet, 1995, 365; Andreazza, La "miniriforma" dei reati tributari di cui al d.l. n. 138 del 2011, convertito nella L. n. 148 del 2011, in Cass. pen. 2011, 3695; Annunziata, Patteggiamento e principio rieducativo, in Giur. merito 1995, IV, 185; Antonini, Profili di diritto sostanziale della pena patteggiata, in Studium iuris 1999, 1395; Aprati, Pienezza del contraddittorio e diritto alla prova nei riti speciali, in La giustizia penale differenziata, diretta da Gaito, I procedimenti speciali, vol. I, t. I, Giappichelli, 2010, 321; Aprile, Dubbi interpretativi e recenti soluzioni giurisprudenziali in tema di "applicazione della pena su richiesta delle parti", in Nuovo dir. 1998, II, 449; Aprile, Giudice unico e processo penale, Giuffrè, 2000; Aprile, Prime riflessioni sulle modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge "Carotti", in Giur. merito 2000, IV, 500; Aprile, Per le Sezioni unite la muova disciplina del « patteggiamento allargato » è inapplicabile nei giudizi di impugnazione, in Cass. pen. 2004, 795; Aprile-F. Catullo, Guida ai procedimenti speciali, Giappichelli, 2007; BARAZZETTA, Decide il giudice sul valore dei giorni di carcere, in Guida dir. 2003, n. 25, 28; Barbarano, Patteggiamento (anche in appello) e revoca della "condizionale", in Dir. e giust. 2004, n. 12, 50; Barbarano, Se il recidivo non può patteggiare, in Dir. e giust. 2004, n. 14, 95; BARGIS, La scelta del rito nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2010, 1034; Bartolini, Un caso di dissenso del p.m. sulla richiesta di applicazione della pena nel dibattimento: la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena, in Arch. n. proc. pen. 1990, 74; Bellavista, Il processo come dubbio, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1967, 762; Bettiol, Riflessioni aperte dalla legge in materia di applicazione della pena su richiesta, in Dir. pen. e proc. 2004, 228; Bevere, Breve viaggio tra i protagonisti del patteggiamento, in Crit. dir. 1991, n. 3, 1; Bevere, Il patteggiamento: la gestione negoziale degli affari penali; le parti e i loro diritti; i poteri e i doveri del giudice, in Quest. giust. 1992, 352; Bevere, Il patteggiamento pubblico, in Crit. dir. 1992, n. 1, 5; Bevere, Poteri e doveri del giudice dinanzi al "negozio" del patteggiamento, in Crit. dir. 1992, n. 2-3, 11; Biesuz-Buffone-Gemignani-Ravera, Processo penale: i procedimenti speciali, Giuffrè, 2007; Blaiotta, Il giudice e la pena nel patteggiamento, in Cass. pen. 1995, 450; Boccuni, Responsabilità ed utilità — Riflessioni intorno ad un modello giurisprudenziale di patteggiamento, in Arch. n. proc. pen. 1995, 943; Bologna, L'incoerenza del patteggiamento allargato: un sistema che discrimina e non convince, in Dir. e giust. 2004, n. 40, 101; Bonini, Imputato e pubblico ministero nella scelta del rito "patteggiato", in Riv. it. dir. e proc. pen. 1997, 1182; Bonini, La riscoperta del modello cognitivo

e la sua prevalenza sulla negoziabilità processuale: un significativo superamento di consolidati orientamenti della Corte di cassazione, in Indice pen. 2007, 167; Borrelli, "Nuovo" patteggiamento e Costituzione. Ma il problema è forse risolvibile in via interpretativa, in Dir. e giust. 2003, n. 32, 86; Boschi, Sentenza di condanna atipica per l'applicazione di pena patteggiata, in Giust. pen. 1990, III, 645; Bovio, Il punto di vista del difensore, in Aa. Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 211; Bovio-Grasso, La madre "snaturata" conserva la potestà. Ma l'intreccio perverso sta nelle norme. Si riesce a patteggiare (anche) per reati molto gravi. Ecco come, in Dir. e giust. 2006, n. 26, 52; Bricchetti, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA.Vv., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Giuffrè, 2000, 136; Bricchetti, Il patteggiamento si adegua alla Consulta, in Guida dir. 2000, n. 1, LXV; Bricchetti, La precedente valutazione nella stessa fase esclude la sussistenza dell'incompatibilità, in Guida dir. 2004, 20, 77; BRICCHETTI, Promosso il patteggiamento allargato: ok della Consulta sul regime transitorio, in Guida dir. 2004, n. 31, 3163; Bricchetti, La valutazione del giudice incide sulla pena e consente o esclude il patteggiamento allargato, in Guida dir. 2010, n. 45, 66; BRICCHETTI-PISTORELLI, L'udienza preliminare, Edizioni Guida al diritto, 2003; BRICCHETTI-PISTORELLI, Restano gli incentivi solo sull'accordo a due anni, in Guida dir. 2003, n. 25, 22; Bricchetti-Pistorelli, Sospensione di 45 giorni per i procedimenti in corso, in Guida dir. 2003, n. 25, 35; Bricchetti-Pistorelli, Dubbi interpretativi e letture contrastanti sull'applicabilità ai procedimenti in corso, in Guida dir. 2003, n. 28, 83; BRICCHETTI-Pistorelli, L'assenza di un'espressa previsione legislativa esclude le impugnazioni dal regime transitorio, in Guida dir. 2003, n. 50, 65; Brizi, Il patteggiamento, Giappichelli, 2008; Bruno, Esclusa la parte civile dall'udienza per decidere sulla pena negoziata, in Dir. pen. e proc. 2009, 1131; Bucci-Ariolli, Manuale pratico del giudice unico nel processo penale, Cedam, 2000; Cacopardi, La posizione della Consulta sul patteggiamento ex art. 444, in Arch. n. proc. pen. 1990, 368; Campoli, Giustizia penale negoziata, poteri dispositivi delle parti e funzione del giudice, in Arch. n. proc. pen. 2002, 137; CAPITTA, Patteggiamento e decreto penale di condanna, in AA.Vv., Giudice unico e garanzie difensive, a cura di Amodio-Galantini, Giuffrè, 2001, 143; CARCANO, La giurisprudenza di legittimità in tema di estinzione del reato per prescrizione e ammissibilità del patteggiamento, in Cass. pen. 1997, 497; CARCANO, Il giudice del patteggiamento non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione con riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza: riemergono i dubbi di compatibilità con l'art. 101 comma 2 Cost., in Cass. pen. 1997, 3349; CARCANO, L'imputato « dominus » dei procedimenti speciali con il rito abbreviato senza il consenso del p.m., in Dir. e giust. 2000, n. 2, 62; Carcano, Patteggiamento: com'era e cos'è, in Cass. pen. 2003, 2148; Caredda, « Patteggiamento allargato » (l. 2.8.2004 n. 205), in Leg. pen. 2005, 157; Carnevale, Imparzialità del giudice dibattimentale che applica la pena al coimputato: una proposta interpretativa nello scenario dei rimedi contro lo iudex suspectus, in Cass. pen. 1999, 3495; Castellaro, Errore di calcolo ed oggetto dell'accordo nel patteggiamento, in Nuovo dir. 1995, 243; Cenci, Giustizia negoziata, volontà delle parti e possibilità di ripensamenti, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1993, 1420; Ceresa Gastaldo, Il "processo alle società" nel d. lsg. 8 giugno 2001, n. 231, Giappichelli, 2002; Cerqua, Riti alternativi e incentivi premiali: implicazioni di natura sostanziale, in Cass. pen. 1992, 1702; ${
m Cerqua},\ L'applicazione\ della\ sanzione\ su\ richiesta:\ profili\ sistematici,\ {
m in}\ Giur.\ merito$ 2007, 2705; Chiavario, A proposito di "patteggiamento": garanzie e funzionalità, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 1090; Chiavario, voce Giusto processo. II) processo penale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2001, 1; Chiavario, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Manuale di procedura penale, Il Mulino, 2004, 421; CHILBERTI-ROBERTI, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in AA.Vv., Manuale pratico dei procedimenti speciali, Giuffrè, 1994, 275; Coco, Patteggiamento e/o

sindacato giudiziale? Quel che resta nell'applicazione della pena su richiesta delle parti dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990 n. 313, in Temi rom. 1990, 333; Confalonieri, Il patteggiamento ridimensionato, in Giur. it. 1992, II 533; Confa-LONIERI, Volontà delle parti e controlli del giudice nel patteggiamento, in Cass. pen. 1994, 1000; Conso, I nuovi riti differenziati tra procedimento e processo, in Giust. pen. 1990, III, 193; Conso, Problemi di metodo e scelte di fondo, in Giust. pen. 1988, I, 513; Conz, Note a margine della sentenza della Cassazione n. 4192/2008, in Riv. pen. 2008, 1156; 1156; Coppi, Applicazione di pena su richiesta, separazione di processi e declaratoria di falsità documentale, in Giur. it. 1990, II, 329; Cordero, Strutture di un codice, in Indice pen. 1989, 23; Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2010; Corso, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Manuale di procedura penale, Monduzzi, 2004, 421; CREMONESI, Il patteggiamento nel concorso di persone, in Riv. pen. 1992, 5; Cremonesi, Nuove norme in tema di patteggiamento e sospensione condizionale della pena, in Giust. pen. 2001, II, 724; Cremonesi, Il patteggiamento allargato e la sospensione dei giudizi in corso, in Dir. e giust. 2003, n. 46, 20; Cremonesi, Patteggiamento "tradizionale" e "allargato", in Dir. e giust. 2003, n. 24, 13; Cremonesi, Patteggiamento, parità delle parti e poteri del pubblico ministero, in Dir. e giust. 2003, n. 29, 71; Cremonesi, Decreto penale e patteggiamento, in Giust. pen. 2004, III, 437; Cremonesi, Patteggiamento e rateizzazione della pena pecuniaria, in Dir. e giust. 2004, n. 26, 32; Cremonesi, Prime riflessioni sul « nuovo » patteggiamento, in Giust. pen. 2004, III, 50; Cremonesi, Il Patteggiamento nel processo penale, Cedam, 2005; Curi, Il patteggiamento della pena e la vittima del reato, in Indice pen. 1991, 427; Cusatti, Qualche riflessione critica, nell'ottica del giudicante, sul nuovo patteggiamento allargato, in Giur. merito 2004, 411; D'Andria, Corte costituzionale e patteggiamento: la transazione continua, in Crit. dir. 1990, n. 6, 4; D'Andria, Nota a Cass., sez. fer. 21.8.1990, Esposito, in Cass. pen. 1990, II, 337; D'Andria, Nota a G.i.p. Trib. Milano, 4.6.1990, Trezzi, in Cass. pen. 1990, II, 267; D'Andria, Rapporti tra nuovo e vecchio patteggiamento, in Aa.Vv., La giustizia contrattata. Dalla bottega al mercato globale, a cura di Moccia, Napoli, 1998, 83; D'ISA, Il patteggiamento tra esperienza applicativa e prospettive di riforma, in Cass, pen. 1991, I, 1903; Daniele, La qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento, in Indice pen. 2001, 815; DE CARO (a cura di), Patteggiamento allargato e sistema penale, Giuffrè, 2004; DE CARO, Linee politiche della l. n. 134 del 2003. Principi fondamentali e nuovo "patteggiamento", in Aa.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004; De Falco, Reati concorsuali e incompatibilità del giudice. Un nuovo intervento della Corte costituzionale, in Cass. pen. 1997, 1287; DE Gregorio, Le ordinanze che si pronunciano sulle richieste di procedimenti speciali: vizi, impugnazioni e poteri del giudice, in Cass. pen. 1993, 125; DE LALLA MILLUL, Tradita dai patteggiamenti l'obbligatorietà dell'azione penale, in Dir. pen. e proc. 1997, 621; DE Nictolis, Sanzioni sostitutive e diminuente fino a un terzo in sede di patteggiamento, in Giur. it. 1991, II. 379; DE ROSA, La differente tipologia delle sentenze "di patteggiamento" e i nuovi effetti premiali connessi alle specifiche forme procedurali, in AA.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 87; DE Santis, Logica negoziale ed accertamento giurisdizionale in tema di estinzione del reato per prescrizione ed ammissibilità del patteggiamento, in Dir. e società 1996, 525; Del Coco, Patteggiamento e reato continuato: poteri del giudice e controlli, in Giur. it. 2001, 1017; Dell'Andro, Manuale dei procedimenti speciali, La Tribuna, 2003; Dell'Anno, Problemi di costituzionalità del patteggiamento sulla pena con riferimento al controllo giurisdizionale, in Giust. pen. 1990, III, 364; Dell'Anno, Prova di innocenza e "patteggiamento", in Giust. pen. 2005, III, 673; Devoto, Patteggiamento allargato. Sull'onda dell'emergenza emozionale, in Dir. pen. e proc. 1997, 627; Di Chiara, Il nuovo processo penale italiano alla luce dell'esperienza statunitense, in Riv. dir. proc. 1988, 509; Di Chiara, Appunti sui moduli processuali patteggiati nell'epoca della transizione,

in Cass. pen. 1990, I, 168; DI CHIARA, Il nuovo codice di procedura penale alla vigilia del primo triennio: gli itinerari della giurisprudenza costituzionale, in Foro it. 1992, I, 1639; Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, Giuffrè, 1994; Di Chiara, Tra crisi del sistema e ricerca di nuovi equilibri: il codice di procedura penale negli itinerari della giurisprudenza costituzionale (1992-1995), in Foro it. 1995, I, 2655; Di Chiara, Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari, in Foro it. 1996; DI CHIARA, L'architettura dei presupposti, in Aa.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999, 20; Di Chiara, La disciplina transitoria del patteggiamento "allargato": tra incertezze applicative e dubbi di legittimità costituzionale, in Arch. n. proc. pen. 2003, 482; DI CHIARA, Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale, in AA.V.v, Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 21; DI CHIARA, Il regime transitorio del patteggiamento "allargato": la morfologia della ricezione, l'intervento delle Sezioni unite, in Dir. pen. e proc. 2004, 581; Di Chiara, Prime (controverse) applicazioni della l. 12 giugno 2003, n. 134 in tema di patteggiamento "allargato", in Giur. merito 2004, II, 311; Di Dedda, Il consenso delle parti nel processo penale, Cedam, 2002; Di Dedda, Il regime transitorio del patteggiamento « allargato »: la morfologia della ricezione, l'intervento delle Sezioni unite, in Dir. pen. e proc. 2004, 5; Di Gisi, La tutela degli interessi del danneggiato in sede di patteggiamento: in particolare se il mancato risarcimento del danno da parte dell'imputato possa giustificare il dissenso del p.m. rispetto alla richiesta di applicazione della pena, in Cass. pen. 1996, 675; DI MARTINO, Artt. 4-5 l. 134/2003, in Leg. pen. 2004, 259; Diddi, Se il giudice esclude la recidiva l'imputato beneficia del patteggiamento "allargato", in Processo penale e giustizia 2011, 1, 34; Diddi, Va rinviata al giudice civile la decisione sulla legalità delle spese liquidate al danneggiato nella sentenza di patteggiamento annullata in parte qua?, in Proc. pen. giustizia 2012, n. 3, 57; Dolcini, Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1990, 800; Dolcini, Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 569; Fanchiotti, Origine e sviluppo della « giustizia contrattata » nell'ordinamento statunitense, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1984, 56; Fanchiotti, Il « nuovo patteggiamento » alla ricerca di un'identità, in Cass. pen. 1991, II, 29; Fanchiotti, Osservazioni sul « patteggiamento » previsto dal nuovo codice di procedura penale e i suoi « modelli », in Cass. pen. 1992, 719; Fanchiotti, La giustizia negoziata in U.S.A., in Dir. pen. e proc. 1995, 870; Fanchiotti, Il patteggiamento "allargato" nella prospettiva comparata: dal sistema statunitense ai modelli europei e sopranazionali, in Aa.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 129; Fazio, L'equità della pena nel patteggiamento, in Cass. pen. 1992, 723; Felici, "Accordo" di condanne patteggiate in caso di continuazione tra reati ed estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in Giur. merito 2000, II, 137; Ferrante, Il significato della locuzione « fino a un terzo » nell'art. 444 c. 1 c.p.p., in Giur. merito 1990, II, 1059; Ferrante, L'applicazione della pena su richiesta delle parti dinanzi alla Corte costituzionale, in Giur. merito 1990, II, 840; Ferrari, Patteggiamento allargato: alcuni se e alcuni ma, in Dir. e giust. 2003, n. 32, 111; Ferrari, Sentenza di patteggiamento e rinuncia implicita alla prescrizione: nuovi orizzonti applicativi alla luce del riformato art. 157 c.p., in Cass. pen. 2008, 1889; Ferraro, Nota a Cass., Sez. un., 1.10.1991, Biz, in Foro it. 1992, II, 15; Ferrua, La giustizia negoziata nella crisi della funzione cognitiva del processo penale, in Studi sul processo penale, Giappichelli, 1997, 145; Ferrua, Patteggiamento allargato: una riforma dai molti dubbi, in Dir. e giust. 2003, n. 8, 8; Ferrua, Patteggiamento allargato: legge tre volte irrazionale, Dir. e giust. 2003, n. 29, 8; Ferrua, Il "giusto processo", Zanichelli, 2005; Fiandaca, Pena « patteggiata » e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, in Foro it. 1990, I, 2385; FILIPPI,

Il patteggiamento, Cedam, 2000; Fiorini, Alla base del provvedimento di rigetto la valutazione negativa sulla persona, in Guida dir. 2007, n. 50, 41; Fischetti, Patteggiamento allargato: problemi interpretativi e prassi applicative, in Arch. n. proc. pen. 2004, 11; Foci, La funzione giurisdizionale esercitata dal giudice nel patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2011, 467; Forte, Patteggiamento e sospensione condizionale della pena, in Indice pen. 2001, 253; Foschini, Sistema del diritto processuale penale, Giuffrè, 1968; Fracanzani, Verità processuale e giustificazione della pena nel procedimento ex art. 444 c.p.p., in Dir. pen. e proc. 1997, 1259; Franco, Note sui poteri del giudice nel patteggiamento, in Arch. n. proc. pen. 1990, 431; Frigo, Con la legge sul patteggiamento "Allargato" nessun tradimento del modello accusatorio, in Guida dir. 2003, n. 26, 11; Furgiuele, L'applicazione di pena su richiesta delle parti, E.s.i., 2000; Furgiuele, Il patteggiamento dopo la riforma del 1999, in Giust. pen. 2000, III, 609; Gallo, Sistema sanzionatorio e nuovo processo penale, in Giust. pen. 1989, III, 650; Gallucci, Sanzioni sostitutive e reato continuato: come deve essere determinata la pena ai fini di valutare l'ammissibilità della sostituzione delle pene detentive in sede di procedimenti speciali?, in Cass. pen. 1998, 202; Galluzzo, Molto rumore per nulla. La sentenza di patteggiamento non muta identità, in Giust. pen. 2007, III, 282; Gambini Musso, Il « plea bargaining » tra common e civil law, Milano, 1985; Garofoli, Sull'incompatibilità tra la separazione di processi ex art. 18 e l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444, in Giur. cost. 1992, 2054; Gemelli, L'irruzione della negozialità nel giusto processo, in Giust. pen. 2001, III, 725; Geraci, Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato, in Cass. pen. 2007, 2445; Gialuz, Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir., Annali, vol. II, t. 1, Giuffrè, 2008, 13; Giambruno, Prime considerazioni sull'applicazione della pena a richiesta delle parti nel nuovo codice di procedura penale, in Cass. pen. 1989, 716; Giambruno, Applicazione di pena patteggiata e poteri del giudice, in Giur. merito 1991, II, 6116; GIAMBRUNO, "Patteggione" e mandato al difensore, in Dir. e giust. 2003, n. 39, 92; Giarda, La parte civile continua ad avere una posizone di accessorietà, in Corr. giur. 1990, 1256; Giarda, Un passo avanti o uno indietro per il nuovo rito penale?, in Corr. giur. 1990, 904; Giarda, Patteggiamento sulla pena, accertamento del reato e requisiti soggettivi per le procedure di affidamento degli appalti, in Corr. merito 2006, 1027; Giors Spagnolo, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Riti camerali e speciali. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da Chiavario-Marzaduri, Utet, 2006, 259; Giunta, Qualche appunto su plea bargaining, funzioni della pena e categorie penalistiche, in Cass. pen. 1987, 1047; Giunta, La tavola rotonda: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento. I nodi del "patteggiamento" giungono al pettine, in Leg. pen. 2004, 858; Giunta, Le novità in materia di sanzioni sostitutive, in Aa. Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 65; Giustozzi, I procedimenti speciali, in Aa.Vv., Nuovo manuale pratico del processo penale, Cedam, 2002, 739; Granata, Patteggiamento e coimputati di concorso nel medesimo reato, in Arch. n. proc. pen. 1994, 699; Grassano, Primi interventi giurisprudenziali in ordine all'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Giur. it. 1990, II, 61; Grilli, Giudice unico e processo penale, Cedam, 2000; Grillo, I riti « speciali »: inconvenienti e soluzioni per una sollecita definizione dei processi, in Giurisdizione e cultura della legalità. Le regole del processo penale alla prova, Atti del convegno di Roma, 8-9 luglio 1993, Roma, 1993, 162; Grillo, I principali aspetti problematici di un rito speciale ampiamente utilizzato nella prassi giudiziaria: dalla manifestazione del consenso alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Arch. n. proc. pen. 2011, 599; Grillo, La tutela della persona offesa negli istituti di giustizia penale "negoziata" e consensuale, in Giust. pen. 2011, III, 119; Grosso, L'iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Il progetto anticorruzione di manipulite fra utopia punitiva e suggestione premiale, in Cass. pen. 1994, 2341; Guerrerio, Le

spese: solo per costituzioni di parte civile "ragionevoli", in Giust. pen. 2010, III, 207; IANDOLO PISANELLI, Parte civile ed applicazione della pena su richiesta, in Cass. pen. 1991, 525; IAZZETTI, Ancora in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Arch. n. proc. pen. 1990, 236; Ienzi, Il giusto processo e i riti speciali deflattivi del dibattimento, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2002, 1159; Illuminati, I procedimenti a conclusione anticipata e speciali nel nuovo codice di procedura penale, in Pol. dir. 1990, 257; Insolera, L'ingiusto destino del danneggiato, in Crit. dir. 1990, n. 2, 62; Inzerillo, Sulla neutralità del giudice che abbia emesso sentenza di patteggiamento per il coimputato, in Giur. it. 2001, 1915; Iorio, La rilevanza dell'accertamento con adesione per la concessione delle attenuanti e del patteggiamento, in Corr. trib. 2011, 3437; Iorio, Reati tributari: attenuanti patteggiamento e condizionale, Corr. trib. 2011, 3357; Izzo, Costo del consenso al patteggiamento sui reati tributari, in Fisco 1997, 9377; Izzo, L. n. 134/03, prime applicazioni. No al patteggiamento nell'udienza preliminare, in Dir. e giust. 2003, n. 31, 76; Kostoris, Con il nuovo « patteggiamento allargato » rischio di una gigantesca negoziazione, in Guida dir. 2003, n. 25, 9; Greca, Riti speciali: esclusioni e preclusioni nel procedimento penale minorile, in Foro it. 1995, I, 2393; Lambertucci, Nota a Cass., sez. V, 17.3.1992, Vitali, in Cass. pen. 1993, 388; Lattanzi, In tema di "patteggiamento" per reati puniti congiuntamente con pena detentiva e con pena pecuniaria, in Cass. pen. 1983, 648; Lattanzi, Una discutibile sentenza della Corte Costituzionale in tema di "patteggiamento", in Cass. pen. 1984, 2100; LATTANZI, Sull'esclusione del "patteggiamento" quando è applicabile una pena pecuniaria, in Cass. pen. 1985, 2189; Lattanzi, Il "patteggiamento" tra realtà e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 1059; Lattanzi, Giudizio abbreviato e patteggiamento, in Cass. pen. 1988, 2192; Lattanzi, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Contributo allo studio del nuovo codice di procedura penale, a cura di Canzio-Ferranti-Pascolini, Giuffrè, 1989, 113; Lattanzi, \check{L} 'applicazione della pena su richiesta delle parti, Cass. pen. 1989, 2105; Lattanzi, Osservazioni a Cass., Sez. un., 25 novembre 1998, Messina, Cass. pen. 1999, 1753; Lavarini, Proscioglimento immediato e regola di giudizio, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1997, 626; LAVARINI, Patteggiamento del concorrente ed astensione del giudice, in Giur. cost. 2000, 1015; Leo, Sulla richiesta di patteggiamento per un reato già prescritto, in Dir. pen. e proc. 2007, 1295; Leo, Udienza per la valutazione della richiesta di patteggiamento e costituzione di parte civile, in Dir. pen. e proc. 2007, 760; Leo, L'omessa pronuncia sulle spese della parte civile nella sentenza di patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 2007, 191; Levi, La prescrizione del reato patteggiato e limiti dell'accertamento del giudice, in Giur. it. 1997, II, 550; LIGNOLA, Prescrizione del reato e pretesi limiti ai poteri valutativi e decisori del giudice nel patteggiamento, in Arch. pen. 1997, 140; Li Vecchi, Osservazioni e rilievi sul patteggiamento: dalla l. n. 689 del 1981 agli artt. 444 e seguenti del nuovo c.p.p., in Riv. pen. 1990, 513; Li Vecchi, Il patteggiamento, procedimento speciale con una problematica senza fine, in Riv. pen. 1997, 881; Li Vecchi, Patteggiamento "allargato": un'infausta metamorfosi che defenestra "giustizia" e "parte civile", in Riv. pen. 2004, 149; Lorusso, Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo penale di parti, Giuffrè, 1995; Lorusso, Il patteggiamento "allargato" tra limiti all'accertamento della verità ed esigenze di deflazione processuale, in Dir. pen. e proc. 2004, 665; Lorusso, La tendenziale economia della prova nei riti differenziati, in Dir. pen. e proc. 2012, 269; Lo Vecchio, Epiloghi decisori della richiesta di pena nel nuovo patteggiamento: profili e spettro dei poteri del giudice, in Cass. pen. 1994, 1584; Lozzi, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1989, 27; Lozzi, La legittimità costituzionale del c.d. patteggiamento, Riv. it. dir. e proc. pen. 1990, 1600; Lozzi, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in AA.Vv., I riti differenziati nel nuovo processo penale, Giuffrè, 1990, 49; Lozzi, Il patteggiamento tra anomalie ed eccessi, in Dir. pen. e proc. 1995, 861; Lozzi, Il giusto processo e i riti speciali deflattivi del dibattimento, in Riv. it. dir. e proc.

pen. 2002, 1159; Lozzi, Il patteggiamento allargato. È un "truglio", in www.camerepenali.it; Lozzi, Patteggiamento allargato: nessun beneficio dall'applicazione di una giustizia « negoziale », in Guida dir. 2003, 30, 9; Lupo, Procedimenti speciali, in Quad. CSM 1988, 20, 169; Lupo, Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata, in Aa.Vv., I giudizi semplificati, coordinatore Gairo, Cedam, 1989, 61; Luzi, Costituzione di parte civile in sede di patteggiamento e dovere del giudice di liquidare le spese, in Cass. pen. 1999, 936; MACCHIA, Il patteggiamento, Giuffrè, 1992; MADDALENA, Il punto di vista del pubblico ministero, in AA.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 195; Maffeo, Le complesse problematiche del regime transitorio, in Aa.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004; Maggio, In tema di termine per la richiesta di patteggiamento e ius superveniens, in Foro it. 2001, II, 314; Maggio, Riconosciuta l'immanenza della parte civile in un caso di regressione del procedimento con celebrazione di patteggiamento anticipato, in Foro it. 2010, II, 415; Maniscalco, Il patteggiamento, Utet, 2006; Mannozzi, Commisurazione e negoziato sulla pena nell'esperienza statunitense: spunti di riflessione con riferimento alla legge n. 134 del 2003, in AA.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 155; Marafioti, Il patteggiamento della pena e la vittima del reato, in Indice pen. 1991, 427; MARAFIOTI, La giustizia penale negoziata, Giuffrè, 1992; Marandola, Patteggiamento, in Studium iuris 2006, 603; Marcolini, Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata, Giuffrè, 2005; Margaritelli, Il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di patteggiamento, in Giur. it. 1992, II, 441; Marini, Patteggiamento e riti alternativi come mezzo di deflazione del processo penale, in Giust. pen. 1993, III, 362; Martucci, Verso una legge generale a tutela delle vittime?, in Dir. pen. e proc. 2003, 1161; Marzaduri, L'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, Giuffrè, 1985; Marzaduri, Brevi considerazioni sui poteri del giudice nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Cass. pen. 1990, 729; Marzaduri, voce Imputato e imputazione, in Dig. d. pen, vol. VI, 1992, 278; MARZADURI, Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata, in Costituzione, diritto e processo penale. I quarant'anni della Corte costituzionale, Atti del Convegno di Macerata, 28-29 gennaio 1997, a cura di Giostra-Insolera, Giuffrè 1998, 90; Marzaduri, sub art. l, l. cost. n. 2/1999, in Leg. pen. 2000, 762; Marzaduri, Una riforma dagli effetti incerti che mette a dura prova l'interprete, in Guida dir. 2003, n. 25, 19 ss.; Marzaduri, sub artt. 1-3-5 l. 134/2003, in Leg. pen. 2004, 241; MAZZA, L'affidamento "qualificato" e i limiti alla retroattività normativa in materia processuale penale, in Giur. cost. 2002, 3330; Mazza, Il patteggiamento "allargato" supera l'esame della Corte costituzionale, in Giur. cost. 2004, 2326; Mazza, Il patteggiamento "allargato" nella normativa transitoria, in AA.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004; Melillo, Osservazioni in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Cass. pen. 1990, 531 ss.; Mercone, Le diminuenti dei nuovi riti premiali ed i limiti di pena applicabile, in Cass. pen. 1990, 1826; Montagni, Sul patteggiamento nel nuovo rito penale, in Giur. merito 2001, IV, 1204; Moretti, Patteggiamento e obbligatorietà dell'azione penale, ovvero l'impraticabilità del modello americano, in Crit. dir. 1991, 4, 38; Moscarini, Contumacia e applicazione della pena su richiesta delle parti, in Giur. it. 1993, II, 283; Moscarini, Sulla richiesta di « patteggiamento » da parte dell'imputato tardivamente comparso al dibattimento, in Giur. cost. 1993, 821; Murone, Una brutta china! Incompatibilità tra patteggiamento e prescrizione, in Giust. pen. 1999, III, 562; Musacchio, La nuova normativa penale in materia di sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia a mezzo internet, in Riv. pen. 2006, 399; Musso, Patteggiamento e sindacato sulla congruità della pena, in Arch. n. proc. pen. 1991, 376; NAPPI, voce Riti alternativi I) Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, 1991, 1; Natalini, Pene più severe per i pirati della strada. Processi veloci

e risarcimenti anticipati, in Dir. e giust. 2006, n. 8, 101; Natalini, Stretta contro la pornografia in rete. Così Roma si allinea ai dettami dell'Ue, in Dir. e giust. 2006, n. 9, 112; NOBILI, Gli atti a contenuto probatorio nella fase delle indagini preliminari, in Crit. dir. 1991, n. 2, 13; Nobili, Contrasto giurisprudenziale sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie con sentenza di patteggiamento per reati stradali, in Cass. pen. 1998, 1438; Nobili, Un'ipotesi di inappilicabilità della sanzione amministrativa accessoria con la sentenza di patteggiamento, in Cass. pen. 1998, 3363; Nobili, L'immoralità necessaria, Il Mulino, 2009; Orlandi, sub art. 33 l. 479/1999, in Leg. pen. 2000, 471; Orlandi, sub art. 34 l. 479/1999, in Leg. pen. 2000, 475 ss.; Orlandi, L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali, in Riv. dir. e proc. 2012, 21; Pacileo, L'alternativa tra applicazione della pena su richiesta di parte e proscioglimento, in Cass. pen. 1991, I, 354; Padovani, Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1989, 932; PADOVANI, La tavola rotonda: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento. Conclusioni, in Leg. pen. 2004, 879; Paesano, Orientamenti di legittimità in tema di imparzialità del giudice chiamato a pronunciarsi su coimputato non patteggiante, in Cass. pen. 2005, 119; Pagliaro, Doppio ambito edittale delle pene e riforma del patteggiamento, in Dir. pen. e proc. 1995, 110; Palamara, La Consulta boccia la disciplina transitoria che peggiora gli effetti dell'accordo sulla pena, in Guida dir. 2002. n. 36, 68; Palazzo, Il Truglio, in Giur. cost. 1981, 33; Palumbo, Patteggiamento allargato e giusto processo: tutti i nodi di una incompatibilità annunciata, in Guida dir. 2003, n. 28, 10; Pansini, Udienza preliminare, regole probatorie e giudizi speciali, in Arch. pen. 1992, 3; Papa, La tavola rotonda: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento. La crescita miracolosa del bonsai: l'albero del patteggiamento allarga vistosamente la chioma ma stenta a sviluppare le radici, in Leg. pen. 2004, 863; Paulesu, Applicazione della pena su richiesta delle parti e fascicolo per il dibattimento, in Giur. it. 1994, II, 685; Perini, Vecchio e nuovo patteggiamento (art. 77 l. 689/1981 e art. 444 c.p.p.): profili di incostituzionalità, in Arch. n. proc. pen. 1991, 375; Peroni, Ruoli dell'accusa e sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento, in Cass. pen. 1993, 1199; Peroni, Il patteggiamento tra archetipo codicistico e modelli giurisprudenziali, in Dir. pen. e proc. 1996, 1230; Peroni, Il patteggiamento implica rinuncia alla prescrizione?, in Dir. pen. e proc. 1996, 611; Peroni, Davvero incompatibili patteggiamento e declaratoria di delinquenza qualificata?, in Dir. pen. e proc. 1997, 1099; Peroni, La fisionomia della sentenza, in Aa. Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999; Peroni, La sentenza di patteggiamento, Cedam, 1999; Peroni, Ribadita dalle Sezioni unite l'incompatibilità tra patteggiamento e schemi negoziali diretti al proscioglimento, in Cass. pen. 1999, 1755; Peroni, Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell'esistente, in AA.Vv., Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 505; Peroni, Ribadita la preclusione a pratiche di negoziato sulla pena nel processo penale minorile, in Giur. cost. 2000, 2133; Peroni, La nuova fisionomia del patteggiamento, in Aa.Vv., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di Di Chiara, Giappichelli, 2003, 367; Peroni, Le nuove norme in materia di patteggiamento "allargato" e di sanzioni sostitutive, in Dir. pen. e proc. 2003, 1068; Peroni, Riti alternativi. I) Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. giur. Treccani, 2003, 1; Peroni, L'applicazione della pena su richiesta, in La giustizia penale consensuale, a cura di Peroni-Gialuz, Utet, 2004, 8; Peroni (a cura di), Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, Utet, 2004; Peroni Ranchet, L'applicazione della pena su richiesta delle parti nella giurisprudenza costituzionale, in Indice pen. 1994, 126; Pezzella, Il patteggiamento si "allarga" per evitare il rischio di prescrizione, in Dir. e giust. 2002, n. 31, 15; Pezzella, Patteggiamento allargato: le ragioni dei no e i dubbi di costituzionalità, in Dir. e giust. 2003, n. 32, 4; Piazza, La Corte (con una « discutibile » ragionevolezza)

statuisce il divieto di retroattività della nuova portata del « patteggiamento » sui giudizi disciplinari connessi, in Giur. cost. 2002, 3335; Pignatelli, Patteggiamento e giurisdizione: il punto di vista della Corte costituzionale, in Quest. giust. 1990, 347; PINNA, Il ruolo della parte civile nel patteggiamento: tutelare l'aspettativa ad una decisione sulla domanda risarcitoria, in Cass. pen. 2009, 3901; PISANI, Il diritto di difendersi negoziando, in Indice pen. 1989, 822; PISANI, « Italian style »: figure e forme del nuovo processo penale, Cedam, 1998, 91; Pistorelli, Attenzione spostata sulla perversione del reo, in Guida dir. 2006, n. 9, 51; PITTARO, L'applicazione della pena su richiesta: profili di diritto penale sostanziale, in AA.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999; PIZIALI, in AA.Vv., I procedimenti speciali nei giudizi per la responsabilità da reato degli enti collettivi, in I procedimenti speciali in materia penale, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003, 655; Poggi, Proscioglimento nel merito a fronte di una richiesta di applicazione della pena, in Giur. it. 1995, II, 368; Pontin, La sentenza della Corte costituzionale in tema di patteggiamento ed altri rilievi sulla più recente giurisprudenza, in Dif. pen. 1990, 27, 84; Ркото, Questioni sul patteggiamento: compatibilità e incidenza sulla determinazione quantitativa della pena, in Giur. merito 1990, II, 827; Quaglierini, Procedimenti speciali e tutela del danneggiato del reato, in Cass. pen. 1991, 2114; QUATTROCOLO-LUACES Gutterrez, Conformidad e patteggiamento: spunti per un'analisi comparata tra Spagna e Italia, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2005, 341; RAMACCI, Patteggiamento e sanzioni sostitutive, intervengono le Sezioni Unite, in Nuovo dir. 1994, 382; RAMAIOLI, I procedimenti speciali nel codice di procedura penale, Cedam, 1996; Randazzo, I limiti minimi della pena e la diminuente del patteggiamento, in Cass. pen. 1993, 120; Rigo, Il procedimento, in Aa.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999, 67; Rigo, Le nuove disposizioni in tema di competenze penali del tribunale nel quadro della riforma del giudice unico, in Aa. Vv., Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 115; RINALDI, Patteggiamento e libertà delle parti. Quando l'accordo è sul tipo di pena, in Dir. e giust. 2006, n. 12, 60; Risicato, La tavola rotonda: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento. I riflessi sostanziali del c.d. patteggiamento "allargato": l'irriducibile attrito tra giustizia penale negoziale, funzioni della pena e tutela della vittima, in Leg. pen. 2004, 871; RIVELLO, Un nuovo approfondimento giurisprudenziale sulla tematica di incompatibilità (a proposito del giudice che abbia precedentemente emesso una sentenza di patteggiamento su richiesta di un coimputato nel medesimo reato), in Cass. pen. 1999, 1504; Rizzo, La mutata disciplina delle sanzioni sostituive delle pene detentive brevi tra vecchie e nuive prospettive, in AA.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 179; Rocchi, Il patteggiamento dei recidivi reiterati: un problema di "discrezionalità bifasica" o di politica legislativa?, in Cass. pen. 2011, 2094; Romeo, Sentenza emendabile per errore materiale se la parte civile resta senza rimborso, in Guida dir. 2008, 19, 81; Ruggiero, Forme di patteggiamento. Dal patto sulla sanzione alla conciliazione sul fatto: un obiettivo nuovamente mancato, in AA.Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 35; Ruggiero, voce Patteggiamento, in Dig. d. pen, Aggiornamento, III, t. II, 2005, 964; SACCHETTINI, Prima di condannare l'imputato a pagare le spese occorre valutare la legittimità dell'intervento, in Guida dir. 1999, 30, 92; Sammarco, Ammissione di colpevolezza e rinuncia al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nella richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, in Giust. pen. 1994, III, 249; Sanna, Applicazione della pena negoziata e reato continuato, in Giur. it. 1990, II, 435; Sanna, Le coordinate del patteggiamento allargato secondo le Sezioni Unite, in Giust. pen. 2007, III, 463; Santalucia, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen. 2012, 783; Santangelo, Patteggiamento: il pentimento è abnorme?, in Crit. dir. 1990, 4-5, 75; Santoro, Dall'accordo sull'applicazione della pena nessuna legittimazione al proscioglimento, in Guida dir. 1997, n. 35, 55; Saponaro, Un intervento chiarificatore

L.VI

delle sezioni Unite in ordine alla disciplina transitoria sul « patteggiamento allargato », in Giust. pen. 2004, III, 385; Scalfati, Equivoci in ordine al controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di « pena concordata », in Giur. it. 1996, II, 193; Scalfati, La procedura penale, la retroguardia autoritaria e la compulsione riformista, in Dir. pen. e proc. 2009, 937; Scella, Il patteggiamento "allargato" nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale, in Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, 3; Sechi, Determinazione dell'attenuante per il patteggiamento, in Giur. it. 1990, II, 62; Sechi, Sui contenuti minimi degli avvisi per la scelta dei riti semplificati, in Giur. cost. 1997, 2016; Selvaggi, L'oggetto dell'accordo nel patteggiamento, in Cass. pen. 1991, 746; Serrao, Sulla sospensione condizionale della pena, in Cass. pen. 1992, 1153; SMERIGLIO, Dalla richiesta di di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. al proscioglimento dell'imputato con formula di merito: ammissibilità di una valutazione probatoria, in Giur. it. 1996, II, 164; Spangher, Gli scenari di una possibile riforma, in Aa.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999, 159; Spangher, I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche del sistema, in Aa.Vv., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico, Giuffrè, 2000, 178; Spangher, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, III, Le innovazioni in tema di riti alternativi, Giuffrè, 2000, 99; Spangher, Il patteggiamento (dopo la legge Carotti), in Studium iuris 2001, 413; Spangher, La legge sul patteggiamento "allargato", in Corr. giur. 2003, 1125; ${\it Spangher}, \ Il \ patteggiamento \ ``allargato", in \ Studium \ iuris \ 2003, \ 1027; \ Storelli, \ Iriti$ alternativi nel processo penale. Alla luce della più recente giurisprudenza, Giuffrè, 2007; Sturiale, Il patteggiamento nelle recenti sentenze della Corte costituzionale, in Giur. merito 1991, IV, 206; Tafi, Sugli aspetti premiali connessi al ricorso all'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Arch. n. proc. pen. 1993, 491; Tassi, Sospensione condizionale della pena e patteggiamento, in Giur. it. 1991, II, 341; Tencati, Un istituto qualificante della riforma processuale penale. L'applicazione patteggiata delle pene, in Arch. n. proc. pen. 1990, 209; Tiberi, Patteggiamento e intese sulla pena quali limiti alla prescrizione, in Giur. it. 2001, 797; Tonini, Giudizio abbreviato e patteggiamento a vent'anni dalla riforma del 1988, in Dir. pen. e proc. 2009, 649; Tonini, Patteggiamento, come si cambia; presupposti, ambito e limiti del rito ex art. 444 c.p.p., in Dir. e giust. 2003, n. 27, 8; Tranchina, « Patteggiamento » e principi costituzionali: una convivenza piuttosto difficile, in Foro it. 1990, I, 2394; Trevisson Lupacchini, Sospensione condizionale della pena: un successivo patteggiamento ne comporta o no la revoca?, in Dir. pen. e proc. 1997,1489; Triggiani, Applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e patteggiamento ex art. 77 l. n. 689/1981: analogie e differenze, in Nuovo dir. 1991, 470; Valentini Reuter, « Processo di parti » e spese sostenute dalla parte civile, in Giur. it. 1991, II, 237; Vanni, Patteggiamento nel processo cumulativo e separazione dei giudizi, in Cass. pen. 1991, 683; Vanni, Un patteggiamento davvero anomalo in presenza di gravi delitti, in Dir. pen. e proc. 1998, 507; Ventura, Le indagini difensive, Milano, 2005; Vessichelli, Prova insufficiente o incompleta e proscioglimento a norma dell'art. 129, in Cass. pen. 1996, 479; Viggiano, Accordo delle parti e proscioglimento per prescrizione, in Dir. pen. e proc. 1998, 853; Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, Giuffrè, 2000; Vigoni, Artt. 32-34, Il processo penale dopo la legge Carotti, in Dir. pen. e proc. 2000, 302; Vigoni, Nuovo art. 444 c.p.p., privilegiati i "premi" a scapito delle vittime, in Dir. e giust. 2002, n. 31, 19; Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in AA.Vv., I procedimenti speciali in materia penale, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003; Vigoni, Patteggiamento "allargato": riflessi sul sistema e sull'identità della sentenza, in Cass. pen. 2004, 710; Vigoni, La prova di resistenza del « patteggiamento » nei percorsi costituzionali, in Aa.Vv., Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di Conso, E.S.I., 2006; VILLA-GALANTINI-PISTORELLI, Un questionario in tema di « patteggiamento allargato » (L. 12 giugno 2003, n. 134), in

Foro ambr. 2003, 253; Vinciguerra, Novità, difficoltà, illusioni nel nuovo processo penale, in Profili del nuovo processo penale, a cura di Garavoglia, Cedam, 1988, 17; Virgilio, Osservazioni sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. pen. econ. 1993, 114; Vittorini Giuliano, La richiesta di patteggiamento come espressione di un nolo contendere, in Cass. pen. 1992, 106; Volta, La locuzione diminuita fino a un terzo » nell'art. 444 nella recente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, in Arch. n. proc. pen. 1990, 415; Zaffalon, Sulla rilevanza del risarcimento del danno, in Arch. n. proc. pen. 1991, 430; Zaffalon, Ancora sulla rilevanza del risarcimento del danno nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Giust. pen. 1992, III, 668; Zagrebelsky, L'iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Non tutto ciò che è lecito è anche opportuno, in Cass. pen. 1994, 2337; Zappulla, Patteggiamento ed impugnazione della condanna delle spese sostenute dalla parte civile, in Cass. pen. 2003, 3387.

Sommario: 1. Premessa. — 2. Antecedenti dell'istituto. — 3. Il codice del 1988. — 4. L'evoluzione normativa: il lungo cammino riformatore. — 5. Il patteggiamento "allargato". — 6. Questioni di legittimità costituzionale. — 7. L'accordo: natura, contenuto ed effetti. — 8. Segue: l'oggetto: a) pena pecuniaria e pena detentiva; b) sanzioni sostitutive; c) sospensione condizionale della pena. — 9. Dissenso del P.m. (rinvio). — 10. Le esclusioni soggettive ed oggettive. — 11. I poteri del giudice: a) in generale; b) il proscioglimento ex art. 129; c) il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto; d) il giudizio sulla sussistenza delle circostanze e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; e) il riconoscimento della continuazione indicata nel pactum; f) il giudizio sulla congruità della pena. — 12. La diminuzione premiale. — 13. La posizione della parte lesa. — 14. Responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. Premessa. — Espressione inequivocabile del processo di stampo accusatorio e del principio dispositivo che lo ispira, l'applicazione della pena su richiesta delle parti può agevolmente annoverarsi tra le forme di giustizia penale c.d. "negoziata" (Amodio, I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento, in Cass. pen. 2004, 701; Cordero, Strutture d'un codice, in Indice pen. 1989, 23; Diritto processuale Siracusano e altri, II, 259; per una diversa impostazione, Nappi, Guida, 598; Nappi, voce Riti alternativi I) Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. giur. Treccani, 1991, 1, che annovera invece il rito tra i procedimenti della c.d. "alternativa inquisitoria", in quanto fondato sulla utilizzazione a fini decisori di elementi investigativi).

Un'anima pattizia, "contrattuale" connota il giudizio de quo, realizzando una peculiare alterazione delle cadenze tipiche dell'ordinaria dinamica procedimentale: alla contentio inter partes propria di questa, che vede la contrapposizione dialettica di una tesi e di un'antitesi, si sostituisce una conventio inter partes che dà vita ad una « composizione sulla pena »: accusa e difesa si accordano sull'entità della sanzione applicabile, sia essa sostitutiva, pecuniaria o detentiva, rinunciano alla celebrazione della fase dibattimentale — e alla connessa attività di elaborazione

L.VI

dura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. IV, Cedam, 1990, 1025, che pone detto principio tra i cardini fondamentali del nuovo

sistema processuale penale).

In questo senso, il giudizio de quo si pone in linea sia con i principi ispiratori del nuovo codice di rito che con gli orientamenti maturati a livello sovranazionale in tema di amministrazione della giustizia penale.

L'opzione difensiva per un giudizio "a prova contratta" costituisce, infatti, strumento decisivo di funzionalità del sistema nel suo complesso: un processo ispirato ai principi propri della tradizione accusatoria (v. preambolo art. 2, legge delega n. 81 del 1987), in tanto può reggere il carico giudiziario in quanto solo una limitata parte delle vicende pendenti sia definita con il rito ordinario (cfr. Relazione al progetto preliminare del codice, 230-231, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. IV, 999), riponendosi proprio sull'efficacia deflativa dei riti a "prova contratta" le aspettative di funzionalità del funzionamento della macchina giudiziaria.

Assume, insomma, rilievo decisivo quella «logica della differenziazione dei riti e dell'elasticità delle forme», postulante una varietà di moduli processuali distinti, calibrati in relazione alle diverse situazioni concrete poste dall'esperienza pratica (DI Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, Giuffrè, 1994, 155), attuandosi per tal via il c.d. "principio di adeguatezza" tra struttura e funzione, fonte di una sorta di concezione "relativistica" delle cadenze processuali: lungi dall'essere « vincolato a priori nella sua concreta costituzione strutturale», il processo appare "flessibile", adeguando le sue forme «alla importanza dei risultati » ed « alla rilevanza della fattispecie » oggetto dello stesso, « in funzione della gravità delle conseguenze che possono derivarne » (Foschini, Sistema del diritto processuale penale, vol. II, Giuffrè, 1968, che precisa che il processo, in virtù del principio de quo, trova attuazione, a seconda dei casi, « o con sviluppo ricchissimo di tutti i possibili stati, gradi, periodi, fasi, ecc. oppure viceversa con abbreviazioni od omissioni di stati o di fasi, secondo che queste entità organiche si rivelino necessarie oppure inutili per il concreto giudicare »).

Ne consegue la configurazione di un sistema processuale "plurimodulare" in cui, insieme al procedimento ordinario, convivono riti diversi « con tassi di accusatorietà variamente dosati » (Conso, *Problemi di me*todo e scelte di fondo, in Giust. pen. 1988, I, 516; con efficace metafora, Selvaggi, in Commento Chiavario, IV, 860, parla di « sistema "stellare" » per indicare la pluralità di riti previsti dal codice del 1988).

All'interno di tale sistema, il patteggiamento, lungi dal costituire una mera variante della procedura ordinaria, si configura piuttosto come un "modello di giustizia penale autonomo", in cui funzione cognitiva

probatoria — ed accettano un rito improntato sullo stato degli atti acquisiti cui consegue, tra gli altri, il beneficio premiale della contrazione sanzionatoria entro i limiti di un terzo.

Di qui, l'individuazione delle fonti legittimanti l'istituto in quel « consenso dell'imputato » che il comma 5 dell'art. 111 Cost. annovera come ipotesi di legittima deroga al contraddittorio nella formazione della prova (Chiavario, voce Giusto processo. II) processo penale, in Enc. giur. Treccani, 2001, 18-19), nonché in quel diritto di « difendersi negoziando » secondo cui può essere declinata la regola fondamentale statuita all'art. 24, comma 2, Cost. (Pisani, Il diritto di difendersi negoziando, in « Italian style »: figure e forme del nuovo processo penale, Cedam, 1998, 91-92). Ne consegue, tuttavia, il «formidabile paradosso» su cui si fonda il procedimento: la composizione sulla pena, interna al processo, va infatti ad incidere su « situazioni in cui l'interesse pubblico è talmente intenso da rendere intollerabile l'idea stessa di un'ottica transattiva — artificiale. convenzionale — rimessa all'esclusiva determinazione delle parti»; ciò, peraltro, segna la crisi del modello ordinario di processo, fondato sul « dubbio » e sulla sua « fomentazione » ad opera delle parti antagoniste che, in posizione di parità, si confrontano in contraddittorio innanzi a un giudice terzo e imparziale (DI CHIARA, L'architettura dei presupposti, in AA.Vv., Il patteggiamento, Giuffrè, 1999, 26-27; sul « processus iudicii come processus dubiis », si v. le classiche pagine di Bellavista, Il processo come dubbio, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1967, 762 ss.).

Originariamente contenuta nell'ambito di un diritto penale "mite" — « quella fascia di reati in cui il diritto penale opera, per così dire, quale notaio dell'illiceità piuttosto che come guardiano del carcere » (Padovani, Conclusioni alla tavola rotonda sul tema: Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento, in Leg. pen. 2004, 879) — potendo al più raggiungere la soglia di due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, oggi, a seguito della riforma realizzata con la l. n. 134 del 2003, tale composizione può spingersi sino a cinque anni di pena detentiva, ricomprendendo così nell'ambito applicativo della giustizia negoziata ipotesi delittuose di consistente gravità un tempo da questa bandite.

Duplice l'interesse al contempo soddisfatto: quello generale all'economia processuale ed alla deflazione (ottenuta attraverso l'elisione della fase dibattimentale, se non, addirittura, di quella preliminare) e quello particolare ad un trattamento sostanziale di favore, conseguente in via automatica alla scelta del percorso procedimentale differenziato e giustificato alla luce del c.d. principio del « premio-incentivo » per atteggiamenti di meritorietà processuale (cfr. Relazione al progetto preliminare del codice, 237-238, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di proce-

L.VI

processuale e potestà punitiva statale risultano « plasmati in chiave servente » rispetto ad « esigenze di economia complessiva della macchina giudiziaria » (Peroni, La nuova fisionomia del patteggiamento, in AA. Vv... Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di Di Chiara, Giappichelli, 2003, 369).

Un accertamento giudiziale condizionato dalle peculiarità del procedimento e non infrequenti violazioni del principio di legalità nella determinazione della sanzione hanno tuttavia contraddistinto, nella sua dimensione applicativa, il rito in esame: di qui, (v. più diffusamente. infra) non trascurabili interrogativi circa la stessa coerenza costituzionale del giudizio, non di rado in frizione con taluni canoni portanti della nostra Carta fondamentale. Era, del resto, prevedibile che ciò accadesse. Il patteggiamento è, infatti, istituto che si pone al crocevia di concezioni processuali distanti, risalenti alle diverse tradizioni giuridiche continentale e di common law: inevitabile che esso scontasse i limiti di un tentativo di mediazione di valori in gran parte inconciliabili [il riferimento è alle forme di giustizia semplificata e negoziale di derivazione anglosassone (pleady guilty) o americana (plea bargaining e nolo contendere) caratterizzate, tuttavia, da profonde differenze rispetto al nostro patteggiamento (v. Amodio, Il modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana, in Il processo penale negli Stati Uniti d'America, a cura di Amodio-Bassiouni, Giuffrè, 1988, VII ss.; Grevi, Riflessioni e suggestioni in margine all'esperienza nordamericana del plea bargaining, ivi, 299 ss.; Fanchiotti, Osservazioni sul « patteggiamento » previsto dal nuovo codice di procedura penale e sui suoi « modelli », in Cass. pen. 1992, 725)]. Né può esser sottaciuta una sostanziale « impreparazione culturale » italiana a recepire d'improvviso forme lato sensu "transattive" in materia penale, se non proprio inedite (un antecedente dell'applicazione della pena su richiesta delle parti può esser ravvisato nel "patteggiamento" previsto dagli artt. 77 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, su cui v. infra, § 2), sicuramente lontane dal tradizionale modo di concepire l'attuazione della giurisdizione (come osservava Cordero, Strutture d'un codice, cit., 25, a proposito della riforma processuale realizzata nel 1988, « che poi attecchisca e in quale misura, dipende da fattori male pronosticabili, radicati nelle macchine psicofisiche; in fondo, è stata una rivoluzione libresca; sarà meno comodo insediarla nei cervelli»).

L'istituto, tuttavia, appariva — ed appare tuttora — perfettamente in linea con gli orientamenti maturati a livello sovranazionale in tema di amministrazione della giustizia penale.

In tale sede è, infatti, da tempo consolidato il convincimento della necessità di approntare moduli procedimentali differenziati, adeguati all'eterogeneità dei fenomeni criminosi cui occorre far fronte: solo così la giustizia può garantire risposte pronte ed efficaci. In tale scia si è mosso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che, in particolare, già a partire dalla raccomandazione R [87] 18 adottata il 17 settembre 1987 in materia di semplificazione della giustizia penale, ha sollecitato gli Stati membri a provvedere in tal senso, suggerendo — tra l'altro — il potenziamento proprio dei meccanismi di matrice negoziale (Council of Eu-ROPE, The semplification of criminal justice - Recommendation No. R [87] 18 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17 September 1987 and Explanatory Memorandum, Strasbourg, 1988; in argomento, v. Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, Giuffrè, 2000, 15 ss.; Marcolini, Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata. L'accertamento della responsabilità nell'applicazione della pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed esigenze di garanzia, Giuffrè, 2005, 24 ss.).

Coerente con tale ipostazione appariva, ieri, l'introduzione del patteggiamento nel nostro sistema processuale penale; oggi, il potenziamento del suo ambito applicativo ad opera della l. n. 134 del 2003.

2. Antecedenti dell'istituto. — Il procedimento di cui agli artt. 444 ss. non rappresenta una novità assoluta introdotta dalla riforma processuale del 1988.

Come già evidente a livello terminologico, un antecedente del rito può esser ravvisato nell'abrogato meccanismo di « applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato » disciplinato dagli artt. 77-85 della l. 24 novembre 1981, n. 689, comunemente noto come "patteggiamento" o "minipatteggiamento" (in argomento, v. D'Andria, Rapporti tra nuovo e vecchio patteggiamento, in AA.Vv., La giustizia contrattata. Dalla bottega al mercato globale, a cura di Moccia, E.s.i., 1998, 83 ss.; Macchia, Il patteggiamento, Giuffrè, 1992, 6-7; Marzaduri, L'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, Giuffrè, 1985; gli studiosi più attenti avevano colto l'importanza dell'istituto ai fini della riforma che si voleva attuare nel settore processuale penale: Cordero, Guida alla procedura penale, Utet, 1986, 247, l'aveva definito « una via raccomandabile, tanto più quando venisse attuata un'organica scelta accusatoria »).

A ben vedere, si trattava però di un lontano progenitore, molte e rilevanti essendo le differenze intercorrenti tra i due istituti (come efficacemente messo in evidenza da Lattanzi, Giudizio abbreviato e patteggiamento, in Cass. pen. 1988, 2195, « la parentela del nuovo patteggiamento con quello della l. n. 689 risulta alla fine abbastanza remota; ci si

444.1-2

trova in presenza non di un figlio, ma di un nipote, nel quale le caratteristiche della stirpe si intravedono ancora, ma fortemente trasformate »).

Lungi dal costituire un autentico rito alternativo rispetto al giudizio ordinario, il vecchio istituto si configurava, infatti, piuttosto come una sorta di meccanismo premiale dal circoscritto ambito applicativo, non scevro tuttavia da incertezze e ambiguità di fondo, causa primaria del suo sostanziale fallimento nella prassi applicativa (Corte cost., 16 luglio 1987, n. 267, Foro it. 1987, n. 10, I, 2600, ne aveva affermato la natura di « beneficio »; di qui, peraltro, la ritenuta incompatibilità con l'altro « beneficio » della sospensione condizionale della pena. Le ambiguità dell'istituto erano state sottolineate da Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 1991, 835, che parlava di « istituto ibrido e male rifinito (con varie difficoltà pratiche) », di « timido esperimento, tentato con modesti risultati »; Pignatelli, in Commento Chiavario, IV, 794, ne evidenziava la « posizione del tutto eccentrica » rispetto ai principi ispiratori del vecchio sistema processuale penale].

Relegato nell'area di operatività delle sole sanzioni sostitutive, la sua ammissione era subordinata all'apprezzamento dell'organo giudicante, chiamato a vagliare « in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti », l'applicabilità per il reato in questione della libertà controllata o della pena pecuniaria (art. 77, comma 1, l. n. 689 del 1981).

La relativa richiesta poteva essere avanzata — nel corso dell'istruzione e fino a quando non fossero state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento — unicamente dall'imputato che doveva, però, munirsi del parere favorevole del titolare dell'azione penale; era questa una differenza di fondo rispetto all'istituto disciplinato dagli artt. 444 ss.: in luogo di un vero e proprio accordo, nell'ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato con applicazione di sanzione sostitutiva, erano ravvisabili due dichiarazioni di volontà — quella dell'imputato e quella del pubblico ministero — di cui era destinatario il giudice (Lozzi, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. it. dir. proc. pen. 1989, 32). A ben vedere, tuttavia, poco lineare appariva il ruolo demandato da tale normativa al P.m.: sebbene qualificato come semplice "parere", il potere dell'organo dell'accusa « non risultava riconducibile nell'ambito dell'attività consultiva », potendo, « se sfavorevole, precludere l'accoglimento della richiesta dell'imputato». Si trattava, quindi, più propriamente, di un « veto » in grado di condizionare « oltre alle forme del processo, i contenuti sanzionatori finali » poiché, in siffatta ipotesi, il particolare trattamento penale previsto dalla l. n. 689 del 1981 « non poteva essere adottato dal giudice quand'anche questi avesse

ritenuto pienamente integrata la fattispecie che consentiva un epilogo anticipato al processo». Le censure di incostituzionalità sollevate avverso siffatta disciplina sfociarono nella nota pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 1984 (in Giur. cost. 1984, I, 618) che, nel rigettarle, propose un'interpretazione della normativa secondo cui il parere negativo del P.m. aveva efficacia vincolante soltanto fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; nelle fasi successive, il potere del giudice di emettere sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato non poteva risultarne condizionato. La determinazione negativa del titolare dell'azione penale, insomma, poteva essere circoscritta solo alle fasi dell'istruzione e degli atti predibattimentali, equivalendo, in armonia con le normali prerogative di tale organo, ad una determinata scelta del rito processuale, ossia, nella specie, alla scelta del giudizio ordinario (Marzaduri, Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata, in Costituzione, diritto e processo penale. I quarant'anni della Corte costituzionale, Atti del Convegno di Macerata, 28 e 29 gennaio 1997, a cura di Giostra-Insolera, Giuffrè, 1998, 89-90).

In caso di accoglimento, si ometteva la celebrazione della fase dibattimentale, addivenendosi alla pronuncia di una sentenza (solo ricorribile per cassazione) che, dichiarando « estinto il reato », non comportava l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, c.p.

Erano previste delle « esclusioni soggettive », non potendo il provvedimento de quo essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne avesse già beneficiato ovvero avesse riportato condanna a pena detentiva (art. 80 l. n. 689 del 1981).

Peculiare appariva, inoltre, il meccanismo esecutivo, rafforzato, per il caso di inosservanza, da un'apposita fattispecie delittuosa (art. 83 l. n. 689 del 1981).

In dottrina, sull'istituto si v. Amodio, La riforma del patteggiamento tra "remore illuministiche" e "resistenze inquisitorie", in Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 1124; Lattanzi, In tema di "patteggiamento" per reati puniti congiuntamente con pena detentiva e con pena pecuniaria, in Cass. pen. 1983, 648; Lattanzi, Una discutibile sentenza della Corte Costituzionale in tema di "patteggiamento", in Cass. pen. 1984, 2100; Lattanzi, Sull'esclusione del "patteggiamento" quando è applicabile una pena pecuniaria, in Cass. pen. 1985, 2189; Lattanzi, Il "patteggiamento" tra realtà e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 1059; Triggiani, Applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e patteggiamento ex art. 77 l. n. 689/1981: analogie e differenze, in Nuovo dir. 1991, 470.

3. Il codice del 1988. — Assente nella legge-delega 3 aprile 1974, n. 108 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e nel corri-

L.VI

spondente progetto preliminare del 1978, il patteggiamento quale autentico rito alternativo di matrice negoziale fa la sua prima comparsa nel corso dell'*iter* parlamentare volto all'emanazione della successiva leggedelega 16 febbraio 1987, n. 81.

Abbandonata l'ingenua tendenza "pandibattimentale" propria della prima delle leggi citate (che, come evidenziato da Somma, Giudizio abbreviato, in I procedimenti speciali, a cura di Dalia, Jovene, 1989, 42, si connotava per la « centralità monistica del processo ordinario »), matura via via la consapevolezza del ruolo indispensabile dei riti speciali — specie di marca deflattiva — ai fini della "tenuta" del nuovo processo di stampo accusatorio.

Più precisamente, è nella direttiva n. 35-ter del testo licenziato dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel marzo del 1982 che il nuovo modulo processuale viene delineato. secondo cadenze e forme che evocano l'istituto di pochi mesi più anziano coniato dalla l. n. 689 del 1981 [cfr. Il progetto preliminare del 1988 (testo, relazione e pareri), in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. IV, 1024-1025]. Rispetto a questo, rilevanti appaiono però le differenze: risulta, infatti, mutata la fisionomia stessa dell'istituto, non più "beneficio" ma giudizio speciale alternativo al procedimento ordinario; al contempo, diversa appare anche la dinamica: più ampia la legittimazione soggettiva all'attivabilità del rito, maggiormente esteso l'ambito applicativo, potenziata la caratura premiale. Nel dettaglio, si prevede che il « P.m., ottenuto il consenso dell'indiziato o dell'imputato, e questi ultimi, ottenuto il consenso del P.m., possono chiedere al giudice in apposita udienza, o nella udienza preliminare o nel giudizio fino a che non ne siano state compiute le formalità di apertura » non solo «l'applicazione — nei casi consentiti — di una delle sanzioni sostitutive della detenzione previste dalla legge », ma anche « di una pena detentiva in misura pari a quella minima edittale del reato per cui si procede diminuita di un terzo e comunque non superiore a tre mesi di reclusione o di arresto»; rimane ferma la necessità del vaglio giudiziale che, se di segno positivo, conduce alla pronuncia di una « sentenza non appellabile » che dichiara « estinto il reato per accettazione della sanzione da parte dell'imputato » (direttiva n. 35-ter del Testo elaborato dal Comitato ristretto su deliberazione adottata il 26 giugno 1980 dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed a questa sottoposto nel marzo del 1982, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, Cedam, 1989, 73).

Confluite nella direttiva n. 41 del testo approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 15 luglio 1982 [direttiva n. 41 del Testo approvato il 15 luglio 1982 dalla Commissione giustizia della Camera

dei deputati con relazione (relatore: on. Sabbatini) presentata alla presidenza il 17 novembre 1982 (stampato n. 845-112-A), in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, 83], tali linee guida sono state in seguito confermate anche nel corso della successiva legislatura, venendo recepite — immutate — nel testo approvato il 13 dicembre 1983 dalla medesima Commissione [testo approvato il 13 dicembre 1983 dalla Commissione giustizia della Camera con la relazione (relatore: on. Casini) presentata alla presidenza il 14 dicembre 1983 (stampato n. 691-196-271-457-A), in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, 242].

Il prosieguo dell'iter parlamentare di approvazione della delega legislativa si è, quindi, caratterizzato per un'ulteriore, progressiva dilatazione dell'area di operatività dell'istituto, dettata dalla consapevolezza degli innegabili vantaggi conseguenti in termini di deflazione e celerità processuale.

La pena detentiva patteggiabile è stata, infatti, inizialmente elevata a un anno [direttiva n. 44 del Testo unificato approvato dall'assemblea della Camera dei deputati con il titolo « delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » e trasmesso al Senato il 3 agosto 1984 (stampato n. 916), in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, 248], per poi raggiungere i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria (direttiva n. 44 del Testo elaborato dal Comitato ristretto su deliberazione adottata il 16 gennaio 1986 dalla commissione giustizia del Senato ed a questa sottoposto nel luglio del 1986, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, 264).

Ciò ha segnato l'assestamento dell'istituto.

Il citato limite sanzionatorio è stato, infatti, confermato nel corso di tutti gli ulteriori passaggi parlamentari [direttiva n. 46 del Testo approvato il 5 novembre 1986 dalla Commissione giustizia del Senato (relatore: sen. Coco) comunicata alla presidenza il 18 novembre 1986 (stampato n. 916-A), in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, 277 e direttiva n. 45 del Testo approvato il 21 novembre 1986 dall'Assemblea del Senato con il titolo « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » e trasmesso alla camera dei Deputati il 28 novembre 1986 (stampato n. 691-271-457-B), in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, 308], divenendo, infine, legge.

Più precisamente, la direttiva n. 45 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 ha delineato i tratti caratteristici del rito configurandolo come un procedimento — nei limiti di pena fissati — di generale applicabilità, in cui non sono previste ipotesi di esclusione soggettiva (del tipo di quelle

di cui all'art. 80 della l. n. 689 del 1981) e in cui la disciplina degli effetti della pronuncia, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, è stata rimessa al legislatore delegato.

Quest'ultimo, ha puntualmente adempiuto all'obbligo demandatogli, approntando agli artt. 444 ss. una regolamentazione analitica dell'istituto che, ampliandone ulteriormente l'ambito applicativo e potenziandone la caratura premiale, ha consentito di superare una serie di ambiguità teoriche e di problemi pratici posti dal « vecchio » patteggiamento.

È venuta meno, ad esempio, l'esclusione della semidetenzione dall'ambito di applicabilità del rito e non è stata riprodotta la generale
previsione estintiva collegata alla pronuncia della sentenza di cui all'art.
77, comma 1, della l. n. 689 del 1981, ritenuta difficilmente conciliabile
con la contestuale applicazione della sanzione. In sua vece, si è introdotto un meccanismo estintivo subordinato al verificarsi di una condizione
sospensiva: l'estinzione del reato e di ogni altro effetto penale consegue,
infatti, alla mancata realizzazione entro un quinquennio o un biennio (a
seconda che si sia patteggiato per un delitto o per una contravvenzione)
di un reato della stessa indole di quello per cui la pena è stata applicata
(art. 445, comma 2), stabilendosi, peraltro, che siffatto meccanismo
estintivo « non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata
applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione » (art. 136 disp.
att. c.p.p.).

Non solo; il superamento della configurazione dell'istituto quale mero « beneficio » lo ha reso compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, non ponendosi più un problema di alternatività dell'uno nei confronti dell'altra (art. 444, comma 3; cfr. la Relazione al progetto preliminare, 230-231, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. IV, 1025).

Rispetto alle previsioni della l. n. 689 del 1981 ed alla stessa legge-delega, in accoglimento della sollecitazione della Corte costituzionale (sent. n. 148 del 1984, Giur. cost. 1984, I, 1016), si è poi prevista espressamente la possibilità di patteggiare, oltre alla pena detentiva ed alle sanzioni sostitutive, anche la pena pecuniaria, cui è stato esteso l'abbattimento premiale fino a un terzo (nella Relazione al progetto preliminare, 439-440, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. V, 1029, si osserva che l'omessa previsione della pena pecuniaria nella direttiva n. 45 non è stata considerata un ostacolo a disciplinare il patteggiamento su tale pena in quanto «la menzione solo delle sanzioni sostitutive e della pena detentiva si può spiegare con la considerazione che per queste il legislatore delegante ha ritenuto di dover fissare direttive specifiche »: con riguardo alle prime, «allo scopo di chiarire che le sanzioni sostitutive su richiesta sono

applicabili nei soli casi attualmente previsti, sicché non potrebbe il legislatore delegato, nel disciplinare gli "altri effetti della pronuncia", ampliare l'utilizzabilità di tali sanzioni o renderne diversa la disciplina »; con riferimento alla seconda, « allo scopo di fissare i limiti entro i quali è ammesso il "patteggiamento" in relazione alle pene detentive ». Se ne deduce, dunque, che « la mancata menzione della pena pecuniaria sia dovuta al fatto che il legislatore non ha avvertito alcun motivo per prenderla in considerazione e che perciò abbia un significato non di esclusione ma di inserimento nel nuovo istituto senza limiti, che altrimenti sarebbero stati espressamente previsti, come è accaduto per la pena detentiva ». Quanto alla riduzione sanzionatoria, si è poi precisato come, una volta inserite le pene pecuniarie nell'ambito di operatività dell'istituto « non possa non riferirsi anche ad esse il dato, caratteristico della "premialità", costituito dalla riduzione di pena »).

Benché non particolarmente chiaro in base al tenore testuale dell'art. 444, comma 1, parrebbe corretto ritenere che la riduzione premiale fino a un terzo si applichi anche alle sanzioni sostitutive (Nappi, Guida, 600). In tal senso depone pure la Relazione al progetto preliminare del 1988, secondo cui « se vengono diminuite le pene detentive, eguale deve essere il trattamento delle pene sostitutive, visto che queste si applicano in un secondo tempo dopo aver determinato la pena detentiva da sostituire » (Relazione al progetto preliminare, 439-440, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. V, 1029). La giurisprudenza, tuttavia, appare prevalentemente orientata in senso contrario, ritenendo che le sanzioni sostitutive non possano essere oggetto di riduzione, ma debbano applicarsi con riferimento ad una pena edittale già ridotta ex art. 444 (Cass., sez. III, 2 giugno 1999, n. 2070/99, Erminio, C.E.D. Cass., n. 215068) e quindi, anche dopo l'eventuale aumento determinato dalla continuazione (Cass., sez. III, 12 novembre 1996, n. 3837/97, Rasi, ivi, n. 206533). In tal modo, il giudice può valutare la richiesta delle parti, respingendola ove la sostituzione invocata non appaia consentita ai sensi della l. n. 689 del 1981 (Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 295/93, Scopel, Cass. pen. 1994, 895).

Più nel dettaglio, si è concepito un modello processuale "tripartito", imperniato sull'accordo tra le parti, sullo « stato degli atti » acquisiti e sulla condizione negativa preliminare dell'insussistenza di presupposti legittimanti il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 (Di Сніава, L'architettura dei presupposti, cit., 29-30).

Una logica negoziale, espressa in un accordo di tipo sinallagmatico, risulta sottesa al rito de quo: simultaneamente o anche in tempi successivi, le volontà di P.m. e indagato o imputato confluiscono in una richiesta, rivolta all'organo giudicante, di applicare per l'ipotesi di reato

T.II

contestata una sanzione esattamente determinata nella specie e nella misura. È questo un negozio giuridico processuale (Cordero, Strutture d'un codice, cit., 23; nello stesso senso, Macchia, Il patteggiamento, cit., 8 ss.; Marzaduri, Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata, cit., 90 ss.) che dà vita ad una « proposta di transazione » concernente il merito della regiudicanda (Nappi, Guida, 598).

Alternativamente riconosciuta ad entrambi, l'iniziativa costituisce per la parte privata atto personalissimo, in quanto implicante un'irreversibile disposizione di diritti fondamentali: come tale, essa è quindi esperibile dallo stesso interessato o da un suo procuratore speciale. Eccezion fatta per l'ipotesi prevista dall'art. 447, comma 3, richiesta e consenso appaiono modificabili o revocabili finché non si sia verificato il convergere delle stesse nel pactum; questo, peraltro, una volta perfezionatosi non può più essere oggetto di recessi unilaterali, potendo esser vanificato solo da una successiva negoziazione di segno contrario, purché antecedente alla pronuncia giudiziale sull'originaria istanza di accesso al rito (in questo senso, Cass., sez. II, 9 gennaio 1998, n. 115/98, n. 4237/98, Umbertini, Arch. n. proc. pen. 1998, 732; Cass., sez. III, 9 dicembre 1997, Peruzzo, ivi 1998, 440; Cass., sez. III, 5 dicembre 1997, n. 4199/98, Anghileri, ivi 1998, 440; Cass., sez. VI, 6 febbraio 1997, n. 3892/97, Borean, ivi 1998, 257; Cass., sez. VI, 15 marzo 1996, n. 5521/96, Fattore, Cass. pen. 1997, 1831; Cass., sez. VI, 12 luglio 1995, Fiorani, ivi 1996, 3065).

In ogni caso, indispensabile ai fini della celebrazione del procedimento è il superamento del vaglio giudiziale: lungi dal consistere in negozi semplicemente omologabili, i pacta intercorsi tra P.m. e imputato costituiscono dei petita, accoglibili o meno dall'organo giudicante, chiamato ad effettuare sugli stessi un controllo sia in ordine alla cornice giuridica che, in certa misura, al contenuto (DI CHIARA, L'architettura dei presupposti, cit., 38). In primo luogo, il giudice deve verificare che, allo stato degli atti, non ricorra una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 dovendo, in tal caso, pronunciare immediatamente sentenza di proscioglimento. Solo ove non si formi un convincimento siffatto, egli potrà procedere oltre con le sue verifiche controllando, in particolare, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze, nonché la congruità della pena richiesta (il testo originario dell'art. 444, invero, delineava i poteri delle parti in termini più netti, confinando il controllo giudiziale in un ambito assai ristretto, di natura essenzialmente "estrinseco-formale"; in particolare, non era previsto alcun sindacato sulla "congruità" della pena richiesta, successivamente introdotto a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità della norma ad opera di Corte cost., sentenza del 2 luglio

1990, n. 313, Cass. pen. 1990, II, 221; Riv. it. dir. e proc. pen. 1990, 1588, con nota di Lozzi, La legittimità costituzionale del cosiddetto patteggiamento). Se detto controllo dà esito positivo, l'organo giudicante dispone con sentenza l'applicazione della pena, enunciando nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti; diversamente, rigetta la richiesta con un provvedimento che, nel silenzio legislativo, deve ritenersi assuma la forma di ordinanza (Lupo, Procedimenti speciali, in Quad. CSM 1988, 20, 169; PIGNATELLI, in Commento Chiavario, IV, 797). In dottrina, evidenziando talune prassi ormai invalse volte ad attrarre nell'area del negoziabile il giudice, si è parlato di «patteggiamento a tre» (Spangher, Il giudice per le indagini preliminari ed i procedimenti speciali, in Il giudice per le indagini preliminari dopo cinque anni di sperimentazione, atti del convegno di Mattinata, 23-25 settembre 1994, Giuffrè, 1996, 100) o di « negozio trilaterale » (Grillo, I riti « speciali »: inconvenienti e soluzioni per una sollecita definizione dei processi, in Giurisdizione e cultura della legalità. Le regole del processo penale alla prova, Atti del Convegno di Roma, 8-9 luglio 1993, Camera dei Deputati, 1993, 171): il riferimento è al fatto che, dopo la sentenza n. 313 del 1990, le parti, una volta "abbozzata" l'ipotesi di accordo, tendono a sottoporla in via informale al giudice, onde sondarne il parere, specie in punto di congruità della pena individuata; solo se tale vaglio informale dà esito positivo, le stesse provvedono a formalizzare l'accordo negoziale (sul punto, v. pure Rigo, Il procedimento, in AA.Vv., Il patteggiamento, cit., 82).

Molteplici i benefici conseguenti alla celebrazione del rito: oltre al già citato abbattimento premiale fino a un terzo della sanzione irrogabile ed al peculiare meccanismo estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. la sentenza che applica la pena su richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, c.p.) e — salvo quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. — è inefficace nei giudizi civili o amministrativi.

In un'ottica premiale e di incentivazione del ricorso al giudizio da parte dell'imputato si spiega pure la previsione secondo cui rimane estraneo all'accordo "transattivo" il danneggiato dal reato che, se già costituito parte civile non può far valere in seno al giudizio de quo le sue pretese risarcitorie o restitutorie (egli è, dunque, secondo Di Сніака, L'architettura dei presupposti, cit., 34, «destinatario di un non liquet », pur avendo ormai la giurisprudenza ritagliato a suo vantaggio « qualche margine residuo, non privo di interesse »): il giudice, dunque, nel pronunciare la sentenza di patteggiamento, non decide sulla relativa domanda, potendo solo eventualmente condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte lesa per la costituzione,

T.II

Chiavario, IV, 807). La disciplina in questione rappresenta il coerente sviluppo dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 1984, cit., che stabilì, con riguardo al "patteggiamento" ex artt. 77 ss. l. n. 689 del 1981 che il parere negativo del P.m. poteva avere una portata preclusiva limitata alla sola fase predibattimentale, con conseguente facoltà del giudicante di applicare successivamente l'istitu-

to de quo prescindendo dal consenso dell'organo dell'accusa.

4. L'evoluzione normativa: il lungo cammino riformatore. — Così come configurato dal legislatore del 1988 e "corretto" dagli interventi del Giudice delle leggi, il patteggiamento ha senza dubbio avuto in sede applicativa un impatto piuttosto modesto, che ha deluso le aspettative di deflazione su di esso riposte dalla riforma del 1988.

Colpa del limite di pena applicabile, nonché — soprattutto — delle disfunzioni del procedimento ordinario. Tra queste e la propensione difensiva ad accedere al rito negoziale intercorre, infatti, un rapporto di proporzionalità inversa: tanto più un processo è lento, farraginoso, incapace di svolgersi in tempi ragionevoli, tanto meno l'imputato specie se colpevole — è invogliato a patteggiare, non avvertendo come probabile e tempestiva la sua condanna nel processo in corso (Ferrua, Patteggiamento allargato, una riforma dai molti dubbi. Funzionalità e prevenzione le ragioni che la sconsigliano, in Dir. e giust. 2003, n. 8, 10). Ciò vale, oggi più che mai, per il rito ordinario, ridotto dai continui interventi del legislatore e della Consulta (non di rado di segno contrario) ad uno « strumento ibrido » e « disarticolato », « difficilmente in grado di assicurare in tempi ragionevoli un risultato di giustizia » ed inevitabilmente « votato in molti casi all'esito nichilistico del proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato». Di qui, la scarsa "appetibilità" del patteggiamento, apparendo all'imputato assai più conveniente sfruttare «tutti gli interstizi» di un processo penale ordinario ormai ridotto a « vera e propria corsa ad ostacoli », ad « una sorta di gioco di pazienza », capace di offrire « discrete aspettative di sfuggire alla condanna » (Fer-Rua, Patteggiamento allargato, una riforma dai molti dubbi, cit., 10. Già all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, Vinciguerra, Novità, difficoltà, illusioni nel nuovo processo penale, in Profili del nuovo processo penale, a cura di Garavoglia, Cedam, 1988, 22, osservava come « non sono i procedimenti speciali a favorire il buon funzionamento del processo ordinario, ma è il buon funzionamento di quest'ultimo a provocare l'accesso ai procedimenti speciali »: ciò in quanto « occorre che il processo ordinario sia egualmente capace di offrire una pena effettiva, rendendo impossibili i traguardi prescrizionali ed il beneficio dell'amnistia, che dovrebbero assumere un ruolo assolutamente marginale nella nostra esperienza giuridica»).

salvo che ricorrano giusti motivi di compensazione (Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443, Cass. pen. 1990, II, 372, ed ivi 1992, 525, con nota di Iandolo Pisanelli, Parte civile ed applicazione della pena su richiesta. Si riconosce, tuttavia, nelle more della pronuncia giudiziale sull'ammissibilità del patteggiamento, l'interesse del danneggiato costituitosi parte civile ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giudicante dalla quale possa derivare un pregiudizio alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, sia pure da far valere in altra sede: la qualificazione giuridica del fatto, il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena (nella misura in cui può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato ex art. 165 c.p.). Il perfezionamento del pactum tra P.m. e imputato non comporta, dunque, la subitanea estromissione del danneggiato; costui, anzi, può costituirsi parte civile anche successivamente alla conclusione dell'accordo, purché antecedentemente alla pronuncia giudiziale (per tutte, v. Cass., sez. V, 1º luglio 1996, n. 3305/96, Carboni, Cass. pen. 1998, 893 e Cass., 26 novembre 1991, n. 2684/92, Di Maulo, Arch. n. proc. pen. 1992, 565).

Essendo un procedimento di matrice consensuale subordinato all'approvazione giudiziale, l'eventuale dissenso del P.m. sulla proposta avanzata dall'imputato o il rigetto da parte dell'organo giudicante della concorde richiesta delle parti, impedisce l'instaurazione del giudizio semplificato, imponendo la celebrazione del dibattimento. Si tratta, in entrambi i casi, di un effetto preclusivo sul rito con ripercussioni sul merito, privando l'imputato non solo dell'accesso a un giudizio semplificato nelle forme, ma anche della possibilità di beneficiare del complesso di vantaggi sostanziali ad esso conseguenti. Non potendo ammettersi che tali conseguenze derivino da una opzione insindacabile di una parte (sia pure "pubblica") o di un giudice dotato di giurisdizione semiplena, si è introdotto un meccanismo di controllo demandato al giudice del dibattimento o del giudizio di impugnazione: costoro, ove ritengano il precedente diniego o rigetto ingiustificati e congrua la pena richiesta dall'imputato, potranno, all'esito del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, recuperare la valenza di « beneficio » del procedimento de quo, applicando la riduzione premiale per questo prevista, sganciata in tale ipotesi da una effettiva semplificazione procedimentale (è per consentire siffatto sindacato che il P.m. è tenuto ad enunciare le ragioni del suo dissenso ex art. 446, comma 6; la sua decisione non può, dunque, essere arbitraria, ma "discrezionale", poiché « per negare il consenso devono sussistere delle valide ragioni che vanno esternate » (Relazione al progetto preliminare, 240-241, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. V, 1035; Pignatelli, in Commento

L.VI

Nel corso degli anni molteplici sono state le istanze riformatrici succedutesi al fine di porre rimedio a tale situazione (Peroni, La nuova fisionomia del patteggiamento, cit., 369, con efficaci metafore, parla al riguardo di un « fenomeno [...] a sviluppo "carsico" », caratterizzato da « fasi di eclissi dal dibattito politico-istituzionale e di successiva, repentina riemersione, non di rado accompagnata da aspre polemiche », nonché di un « moto pendolare », scandito da una « duplice tensione »: « contenimento dei tempi del processo e fuga dalla sanzione »). Di rado andate a buon fine, si sono per lo più caratterizzate per la tendenza all'ampliamento dei margini di operatività del rito in esame, onde recuperarne l'effettività sul piano applicativo e, di conseguenza, trarne benefici in termini di efficienza del sistema nel suo complesso.

Meritano, in proposito, d'esser citate una serie di iniziative di matrice giudiziaria, governativa e parlamentare maturate nella prima metà degli anni novanta per cercare di far fronte al crescente carico giudiziario originato dal dilagare del fenomeno corruttivo allora messo in luce da note inchieste giudiziarie. È in quel contesto emergenziale che si afferma l'idea di approntare una strategia processuale imperniata su un ampio ricorso all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui si mira a sfruttare al massimo le potenzialità deflattive e acceleratorie, senza per questo rinunciare all'effettività della risposta sanzionatoria (Peroni, La nuova fisionomia del patteggiamento, cit., 370).

Nel 1994, in particolare, viene elaborata una proposta di legge degna di interesse in quanto anticipatrice di talune novità poi introdotte dalla riforma dell'istituto realizzata nel 2003 (si tratta del testo recante « Proposte in materia di prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento dei partiti» elaborato da un gruppo di giuristi milanesi composto da magistrati della Procura della Repubblica, docenti universitari e avvocati e pubblicato in Cass. pen. 1994, 2348. In proposito si v. Grosso, L'iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Il progetto anticorruzione di manipulite fra utopia punitiva e suggestione premiale, ivi 1994, 2341; Zagre-BELSKY, L'iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Non tutto ciò che è lecito è anche opportuno, ivi 1994, 2337). Più precisamente, ampliato lo spettro di operatività del procedimento de quo fino a tre anni di pena detentiva, tale progetto ne "sdoppiava" la figura, introducendo accanto al modello "tradizionale" di patteggiamento (contenuto entro i due anni di reclusione) una variante di nuovo conio (compresa tra i due e i tre anni di pena detentiva) (le Note illustrative di proposte in materia di corruzione e dell'illecito finanziamento dei partiti, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1994, 1042, chiarivano che si sperava, in tal modo, di « facilitare la rapida definizione dei procedimenti che si sono accumulati e si stanno accumulando», onde scongiurare « il rischio di ingestibilità della macchina giudiziaria »; l'obiettivo era quello di riuscire a « coprire — senza introdurre differenziazioni opinabili fra diversi reati — una più ampia fascia di situazioni, nelle quali l'entità del reato [...] non appaia incompatibile con i vantaggi per il reo connessi alla accettazione del rito semplificato »). La nuova forma di concordato era caratterizzata da una « caratura premiale asimmetrica » (Peroni, La nuova fisionomia del patteggiamento, cit., 370): mentre, infatti, per il patteggiamento infrabiennale rimaneva immutato il corredo di benefici tipico del rito, per essa veniva ridotto fin quasi a scomparire (nei casi del "nuovo" patteggiamento sarebbe stata possibile la condanna a pene accessorie, l'applicazione di misure di sicurezza o l'applicazione di pene interdittive: l'art. 14 della proposta in discorso, infatti, prevedeva l'introduzione del nuovo art. 445-bis che, sotto la rubrica «Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi» prevedeva che « la richiesta di cui all'art. 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nella predetta disposizione, sia superiore ai due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni di reclusione. In tal caso non si applica l'art. 445 n. 1, primo periodo»). Faceva, così, la sua comparsa per la prima volta quella idea della "premialità differenziata" che sarebbe divenuta una costante delle varie iniziative riformatrici succedutesi nel tempo e che si sarebbe, poi, affermata con la riforma del patteggiamento "allargato" realizzata dalla l. n. 134 del 2003.

L'impostazione di fondo del citato progetto ha successivamente ispirato — pur con non trascurabili differenze — il disegno di legge di iniziativa governativa del 1997, a ragione ritenuto il vero e proprio "capostipite" di tutto il seguente cammino riformatore (disegno di l. n. 2968 C, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 1997, nell'ambito della manovra in tema di politiche giudiziarie nota come « pacchetto Flick ». Il testo è pubblicato in appendice al volume di Ferrua, Studi sul processo penale, vol. III, Giappichelli 1997, 172 ss.; al riguardo, si v. Scella, Il patteggiamento "allargato" nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale, in Aa.Vv., Patteggiamento « allargato » e giustizia penale, a cura di Peroni, Giappichelli, 2004, 6-7; DI CHIARA, Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale, ivi, 27-28; Mar-ZADURI, Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata, cit., 106-107). Mantenuto il dilatato ambito applicativo del rito fino ai tre anni di pena detentiva, al modello originario di patteggiamento veniva affiancata l'inedita figura della « Condanna a pena concordata », destinata a rimanere in seguito priva di attuazione. Era, questa, una nuova figura di rito negoziale, preclusa per determinate tipologie di reati nominativamente individuate e attivabile ove la pena concordata supe-

T.II

Evidenti i limiti intrinseci a siffatto assetto normativo, connotato da un'indebita commistione tra momento cognitivo ed esecutivo. Non appariva, infatti, chiaro come il giudice del patteggiamento potesse svolgere quegli accertamenti sulla personalità dell'imputato necessari ai fini della concessione delle misure in questione; oscura, poi, rimaneva la questione dei rapporti e delle eventuali conflittualità verificabili tra giudice del merito e magistratura di sorveglianza, competente a gestire l'esecuzione dei benefici concessi (Spangher, Gli scenari di una possibile riforma, in Aa.Vv., Il patteggiamento, cit., 164-165).

Di più: il disegno riformatore appariva privo di coerenza interna. In controtendenza rispetto al trend fino a tale momento seguito, esso limitava l'applicazione della pena concordata entro l'ambito dei due anni di pena detentiva, in tal modo, peraltro, assestandosi ad una soglia inferiore rispetto al limite normativamente fissato per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale [merita, peraltro, d'esser qui sottolineato come il tentativo di coinvolgere la materia delle sanzioni alternative nell'area di operatività della giustizia negoziata abbia contraddistinto — sebbene senza esito positivo — anche le prime fasi di elaborazione della l. n. 134 del 2003. Il testo licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato il 5 dicembre 2002, successivamente integrato dall'Aula il 29 gennaio 2003, attribuiva all'imputato la facoltà di subordinare l'istanza di accesso al rito alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà o all'affidamento in prova terapeutico. Si trattava di una disciplina chiaramente ispirata allo scopo di offrire un ulteriore incentivo alla parte privata per indurla ad accedere al patteggiamento; rispetto al d.d.l. Carotti, essa presentava però una maggiore specificità e precisione definitoria. Nel dettaglio, si prevedeva che, una volta valutato positivamente l'accordo intercorso tra le parti, fosse lo stesso giudice del patteggiamento a disporre con separata ordinanza la misura richiesta, precisando anche le prescrizioni e le modalità di controllo previste « dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ». Una volta divenuta irrevocabile la sentenza applicativa della pena negoziata, tale ordinanza sarebbe stata trasmessa, insieme alla sentenza, al magistrato di sorveglianza competente per l'esecuzione. Riserve analoghe a quelle esposte nel testo a proposito del d.d.l. Carotti potevano, tuttavia, essere avanzate anche riguardo a questa disciplina. Del tutto oscuro rimaneva, infatti, il nodo dei rapporti tra sfera di cognizione e di esecuzione e si correva il rischio di accentuare ulteriormente la già preoccupante « crisi d'identità delle misure alternative », sempre più soventemente «chiamate ad assolvere funzioni diverse da

rasse i due anni di reclusione o di arresto ma fosse contenuta entro i tre, soli o congiunti a pena pecuniaria. Notevoli le peculiarità: si introduceva un giudizio a cognizione piena, preceduto da un vaglio giudiziale sulla decidibilità allo stato degli atti ed eventualmente supportato dalla ammissione del fatto contestato da parte dell'imputato (in senso critico su tale previsione, Ferrua, Studi sul processo penale, cit., 146-147, che sottolineava il rischio che l'eventuale ammissione del fatto contestato da parte dell'imputato si prestasse a fungere da elemento utile ad irrobustire un accertamento diversamente « malfermo ed incompleto »). Conseguentemente, la decisone finale era configurata come una vera e propria sentenza di condanna emessa a norma degli artt. 533 ss.: come tale, essa era compatibile con l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, aveva efficacia extrapenale ex art. 651 e poteva contenere la statuizione sulle pretese restitutorie o risarcitorie avanzate dalla parte civile che aveva accettato il rito. Completavano il quadro un particolare meccanismo di «riparazione pecuniaria dell'offesa all'interesse pubblico», idoneo a potenziare gli effetti premiali conseguenti al rito; la possibilità di celebrare il giudizio in udienza pubblica ove ciò apparisse opportuno alla luce di un «interesse socialmente rilevante»; la facoltà dell'imputato di subordinare l'istanza di accesso al rito alla sostituzione della pena detentiva con l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare.

Quest'ultima previsione veniva ripresa anche dal testo approvato dalla Camera dei Deputati nel 1999 nell'ambito dell'iter di elaborazione della c.d. «legge Carotti» (l. n. 479 del 1999) (Testo unificato 411/C approvato dalla Camera dei Deputati il 10 febbraio 1999 e riprodotto in AA.Vv., Il patteggiamento, cit., II, 192 s.). Ai sensi del nuovo art. 445-bis, l'imputato poteva infatti subordinare la richiesta di pena alla fruizione di una delle citate misure alternative: in presenza del consenso del P.m. e della positiva valutazione giudiziale, il titolare dell'azione penale avrebbe provveduto, quindi, a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per la determinazione delle prescrizioni relative ai benefici penitenziari applicati (più precisamente, l'art. 445-bis, comma 1, così recitava: « L'imputato, nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili». Secondo Peroni, La nuova fisionomia del patteggiamento, cit., 377, era questo un testo « esile » e « oscuro », che suscitava più d'una perplessità per la « configurazione [...] delle misure alternative come « sostitutive » della pena detentiva pattuita: qualificazione concettualmente fuorviante, che sembrava sottintendere un'impropria assimilazione alla categoria delle sanzioni sostitutive, di strumenti trattamentali di matrice teleologica affatto autonoma »).

T.II

quelle loro tradizionalmente attribuite» (Scella, Il patteggiamento "allargato" nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale,

Per il resto, il testo in parola si connotava per un'opportuna azione adeguatrice rispetto ai dicta della Corte costituzionale: l'articolato codicistico veniva, infatti, interpolato introducendo all'art. 444 il vaglio giudiziale sulla "congruità" della pena concordata e la possibilità di condannare l'imputato — salvo che ricorressero giusti motivi di compensazione totale o parziale — alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile (Corte cost., n. 313 del 1990, cit.; Corte cost., n. 443 del 1990, cit.).

È, tuttavia, con il d.d.l. 718-B/C che vengono poste le premesse più concrete per i lavori parlamentari poi sfociati nella riforma del patteggiamento realizzata nel 2003.

Era, questo, un testo frutto della sintesi di tre distinti disegni di legge dal contenuto in verità poco omogeneo, anche se non privo di taluni significativi tratti comuni. Tutti e tre i progetti, ad esempio, prevedevano un innalzamento del limite di pena patteggiabile (quantificato però in modo diverso) e risultavano ispirati alla logica della "premialità differenziata".

Più precisamente, nel primo (Proposta di l. n. 718 d'iniziativa del deputato Pisapia, presentata il 12 giugno 2001 e recante « Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (Atti Camera, XIV leg., Disegni di legge e relazioni, stampato n. 718), accanto al patteggiamento "originario", veniva introdotta una figura "allargata" in cui la pena detentiva concordata poteva raggiungere i tre anni e cui non conseguivano i benefici previsti dall'art. 445 Il testo de quo risentiva dell'influenza della c.d. "mediazione penale": riprova ne erano la denominazione stessa del meccanismo appena citato (« conciliazione penale »), la particolare attenzione rivolta alla posizione della persona offesa dal reato (cui si attribuiva la facoltà di interloquire al momento della scelta del rito) e del danneggiato (per la tutela delle cui ragioni si prevedeva la possibilità di condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale), nonché il sistema di sanzioni "parapenali" (quali l'attività non retribuita a favore della collettività o altre forme di lavoro sostitutivo) che veniva introdotto.

La seconda proposta legislativa ($Proposta\ di\ l.\ n.\ 1488\ d'iniziativa\ del$ deputato Vitali presentata il 2 agosto del 2001 e recante « Modifiche agli artt. 444 e 446 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (Atti Camera, XIV leg., Disegni di legge e relazioni, stampato n. 1488) si limitava, invece, unicamente ad elevare a quattro anni la soglia di pena negoziabile, lasciando per il resto inalterata la disciplina dei presupposti del rito.

Ben più complessa, la terza (Proposta di l. n. 1423 d'iniziativa dei deputati Palma, Saponara, Paniz, Zanettin e Oricchio, presentata il 25 luglio del 2001 e recante « Modifiche agli artt. 444 e 446 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (Atti Camera, XIV leg., Disegni di legge e relazioni, stampato n. 1423), caratterizzata da un ampliamento a dismisura dell'operatività dell'istituto. Si arrivava, infatti, quasi ad eliminare lo sbarramento sanzionatorio previsto per il concordato, ammettendosi un accordo su pene comprese entro i venti anni di reclusione o i quattro di arresto, nonché perfino sull'ergastolo senza isolamento diurno, sostituito da ventiquattro anni di reclusione. Veniva, in ogni caso, mantenuto un regime premiale differenziato correlato alle ipotesi di accordo su pene superiori ai due anni di reclusione. Per la prima volta si ammetteva, poi, l'esperibilità del rimedio straordinario della revisione avverso le sentenze di patteggiamento.

Come accennato, le tre proposte sono confluite in un unico disegno di legge che, all'esito di un iter parlamentare svoltosi all'insegna di un "consenso trasversale" alle diverse forze politiche, è sfociato nell'approvazione della l. n. 134 del 2003 (sul punto si v., più approfonditamente, Scella, Il patteggiamento « allargato » nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale, cit., 9 ss.; Ferrua, Patteggiamento allargato, una riforma dai molti dubbi, cit., 8).

5. Il patteggiamento "allargato". — La l. 12 dicembre 2003, n. 134, nel solco delle iniziative legislative testé passate in rassegna, ha realizzato un profondo restyling dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (in generale, sulla riforma, ex plurimis, si v. Aa.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, cit.; AA.Vv., tavola rotonda su Profili sostanziali della nuova disciplina in materia di patteggiamento, cit.; Amodio, I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento, in Cass, pen. 2004, 700; Amodio, Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo, ivi 2006, 3406; Bettiol, Riflessioni aperte dalla legge in materia di applicazione della pena su richiesta, in Dir. pen. e proc. 2004, 228; Bricchetti-Pistorelli, Restano gli incentivi solo sull'accordo a due anni, in Guida dir. 2003, n. 25, 22; Bricchetti-Pistorelli, Sospensione di 45 giorni per i procedimenti in corso, ivi 2003, n. 25, 35; Carcano, Patteggiamento: com'era e cos'è, in Cass. pen 2003, 2148; Cremonesi, Il patteggiamento nel processo penale, Cedam, 2005; Cremonesi, Patteggiamento « tradizionale » e « allargato », ecco le differenze, in Dir. e giust. 2003, n. 24, 13; Cremonesi, Prime riflessioni sul « nuovo » patteggiamento, in Giust. pen. 2004, III, 50; Ferrari, Patteggiamento allargato: alcuni se e alcuni ma, in Dir. e giust. 2003, n. 32, 111; Ferrua, Patteggiamento allargato, legge tre volte irrazionale. Tutte le incertezze causate dalle nuove

norme, ivi 2003, n. 29, 8; Frigo, Con la legge sul patteggiamento « allargato » nessun tradimento del modello accusatorio, in Guida dir. 2003, 26, 11: Giarda, Dum Romae consulitur..., in Dir. pen. e proc. 2003, 665; Kostoris. Con il nuovo « patteggiamento allargato » il rischio di una gigantesca negoziazione, Guida dir. 2003, n. 25, 9; Lozzi, Patteggiamento allargato: nessun beneficio dall'applicazione di una giustizia « negoziale », ivi 2003, n. 30, 9; Marzaduri, Una riforma dagli affetti incerti che mette a dura prova l'interprete, ivi 2003, n. 25, 19; Marzaduri-Di Martino, Commento alla L. 12.6.2003, n. 134, Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Leg. pen. 2004, 241: Peroni, voce Riti alternativi. I) Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. giur. Treccani, Postilla di aggiornamento, 2003, 1; Peroni, Le nuove norme in materia di patteggiamento « allargato » e di sanzioni sostitutive, in Dir. pen. e proc. 2003, 1067; Pezzella, Patteggiamento allargato: le ragioni del no e i dubbi di costituzionalità. Perché la legge 134/03 non farà il bene del processo penale, in Dir. e giust. 2003, 32, 94; Ruggiero, voce Patteggiamento, in Dig. d. pen., Aggiornamento, t. II, Utet, 2005, 964; Spangher, La legge sul patteggiamento « allargato », in Corr. giur. 2003, 1125; Tonini, Patteggiamento, come si cambia. Presupposti, ambito e limiti del rito ex articolo 444 c.p.p., in Dir. e giust. 2003, n. 27, 8; Vigoni, Patteggiamento « allargato »: riflessi sul sistema e sull'identità della sentenza, in Cass. pen. 2004, 710; Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., I procedimenti speciali in materia penale, a cura di Pisani, 2ª ed., Giuffrè, 2003, 115; VILLA-GALANTINI-PISTORELLI, Un questionario in tema di « patteggiamento allargato » (L. 12 giugno 2003, n. 134), in Foro ambr. 2003, 253).

Chiaro l'intento: ampliare considerevolmente l'ambito applicativo del procedimento onde sfruttarne al massimo le capacità deflattive e recuperare, così, un certo margine di efficienza al sistema nel suo complesso, ormai ingolfato da un carico giudiziario eccessivo (osserva Scella, Il patteggiamento "allargato" nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale, cit., 10, che « il richiamo all'esigenza di restituire efficienza a un sistema ormai troppo sofferente rappresenta una sorta di mantra ossessivamente ripetuto durante l'intera gestazione della novella »).

A tal fine, si è agito su più "fronti".

Si è, *in primis*, elevata la soglia sanzionatoria di accesso al rito fino a cinque anni di pena detentiva, consentendosi così l'attivazione della procedura negoziata anche in relazione ad ipotesi delittuose di consistente gravità cui un tempo ciò risultava precluso: diventano negoziabili reati ad elevato tasso di offensività, tramontando definitivamente il mito che il patteggiamento appartenga di necessità al « diritto penale "mite" »,

ciò che solo, al momento del varo del nuovo codice, era valso a vincere le resistenze culturali opposte all'introduzione del rito nel nostro sistema processuale (come osserva Bettiol, Riflessioni aperte dalla legge in materia di applicazione della pena su richiesta, cit., 228, «lo "shock"; di una giustizia negoziata » era stato, infatti, lenito soltanto dalla « mitezza delle sanzioni applicate »).

Più che il risultato di una precisa scelta di politica criminale — di cui non vi è traccia alcuna nei lavori parlamentari — ciò è stato il frutto di un « meccanicistico riassetto aritmetico dei canali di ingresso al rito », realizzato « non si sa con quanta consapevolezza degli effetti sul sistema » (Peroni, La nuova fisionomia del patteggiamento, cit., 373-374, che in proposito formula una serie di riserve. Al riguardo, si v. pure Ferrua, Patteggiamento allargato, una riforma dai molti dubbi, cit., 9, e Scella, Il patteggiamento "allargato" nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale, cit., 13-14).

Pur mantenendo una sostanziale unitarietà della dinamica funzionale e della logica ispiratrice di fondo, la figura negoziale de qua è stata, inoltre, articolata secondo uno schema "bimodulare", la cui linea di demarcazione è costituita dall'entità della pena concordata: ad un patteggiamento minor, contenuto entro il limite di due anni di reclusione, si affianca adesso un modello maior, caratterizzato dall'applicazione di una

pena ultrabiennale ed infraquinquiennale.

Diversa la modulazione del **corredo premiale accessorio**: il primo mantiene il consistente bagaglio di benefici proprio del patteggiamento "tradizionale"; il secondo lo riduce drasticamente (a questa forma di concordato consegue, infatti, soltanto la riduzione sanzionatoria tipica del rito, l'inefficacia extrapenale del giudicato — salvo quanto previsto dall'art. 653 — e la non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale richiesto da privati), aggiungendo, inoltre, talune preclusioni all'accesso al rito connesse o al titolo di reato per cui si procede (delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater) o a particolari tipologie d'autore (soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ex art. 99, comma 4, c.p.).

I citati sbarramenti ostativi, di natura oggettiva o soggettiva, paiono ispirati ad una ratio "riequilibratice". Al fine, cioè, di bilanciare la
dilatazione dell'ambito applicativo dell'istituto, si è predisposto un meccanismo selettivo volto ad inibire il patteggiamento della pena detentiva
superiore ai due anni in relazione a talune situazioni percepite dalla
coscienza sociale come non meritevoli del trattamento sostanziale di
vantaggio ad esso conseguente e per le quali si rivendica l'applicazione di
una pena "giusta", non "mercanteggiata" tra le parti, bensì conseguente
ad un accertamento pieno della responsabilità (Di Chiara, Coordinate

planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale, cit., 38; nello stesso senso. Maddalena, Il punto di vista del pubblico ministero, in Aa.Vv., Patteggiamento "allargato" e giustizia penale, a cura di Peroni, Utet, 2004, secondo cui in tal modo il legislatore avrebbe inteso scongiurare il rischio della « possibile impopolarità della riforma »). Si tratta, infatti, di fattispecie criminose di consistente gravità e allarme sociale (delitti di criminalità organizzata e terrorismo) ovvero di qualifiche soggettive denotanti una non trascurabile pericolosità, in quanto sintomatiche di una spiccata resistenza al rispetto del precetto penale [è interessante notare come le tre proposte di legge poi confluite nel d.d.l. n. 718-B/C, da cui è scaturita la riforma del c.d. patteggiamento "allargato", coerentemente con l'obiettivo della massima deflazione, non contemplavano ipotesi preclusive l'accesso alla procedura negoziata. L'esigenza di "arginare" il rischio di una deriva efficientistica della riforma emerse per la prima volta nella seduta del 23 aprile 2002 della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in cui il sottosegretario Valentino sottolineò l'esigenza di « riflettere sull'opportunità di estendere il beneficio del patteggiamento nei confronti di soggetti che si siano resi responsabili di delitti di particolare gravità agli occhi della coscienza collettiva » (in Atti camera, XIV leg., Commissione giustizia, seduta 23 aprile 2002, 38). La preoccupazione del rappresentante del Governo venne in seguito fatta propria dalla Commissione che, nel testo approvato in sede legislativa il 3 luglio 2002, introdusse (art. 1, comma 1-bis) la previsione secondo cui, in caso di delitti ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. o tipologie d'autore qualificate (delinquenti abituali, professionali o per tenenza o recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.), l'ammissione al patteggiamento ultrabiennale sarebbe stata subordinata alla previa rimozione delle « conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato ». L'indeterminatezza della formula e il timore che la stessa, in caso di reati associativi, potesse essere intesa come un'esortazione a collaborare con la giustizia, indussero la Commissione a modificarne il testo, precludendo tout court, al ricorrere delle predette imputazioni o qualifiche d'autore, l'accesso al patteggiamento, ivi compreso quello tradizionale. Il rigore della soluzione, che segnava un passo indietro rispetto allo stesso assetto dato all'istituto dal legislatore del 1988, indussero ad un'ulteriore modifica, più temperata, poi confluita nel testo legislativo definitivamente approvato: le situazione ostative in questione potevano esplicare la loro efficacia preclusiva unicamente riguardo al patteggiamento c.d. allargato].

Nonostante non sembra possa essere messa in dubbio la ragionevolezza di fondo della delineata impostazione, la stessa pare tuttavia esporsi a talune riserve. Per quanto riguarda le **preclusioni di natura oggettiva**, oscuro rimane innanzitutto il criterio selettivo delle fattispecie ostative: non si comprende, infatti, per quale ragione tra queste non siano state ricomprese altre tipologie delittuose — quali quelle di cui all'art. 4-bis c.p. ovvero quelle di stampo sessuale che, specie se commesse in danno di minori, risultano parimenti connotate da un notevole allarme sociale e per le quali appare assai discutibile consentire la celebrazione del rito patteggiato (Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., I procedimenti speciali in materia penale, cit., 156).

Non solo; due categorie di reati di cui al citato elenco vengono individuate in base al mero generico riferimento alla finalità che le sorregge: quella di terrorismo o di agevolazione dell'attività delle associazioni di stampo mafioso. Può, dunque, rientrare nella categoria in questione qualunque fattispecie criminosa — anche non grave e di per sé ammissibile ad ambedue le forme di patteggiamento — che, se sorretta dal citato fine, risulta bandita dalla versione maior del rito de quo. Ciò conduce a conseguenze contraddittorie: ove, infatti, la pena eventualmente pattuita per tale reato risulti contenuta entro il limite di due anni di reclusione, ben può addivenirsi ad una pronuncia di patteggiamento "tradizionale", con conseguente annullamento dell'effetto preclusivo derivante dalla finalità mafiosa o terroristica che pur ha sorretto l'agire dell'imputato e continua a rendere il fatto di grande allarme sociale.

Sia con riguardo alle suddette ipotesi che, più in generale, per le altre fattispecie ostative, sarebbe stato più opportuno escluderle del tutto dalla applicazione negoziata della pena e non solo da quella superiore ai due anni di detenzione. Se, infatti, è la particolare gravità ed "intollerabilità sociale" di esse a giustificare l'esclusione dal rito, ciò dovrebbe valere in ogni caso, poiché la valutazione è compiuta dal legislatore in astratto, per categorie di reati, indipendentemente dall'entità della pena applicabile in concreto (Pistorelli, Un questionario in tema di « patteggiamento allargato », cit., 254).

Peraltro, in tal modo, si sarebbe anche evitato di perpetrare talune "prassi devianti" invalse nel nostro sistema processuale. Il riferimento è alle non rare violazioni del principio di legalità cui il patteggiamento ha dato luogo. Al fine di rientrare nei limiti di pena patteggiabile, l'istituto si è, infatti, caratterizzato, nella sua ordinaria applicazione, per una non rigorosa osservanza dei parametri fissati all'art. 133 c.p. e dei criteri di riconoscimento delle circostanze attenuanti, non di rado concesse anche in casi di opinabile sussistenza (sul punto, si v. Lozzi, Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2004, 676-677; Lozzi, Patteggiamento allargato: nessun beneficio dall'applicazione di una giustizia « negoziale », in Guida dir. 2003, 9. Più in

generale, sulle interferenze tra patteggiamento e proporzione della pena, si v. Giunta, I nodi del « patteggiamento » giungono al pettine », in Leg. pen. 2004, 858). Tutto ciò, peraltro, in linea con l'orientamento espresso dal supremo consesso della Corte di legittimità secondo cui nel rito in questione l'indicazione delle circostanze attenuanti e il giudizio di comparazione sono il risultato dell'accordo delle parti e non dell'accertamento del giudice (Cass., sez. un., 28 maggio 1997, n. 5, Lisuzzo, Cass. pen. 1997, 3341, con nota di Carcano, Il giudice del patteggiamento non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione con riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza: riemergono i dubbi di compatibilità con l'art. 101 comma 2 Cost.; Riv. it. dir. e proc. pen. 1998, 1377, con nota di Lozzi, Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste).

Il rischio è che l'impostazione data al rito dalla novella del 2003, possa prestarsi ad alimentare ulteriormente il citato fenomeno distorsivo. Ove contestata una fattispecie preclusiva l'accesso al patteggiamento maior, è chiaro infatti che le parti, animate da un intento deflattivo, per poter patteggiare possano essere indotte a far di tutto per rimanere nei limiti di applicazione di una pena infrabiennale, loro consentita; di qui la determinazione di pene base sempre più vicine ai minimi edittali (in violazione dei parametri dell'art. 133 c.p.) e il riconoscimento di attenuanti dalla dubbia sussistenza. Il tutto in spregio al principio di legalità (Geraci, Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato, in Cass. pen. 2007, 2456).

Da un punto di vista più generale, poi, si è rilevato come la selezione di realizzata dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, risponda ad esigenze eminentemente processuali, inserendosi, più propriamente, nel solco del c.d. "doppio binario processuale". Le fattispecie in questione — rientranti nel genus dei reati di c.d. "criminalità organizzata" — pongono infatti specifiche esigenze dal punto di vista investigativo e probatorio: di qui, dunque, le previste deroghe alle regole generali in materia di competenza per territorio e funzionale (artt. 51 e 328, comma 1); prove (art. 190-bis); intercettazioni (artt. 295, comma 3-bis c.p.p. e 226, comma 1, disp. coord. c.p.p); attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia (art. 371-bis); proroga dei termini di durata delle indagini (art. 406, comma 5-bis); rogatorie (artt. 724, comma 2, e 727, comma 5-ter); aule di udienza protette (art. 145 disp. att. c.p.p.); partecipazione a distanza alle udienze (artt. 146-bis e 45-bis disp. att. c.p.p.); esami dei collaboratori di giustizia ammessi a programmi di protezione (art. 147 bis disp. att. c.p.p.), etc. Se ne ricava, dunque, che le stesse appaiono poco coerenti con le finalità perseguite dalla l. n. 134 del 2003, denotando un intento quasi « punitivo » del legislatore, « funzionale soltanto a esigenze di rassicurazione dell'opinione pubblica », cui si vuole inviare il messaggio che con gli autori di certi reati lo Stato non scende a patti (Bricchetti-Pistorelli, Restano gli incentivi solo sull'accordo a due anni, cit., 24; nello stesso senso, Palumbo, Patteggiamento allargato e giusto processo: tutti i nodi di una incompatibilità annunciata, ivi 2003, n. 28, 12).

Non solo; la disciplina in questione presenta risvolti applicativi problematici in relazione a fenomeni di cumulo delle imputazioni, ove alcune soltanto di queste siano interessate dal divieto di accesso al rito allargato (nel senso che in tal caso, alla luce della ratio generalpreventiva che ispira la previsione, la soluzione preferibile sarebbe quella di una « applicazione atomistica » del divieto, ossia, « l'imputato per fatti di reato solo parzialmente ostativi dovrebbe ritenersi ammesso al negoziato sulla pena per i titoli non rientranti nel catalogo codificato nel nuovo disposto », Peroni, voce Riti alternativi. I) Applicazione della pena su richiesta delle parti, cit., 1; analogamente, Di Chiara, Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato, cit., 39-40), e si presta, inoltre, a porgere il fianco ad eventuali manovre distorsive del titolare dell'azione penale: costui potrebbe, infatti, artatamente contestare una fattispecie di reato rientrante nel novero di quelle elencate all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater al solo fine di precludere all'imputato l'accesso al patteggiamento maior. Con un evidente vulnus al principio di parità delle parti processuali (Bricchetti-Pistorelli, Restano gli incentivi, cit., 24; Cremonesi, Patteggiamento « tradizionale » e « allargato », ecco le differenze, in Dir. e giust. 2003, n. 24, 14).

Per quanto attiene, invece, alle cause ostative "soggettive" — chiaramente ispirate ad una logica di difesa sociale di tipo specialpreventivo — sono state avanzate riserve sull'effettiva incidenza pratica della previsione, dovute al carattere facoltativo della recidiva ed alla scarsa applicazione degli istituti di delinquenza qualificata, datati e comunque non esaustivi « di quella sintomatologia della pericolosità sottesa alle istanze selettive della disciplina in esame » (Peroni, voce Riti alternativi. I) Applicazione della pena su richiesta delle parti, cit., 1). Nonostante il riferimento alle figure di delinquente qualificato sembri effettivamente ormai anacronistico, stante la scarsa applicazione pratica (cfr. Risicato, I riflessi sostanziali del c.d. patteggiamento « allargato »: l'irriducibile attrito tra giustizia penale negoziale, funzioni della pena e tutela della vittima, in Leg. pen. 2004, 875-876, che sottolinea come sia «quanto meno curioso» che il legislatore della riforma « disposto a osare tanto sotto il profilo della disciplina processuale, si riveli per contro «affezionato» a categorie penalistiche decadenti e comunque discusse »), la loro previsione pare tuttavia coerente con l'impianto generale dell'ordinamento penale, che è solito riconnettere una serie di conseguenze sfavorevoli alle

tipologie d'autore in questione. Si tratta, per lo più, di limiti di carattere sostanziale, attinenti alla fruibilità di istituti risocializzativi o alla possibilità di beneficiare di provvedimenti clemenziali: a causa del background criminale che li caratterizza, i soggetti in questione appaiono infatti non utilmente ammissibili ai primi e immeritevoli dei secondi. Per tali ragioni gli stessi — sia pure con differenti sfumature — vengono. infatti, esclusi dall'applicazione dell'amnistia e dell'indulto (artt. 151. comma 5, e 174, comma 3, c.p.), dalla sospensione condizionale della pena (art. 164, comma 2, n. 1 c.p.), dal perdono giudiziale (art. 169. comma 3, c.p.), dall'oblazione discrezionale (art. 162-bis, comma 3, c.p.). La l. n. 134 del 2003, a ben vedere, nel precludere a tali tipologie d'autore l'accesso al patteggiamento allargato, non ha fatto altro che sottolineare la consistente portata sostanziale del rito ex artt. 444 ss. c.p.p., ribadendo nei confronti dei soggetti in questione quel giudizio di immeritevolezza a fruire dei relativi benefici già espresso nel suo complesso dal sistema penale (Geraci, Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato, cit., 2456).

L'esclusione, tuttavia, ha suscitato talune perplessità. In particolare, si è evidenziata l'irragionevolezza della possibilità per i soggetti de quibus di accedere al patteggiamento minor. La più contenuta entità della pena applicata non intacca, infatti, la pregressa affermazione di pericolosità, che anzi viene ulteriormente confermata dal fatto oggettivo della nuova violazione della legge penale conseguente alla commissione del reato per cui si avanza istanza di patteggiamento (cfr. Pistorelli, Un questionario in tema di « patteggiamento allargato » [L. 12 giugno 2003, n. 134), cit., 254]. Di più: anche in questa ipotesi la "asimmetria" di disciplina tra le due forme di pena negoziata si traduce in un innegabile incentivo nei confronti di prassi lesive del principio di legalità, alimentando, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quella "corsa al ribasso" dianzi accennata (Geraci, Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato, cit., 2456-2457).

Non trascurabili, poi, appaiono i problemi ermeneutici posti dall'esclusione in discorso, che fa riferimento ai soggetti che « siano stati dichiarati » delinquenti qualificati o recidivi reiterati. La formula adottata dal legislatore sembrerebbe postulare la necessità di una "formale dichiarazione" da parte di una precedente pronuncia, non essendo sufficiente il mero stato di fatto di trovarsi in una delle condizioni in questione; ciò che, del resto, appare coerente con l'orientamento che riconosce natura costitutiva alla dichiarazione di abitualità ex art. 103 c.p. (Cass., sez. un., 28 giugno 1988, Rosso, Foro it. 1989, II, 615). La preclusione soggettiva non potrebbe riguardare, dunque, coloro i quali dovrebbero essere dichiarati delinquenti qualificati o recidivi reiterati in

occasione dell'applicazione della pena richiesta ai sensi del nuovo testo dell'art. 444, bensì soltanto quei soggetti a quali le menzionate qualifiche siano state attribuite da precedenti provvedimenti giurisdizionali (Brichetti-Pistorelli, Restano gli incentivi, cit., 23). Tale soluzione ha, peraltro, il pregio di evitare possibili disparità di trattamento tra imputati che si trovano nelle stesse condizioni, come invece potrebbe avvenire— aderendo alla tesi contraria— in caso mancata tempestiva annotazione di alcune condanne nel certificato penale (in senso contrario, si è tuttavia espressa Cass., sez. II, 19 febbraio 2004, Arch. n. proc. pen. 2004, 60, che ha escluso l'applicazione del patteggiamento allargato nell'ipotesi in cui la contestata recidiva, reiterata e specifica, sia riconosciuta dal giudice e venga presa, quindi, in considerazione al fine di quantificare l'aumento di pena).

Il potenziamento dell'operatività del patteggiamento realizzato dalla riforma del 2003 è stato, invero, attuato agendo su più "fronti".

Oltre che attraverso l'innalzamento del limite entro cui è possibile concordare la sanzione da applicare, il fine de quo è stato, infatti, perseguito anche mediante l'ampliamento della sfera di operatività delle sanzioni sostitutive, ciò che costituisce per l'imputato un forte incentivo ad adire il rito (cfr. Giunta, Le novità in materia di sanzioni sostitutive, in Aa.Vv., Patteggiamento « allargato » e giustizia penale, cit., 65 ss.; Barazzetta, Decide il giudice sul valore dei giorni di carcere, in Guida dir. 2003, n. 25, 28 ss.; Palazzo, Il sistema sanzionatorio sempre al centro di riforme grandi e piccole, in Dir. pen. e proc. 2003, 1061 ss.).

L'art. 4 della l. n. 134 del 2003 ha conseguito tale risultato attraverso l'effetto combinato di una duplice modifica: l'innalzamento del *quantum* di pena detentiva sostituibile e il consistente ridimensionamento del sistema di preclusioni previsto dagli artt. 59 e 60 della l. n. 689 del 1981.

Più precisamente, sotto il primo profilo si è provveduto a raddoppiare l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive: semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria possono oggi rispettivamente sostituire fino a due anni, un anno e sei mesi di pena detentiva applicata in concreto. Come è noto, nella sua versione originaria, l'art. 53 della l. 14 novembre 1981, n. 689 prevedeva che la semidenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria potessero sostituire la pena detentiva contenuta rispettivamente fino a sei mesi, tre mesi, ed un mese. Successivamente, l'art. 5, comma 1, del d.l. 14 giugno 1993, n. 296 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), ampliò l'area di operatività delle citate sanzioni sostitutive, portandola rispettivamente ad un anno, sei mesi e tre mesi.

La reale portata dell'intervento novellistico non può, tuttavia, esser colta prescindendo dalle modifiche che hanno interessato gli artt. 59 e 60 della l. n. 689 del 1981.

T.II

Come è noto, le disposizioni citate, al fine di evitare che le nuove sanzioni introdotte dalla « legge di modifiche al sistema penale » vanificassero l'efficacia preventiva della pena, ne hanno delimitato l'area di operatività.

Lo scopo perseguito dal legislatore del 1981 era, infatti, quello di evitare gli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata — ritenute inefficaci se non talvolta addirittura criminogene — senza rinunciare, tuttavia, all'esercizio di una funzione di intimidazione-ammonimento nei confronti dei consociati, onde dissuaderli dalla commissione di futuri reati.

Di qui la previsione di una serie di « condizioni soggettive » per la sostituzione delle pene nonché di talune « esclusioni oggettive » ostative alla possibilità di fruirne.

Le prime, contemplate dall'art. 59 della l. n. 689 del 1981, interessavano i soggetti che, già condannati complessivamente a due anni di reclusione, avessero commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente; i condannati più di due volte per reati della stessa indole; coloro ai quali una pena sostitutiva inflitta in precedenza fosse stata convertita ovvero fosse stato revocato il regime di semilibertà; coloro che avessero commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alle misure della libertà vigilata o della sorveglianza speciale.

Tale norma è stata modificata in senso estensivo. Più precisamente, la l. n. 134 del 2003, onde depotenziarne la valenza restrittiva, ne ha riformato il primo comma, elevando a « tre anni » di reclusione la soglia di pena in precedenza complessivamente irrogata nei confronti dei soggetti che tornino a delinquere entro i cinque anni dalla condanna precedente (secondo Giunta, *Le novità in materia di sanzioni sostitutive*, cit., 67-68, « la riforma si è rivelata, sul punto, meno incisiva di quanto c'era da aspettarsi »: il disegno di legge 718-B/C, approvato dalla Camera di Deputati il 28 aprile del 2003 aveva una portata ben più incisiva, comportando la caducazione anche di gran parte delle altre cause di esclusione soggettiva previste dall'art. 59, comma 2, l. n. 689 del 1981).

Ben più radicale, invece, la modifica che ha interessato l'art. 60 della l. n. 689 del 1981. Tale disposizione, sotto la rubrica « esclusioni oggettive », elencava una serie di reati — individuati nominativamente ovvero per campi di materia — nei confronti dei quali le pene sostitutive non potevano trovare applicazione [si trattava di talune fattispecie previste dal codice penale (corruzione propria ed impropria; istigazione alla corruzione; inadempimento di contratti di pubbliche forniture; falso giuramento della parte; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; evasione; procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive; commercio o somministrazione di medicinali guasti; commer-

cio di sostanze alimentari nocive; somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica; delitti colposi contro la salute pubblica; rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio; manovre speculative su merci; lesioni gravi e gravissime, limitatamente a fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro, che avessero determinato le conseguenze di cui all'art. 583, comma 1, n. 2 o comma 2 c.p.; usura) ovvero da alcune leggi speciali (artt. 9, 10, 14 15, 18 e 20 l. n. 615 del 1966, in materia di inquinamento atmosferico; artt. 21 e 22 l. n. 319 del 1976, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene sul lavoro, dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica, ed in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per essi la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria]. Da sempre oggetto di critiche di ampi settori della dottrina (cfr. per tutti, Palazzo, Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzionatorio?, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1983, 831) e più volte sottoposta allo scrutinio di costituzionalità (Corte cost., 19 maggio 1993, n. 249, Cass. pen. 1993, 2762, con nota di Cinque, Osservazioni in tema di sanzioni sostitutive ed esclusioni oggettive della loro applicazione; Corte cost., 23 giugno del 1994, n. 254, Riv. it. dir. e proc. pen. 1994, 1091, con nota di Giarda, Repressione dell'inquinamento idrico: qualcosa sta cambiando, con juicio; Corte cost., 3 aprile 1997, n. 78, Giur. cost. 1997, 759, con nota di Pagliaro, Sproporzione "irragionevole" dei livelli sanzionatori o sproporzione "irrazionale"?; Corte cost., 18 luglio 1998, n. 291, Guida dir. 1998, n. 34, 73, con nota di Вкисснетти, Un chiaro invito della Corte a rivedere il regime delle esclusioni oggettive), la norma in discorso è stata abrogata dalla riforma sul patteggiamento allargato (per osservazioni critiche sui riflessi di sistema della riforma, si v. Giunta, Le novità in materia di sanzioni sostitutive, cit., 70, il quale sottolinea come la stessa « ha reso ulteriormente problematici i nessi operativi, tradizionalmente complessi, tra le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena»: il sensibile ampliamento dell'ambito operativo delle prime — la cui applicazione per espresso disposto dell'art. 445, comma 2, non è d'ostacolo alla concessione della seconda — ha come effetto indiretto quello di incrementare ulteriormente la fruibilità della sospensione condizionale della pena, «le cui note disfunzioni si riflettono negativamente sulla tenuta dell'intero sistema repressivo»).

Da ultimo, la novella in discorso è intervenuta anche sulle modalità di commisurazione della pena pecuniaria sostitutiva.

Nella sua formulazione originaria, l'art. 53, comma 2, della l. n. 689 del 1981 si limitava a rinviare agli artt. 133-bis, comma 2, e 133-ter c.p.

L.VI

in tema, rispettivamente, di valutazione delle condizioni economiche del reo ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria da infliggere e possibilità di disporre il pagamento rateale della stessa. La l n. 134 del 2003 ha innovato la disposizione in questione, introducendo un sistema di commisurazione più articolato rispetto al passato (« Pena pecuniaria sostitutiva "per tassi" » la definisce Di Martino, Art. 4, in Commento alla L. 12.6.2003, n. 134, Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, cit., 262). Si è previsto infatti che il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, debba individuare il « valore giornaliero » al quale l'imputato può esser assoggettato, provvedendo quindi a moltiplicarlo per i giorni di pena detentiva da sostituire; a tal fine, egli tiene ovviamente conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, potendo eventualmente disporre il pagamento rateale della sanzione. Più precisamente, secondo quanto previsto dall'art. 133-ter c.p., cui la norma de qua rinvia, può esser disposto il pagamento rateale da tre a trenta mesi, con ciascuna rata non inferiore a quindici euro, e salva la possibilità per il condannato di estinguere la pena con un unico pagamento. Duplice il limite che gli è precluso oltrepassare: il valore giornaliero de quo non può essere fissato ad una soglia inferiore alla somma indicata all'art. 135 c.p. (38,73 euro), né può oltrepassarlo di oltre dieci volte (387,30 euro). Ne deriva, dunque, una disciplina che, nell'attribuire al giudice un ampio potere ai fini della commisurazione della pena pecuniaria sostitutiva, lo "orienta" fissando dei "paletti" entro cui lo stesso può esplicarsi. A ben vedere, il sistema così congegnato può dar luogo a taluni problemi applicativi. Non risulta, infatti, ben chiaro se rientra nelle facoltà delle parti accordarsi anche sul « valore giornaliero » di conversione e sottoporre tale accordo alla valutazione giudiziale; ovvero, se le stesse possano solo accordarsi sulla conversione, lasciando al giudice il potere di definire i parametri quantitativi applicabili o, ancora, se possa ritenersi ammissibile un "confronto a tre" in proposito tra accusa, difesa ed organo giudicante (Bovio, Il punto di vista del difensore, in Patteggiamento « allargato » e giustizia penale, cit., 220). La prima delle soluzioni citate — più consona alla struttura negoziale del rito — è quella su cui tende a convergere il prevalente orientamento della dottrina (Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa. Vv., I procedimenti speciali in materia penale, cit., 149; Peroni, Le nuove norme in materia di patteggiamento « allargato » e di sanzioni sostitutive, 1076; DI MARTINO, Art. 4, cit., 263-264). Chiaro lo scopo: evitare che attraverso la sostituzione delle pene detentive venga vanificata l'effettività della risposta sanzionatoria, producendo un effetto di «banalizzazione» della stessa (Giunta, Le novità in materia di

sanzioni sostitutive, cit., 71, che ricorda in proposito le preoccupazioni espresse da Marzaduri, Una riforma dagli affetti incerti che mette a dura prova l'interprete, cit., 21).

6. Questioni di legittimità costituzionale. — Come evidenziato in dottrina, «l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce uno dei terreni su cui più incisivamente si è manifestato l'intervento del giudice della legittimità delle leggi » (Di Chiara, Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari, in Foro it. 1996, 87); causa, la rilevante portata innovativa del rito, esaltante il potere dispositivo delle parti, legittimate a stipulare un "negozio giuridico-penale", con correlativa regressione del ruolo dell'"oracolo giusdicente" (Cordero, Strutture d'un codice, in Indice pen. 1989, 23). Non sorprende, dunque, « come l'innovazione sia stata talora accolta con estrema diffidenza, e come, già dall'avvio del dibattito dottrinale, si sia prospettato, con riguardo agli artt. 444 ss., un ampio ventaglio di dubbi di costituzionalità » (DI CHIARA, Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari, cit., 88). Dubbi che non hanno risparmiato neanche la versione riformata dell'istituto conseguente alla novella realizzata con la l. n. 134 del 2003.

Autentica « decisione storica » per « il ruolo centrale che ha rivestito nella configurazione complessiva del rito e per la sua incidenza sugli equilibri dell'intero assetto dei procedimenti speciali » (DI CHIARA, Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari, cit., 88), è indubbiamente la sentenza 2 luglio 1990, n. 313 (Cass. pen. 1990, II, 221), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 444, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3, Cost., il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione, e ha ritenuto invece infondate le altre censure di incostituzionalità solle-

vate sotto diversi profili dai giudici a quibus.

Più precisamente, la Corte costituzionale, soffermandosi innanzitutto sul ruolo dell'organo giudicante, ha respinto il dubbio di incostituzionalità profilato con riguardo all'art. 101, comma 1, Cost. Nel procedimento de quo, infatti, il potere delle parti, lungi dal pregiudicare quello del giudice, è concepito in funzione di collaborazione con lo stesso ad una rapida affermazione della giustizia, con una effettiva ed immediata applicazione della pena, e l'ambito entro cui l'intesa diventa possibile è contenuto entro rigorose condizioni, così come egualmente predeterminata è la necessità che non sia possibile il proscioglimento "allo stato degli atti". Di qui, l'affermazione — fondamentale ai fini della ricostruizione dell'intero assetto del rito speciale — secondo cui i poteri del giudice non hanno un mero carattere "notarile", ben potendo egli contestare che la definizione giuridica data dalle parti sia quella che effet-

T.II

tivamente discende dalle risultanze degli atti, e sulla base delle stesse verificare le attenuanti che le parti ritengono debbano concorrere alla quantificazione della pena, attenendosi, specie per quelle non scritte, all'art. 133 c.p., e, in caso di bilanciamento con eventuali aggravanti, potendo verificare i criteri adottati, il che finisce per renderlo determinante proprio agli effetti della commisurazione della pena, sulla quale ripristina l'imperio di quella legge alla quale, soltanto, egli è soggetto.

La Corte si è soffermata, quindi, sull'obbligo di motivazione, respingendo anche la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 111, comma 1, Cost. Vero è, infatti, che l'enunciazione nel dispositivo della sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. che avverte esservi stata richiesta delle parti non è motivazione, ma ciò non significa che il dovere del giudice di motivare si esaurisca in quella enunciazione. Al contrario, egli non può lasciare senza alcuna giustificazione nella sentenza l'apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze, così come è tenuto ad esporre le ragioni per cui le circostanze, attenuanti od aggravanti, e l'eventuale prevalenza o equivalenza delle une rispetto alle altre. siano o non ritenute plausibili nei termini prospettati nella consensuale richiesta delle parti. D'altro canto, l'esigenza di motivazione espressa nell'art. 546, comma 1, lett. e), non è esclusa dalla particolare configurazione della sentenza in questione, anche se ovviamente va ad essa ragguagliata.

Egualmente infondata è stata ritenuta anche la censura sollevata in riferimento all'art. 102, comma 1, Cost. Nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice esercita una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto, pur ammettendo che gli sia attribuito soltanto un mero controllo di legittimità, si tratterebbe pur sempre di attività giurisdizionale, per di più determinante, dato che senza di essa le parti non avrebbero alcuna possibilità di definire il giudizio, mentre è proprio questo il momento qualificante della giurisdizione. In detta ipotesi, peraltro, il giudice non arresta il suo sindacato alla "cornice di legittimità" ed esercita la funzione giurisdizionale anche sotto il profilo del merito, traendo egli il convincimento, nell'esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti, proprio dalle risultanze degli atti, e non dal modo in cui le parti le hanno valutate, e potendo sulla base delle stesse verificare le ritenute attenuanti, nonché ravvisare altre circostanze tanto attenuanti quanto aggravanti, condizionando diversamente anche l'eventuale giudizio di bilanciamento.

Analogo esito ha riguardato pure le questioni sollevate alla luce dei parametri di cui agli artt. 13, comma 1, e 24, comma 2, Cost. Secondo il Giudice delle leggi, l'imputato, quando chiede l'applicazione di una pena,

lo fa soltanto per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della sua libertà, che egli prevede all'esito del giudizio ordinario, non negando affatto la sua responsabilità, ma neppure attribuendosi da sé la pena, essendo invece il giudice ad imporgliela dopo avere indicato le prove su cui basa il giudizio di colpevolezza ove la sua decisione non sia di proscioglimento. E quanto alla difesa, è proprio suo efficiente strumento la possibilità che la legge offre all'imputato di acquisire con sicurezza una pena minima sottraendosi al rischio di più gravi inflizioni, persino — se precedenti lo consentono ed il giudice, la cui partecipazione alla decisione non è quindi soltanto formale, lo ritenga — beneficiando della sospensione condizionale. Occorre anche guardarsi, del resto — ha sottolineato la Corte — dal pericolo di confondere i diritti di libertà e di difesa con l'obbligo assoluto di esercitarli, posto che la legge fondamentale garantisce le condizioni affinché detti diritti possano essere esercitati in tutte le loro legittime facoltà, ma ciò non autorizza a configurare quell'esercizio come obbligatorio.

La Consulta ha dichiarato non fondato anche il dubbio di costituzionalità prospettato in riferimento all'art. 27, comma 2, Cost.: chi chiede l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, ma ciò non significa che sia violato il principio della presunzione d'innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile.

Infine, il Giudice delle leggi ha accolto la questione di legittimità dell'art. 444 c.p.p. sollevata in riferimento all'art. 27, comma 2, Cost. Se è vero che la necessità costituzionale che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento penitenziario che concreta l'esecuzione della pena, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, e che di conseguenza il precetto di cui al comma 3 dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie, ne deriva che è costituzionalmente illegittimo — per contrasto con detta norma — il comma 2 dell'art. 444, nella parte in cui, a differenza di quanto dispone il comma 1 dell'art. 448, prevedendo che il giudice — pur dopo aver controllato se sia già acquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso — debba attenersi alla pena così come indicata dalle parti, limitandosi ad enunciare nel dispositivo che tale è stata la richiesta, non consente di valutare la congruità della pena ai fini e nei limiti di cui al richiamato precetto costituzionale, e quindi rigettare l'istanza in ipotesi di sfavorevole valutazione.

In dottrina, in senso adesivo a tale ultima declaratoria, v. Fiandaca, Pena patteggiata e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, in Foro it. 1990, I, 2388, che ne apprezza i riflessi in chiave di recupero della funzione specialpreventiva della pena, tradita dall'originaria disciplina codicistica; in senso critico sulle statuizioni di infondatezza, cfr. Tranchina, Patteggiamento e principi costituzionali: una convivenza piuttosto difficile, ivi 1990, I, 2394; D'Andria, Corte costituzionale e patteggiamento: la transazione continua, in Crit. dir. 1990, 4, 6; Lozzi, La legittimità costituzionale del c.d. patteggiamento, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1990, 1600; Peroni Ranchet, L'applicazione della pena su richiesta delle parti nella giurisprudenza costituzionale, in Indice pen. 1994, 126.

Il controllo del giudice deve essere esercitato sulla **congruità della pena in concreto**, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non può non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entità della pena e gravità dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità (Corte cost., 6 giugno 1995, n. 230, *Giur. cost.* 1995, 1711).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., per asserito contrasto con la direttiva n. 45 della legge-delega n. 81 del 1987, nei confronti dell'art. 444, comma 1, c.p.p., nella parte in cui comprende, tra le categorie di pene delle quali l'imputato e il P.m. possono chiedere al giudice l'applicazione nella specie e nella misura concordata, anche quella delle **pene pecuniarie** (Corte cost., 6 aprile 1993, n. 141, Cass. pen. 1994, 3).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 c.p.p. e 53, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non prevedono la sostituzione delle pene detentive in altra pena che non sia quella contemplata dallo stesso art. 53 l. n. 689 del 1981, e segnatamente non prevedono la possibilità di sostituire la detta pena in lavoro in favore della collettività, come in altri Paesi ove il processo accusatorio trova applicazione. La censura mossa dall'autorità remittente persegue una pronuncia tale da sostituirsi integralmente alle scelte discrezionali riservate al legislatore e non una soluzione adeguatrice che consegue necessariamente al giudizio di legittimità (Corte cost., ord. 9 marzo 1992, n. 100, Giur. cost. 1992, 962).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 commi 1, 2, 3 Cost., dell'art. 444 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la sentenza, con la

quale il giudice applica la pena concordata fra le parti, accerti la colpevolezza dell'imputato, ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice nel pronunciare sentenza dichiari l'imputato colpevole del reato attribuitogli, ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice su richiesta delle parti "condanni" l'imputato alla pena concordata fra le parti. La Corte ha rilevato che le richieste dei giudici di merito implicherebbero una sentenza additiva che comporterebbe una completa revisione dell'istituto in esame, ed ha altresì sottolineato che la scelta discrezionale operata in questo caso dal legislatore non può ritenersi espressione di mero arbitrio, poiché la disposizione censurata è coerente con il carattere premiale del patteggiamento, ed è suscettibile di controllo giurisdizionale nel momento in cui al giudice, chiamato a pronunciare sentenza ex art. 444 c.p.p., è imposta la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio complessivo negoziato tra le parti (Corte cost., ord. 3 maggio 1998, n. 172, Giur. cost. 1998, 1441; analoga questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ord. 11 dicembre 1997, n. 399, Cass. pen. 1998, 1061).

È infondata la questione di legittimità dell'art. 444, comma 2, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, comma 1, 25, comma 1, Cost., nella parte in cui stabilisce che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, ove sia costituita parte civile, non decide sulla relativa domanda di risarcimento del danno e di restituzioni. Non sussiste disparità di trattamento rispetto al danneggiato da reato più grave o da reato identico ma il cui imputato non si avvalga del patteggiamento, né vi è una irragionevole e ingiustificata concessione di benefici all'imputato a scapito del danneggiato: le azioni di risarcimento e di restituzione sono subordinate all'azione penale e perciò subiscono tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale (v. Corte cost., n. 171 del 1982), prevale perciò l'interesse costituzionalmente rilevante ad una rapida definizione dei procedimenti penali. Non sussiste violazione del diritto all'azione posto che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni nel processo penale non è l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato danno. Non sussiste violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge posto che il venir meno della competenza del giudice penale dipende dal verificarsi di una condizione espressamente prevista in via generale ed astratta dal legislatore (Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443, Cass. pen. 1992, 525).

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 444, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice, nell'applicare una pena su richiesta delle parti, condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che

ritenga di disporre, per giustificati motivi, la compensazione totale o parziale. Il pregiudizio per la parte civile è, infatti, privo di qualsiasi giustificazione, tenuto conto che la mancata decisione sull'azione civile esercitata dal danneggiato nel processo penale non può essere collegata ad una determinazione dell'interessato, né a qualcosa a lui addebitabile. ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice (Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabilisce che solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso. La impossibilità per il giudice, in detta ipotesi, di applicare la pena richiesta dall'imputato prima che il dibattimento sia giunto al suo esito, non è lesiva dei principi costituzionali della eguaglianza e del buon andamento della P.A., rappresentando, anzi, il frutto di un coerente disegno normativo volto a mantenere in equilibrio fra loro i contrapposti diritti delle parti e le attribuzioni del giudice. Infatti affidare al giudice il potere di surrogare ex officio la carenza di uno dei presupposti del rito (il consenso del pubblico ministero) si porrebbe in stridente antinomia non solo con la struttura pattizia che sta alla base del c.d. patteggiamento, ma, soprattutto, con il principio di parità delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova, con cui può dimostrare proprio la fondatezza delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato (Corte cost., ord. 29 marzo 1993, n. 127, Cass. pen. 1993, 1660).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 nella parte in cui preclude la pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado. È manifestamente infondata l'identica questione sollevata in riferimento all'art. 448. La lamentata preclusione alla pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado non deriva dalla disposizione dell'art. 538 — secondo cui, quando pronuncia condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno — bensì dalle specifiche norme (artt. 444, comma 2, e 448, comma 3) che nell'ambito della disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena, dettano la censurata regula iuris. Anche nel caso di sentenza di applicazione della pena, emessa, ricorrendone i

presupposti, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, così come nella ipotesi di sentenza di applicazione della pena consensualmente indicata dalle parti — in relazione alla quale la Corte si pronunciò su analoga eccezione nella sentenza n. 443 del 1990 — la preclusione posta dagli artt. 448, comma 3, e 444, comma 2, alla pronuncia sul capo civile, risulta coerente ai principi generali della materia, secondo cui la decisione del giudice penale sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilità penale. Peraltro anche nella fattispecie ora in esame — dato che pure per essa, ai sensi dell'art. 444, comma 2, deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile prevista dall'art. 75, comma 3, e che il danneggiato dal reato, nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, è da escludersi che la tutela giudiziaria allo stesso accordata — anche se razionalmente limitata — risulti, a causa della preclusione alla pronuncia sull'azione civile, vanificata. Né rileva in contrario che la pronuncia sull'azione civile sia invece prevista dallo stesso art. 448, comma 3, quando la sentenza di applicazione della pena è emessa in sede di impugnazione, in quanto in tal caso — come si afferma anche nella Relazione preliminare — ci si trova in presenza della situazione, del tutto differente, di un accertamento già compiuto di una decisione già adottata sul capo civile (Corte cost., ord. 16 maggio 1994, n. 185, Cass. pen. 1994, 2397).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, commi 1 e 3, nella parte in cui non prevedono la possibilità per le parti di formulare la richiesta e prestare il consenso di cui all'art. 444 nel caso di contestazione di un fatto nuovo in dibattimento, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Poiché, infatti, la contestazione del fatto nuovo comporta il consenso dell'imputato, a quest'ultimo è offerta la scelta di un nuovo procedimento che gli consentirà la richiesta di patteggiamento, ovvero la rinuncia a tale possibilità e l'accettazione della contestazione nel dibattimento in corso (Corte cost., 17 febbraio

1994, n. 41, Cass. pen. 1994, 1452).

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni (in motivazione la Corte ha osservato che la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali risulta sviata, nei casi devoluti al suo esame, da aspetti di

T.II

norma dell'art. 444 possa essere esercitata dal **difensore dell'imputato** irreperibile non munito di procura speciale (Corte cost., 6 aprile 1993, n. 143, Cass. pen. 1993, 1920).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma 2, 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il "tetto" della pena detentiva da applicare all'imputato di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno sia — analogamente a quanto previsto dall'art. 163 c.p. — di anni due e mesi sei di reclusione, anziché di anni due (la Corte ha rilevato che la diversità tra i due istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena non consente di ritenere manifestamente irragionevole la differente scelta operata dal legislatore quanto all'entità massima della pena rispettivamente applicabile e suscettibile di essere sospesa, anche nel caso dell'imputato maggiorenne ma di età inferiore a ventuno anni) (Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 413, Cass. pen. 2001, 769).

Con riferimento al patteggiamento come riformato dalla l. n. 134 del 2003. è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., aggiunto dalla l. 12 giugno 2003 n. 134, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., ove esclude l'applicazione della nuova disciplina sul patteggiamento c.d. allargato a determinati reati, la cui pena non sarebbe di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati. Il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento "allargato" è frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore che, nell'estendere l'ambito di operatività dell'istituto, ha ritenuto di dover considerare, in un'ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, escludendo che, in certe ipotesi, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell'accusa, mentre risulta inconferente il raffronto sia con il patteggiamento "infrabiennale" (cui le preclusioni censurate non sono estese), essendo diverso, nei due casi, il livello della pena concordata, sia con il giudizio abbreviato, che è istituto nettamente differenziato sul piano delle connotazioni astratte e degli effetti pratici (Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 455, Cass. pen. 2007, 2444, con nota di Geraci, Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato).

Non sono fondate, in riferimento agli art. 3 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui consente alle parti di chiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione fino a un terzo, non supera cinque anni, soli o congiunti a pena pecunia-

« anomalia » che caratterizzano la condotta processuale del P.m.; anomalia derivante o dalla erroneità della imputazione — perché il fatto è diverso — o dalla sua incompetenza — perché manca l'imputazione relativa a un reato connesso; sicché precludere il patteggiamento in ipotesi di contestazione "tardiva" viola, ad un tempo, il diritto di difesa e l'art. 3 Cost. in quanto l'imputato viene ad essere irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal P.m. nell'esercitare l'azione penale) (Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265, Cass. pen. 1994, 2884).

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 c.p.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Infatti, nel caso di processo pervenuto nella fase dibattimentale, nella quale **uno dei coimputati di concorso nel medesimo reato abbia chiesto il patteggiamento** con il consenso del P.m., poiché l'ammissibilità del rito speciale non è condizionata dall'esigenza di accertamento del fatto nei confronti dell'imputato che non lo richieda e la sentenza relativa deve essere emessa immediatamente e non appena ne ricorrono le condizioni, la scissione dei procedimenti che ne deriva non arreca pregiudizio al diritto dell'imputato richiedente, riconosciutogli dalla legge, ed è conseguenza automatica dell'ammissione al rito (Corte cost., 10 giugno 1992, n. 266, Giur. it. 1993, I, 1, 269).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 487, comma 5, e 446, comma 1, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono che l'imputato contumace, il quale, prima della decisione — essendo pervenuta la prova che l'assenza alla prima udienza fu dovuta alle cause indicate nell'art. 487, comma 4 — dimostri che la prova medesima è pervenuta con ritardo senza sua colpa, sia restituito nel termine per poter formulare la richiesta di applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444, termine fissato alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In tale situazione, nella quale il diritto di difesa verrebbe a subire un ingiustificato sacrificio, può essere utilizzato, infatti, lo strumento di tutela costituito dall'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 (Corte cost., 19 marzo 1993, n. 101, Cass. pen. 1993, 1650).

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere l'applicazione della pena a

L.VI

ria. Alla luce delle cautele adottate dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata e la non operatività di importanti effetti premiali, deve infatti ritenersi che la scelta di ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, certamente rientrante nella sfera della discrezionalità del legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole (Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219, Giur. cost. 2004, 2304, con note di Santoriello-Mazza, Il patteggiamento allargato supera

l'esame della Corte costituzionale, in Cass. pen. 2004, 3608. È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost... la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis. c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 1, l. 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui preclude ai recidivi reiterati ai sensi dell'art. 99, comma 4. c.p. di accedere all'istituto del patteggiamento qualora la pena detentiva sia superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. Risulta infatti coerente con le finalità perseguite in via generale dall'ordinamento penale che il legislatore, nell'ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere e, dall'altro, sono imputati di reati che — ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuente di un terzo per effetto del patteggiamento — rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l'applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni (Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 421, Giur. cost. 2004, 6; Cass. pen. 2005, 1565)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., della disposizione che esclude coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p. dall'accesso al c.d. patteggiamento allargato, perché detta disposizione, da un lato, trova un ragionevole fondamento nella scelta di bilanciare, con le richiamate esclusioni, la premialità del rito speciale con situazioni di pericolosità qualificata, e, dall'altro, affida alla sede del giudizio ordinario il doveroso rispetto delle norme sul c.d. giusto processo anche in termini di ragionevole durata (v. Corte cost., ord. n. 421 del 2004) (Cass., sez. II, 13 dicembre 2006, n. 7379/07, C.E.D. Cass., n. 235812).

7. L'accordo: natura, contenuto ed effetti. — Quella dell'accordo è tematica complessa, che evidenzia una molteplicità di profili: "statici", attinenti alla struttura del patto; "dinamici", relativi alla formazione della richiesta e del consenso; "patologici", inerenti ai vizi che possono inficiare la volontà delle parti (DI CHIARA, L'architettura dei presupposti, cit., 30).

Dal punto di vista strutturale, l'orientamento interpretativo prevalente, argomentando dalla disciplina del negozio giuridico, ritiene perfezionato il pactum con l'incontro delle volontà di pubblico ministero e imputato, reputando dunque preclusa da tale momento la revoca unilaterale della proposta o del consenso (Cass., sez. II, 9 gennaio 1998, n. 115/98, Umbertini, Cass. pen., 1999, 3197; Cass., sez. VI, 3 novembre 1998, n. 3429/98, Gasparini, C.E.D. Cass., n. 212679; Cass., sez. III, 9 dicembre 1997, n. 4237/98, Peruzzo, ivi, n. 209858; Cass., sez. I, 6 febbraio 1997, n. 3892/97, Borean, ivi, n. 208877; Cass., sez., III, 27 marzo 1992, n. 535/92, Iezzi, Giur. it., 1993, II, 17, con nota di Caprioli, Il consenso dell'imputato all'applicazione della pena: revocabile o no?; Cass., sez. V, 20 novembre 1991, n. 1801/92, Pasquarelli, ivi 1993, II, 17; Cass., sez. III, 8 novembre 1991,n. 3495/91, Faticanti, ivi 1993, II, 17. Analogamente, in dottrina, Chilberti-Roberti, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, cit., 364-365; Cordero, Procedura penale, cit., 1036 e 1041; Di Chiara, L'architettura dei presupposti, cit., 33; Peroni, voce Riti alternativi, cit., 6; in senso critico, si sono invece espressi Garro, Solo revocabile o anche invalida la richiesta di « patteggiamento » viziata da errore?, in Dir. pen. e proc. 1996, 1146, e Caprioli, Il consenso dell'imputato, cit., 29, secondo cui è dubbia la riferibilità delle categorie civilistiche alle situazioni soggettive processual-penalistiche, apparendo opportuno consentire, in assenza di chiare indicazioni normative di segno contrario, la revoca dell'assenso dell'imputato al rito quantomeno fino a che lo stesso non abbia prodotto effetti irreversibili, il che si verifica solo con la sentenza di applicazione della pena richiesta: in tal modo, si tutela più appieno il diritto di difesa, specie nelle ipotesi in cui nuove circostanze non rendano più opportuna l'attivabilità del procedimento speciale. In giurisprudenza, nel senso che la richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processuale che si perfeziona con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non essendo più da tale momento revocabile unilateralmente, Cass., sez. III, 27 marzo 2001, n. 18735/01, Ciliberti, C.E.D. Cass., n. 219852; Cass., sez. I, 30 marzo 1994, n. 1468/94, Rega, ivi, n. 197655; Cass., sez. I, 14 aprile 1994, n. 1715/94, Cosentino, ivi, n. 197348; Cass., sez. I, 25 maggio 1994, n. 2489/94, Renati, ivi, n. 198926; Cass., sez. I, 14 marzo 1995, n. 1549/95, Sinisi, ivi, n. 201160; Cass., sez. I, 27 settembre 1994, n. 3980/94, Magliulo, ivi, n. 199480; Cass., sez. I, 28 giugno 1991, n. 2926/91, Del Sorbo, ivi, n. 187710; Cass. pen. 1992, 373.

Minoritario è, invece, quell'indirizzo giurisprudenziale che, muovendo dal presupposto secondo cui il patteggiamento non sottenderebbe un sinallagma negoziale, bensì un congegno estrinsecantesi in due dichiarazioni unilaterali convergenti, quella dell'imputato e quella del pubblico

T.II

ministero che, pur sovrapponibili quanto ad oggetto, viaggerebbero però parallele, senza mai incontrarsi se non nella sintesi realizzata dall'organo giudiziario, ammette la revocabilità delle stesse — con l'unica eccezione dell'ipotesi ex art. 447, comma 3 — fino alla pronuncia della decisione giudiziale (Cass., sez. I, 24 giugno 1991, n. 2831/91, Grossi, Cass. pen. 1992, 715, con nota di Selvaggi, È revocabile la richiesta di patteggiamento?). Per una critica a tale teoria, definita degli "atti unilaterali convergenti", v. Di Chiara, L'architettura, cit., 31 ss.

Sulla revocabilità della richiesta e del consenso, v. pure sub art. 447, § 3.

Dal punto di vista contenutistico, « l'area negoziale è legislativamente predefinita e chiusa nei confini dettati dall'art. 444 c.p.p. » (Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in AA.Vv., I procedimenti speciali in materia penale, cit., 147); ciò vuol dire che il pactum cui le parti pervengono è vincolato alla tipicità dei contenuti codicisticamente stabiliti e a quelli ad essi logicamente correlati, non potendo estendersi a profili ulteriori. Di conseguenza, appaiono precluse « clausole condizionanti positive (come, ad esempio, quella che subordina l'efficacia della richiesta alla restituzione di un bene sequestrato o all'operatività dell'indulto o alla rateizzazione della pena pecuniaria) oppure negative (quale potrebbe essere quella volta a negare al giudice l'applicazione di una sanzione amministrativa o di una misura di sicurezza)» (Gialuz, voce Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir., Annali, vol. II, Giuffrè, 2008, 28; contra, Furgiuele, L'applicazione di pena su richiesta delle parti, E.s.i., 2000, 101, secondo cui l'art. 444, comma 3, non esclude che le parti possano subordinare la richiesta di patteggiamento ad altre condizioni).

In giurisprudenza, nel senso che l'accordo fra le parti deve intervenire sull'**intero contenuto della decisione** chiesta al giudice, Cass., sez. I, 22 marzo 1993, n. 4149/93, Tegazzini, *C.E.D. Cass.*, n. 193739.

Oggetto del procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. può essere soltanto, come previsto dalla norma predetta, la pena concordata e **non** anche **l'assoluzione**, spettando questa di diritto all'imputato, ove ne sussistano i presupposti, con conseguente obbligo del giudice a pronunciarla (Cass., sez. IV, 12 gennaio 1993, n. 2331/93, Levi, *C.E.D. Cass.*, n. 193337).

Sulla pena pecuniaria e sulla pena detentiva concordata, v. più specificamente *infra*, § 8 a).

L'accordo può essere raggiunto anche per una figura criminosa meno grave di quella contestata, essendo in tal caso solo necessario un più pregnante controllo del giudice sulla correttezza della pattuita **derubricazione** (Cass., sez. V, 7 ottobre 1998, n. 12743/98, Breccolotti, *C.E.D. Cass.*, n. 213414).

La richiesta di pena concordata può essere subordinata esclusivamente alla concessione del beneficio della **sospensione condizionale** e non anche ad altre condizioni (Cass., sez. V, 10 giugno 1993, n. 6843/93, Dolce, *C.E.D. Cass.*, n. 194363).

Soltanto il contenuto della richiesta (misura della pena), nonché la concessione della sospensione condizionale, sempre che ad essa sia esplicitamente subordinata l'efficacia della richiesta medesima, postulano l'accettazione espressa dall'altra parte, mentre nessun consenso è necessario in relazione alle eventuali altre istanze che non costituiscano il nucleo essenziale del "patteggiamento", ma ne restino fuori (come la richiesta del beneficio della non menzione, che sia avanzata dall'imputato, o quella della revoca di precedenti sospensioni condizionali, formulata dal P.m.): in presenza di questi accidentalia negotii, la parte controinteressata può soltanto manifestare la propria opposizione, la quale obbliga il giudice a motivare specificamente l'accoglimento di una di quelle richieste (Cass., sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 3039/93, Adamo, C.E.D. Cass., n. 193619).

Sui rapporti tra patteggiamento e sospensione condizionale della pena, v. *infra*, § 8 c).

Nel rito de quo è inammissibile la richiesta di **pene alternative o subordinate**, dovendo essere la pena, concordata dalle parti, una ed incondizionata (Cass., sez. III, 25 febbraio 1993, n. 468/93, Spini, C.E.D. Cass., n. 193562; Cass. pen. 1994, 1589).

Oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all'art. 175 c.p., essendo la **non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati** concessa *ope legis* dall'art. 689, comma 2, il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall'art. 445 (Cass., sez. VI, 5 ottobre 1992, n. 10650/92, Aufiero, C.E.D. Cass., n. 192158).

L'omessa pronuncia del giudice sulla **richiesta di restituzione dei beni in sequestro**, anche se oggetto di accordo tra le parti, non comporta la nullità della sentenza, giacché la richiesta di applicazione della pena può essere soltanto subordinata alla sospensione condizionale e, in tal caso, l'omessa concessione determina la nullità della sentenza (Cass., sez. II, 17 ottobre 2003, n. 47688/03, *C.E.D. Cass.*, n. 226942; analogamente, Cass., sez. III, 6 marzo 2001, n. 19086/01, Re, *ivi*, n. 218933, secondo cui con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art. 20, lett. b), della l. 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere ordinato il dissequestro delle opere in quanto la richiesta di dissequestro non può, *ex lege*, rientrare nelle clausole del "patto". Ne consegue che il relativo provvedimento di rigetto non può configurarsi come "modifica dell'accordo" integrante la violazione degli artt. 444 e 445, ma come

settembre 1999, n. 4132/99, Benati, *ivi*, n. 214483), trattandosi di clausola *vitiatur sed non vitiat* (Cass., sez. III, 8 novembre 1996, n. 3778/96, Panetta, *ivi*, n. 206731; Cass., sez. IV, 12 marzo 1993, n. 3756/93, Seriva, *ivi*, n. 193688).

Sugli effetti della sentenza « patteggiata » ai fini della revoca dell'indulto, v. sub art. 445, § 9.

I termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero, pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori, non si estendono agli aspetti liquidatori delle **spese sostenute dalla parte civile** (Cass., sez. VI, 20 dicembre 2000, n. 3057/00, Fanano, C.E.D. Cass., n. 219707; Cass. pen. 2003, 3886; contra, Cass., sez. III, 2 maggio 1996, n. 2000/96, Maranini, ivi, n. 205469; Cass., sez. VI, 21 gennaio 1999, n. 2815/99, Mingon, ivi, n. 213473).

L'accordo delle parti non può essere condizionato all'accettazione, da parte dell'imputato, di un **provvedimento** — quale ad esempio quello dell'espulsione amministrativa dello straniero dallo Stato — **non** rientrante tra quelli **di competenza dell'autorità giudiziaria**; ne consegue che, ove ciò avvenisse, si verificherebbe una violazione di legge in quanto il giudice si troverebbe ad esercitare una potestà riservata agli organi amministrativi (Cass., sez. I, 10 novembre 1993, n. 1299/94, Papanikolla, C.E.D. Cass., n. 197241).

Quanto alla valenza processuale della manifestazione di volontà dell'imputato, un primo orientamento interpretativo le disconosce il significato di ammissione di colpevolezza (Cass., sez. III, 22 ottobre 1993, n. 11596/93, Giglione, C.E.D. Cass., n. 196931; Cass., sez. IV, 11 marzo 1992, n. 4821/92, Maradona, ivi, n. 190059; Cass. pen. 1993, 2060) o di confessione (Cass., sez. VI, 27 novembre 1995, n. 649/96, Birba, C.E.D. Cass., n. 203647), potendo essa comportare solo la rinuncia a far valere eccezioni o difese (Cass., sez. III, 22 ottobre 1993, n. 11596/93, Giglione, cit.; Cass., sez. IV, 21 maggio 1993, n. 9254/93, Paone, ivi, n. 195856; Cass., sez. I, 28 giugno 1991, n. 2926/91, Del Sorbo, ivi, n. 187710; Cass. pen. 1992, 373; Cass., sez. IV, 19 marzo 1991, n. 10086/91, Giannelli, C.E.D. Cass., n. 188252); conseguentemente, non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che detta prova sia utilizzabile in diverso procedimento (Cass., sez. VI, 26 giugno 1995, n. 9332/95, Capriglia, ivi, n. 202989; analogamente, Cass., sez. VI, 27 novembre 1995, n. 649/96, Birba, ivi, n. 203647, che ha annullato una sentenza di condanna per calunnia, che aveva utilizzato, a prova della responsabilità dell'imputato, il pregresso patteggiamento in ordine al reato di furto, per il quale egli era stato arrestato in flagranza ed aveva dichiarato che il delitto gli era stato commissionato dal proprietario della refurtiva, a fine

provvedimento ordinatorio su una richiesta delle parti "estranea" al patto ed, in quanto tale, inidonea ad inficiare il patto stesso). Contra, invece, Cass., sez. I, 2 maggio 2000, n. 3252/00, Fumarola, ivi, n. 216420, secondo cui l'applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 esige l'esistenza di un accordo tra le parti sull'intero contenuto della decisione richiesta al giudice; ne consegue che, in presenza di un accordo che abbia subordinato espressamente l'applicazione della pena alla restituzione di una cosa sequestrata, il giudice non può ratificare il concordato negozio processuale disponendo, con la sentenza di cui all'art. 444 la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione, anche nella ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria.

La decisione circa il **pagamento rateale della multa o dell'ammenda** rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133-ter c.p., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime; è tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione (Cass., sez. II, 15 novembre 2005, n. 528/06, C.E.D. Cass., n. 233146; nello stesso senso, Cass., sez. V, 5 febbraio 2004, n. 10442/04, *ivi*, n. 227533; Cass., sez. V, 27 maggio 2003, n. 25770/03, *ivi*, n. 225949).

L'oggetto dell'accordo è limitato ad una determinata regiudicanda che è ristretta alla posizione soggettiva di un determinato imputato; ne consegue, da un lato, che, essendo irrilevanti le sorti di altre regiudicande che alla prima siano eventualmente connesse, la parte non può patteggiare a condizione che anche la **posizione di un coimputato** sia definita col medesimo rito e, dell'altro, che tale clausola, se espressa, deve considerarsi come non apposta, in quanto estranea ai termini del fatto come delineato dall'art 444 (Cass., sez. VI, 20 dicembre 2000, n. 3056/00, Massaccesi, C.E.D. Cass., n. 219261).

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'applicazione dell'**indulto** è sottratta alla disponibilità delle stesse, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto l'applicazione di tale beneficio, se inserita nell'accordo, è da considerare come mai apposta (Cass., sez. III, 9 ottobre 2008, n. 41875/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241411; nello stesso senso, Cass., sez. II, 10 giugno 2008, n. 25923/08, *ivi*, n. 240776; Cass., sez. III, 14 marzo 2008, n. 20274/08, *ivi*, n. 239870; Cass., sez. VI, 13 gennaio 2000, n. 227/00, Gandola, *ivi*, n. 217138; Cass., sez. V, 20

L.VI

di conseguire il risarcimento danni dalla compagnia di assicurazione). La richiesta di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la **rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa** mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova (Cass., **sez. un.**, 17 ottobre 1999, n. 20/99, Fraccari, *C.E.D. Cass.*, n. 214637), **esonerando l'accusa dall'onere della prova** (Cass., sez. IV, 13 luglio 2006, n. 34494/06, *C.E.D. Cass.*, n. 234824; nello stesso senso, Cass., sez. I, 27 settembre 1994, n. 3980/94, Magliulo, *ivi*, n. 199479).

Secondo un diverso indirizzo, la richiesta di pena concordata formulata dall'imputato implica un riconoscimento di responsabilità. Talune pronunce affermano che essa deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (Cass., sez. V, 20 settembre 1999, n. 4117/99, Valarenzo Lorel Yhonny J., C.E.D. Cass., n. 214478) ovvero come sostanziale ammissione di responsabilità ragionevolmente corrispondente alla verità (Cass., sez. V, 10 maggio 1991, n. 6018/91, Mazza, ivi, n.187294); altre ritengono trattarsi di un'ammissione di responsabilità per facta concludentia (Cass., sez. I, 14 maggio 1991, n. 8468/91, Criscuolo, C.E.D. Cass., n. 188062), o implicita e volontaria, rinunciando il prevenuto a contestare l'accusa e far valere la propria innocenza (Cass., sez. I, 22 marzo 1993, n. 1216/93, Pezzurro, ivi, n. 193939; Cass., sez. VI, 29 maggio 1991, n. 2020/91, Gualtieri, ivi, n. 187460; Cass., sez. VI, 8 novembre 1990, n. 2961/90, Nappo, ivi, n.186587; Cass., sez. I, 20 maggio 1992, n. 2279/92, Calculli, ivi, n. 190948; Cass., sez. VI, 28 gennaio 1993, n. 3043/93, Caproni, *ivi*, n. 193623; Cass., sez. I, 3 novembre 1995, n. 5517/95, Nulli Moroni, ivi, n. 203026; Cass., sez. III, 26 giugno 1995, n. 2468/95, Donazzolo, ivi, n. 202487; Cass., sez. IV, 10 febbraio 1999, n. 4551/99, Nardi, ivi, n. 213482); tale ammissione di responsabilità, se pur non esime il giudice dal valutare se sussistano cause di non punibilità che impongono il proscioglimento, gli consente peraltro, in difetto di specifici elementi espressamente dedotti dalla difesa, di fare una delibazione del tutto sommaria che addirittura si condensi nella mera considerazione che non ricorrano ipotesi (ictu oculi) contemplate nell'art. 129 (Cass., sez. I, 12 gennaio 1994, n. 123/94, Di Modugno, C.E.D. Cass., n. 196824; Cass. pen. 1995, 112; Cass., sez. I, 26 novembre 1991, n. 4491/91, Luongo, C.E.D. Cass., n. 191109).

Sul tema sono intervenute anche le Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno precisato come, facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova; la sentenza che accoglie detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non va espres-

samente motivato, così come l'affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata (Cass., **sez. un.**, 27 marzo 1992, n. 5777/92, Di Benedetto; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 20 gennaio 1993, n. 74/93, Saad Mohamed, *ivi*, n. 193699; *Riv. pen.* 1994, 40).

La Corte costituzionale (sentenza del 2 luglio 1990, n. 313, cit.), ritenendo infondata la questione di legittimità dell'art. 444 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., ha al riguardo affermato che « con il richiedere l'applicazione di una pena l'imputato non nega sostanzialmente la sua responsabilità, ed è, anzi, consapevole di rinunciare persino all'impugnazione se la richiesta viene accettata ».

In dottrina, attribuisce al consenso manifestato dall'imputato « il significato di **ammissione implicita di responsabilità** », Gialuz, voce Applicazione della pena, cit., 24 ss., il quale precisa tuttavia che tale ammissione « non assume la valenza di elemento probatorio di cui il giudice può servirsi per accertare autonomamente la responsabilità, ma si atteggia a componente di un accordo che ha proprio l'effetto di ridimensionare notevolmente il ruolo del giudice ».

Nel senso del **contenuto confessorio** della richiesta di patteggiamento, si sono espressi Taormina, Qualche altra riflessione sulla natura giuridica della sentenza di patteggiamento, in Giust. pen. 1990, III, 650, e Boschi, Sentenza di condanna atipica per l'applicazione della pena patteggiata, ivi 1990, III, 647.

In senso critico su tali orientamenti, si è osservato come si tratti di « una ricostruzione non confortata da alcun supporto normativo » (PE-RONI, La sentenza, cit., 38; l'obiezione è condivisa da Fanchiotti, Osservazioni sul « patteggiamento » previsto dal nuovo codice di procedura penale e sui suoi modelli, in Cass. pen. 1992, 725; Fanizzi, Atipicità della sentenza di « patteggiamento » e principi costituzionali, in Riv. pen. 1994, 118; Lozzi, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1989, 45; Maccarrone, Ancora sulla natura della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., in Giust. pen. 1994, III, 415; Macchia, Il patteggiamento, cit., 29; Mellilo, Osservazioni in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Cass. pen. 1990, 532; Poggi, Proscioglimento nel merito a fronte di una richiesta di applicazione della pena, in Giur. it. 1995, II, 367; Virgilio, Osservazioni sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. pen. econ. 1993, 116). In particolare, si è affermato che «l'ordito codicistico non offre alcuno spunto testuale o sistematico atto a far identificare, nell'iniziativa dell'imputato o nella sua adesione all'eventuale richiesta del pubblico ministero, una forma di ammissione di responsabilità: la quale, per potersi considerare tale dovrebbe anzitutto assumere forma esplicita, non potendo certo desumersi un convincimento di colpevolezza da un mero dato di condotta processuale. Illazioni in

L.VI

tal senso sono tuttavia nitidamente smentite dall'espressa devoluzione al giudice della sola facoltà di verificare la "volontarietà della richiesta o del consenso" (art. 446, comma 5): con il che il codice pone un ostacolo ad accertamenti estesi alle ragioni della richiesta o del consenso ». Non solo; « l'ipotesi di un accertamento imperniato solamente sull'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato, e articolato in un contesto procedimentale privo, tanto di spazi istruttori quanto di contraddittorio, finirebbe per sancire la presenza di una fattispecie di prova legale nell'ambito di un ordinamento improntato al canone del libero convincimento: il tutto, si badi, senza che la deroga risulti consegnata a un'espressa previsione di legge. Per non dire, poi, delle riserve di legittimità costituzionale cui una siffatta chiave di lettura aprirebbe il varco, a fronte di un accertamento di colpevolezza subordinato in misura pressoché esclusiva al contributo dell'incolpato, con palese vulnus all'indisponibilità dell'oggetto del processo » (Peroni, La sentenza, cit., 38-39).

Si è, inoltre, negato che la richiesta di accesso al rito in esame implichi rinuncia alla presunzione di innocenza, che, al contrario, « continua a svolgere il suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza » (Di Chiara, L'architettura dei presupposti, cit., 54), non essendo corretto l'accostamento a tal fine tra il patteggiamento e il c.d. plea bargaining di matrice anglosassone (Fanchiotti, Osservazioni sul « patteggiamento » previsto dal nuovo codice di procedura penale e sui suoi modelli, cit., 77).

Secondo Riccio, *Procedimenti speciali*, in Conso-Grevi, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Cedam, 1996, 521, invece, anche considerando la richiesta di patteggiamento come ammissione di responsabilità, non ne risulterebbe violato l'art. 27, comma 2, Cost., posto che la proposta o il consenso del prevenuto sono atti processuali adotatti da un soggetto che volontariamente rinuncia ad avvalersi delle garanzie pur comunque presenti nell'ordinamento processuale.

Altra dottrina ritiene invece che per quanto « la proposta o il consenso manifestati dall'imputato non possono certo essere equiparati a una confessione avente valore di prova legale della sua colpevolezza non pare possa negarsi, però, che tali manifestazioni di volontà implichino, se non un'accettazione di responsabilità o un implicito riconoscimento di colpevolezza, quantomeno **un'ammissione del fatto** » che « impone al giudice di disporre l'applicazione della pena richiesta anche in presenza di un quadro probatorio incompleto » (Nappi, Guida, 602).

Infine, autorevole dottrina ha criticato la tesi che ravvisa nell'ipotesi dell'applicazione della pena su richiesta un caso di **fatto pacifico**, che esonera l'organo dell'accusa dall'onere di provare il fondamento della tesi accusatoria. In particolare, si è osservato che se così fosse « dovrebbe

dirsi che ogniqualvolta il giudice, nonostante la richiesta concordata di pena, applica l'art. 129, prosciogliendo l'imputato, disconosce l'esistenza del "fatto pacifico". Inoltre, appare difficile ravvisare un consenso dell'imputato alla ricostruzione accusatoria allorquando (come è indubbiamente consentito) alla richiesta di patteggiamento dell'imputato accolta dal pubblico ministero si accompagni una memoria con la quale l'imputato stesso chieda il proscioglimento ai sensi dell'art. 129. Siffatta ipotesi non risulta poi così peregrina ove si tenga presente che l'imputato, pur convinto della bontà della tesi giuridica difensiva diretta ad ottenere il proscioglimento ed enunciata nella memoria, sapendo che detta tesi è controversa in giurisprudenza, ha interesse a chiedere il patteggiamento per ridurre i danni derivanti dal processo nell'eventualità che la tesi sostenuta venga disconosciuta». Ma vi è di più: «l'impossibilità di individuare un "fatto pacifico" in conseguenza del consenso prestato in ordine al fatto ricostruito nel corso delle indagini preliminari, emerge dal rilievo che tale consenso non è assolutamente ravvisabile (nonostante il patteggiamento) allorquando il patteggiamento stesso avvenga (il che è possibile per chi disconosca la necessità di un qualunque accertamento di responsabilità) all'inizio delle indagini preliminari o, addirittura, in assenza di indagini preliminari e, cioè, in un momento in cui non sia dato ravvisare alcuna ricostruzione del fatto» (Lozzi, Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1998, 1400).

Quanto, invece, all'eventualità di un processo soggettivamente o oggettivamente cumulativo, si pone la questione dell'ammissibilità di un accordo volto ad una definizione concordata "parziale", ossia limitata solo ad alcuni imputati ovvero a talune imputazioni.

Nel caso di processi soggettivamente cumulativi, la dottrina la ammette anche nell'ipotesi di coimputati chiamati a rispondere in concorso di un unico reato; ciò, in linea con quanto statuito da Corte cost., 10 giugno 1992, n. 266 (Giur. it. 1993, I, 1, 269) comporta la separazione dei procedimenti, concludendosi la vicenda processuale per alcuni imputati e proseguendo il giudizio per i restanti (Nappi, Guida, 620; Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., I procedimenti speciali, cit., 161). Evenienza, questa, che pone però la questione della possibile incompatibilità funzionale dell'organo giudicante a celebrare il giudizio nei confronti degli imputati non patteggianti. Al riguardo, in giurisprudenza, argomentando dalla peculiare natura della sentenza concordata, non implicante un positivo accertamento di responsabilità dell'imputato, talune decisioni hanno escluso detta incompatibilità, anche nelle ipotesi di reati necessariamente plurisoggettivi (Cass., sez. II, 20 giugno 2003, n. 36536/03, C.E.D. Cass., n. 226453, Cass. pen. 2005,

T.II

119, con nota di Paesano, Orientamenti di legittimità in tema di imparzialità del giudice chiamato a pronunciarsi su coimputato non patteggiante); altre pronunce, invece, pur rifuggendo qualunque automatismo al riguardo, hanno ritenuto che l'incompatibilità può in concreto verificarsi allorché il giudice, nel vagliare le altrui posizioni, abbia effettuato anche una concreta delibazione dell'accusa concernente gli imputati rimasti estranei alla richiesta di patteggiamento (Cass., sez. V, 26 gennaio 2005, n. 8472/05, C.E.D. Cass., n. 231490; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 23 settembre 2003, n. 44511/03, ivi, n. 226409; Cass., sez. VI, 14 luglio 2003, n. 32424/03, ivi, n. 226511; Cass., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 9239/01, Foscale, ivi, n. 219277; Giust. pen. 2003, III, 10; analogamente, ritengono che l'adozione di una sentenza di patteggiamento nei confronti di un concorrente nel reato non significhi necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, Corte cost., ord. 30 giugno 1999, n. 281, Giur. cost. 1999, 2294; Corte cost., 22 aprile 1992, n. 186, Cass. pen. 1992, 2006; Corte cost., ord. 14 dicembre 1993, n. 436, Giur. cost. 1993, 3572; nel senso che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 — nella specie per avere pronunciato sentenza di patteggiamento e successivamente giudicato con rito abbreviato uno dei coimputati — non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve esser fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37, Cass., sez. V, 8 novembre 2006, n. 40651/06, C.E.D. Cass., n. 236307).

Altro filone interpretativo ritiene, invece, possibile non procedersi nelle situazioni considerate a separazione delle diverse posizioni processuali. Conseguentemente, si è affermato che non è abnorme il provvedimento del giudice adottato in udienza preliminare che, in un procedimento con più imputati, con un unico atto terminativo, dichiari non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati e, sulla base delle richieste rispettivamente avanzate, pronunci nei confronti di altri una sentenza conclusiva del giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta, fermo restando che la contestualità di tali pronunce non incide sull'autonomia di ciascuna di esse (Cass., sez. IV, 9 luglio 2002, n. 40442/02, C.E.D. Cass., n. 223229). Analogamente, si è ritenuto che non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità nel caso in cui il giudice del dibattimento anziché pronunciarsi immediatamente sulla richiesta di patteggiamento presentata da un coimputato, astenendosi dalla decisione nei confronti degli altri imputati, differisca all'esito dell'istruttoria dibattimentale la decisione sulla domanda di pena concordata, pronunciandosi, contestualmente, sulla responsabilità dei coimputati con rito ordinario (Cass., sez. II, 31 gennaio 2005, n. 11012/05, $\bar{C}.E.D.$ Cass., n.

231318). Con riferimento al "vecchio" rito pretorile, Cass., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 9981/00, Leone, C.E.D. Cass., n. 218196 ha ritenuto che non viola gli artt. 444 e 445 la sentenza del pretore che, sulla richiesta di applicazione della pena formulata solo da alcuni degli imputati, esaurisca il dibattimento e pronunci, con un'unica decisione, la condanna di uno di essi e l'applicazione della pena per gli altri, atteso che i riferimenti contenuti nella sentenza di condanna in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, anche per coloro i quali avevano chiesto e ottenuto la pena concordata, non possono avere alcuna efficacia nei giudizi extrapenali, ai sensi dell'art. 654, in considerazione del fatto che coloro che hanno patteggiato la pena non rivestono la qualità di imputato nel giudizio ordinario.

Anche per quanto riguarda i **giudizi oggettivamente cumulativi**, ben può accadere che l'imputato abbia interesse a richiedere il patteggiamento solo per alcuni dei reati contestatigli, comportando l'ammissione del rito speciale l'automatica separazione dei procedimenti (NAPPI, *Guida*, 620).

L'opzione del prevenuto potrebbe essere giustificata dall'interesse ad ottenere una decisione di **proscioglimento** per i reati non compresi nell'istanza di accesso al giudizio semplificato.

In proposito, in giurisprudenza si è affermato che in mancanza di una espressa previsione di legge, non può essere vietata, quando il giudice non ritiene che ciò pregiudichi le indagini, l'applicazione della pena su richiesta delle parti riguardante solo uno o alcuni dei reati in contestazione, potendosi, per quelli non compresi nell'accordo, procedere separatamente; per le stesse ragioni il giudice, in presenza delle condizioni previste dall'art. 129 è sempre tenuto a prosciogliere l'imputato anche quando il proscioglimento deve riguardare uno o alcuno dei reati in contestazione (Cass., sez. I, 27 settembre 1993, n. 10335/93, Della Polla, C.E.D. Cass., n. 197892). Quest'ultima sarebbe, invero, l'unica ipotesi di patteggiamento parziale per Cass., sez. II, 22 ottobre 2001, n. 45907/01, Monaco, C.E.D. Cass., n. 221150, secondo cui l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129; conseguentemente, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del divieto di definizione parziale del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito, come fissati al primo comma dell'art. 444 (in applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneità del proscioglimento parziale dell'imputato — disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio — ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati).

L.VI

non gli consente di riconoscere come presenti le condizioni per il proscioglimento, il giudice non può adeguarsi passivamente alla richiesta delle parti, ma deve respingere l'intera domanda, emettendo relativa ordinanza per la prosecuzione del procedimento con le forme ordinarie (Cass., sez. I, 23 aprile 1993, n. 1710/93, Russo, C.E.D. Cass., n. 195645; Cass. pen. 1995, 650).

Relativamente alla possibilità di chiedere che per alcuni reati si proceda con rito ordinario, si è affermato che è legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 444, sull'accordo intervenuto tra le parti con esclusivo riguardo ad alcuni dei reati contemplati nel capo d'accusa, disponga contestualmente la prosecuzione del processo secondo le regole ordinarie in riferimento alle altre imputazioni escluse dal pactum (Cass., sez. III, 27 settembre 2011, n. 34915/11, Dir. pen. e proc. 2011, 1457; nello stesso senso, Cass., sez. I, 27 settembre 1993, n. 10335/93, Della Polla, cit., e Cass., sez. VI, 22 aprile 2008, n. 22427/08, C.E.D. Cass., n. 240571; del medesimo avviso, in dottrina, Chilberti-Roberti, L'applicazione della pena, cit., 295, che evidenzia come «l'art. 137 co. 2 disp. att. prevede [...] l'applicabilità della disciplina del concorso formale e del reato continuato anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti ed altri reati, con ciò implicitamente riconoscendo che il patteggiamento possa riguardare anche soltanto alcuni dei reati concorrenti. Il giudice potrà allora in tal caso disporre nel verbale di udienza lo stralcio degli atti relativi ai reati non compresi nell'accordo e la prosecuzione, per essi, delle indagini preliminari o del processo, secondo i casi »).

Secondo un diverso indirizzo, invece, la caratteristica del patteggiamento di essere funzionalmente orientato alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati rende incompatibile un'utilizzazione differenziata del rito solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni: ne consegue che la richiesta di patteggiamento parziale è inammissibile (Cass., sez. I, 12 gennaio 2006, n. 6703/06, C.E.D. Cass., n. 233409); sulla stessa linea interpretativa, si è statuito che una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l'istituto di cui all'art. 444 è un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio (Cass., sez. III, 16 febbraio 2001, n.

Con riferimento ai profili impugnatori, si è affermato che è **ricorribile per cassazione** e non appellabile, in ragione dell'unitarietà delle statuizioni decisorie, la sentenza che prosciolga da alcuni addebiti e accolga, per altri addebiti, la richiesta di applicazione pena proposta dalle parti in stretta connessione con la sollecitazione della pronuncia proscioglitiva, posta quale condizione essenziale del patteggiamento (Cass., sez. II, 8 maggio 2009, n. 34558/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245257; nello stesso senso, Cass., sez. V, 8 maggio 1998, n. 2860/98, Ndrelalay, *ivi*, n. 211698; Cass., sez. VI, 28 giugno 1994, n. 10954/94, Mascitti, *ivi*, n. 200183; *Cass. pen*. 1996, 595).

Altre decisioni hanno, invece, evidenziato che oggetto del procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. può essere soltanto, come previsto dalla norma predetta, la pena concordata e non anche l'assoluzione, spettando questa di diritto all'imputato, ove ne sussistano i presupposti. con conseguente obbligo del giudice a pronunciarla (Cass., sez. IV, 12 gennaio 1993, n. 2331/93, Favretto, C.E.D. Cass., n. 193337; Cass. pen. 1994, 998). Analogamente, si è affermato che le dichiarazioni di volontà in cui si sostanziano la richiesta e il consenso al rito de quo incontrano un limite invalicabile nella necessità che essi concernano esclusivamente la specie e la misura della pena da applicare in relazione alle imputazioni contestate, con il solo temperamento della possibilità di subordinare l'efficacia delle stesse alla concessione del beneficio della sospensione condizionale; una domanda che oltrepassi tale limite e incorpori istanze di natura diversa è inammissibile e va rigettata: una volta introdotto il rito, infatti, al giudice è offerta l'alternativa di respingere o accettare in blocco la richiesta che gli è stata rivolta, senza alcuna facoltà di operare interventi che stravolgono il tema pattiziamente devolutogli. Tuttavia, tale drastica soluzione sarebbe contraria al sistema e all'intento deflattivo perseguito dal legislatore quando nell'accordo delle parti rientri anche la richiesta di proscioglimento di alcuni dei reati per l'intervento di una causa estintiva, giacché il giudice, ricorrendone le condizioni, dovrebbe comunque provvedere in tale senso in conformità alla regola generale imposta dall'art. 129. In tale ipotesi il giudice, nonostante l'irritualità della richiesta, deve ugualmente eseguire i necessari accertamenti in merito, sia pure avvalendosi dei soli elementi a sua disposizione, cui le parti mediante l'accordo stipulato hanno riconosciuto piena utilizzabilità processuale, e, ove ritenga di poter giungere ad una conclusione positiva, è tenuto a dichiarare immediatamente la causa di non punibilità, dando poi corso alla fase ulteriore del giudizio, compiendo le successive verifiche demandategli dalla legge e applicando, quindi, la pena richiesta per gli altri reati, tenuto conto di possibili consensuali modifiche all'accordo originario. Se, però, questo controllo pregiudiziale

444.7-8

20899/01, Ardigò, C.E.D. Cass., n. 218837, in senso analogo, in dottrina, Ramajoli, I procedimenti speciali nel codice di procedura penale, Cedam, 1996, 66).

Quanto alla diversa ipotesi in cui, pur a fronte di una richiesta di patteggiamento "totale", estesa cioè a tutte le imputazioni contestate, il giudice ritenga autonomamente di dover prosciogliere l'imputato da taluna di esse ai sensi dell'art. 129, in giurisprudenza si è affermato che è in tal caso precluso al decidente procedere per la residua imputazione all'applicazione immediata di una pena da lui stesso determinata, diminuita ex art. 444, dovendo invece disporre la restituzione degli atti al P.m. d'udienza per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario in ordine a tale imputazione (Cass., sez. I, 4 novembre 1992, n. 4515/92, Favero, C.E.D. Cass., n. 192407). Con riferimento, poi, all'eventualità in cui l'organo requirente abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena per più reati unificati ex art. 81 c.p., si è statuito che tale consenso è incompatibile con l'ipotesi di proscioglimento in ordine ad uno dei detti reati, previa scissione dei procedimenti ad essi relativi; in tal caso il giudice di merito deve rigettare l'istanza di applicazione della pena per i reati unificati e disporre che si proceda nelle forme ordinarie. Una volta accertato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'ingiustificato dissenso del P.m. in ordine alla separata assoluzione, il giudice, oltre ad adottare la decisione assolutoria per la parte dovuta, può procedere alla applicazione della pena per l'altro reato, come richiesto dall'imputato (Cass., sez. III, 7 novembre 1997, n. 47/98, Renco, C.E.D. Cass., n. 209664; Cass. pen. 1999, 1892).

Tale arresto è stato criticato dalla dottrina.

Secondo Rigo, in Giarda-Spangher, *Codice*, 5605, si tratta, infatti di una soluzione che penalizza l'imputato, posto che « in tal modo l'insussistenza di un fatto per il quale le parti avevano chiesto l'applicazione della pena si risolve in un danno per l'imputato, costretto a subire il giudizio ».

Altri Autori hanno proprosto diverse soluzioni.

Secondo Macchia, Îl patteggiamento, cit., 34, occorre operare una distinzione di fondo: se la domanda di patteggiamento è scindibile, il giudice può prosciogliere per alcuni reati e applicare la pena per altri; in caso contrario, ove la pena indicata dalle parti sia unica, il decidente può invece assolvere l'imputato per una parte degli addebiti, rigettando l'istanza di concordato per gli altri, invitando tuttavia le parti ad addivenire a un nuovo accordo sulle residue fattispecie di reato.

Ad avviso di Chilberti-Roberti, *L'applicazione della pena*, cit., 297, « se è specificamente indicata per ogni reato la quantità di pena su cui imputato e P.m. si sono accordati, non sorge questione, e lo stesso è a

dirsi se un unico aumento per la continuazione sia previsto, e riguardi il reato per il quale va emessa sentenza di proscioglimento anticipato. Se invece il reato per cui l'imputato va prosciolto è stato considerato reato base o è uno dei reati per i quali è stato concordato un unico aumento per la continuazione o per il concorso formale, o se è stata indicata una pena globale per il reato continuato o per il concorso formale di reati, non riteniamo che il giudice possa, al di fuori di un puntuale accordo tra le parti, enucleare la quantità di pena da espungere dal calcolo, sì che dovrà rigettare la richiesta indicandone il motivo (salvo riproposizione che tenga conto dell'applicabilità dell'art. 129 o quantomeno, non ritenendo il P.m. la sussistenza degli estremi per il proscioglimento anticipato, che determini analiticamente la pena, o comunque sostituisca il reato base — per il quale si ipotizzi il proscioglimento anticipato — in una richiesta alternativa o subordinata).

Laddove più reati non siano unificati sotto il vincolo della continuazione e vengano giudicati distintamente, in processi separati o nello stesso processo, in giurisprudenza si è ammessa la possibilità per l'imputato di accedere a distinti patteggiamenti, sempre che per ciascuno di essi sia rispettato il limite di pena a norma dell'art. 444, e conseguentemente di subordinare alla concessione del beneficio della sospensione della pena uno solo di essi al fine di non superare il tetto massimo stabilito dall'art. 163 c.p. in caso di cumulo con analogo precedente beneficio (Cass., sez. IV, 30 giugno 1999, n. 2275/99, Morganella, C.E.D. Cass., n. 214253; Cass. pen. 2000, 3050; analogamente, in dottrina, Nappi, Guida, 621; Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, cit., 182).

Infine, con riferimento all'eventualità — possibile dopo la riforma attuata dalla l. n. 134 del 2003 — di un diverso regime di accesso al patteggiamento per la pluralità di addebbiti compendiati nell'atto imputativo, in ragione delle preclusioni di cui all'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. valide solo per alcuni di essi, si è sostenuto come la soluzione preferibile, anche alla luce della ratio plausibilmente generalpreventiva della norma, sia quella di una «applicazione atomistica» del divieto de quo: «in altri termini, l'imputato per fatti di reato solo parzialmente ostativi dovrebbe ritenersi ammesso al negoziato sulla pena per i titoli non rientranti nel catalogo codificato nel nuovo disposto» (Peroni, Le nuove norme in materia di patteggiamento « allargato » e di sanzioni sostitutive, Commento alla l. 12 giugno 2003, n. 134, in Dir. pen. e proc. 2003, 1072).

8. Segue: l'oggetto: a) pena pecuniaria e pena detentiva. — Oggetto tipico dell'accordo delle parti è l'indicazione della pena irrogabile in relazione agli addebiti contestati. Più esattamente, secondo il dettato codicistico scaturito dalla novella del 2003, che ha esteso l'originaria area di negoziabilità, l'organo requirente e l'imputato — fatte salve le condi-

T.II

zioni ostative ex art. 444, comma 1-bis — possono chiedere al giudice « l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria ».

La scelta non è andata esente da critiche, evidenziandosi come essa appaia il «frutto di un meccanicistico riassetto aritmetico dei canali di ingresso al rito, condotto non si sa con quanta consapevolezza degli effetti sul sistema e, comunque, in totale difetto di coordinamento con il complesso reticolo degli istituti sanzionatori preesistenti» (Peroni, Lanuova fisionomia del patteggiamento, in Aa.Vv., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di Di Chiara, Giappichelli, 2003, 373-374), venendosi altresì « ad alterare i precedenti equilibri fra modelli consensuali », posto che « il patteggiamento ora si pone, nella maggior parte dei casi, quale scelta alternativa al giudizio abbreviato, ed entrambi questi procedimenti risultano — almeno in astratto — fortemente concorrenziali al rito ordinario » (Vigoni, Patteggiamento « allargato »: riflessi sul sistema e sull'identità della sentenza, in Cass. pen. 2004, 711; sottolinea gli « effetti sconvolgenti nei rapporti tra rito ordinario e patteggiamento » pure Ferrua, Patteggiamento allargato, una riforma dai molti dubbi, in Dir. e giust. 2003, n. 8, 9 ss.).

Da questo punto di vista, si è dubitato della coerenza costituzionale del nuovo impianto normativo. Il Giudice delle leggi, tuttavia, nel dichiarare infondate le relative questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., ha affermato che proprio le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva dal rito, in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata, nonché la non operatività di importanti effetti premiali, consentono di ritenere, alla luce della disciplina complessiva risultante dalle modifiche recate dalla 1. n. 134 del 2003, che la scelta di ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, certamente rientrante nella sfera della discrezionalità del legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole (Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219, Giur. cost. 2004, 2304, con nota di Mazza, Il patteggiamento « allargato » supera l'esame della Corte costituzionale).

In giurisprudenza, con riferimento al limite legale minimo della reclusione, si è affermato che anche in caso di patteggiamento, essa non può avere durata inferiore a quindici giorni, come statuito dall'art. 23 c.p., di talché va considerata illegittima la sentenza che recepisca la pattuizione di una pena ridotta oltre il limite indicato in applicazione della diminuente di cui all'art. 444 (Cass., sez. VI, 3 dicembre 2003, n.

4917/03, C.E.D. Cass., n. 229995; in senso conforme, Cass., sez. VI, 3 dicembre 1996, n. 487/96, Scanio, *ivi*, n. 207735; Cass., sez. VI, 12 novembre 1998, n. 3519/99, Oddo, *ivi*, n. 212560; Cass., sez. V, 19 aprile 1999, n. 1743/99, Fracasso, *ivi*, n. 213209; Cass., sez. II, 27 gennaio 2010, n. 5973/10, *ivi*, n. 246438).

Quanto, invece, alla richiesta di patteggiamento per **imputazioni che esorbitano, per entità di pena, dai limiti di legge**, essa è inammissibile: è dunque legittimo il rigetto delle istanze di sospensione o di rinvio del procedimento, finalizzate alla proposizione di una richiesta di patteggiamento o alla valutazione dell'opportunità di una richiesta ancora non proposta, non potendo rilevare l'eventualità di una modifica dell'imputazione che le renda compatibili con i limiti di pena fissati dalla legge (Cass., sez. II, 16 marzo 2005, n. 21956/05, C.E.D. Cass., n. 231969).

Nella dizione « pena detentiva » e « reclusione » di cui al primo comma dell'art. 444 deve intendersi compresa anche la reclusione militare, dato che l'art. 23 del codice penale militare di pace espressamente comprende la reclusione militare tra le pene detentive previste dal codice penale (Cass., sez. I, 4 maggio 1995, n. 2728/95, Celegato, C.E.D. Cass., n. 201465; Cass. pen. 1996, 1908). L'istituto del patteggiamento, di cui all'art. 444 è, infatti, ammissibile anche nel processo penale militare (Cass., sez. I, 3 aprile 1995, n. 2060/95, Andrioli, C.E.D. Cass., n. 201271) ed è applicabile con riguardo a reati puniti con reclusione militare, a nulla rilevando — avuto riguardo al principio di complementarietà stabilita dall'art. 261 c.p. mil. p. — il fatto che nella suddetta norma non si faccia espressa menzione della reclusione militare (Cass., sez. I, 2 ottobre 1995, n. 4744/95, Gallo, C.E.D. Cass., n. 202748; Cass. pen. 1996, 3415; analogamente, Cass., sez. I, 3 aprile 1995, n. 2036/95, De Dominicis, C.E.D. Cass., n. 202137; Cass., sez. I, 7 marzo 1995, n. 1421/95, Pedrini, ivi, n. 201122, che sottolinea la « permanente validità del rinvio operato dall'art. 261 c.p. mil. p. al codice di procedura vigente, le cui disposizioni, ai sensi di detta norma, vanno osservate anche nei procedimenti davanti ai tribunali militari salvo che la legge disponga altrimenti»).

Non pochi dubbi interpretativi sono sorti con riferimento all'eventualità che il *pactum* intercorso tra le parti riguardi una **pena pecuniaria**, e ciò in ragione della mancata indicazione di tale sanzione nella direttiva n. 45 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

Investita della relativa questione di costituzionalità, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., la Corte costituzionale ne ha però dichiarato l'infondatezza, osservando come pur nel silenzio della norma delegante in ordine all'applicabilità, su richiesta, delle pene pecuniarie, la *ratio* della legge delega, quale emerge con evidenza attraverso l'esame dei lavori

T.II

b) sanzioni sostitutive. — Oggetto del pactum intercorso tra le parti ben può essere, ai sensi del disposto dell'art. 444, comma 1, c.p.p., anche l'applicazione di sanzioni sostitutive ex artt. 53 ss. l. 24 novembre 1981, n. 689. Materia, questa, incisa anch'essa in chiave "estensiva" — e, dunque, con rilevanti riflessi in termini di appetibilità del rito in esame — dalla riforma realizzata dalla l. n. 134 del 2003, che, oltre ad innalzare il quantum di pena detentiva sostituibile, ha provveduto a un consistente ridimensionamento del sistema di preclusioni previsto dagli artt. 59 e 60 della l. n. 689 del 1981 (per un approfondimento, si rinvia al § 4).

La giurisprudenza appare consolidata nel ritenere che l'eventuale richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta, e non alternativa, a quella di applicazione della pena. Ne consegue che al giudice incombe l'obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa, qualora la sostituzione non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista dell'applicazione della pena concordata (Cass., sez. VI, 18 aprile 2007, n. 17198/07, C.E.D. Cass., n. 236454; Cass., sez. IV, 23 marzo 1994, n. 413/94, Urban, ivi, n. 197651; Cass., sez. IV, 11 luglio 1997, n. 8210/97, Guarnieri, ivi, n. 208561; Cass., sez. V, 19 aprile 1999, n. 1796/99, Lo Bue, ivi, n. 213212).

Ulteriore conseguenza di tale "unitarietà" dell'accordo è l'impossibilità per il giudice di procedere all'applicazione della pena ove il P.m., pur avendo prestato il suo consenso in ordine alla quantificazione della sanzione detentiva, lo abbia negato per quanto attiene la sua sostituzione. Il mancato consenso dell'organo dell'accusa su di una parte della richiesta dell'imputato, impone infatti al decidente di rigettare *in toto* la richiesta di patteggiamento (Cass., sez. V, 11 novembre 1999, n. 5377/00, Fertitta, *C.E.D. Cass.*, n. 215565).

Né la la sostituzione della pena può essere disposta quando la stessa non sia stata espressamente richiesta (Cass., sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 7906/06, C.E.D. Cass., n. 233491), non potendo il giudice sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, poiché altrimenti la sua decisione sarebbe difforme da quanto richiesto dalle parti (Cass., sez. V, 18 marzo 2011, n. 15079/11, C.E.D. Cass., n. 250172; nello stesso senso, Cass., sez. V, 24 aprile 1992, n. 7254/92, Mocellini, ivi, n. 190993; Cass., sez. I, 26 giugno 1996, n. 4370/96, D'Errico, ivi, n. 205502; contra, isolatamente, Cass., sez. IV, 3 maggio 1993, n. 7651/93, Bertazzolo, ivi, n. 194858, secondo cui anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti compete al giudice il potere di sostituire ex officio la pena detentiva da applicare in concreto con una sanzione sostitutiva, qualora ricorrano le condizioni previste dalla generale disciplina fissata

parlamentari, caratterizzati da un progressivo ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del patteggiamento, induce a ritenere che la espressa previsione, nella norma delegata (art. 444, comma 1), anche della pena pecuniaria, tra le categorie di pene delle quali l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura concordata, lungi dal costituire — come adombrato dal giudice rimettente — un istituto nuovo e diverso rispetto a quello previsto nella citata direttiva, rappresenti invece un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese, di tal ché deve escludersi il prospettato eccesso di delega. La contraria soluzione, del resto — afferma il Giudice delle leggi — confliggerebbe con i principi costituzionali, che in base al principio direttivo generale enunciato nella prima parte dello stesso art. 2 della legge delega, il codice di procedura penale deve attuare, non sembrando giustificata la differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di un reato più grave, ammesso a fruire della particolare procedura in questione, e quello che tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve infrazione, sol perché questa è punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita, con pena pecuniaria (Corte cost., 6 aprile 1993, n. 141, Giur. cost. 1993, 1111).

In altra occasione, la Consulta ha, inoltre, precisato che ai fini dell'applicazione della pena su richiesta, la eventuale pena pecuniaria, in qualunque misura, può essere prevista in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio ai sensi dell'art. 135 c.p. e senza essere computata agli effetti del limite massimo fissato all'art. 444 c.p.p., essendo sufficiente che la pena detentiva richiesta non superi detto limite (Corte cost., ord. 25 giugno 1996, n. 222, Cass. pen. 1996, 3257). In senso analogo, si è espressa anche la Corte di cassazione, che, con riferimento alla disciplina del rito anteriore alla riforma del 2003, ha affermato che l'espressione « due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria » che si legge nell'art. 444 sta a significare che la pena di due anni è quella massima irrogabile sia quando la pena detentiva è sola sia quando deve infliggersi anche la pena pecuniaria la quale si aggiunge ai due anni di pena detentiva. Non si deve, pertanto, procedere a ragguagli per tenere conto, ai fini dei due anni, delle pena pecuniaria ragguagliata (Cass., sez. IV, 22 dicembre 1995, n. 4310/95, Cotrufo, C.E.D. Cass., n. 204129; in dottrina, Macchia, Il patteggiamento, cit., 16).

Nel senso che è illegittima la **condanna a pena congiunta per contravvenzione punita con pena alternativa**, ancorché in sede di patteggiamento le parti vi abbiano concordemente acconsentito, v. Cass., sez. I, 14 marzo 1997, n. 2174/97, Salvatori, *C.E.D. Cass.*, n. 207246; in termini, Cass., sez. I, 22 maggio 1992, n. 2322/92, Riccardi, *ivi*, n. 191362).

L.VI

in materia dalla l. n. 689 del 1981; conseguentemente la richiesta di applicazione della pena può anche comprendere la deduzione della sostituzione della pena detentiva da applicare in concreto, secondo detta generale disciplina, ed il giudice in tal caso, ove escluda l'applicabilità della sanzione sostitutiva, deve rigettare la richiesta).

Quanto al **giudice**, nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva, egli — nell'osservanza dei criteri e dei parametri indicati nel terzo comma dell'art. 57 l. 24 novembre 1981, n. 689 — deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata, l'idoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale del condannato, la positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto detta l'art. 58 della legge medesima. Tale obbligo di specifica motivazione, pur nell'adattamento connesso alla limitata funzione assegnata al giudice in caso di patteggiamento ex art. 444, deve ricevere sufficiente ed idoneo adempimento, in aggiunta all'analogo obbligo di giustificazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla sussistenza ed alla valenza delle circostanze del reato nonché alla conformità della pena (Cass., sez. VI, 23 febbraio 1994, n. 6110/94, Chiacchia, C.E.D. Cass., n. 199403).

L'ambiguità del tenore letterale dell'art. 444, comma 1, che sembra riferire l'espressione « diminuita fino a un terzo » solo alla pena pecuniaria e a quella detentiva, ha dato adito a contrasti interpretativi circa la possibilità di applicare la riduzione premiale anche alle sanzioni sostitutive. Un primo indirizzo interpretativo, argomentando dall'uso della disgiuntiva « o » di cui alla disposizione citata, propende per la soluzione negativa (Cass., sez. IV, 3 maggio 1993, n. 7651/93, Bertazzolo, C.E.D. Cass., n. 194857; Cass., sez. I, 11 febbraio 1992, n. 2313/92, Mancaruso, ivi, n. 189884; Cass., sez. VI, 29 aprile 1993, n. 6336/93, Menazza, ivi, n. 194446; Cass., sez. III, 15 aprile 1993, n. 884/93, Arnò, ivi, n. 194355; Cass., sez. III, 18 marzo 1993, n. 708/93, Favero, ivi, n. 194142). Altro filone ermeneutico, invece, ritiene applicabile la diminuente tipica del rito anche alle sanzioni sostitutive (Cass., sez. V, 11 giugno 1993, n. 2299/93, Spolverato, C.E.D. Cass., n. 194458; Cass., sez. V, 26 aprile 1993, n. 6498/93, Bassetti, ivi, n. 194305; Cass., sez. IV, 22 aprile 1992, n. 395/92, Lucia, ivi, n. 192812); in questa prospettiva si è precisato che l'art. 444, comma 1, non presenta problemi di interpretazione lessicale, perché nell'espressione «di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo» la particella disgiuntiva «o» e l'uso al singolare del participio passato « diminuita », non indicano l'esclusione della sanzione sostitutiva della riduzione premiale, ma dipendono dal presupposto implicito che oggetto della riduzione è sempre e solo la pena da sostituire, cui segue automaticamente la determinazione

della sanzione sostitutiva (Cass., sez. V, 22 marzo 1993, n. 4538/93, Di Placido, C.E.D. Cass., n. 194350). La soluzione è confortata anche dalla Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, ove si chiarisce che « se vengono diminuite le pene detentive, eguale dev'essere il trattamento delle pene sostitutive, visto che queste si applicano dopo aver determinato la pena detentiva da sostituire » (Cass., sez. V, 7 aprile 1993, n. 5442/93, Botton, C.E.D. Cass., n. 195377; Arch. n. proc. pen. 1993, 417), nonché dalla considerazione che l'opposta soluzione si risolverebbe in un trattamento illogicamente punitivo per il richiedente la sanzione sostitutiva e quindi discriminante, contrastante con la ratio e l'impianto sistematico del rito di cui all'art. 444 (Cass., sez. VI, 10 maggio 1993, n. 7968/93, Pengo, C.E.D. Cass., n. 194903). A comporre il contrasto, sono intervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno affermato che nel patteggiamento, la riduzione premiale fino ad un terzo prevista dall'art. 444 non riguarda le sanzioni sostitutive, le quali anche nel procedimento speciale in parola vanno individuate e, se lo si ritiene, applicate in relazione alla pena detentiva da infliggere in concreto (determinata considerando anche la riduzione "premiale") e tenuto conto dei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti in materia dalla l. n. 689 del 1981. Ne consegue che l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l'ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione (Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 295/93, Scopel, C.E.D. Cass., n. 195618; Cass. pen. 1994, 895; nello stesso senso, Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, Bosco, Foro it. 1994, II, 339; Giust. pen. 1994, III, 193). La riduzione premiale è l'ultima delle operazioni da compiere ai fini della determinazione della pena applicabile, valida a tutti gli effetti; sulla base di essa, pertanto, va stabilita sia l'ammissibilità stessa del patteggiamento, sia, a maggior ragione, la tipologia e la misura della sanzione sostitutiva applicabile (Cass., sez. V, 16 ottobre 1992, n. 392/92, Raucci, C.E.D. Cass., n. 193174).

Per ciò che concerne il **criterio di ragguaglio**, si è precisato che in sede di patteggiamento, l'arrotondamento della misura della pena sostitutiva, per effetto della conversione della lira in euro, va effettuato sul calcolo finale e non già preventivamente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (nella specie, la pena concordata era stata determinata con il preventivo arrotondamento del parametro di ragguaglio in e. 38) (Cass., sez. VI, 12 novembre 2003, n. 6483/04, *C.E.D. Cass.*, n. 228264).

L.VI

Secondo Cass., sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 12764/03, C.E.D. Cass., n. 223929, il principio posto dall'art. 51, commi 2 e 3, d.lg. n. 213 del 1998 — per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali — riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie e, pertanto, il detto arrotondamento non è applicabile, in virtù di interpretazioni estensive, al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive in cui si tiene conto anche dei decimali, in quanto l'eliminazione di questi ultimi comporterebbe una sensibile riduzione della sanzione che, invece, deve essere conservata nella sua omogeneità, congruità e proporzionalità. Contra, Cass., sez. V, 25 marzo 2003, n. $18405/03,\,ivi,\,\mathrm{n.\,225418},\,\mathrm{secondo\,cui}$ il principio posto dall'art. 51, commi 2 e 3, d.l.g. n. 213 del 1998 — per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali — è applicabile anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive (fattispecie in tema di applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ai sensi dell'art. 53 della l. n. 689 del 1981, in cui la Corte ha ritenuto che il calcolo da eseguire, rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., comportasse l'eliminazione dei decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie lire 75.000 prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza).

In caso di patteggiamento sulla pena per più reati uniti dal vincolo della **continuazione**, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve, ex art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, deve essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione. Detto trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituisce una situazione di maggior favore per l'imputato ed è coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti (Cass., sez. III, 2 giugno 1999, n. 2070/99, Erminio, C.E.D. Cass., n. 215068; nello stesso senso, Cass., sez. III, 12 novembre 1996, n. 3837/97, Rasi, ivi, n. 206533).

In senso contrario, si è affermato che in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, qualora sia stata concordata tra le parti e ratificata dal giudice l'applicazione della continuazione, non può tenersi conto, per individuare i limiti quantitativi della pena detentiva entro i quali, ai sensi del primo comma dell'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, è ammessa la sostituzione, della riduzione premiale accordata per la scelta del rito: ed invero nell'ipotesi di sostituzione della pena irrogata per il reato continuato trova applicazione unicamente la disposizione speciale di cui al quarto comma dello stesso art. 53, la quale individua nella pena da infliggersi per il reato più grave quella cui vanno riferiti i parametri stabiliti dal primo comma ai fini dell'applicazione del beneficio. Ne consegue che ove detta pena superi i tre mesi di reclusione, quella definitivamente concordata, ancorché ridotta oltre il limite di legge in conseguenza della diminuente processuale, non può essere sostituita con la corrispondente multa (Cass., sez. II, 7 ottobre 1999, n. 4465/99, Maggi, C.E.D. Cass., n. 214661; Cass. pen. 2000, 3369).

In argomento, in dottrina, Peroni, La sentenza, cit., 55 ss.; Rigo, Il procedimento, cit., 113; Gallucci, Sanzioni sostitutive e reato continuato: come deve essere determinata la pena ai fini di valutare l'ammissibilità della sostituzione delle pene detentive in sede di procedimenti speciali?, in Cass. pen. 1998, 202 ss.; quest'ultimo propone una "terza via", consistente nel determinare la sanzione sostituiva in base alla pena indicata per il reato più grave fittiziamente ridotta per la diminuente processuale, quindi prima e indipendentemente dagli aumenti per la continuazione e dalla effettiva riduzione premiale conseguente al rito.

Non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice che rigetti la richiesta di patteggiamento dell'imputato — ritenendo implicitamente giustificato il dissenso, a suo tempo espresso dal P.m. che aveva particolarmente sottolineato l'oggettiva gravità del fatto e l'intensità del dolo che aveva connotato la condotta dell'imputato — e provveda a quantificare la pena in misura superiore rispetto a quella proposta e a rigettare la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, in quanto trattasi di valutazioni di merito — nelle quali sono impliciti i giudizi sulla incongruità della pena proposta dall'imputato e sulla ragionevolezza dell'opposizione del P.m. — che, in quanto tali, sono sottratte al sindacato di legittimità (Cass., sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 3383/02, C.E.D. Cass., n. 223553).

In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti, ove nel patto e nella sentenza sia correttamente indicata la pena base, ma illegalmente calcolata la entità della sanzione sostitutiva concordata, è consentito alla Corte di cassazione provvedere direttamente alla correzione dell'errore, trattandosi dell'applicazione di criteri automatici di

T.II

ragguaglio che non incide sulla volontà manifestata dalle parti con riferimento alla determinazione della pena ed all'individuazione del tipo di sanzione sostitutiva (nella specie le parti avevano concordato ed il giudice aveva applicato ad un fatto antecedente all'entrata in vigore della l. 5 ottobre 1993, n. 402, i più gravosi criteri di ragguaglio in essa previsti) (Cass., sez. VI, 26 maggio 2000, n. 2512/00, Zanaga, C.E.D. Cass., n. 220543; Riv. pen. 2000, 330).

Allorché l'imputato abbia chiesto, con l'istanza di patteggiamento della pena, anche l'espulsione dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione a norma dell'art. 16 d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 e il P.m. abbia prestato il consenso, l'applicazione, con la relativa sentenza, dell'espulsione come misura di sicurezza comporta la nullità della sentenza medesima che non può essere corretta con l'eliminazione della diversa espulsione illegalmente disposta, ma deve essere annullata in toto con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio (Cass., sez. I, 9 ottobre 2002, n. 35626/02, C.E.D. Cass., n. 222333).

c) sospensione condizionale della pena. — L'unica domanda accessoria cui è possibile subordinare l'istanza di accesso al rito è, come visto, quella relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (v. § 7).

Al riguardo l'art. 444, comma 3, attribuisce alla « parte » il relativo potere. Ciò ha fatto sorgere la questione se anche il pubblico ministero possa subordinare il proprio consenso al rito alla non concessione del beneficio $de\ quo$.

Un primo indirizzo proprende per la soluzione negativa, affermando che nel giudizio in questione la possibilità di imporre condizioni opera in una direzione "unica" ed attiene ai poteri riconosciuti all'imputato, che può rifiutare la pena se non è condizionalmente sospesa, mentre invece al pubblico ministero non è riconosciuta nessuna facoltà di porre a sua volta l'opposta condizione di non concessione della sospensione condizionale, essendogli consentito solo il dissenso sulla specie e sulla misura della pena (Cass., sez. V, 28 febbraio 2002, n. 5159/02, C.E.D. Cass., n. 189960; Giur. it. 1992, II, 538). Ne consegue che eventuale condizione negativa non consentita, apposta dal pubblico ministero, lungi dall'incidere sulla volontà o sull'efficacia del consenso, si considera come non apposta (Cass., sez. VI, 20 marzo 1991, n. 9827/91, Lanciotti, C.E.D. Cass., n. 188402; Cass. pen. 1993, 1198, con nota di Peroni, Ruoli dell'accusa e sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento. La tesi è condivisa in dottrina da Macchia, Il patteggiamento, cit., 43).

Un orientamento opposto ritiene, invece, che sarebbe contrario al principio, tipico del nuovo processo, della partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità, non ammettere che il pubblico ministero possa subordinare il suo consenso al diniego della sospensione condizionale: più precisamente, si è affermato che quando l'imputato, nel formulare la richiesta di applicazione della pena, domanda contestualmente anche il beneficio della sospensione condizionale della pena e subordina a tale concessione l'efficacia della richiesta di pena patteggiata, la questione della sospensione entra a far parte, come suo elemento essenziale, del contenuto della transazione, a causa del vincolo che lega le due istanze, con la conseguenza che la domanda di concessione del beneficio non è sottratta al pubblico ministero ed affidata autonomamente al giudice essendo, invece, il pubblico ministero chiamato ad esprimere il proprio eventuale consenso sulla complessiva proposta formulata dall'imputato, comprensiva anche di tale domanda di concessione del beneficio. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche nel caso in cui l'imputato avanzi la domanda di concessione del beneficio senza subordinare al suo accoglimento l'efficacia della richiesta di applicazione della pena ed il pubblico ministero, d'accordo sulla pena patteggiata, manifesti il suo dissenso sulla concessione del beneficio, subordinando in tal modo al diniego della sospensione il suo accordo sulla pena; in tal caso il giudice deve limitarsi a prendere atto che la transazione non si è perfezionata (Cass., sez. VI, 7 febbraio 1991, n. 6589/91, Fanciulli, C.E.D. Cass., n. 187442). In questa prospettiva, si è altresì precisato che l'espressione « parte » utilizzata dal legislatore all'art. 444, comma 3, non può essere intesa nel senso di escludere l'organo dell'accusa, cui, dunque, al contrario, deve essere riconosciuto il potere di subordinare la propria richiesta alla non concessione della sospensione condizionale della pena (Peroni, Ruoli dell'accusa e sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento, cit., 1199; Chilberti-Roberti, Manuale pratico, cit., 308; PIGNATELLI, in Commento Chiavario, IV, 798). Peraltro, «a presidiare l'imputato da manifestazioni vessatorie della controparte in ordine alla fruizione del beneficio sospensivo, provvederà il giudice: questi, oltre ad essere investito del vaglio sui presupposti di applicabilità della sospensione, eserciterà il proprio sindacato sui motivi dell'eventuale dissenso dell'organo del pubblico ministero. Di tal che, ove tale dissenso apparisse ingiustificato, l'interdizione al meccanismo semplificato sarebbe controbilanciata dalla possibilità per l'imputato di recuperare, in sede di decisione dibattimentale, il beneficio negato » (Peroni, La sentenza, cit., 61).

Il **giudice**, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando *in toto* la richiesta di patteggiamento (Cass., sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 9455/11, C.E.D.

T.II

Cass., n. 249813, che in applicazione di tale principio, ha annullato la decisione del giudice che aveva reso sentenza ex art. 444 senza pronunciarsi sulla sospensione condizionale della pena concordemente richiesta; nello stesso senso, Cass., sez. III, 10 aprile 2001, n. 20383/01, Buccioni, ivi, n. 219520. Nel senso che anche se l'imputato non ha subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione del beneficio de quo, il giudice deve comunque valutare l'espressa istanza di concessione del beneficio, Cass., sez. I, 14 febbraio 2008, n. 9228/08, ivi, n. 239180; nel senso che la sospensione condizionale può essere concessa sia quando le parti abbiano subordinato alla concessione del beneficio il patto sul quantum della pena da applicare, sia quando le stesse abbiano devoluto la questione al giudice in maniera esplicita e specifica, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 40232/04, ivi, n. 230178. Queste ultime due pronunce si collocano sulla scia di quanto affermato da Cass., sez. un., 11 maggio 1993, n. 5882/93, Iovine, ivi, n. 193417; Cass. pen. 1993, 2256, secondo cui nel procedimento speciale in esame, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. La Corte ha altresì evidenziato che in tale ultima ipotesi il giudice, ove ritenga di non poter accogliere la domanda di concessione della sospensione dovrà soltanto rigettare la stessa, esplicitandone le ragioni, e non disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, come invece è tenuto a fare nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata ai sensi del comma terzo dell'art. 444).

Il citato potere di verifica giudiziale sussiste anche qualora il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta di concessione della sospensione condizionale avanzata dall'imputato: il giudice, infatti, resta comunque investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve rigettare la richiesta, a norma del comma terzo dell'art. 444, se la verifica conduca a rilevare la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Se il giudice non si adegui a tale regula juris la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme, e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso (Cass., sez. VI, 5 novembre 1998, n. 3447/98, Bruno, $\tilde{C}.E.D.$ Cass., n. 212905; nello stesso senso, Cass., sez. V, 16 giugno 1992, n. 8074/92, Zekirovski, ivi, n. 191815; Cass., sez. V, 14 ottobre 1993, n. 10808/93, Pagano, ivi, n. 196303; in dottrina, cfr. Di Chiara, L'architettura dei presupposti, cit., 50).

La condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non è ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena, in quanto ai sensi dell'art. 57, cpv., della l. 24 novembre 1981, n. 689, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva (Cass., sez. V, 10 ottobre 1993, n. 10812/93, Boccabella, C.E.D. Cass., n. 196306, che nella fattispecie, relativa ad applicazione della pena su richiesta, ha respinto il ricorso del procuratore generale, che si era doluto del riconoscimento del beneficio, malgrado la sussistenza di due condanne alla pena della reclusione, sostituite con la multa).

Se le parti hanno concordato ed il giudice ha applicato la sospensione condizionale della pena nei **casi non consentiti dalla legge**, si determina la nullità della sentenza nel suo insieme e non della sola clausola avente ad oggetto il beneficio (Cass., sez. V, 28 settembre 1999, n. 4421/99, Di Biase, *C.E.D. Cass.*, n. 214491).

Secondo Cass., sez. V, 23 ottobre 2007, n. 45749/07, C.E.D. Cass., n. 238495, è **abnorme** il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari — investito ritualmente della richiesta di applicazione di pena concordata subordinata alla concessione della sospensione condizionale — a causa della revoca del consenso dell'imputato, rigetti la richiesta di patteggiamento e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto, in tal caso, egli determina una regressione del procedimento per una ragione non prevista dalla legge (nello stesso senso, Cass., sez. III, 27 aprile 1992, n. 63/92, Roberto, C.E.D. Cass., n. 190603; Cass., sez. VI, 24 settembre 2003, n. 44781/03, ivi, n. 227700).

Circa, poi, l'ipotesi di riconoscere poteri di iniziativa officiosa del decidente, in caso di mancata richiesta del beneficio ad opera delle parti, in assenza di indicazioni normative univoche, parte della giurisprudenza ha affermato che il potere di disporre la sospensione condizionale della pena non è vincolato alla soluzione negoziale concordata dalle parti, potendo il beneficio (che normalmente attiene al rapporto di esecuzione della pena) essere accordato dal giudice di sua iniziativa entro i limiti della facoltà concessagli dalla legge, sulla sussistenza dei necessari presupposti (Cass., sez. I, 1° marzo 1991, n. 1071/91, Franco Marco, C.E.D. Cass., n. 187524; Riv. pen. 1992, 574; nello stesso senso, Cass., sez. V, 28 febbraio 2002, n. 5159/02, cit.; nel senso che nel patteggiamento il giudice può esercitare senza limiti il suo potere discrezionale in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza dei presupposti di legge, solo quando le parti nulla abbiano chiesto in merito alla sospensione o quando i termini in cui l'imputato ha avanzato la sua domanda di concessione del beneficio, senza ricollegarvi l'effetto condizionante ex art. 444, comma 3, e quelli in cui il pubblico ministero abbia interloquito, consentano di ritenere con assoluta certez-

T.II

444.8

za che le parti si siano rimesse alla sua decisione, Cass., sez. VI, 7 febbraio 1991, n. 6589/91, Fanciulli, C.E.D. Cass., n. 187443; in senso adesivo a tale indirizzo, Anca, voce Pena. Applicazione su richiesta delle parti, in Dig. d. pen., vol. IX, Utet, 1995, 400). In senso critico, in dottrina, si è tuttavia osservato come detta soluzione appaia «incompatibile con la struttura del rito», consentendo al giudice di «ricalibrare il pactum quanto alla previsione del beneficio sospensivo». Ne deriva, infatti, un assetto dell'istituto del tutto estraneo alla fisionomia normativa, in cui il giudice da organo di controllo, diventa coautore dell'accordo, integrando il contenuto di questo con una clausola su cui le parti non si sono espresse e, dunque, decidendo ultra petita (Peroni, La sentenza, cit., 61-62; analogamente, in giurisprudenza, Cass., sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 40950/ 08, C.E.D. Cass., n. 241371; Cass., sez. IV, 13 maggio 2003, n. 34352/03, ivi, n. 228309; Cass., sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 3085/99, Della Pena, ivi, n. 215784; Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4124/98, Foti, ivi, n. 211508; Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4121/98, Pellino, ivi, n. 211506; Cass., sez. IV, 28 febbraio 1997, n. 21508/97, Lepre, ivi, n. 236719; Cass., sez. VI, 9 giugno 1997, n. 7109/97, Lauretta, *ivi*, n. 208236; Cass., sez. IV, 6 dicembre 1995, n. 4030/95, Merlo, ivi, n. 203310; Cass., sez. I, 31 ottobre 1994, n. 4951/94, Padilla Chanez, ivi, n. 199799; Cass. pen. 1996, 596; Cass., sez. I, 11 febbraio 1994, n. 819/94, Romeo, C.E.D. Cass., n. 196699; Cass., sez. IV, 10 giugno 1994, n. 7897/94, Tonelli, ivi, n. 199213; Cass., sez. I, 24 novembre 1993, n. 1843/93, Giordano, *ivi*, n. 196522; Cass., sez. V, 3 novembre 1992, n. 1834/92, Bellinati, ivi, n. 193199; Cass., sez. I, 24 novembre 1992, n. 3349/92, Di Benedetto, ivi, n. 192038; Cass. pen. 1994, 998; Cass., sez. IV, 22 aprile 1992, n. 395/92, Lucia, C.E.D. Cass., n. 192814; Cass. pen. 1994, 997; Cass., sez. V, 31 ottobre 1991, n. 1473/92, Sifi, C.E.D. Cass., n. 189201; Cass. pen. 1993, 1519; Cass., sez. IV, 8 aprile 1991, n. 10379/91, Fuso, C.E.D. Cass., n. 188372; Cass., sez. III, 18 settembre 1990, n. 3616/90, Vatiero, ivi, n. 185558; Cass. pen. 1991, II, 177). In argomento, in dottrina, cfr. pure Forte, Patteggiamento e sospensione condizionale della pena, in Indice pen. 2001, 253; Blaiotta, Il giudice e la pena nel patteggiamento, in Cass. pen. 1995, 452; Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta, cit., 154.

Altro nodo interpretativo di particolare rilievo è quello riguardante la possibilità che la concessione della sospensione condizionale possa essere subordinata ex art. 165 c.p. all'adempimento di taluni obblighi.

Parte della giurisprudenza si è pronunciata in senso positivo.

Secondo Cass., sez. IV, 11 marzo 2008, n. 17651/08, C.E.D. Cass., n. 240217, in caso di richiesta di applicazione concordata della pena subordinata alla sua sospensione condizionale, le parti possono ulteriormente subordinare la concessione del beneficio all'imposizione di obblighi e in

particolare alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore della collettività, purché specifichino il termine di durata della prestazione. In senso analogo, Cass., sez. II, 28 marzo 2007, n. 20681/07, ivi, n. 236775, secondo cui, in tema di reati di inquinamento delle acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede amministrativa (la Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 17 d.lg. n. 22 del 1997). Cass., sez. III, 13 ottobre 1992, n. 1585/92, Langella, ivi, n. 193234, in materia paesaggistica, ha ammesso la subordinazione della concessione della beneficio in questione alla eliminazione delle conseguenze dannose e quindi al ripristino dello stato originario dei luoghi ex art. 1-sexies l. n. 431 del 1985. Con riferimento all'ipotesi del riconoscimento dell'esistenza della continuazione tra i reati già oggetto di una sentenza irrevocabile di patteggiamento a pena sospesa e quelli relativi ad una successiva sentenza di condanna, Cass., sez. III, 20 gennaio 2009, n. 12855/09, ivi, n. 243503, ha affermato che il giudice può subordinare all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena originariamente concessa senza che ciò determini una modifica dell'originario accordo intervenuto tra le parti, essendo questi obbligato a valutare nuovamente se il reo sia meritevole del mantenimento del beneficio.

In senso contrario è, tuttavia, orientata la prevalente giurisprudenza, che sottolinea come nel rito in questione il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (Cass., sez. un., 11 maggio 1993, n. 10/93, Zanlorenzi, C.E.D. Cass., n. 194064; Cass. pen. 1993, 2507, che ha escluso che l'operatività del beneficio sospensivo potesse essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinarla anche a seguito di sentenza ex artt. 444-448; Cass., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 13905/10, n. 246689, con riguardo ad un'ipotesi in cui l'operatività del beneficio sospensivo era stata subordinata ex officio alla condizione del risarcimento dei danni in favore della parte civile; Cass., sez. III, 28 febbraio 2003.

n. 19788/03, ivi, n. 224887, con riferimento alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato; Cass., sez. II, 7 aprile 2004, n. 18044/04. ivi, n. 229049, in merito ad un caso in cui il giudice aveva subordinato la concessione del beneficio alla restituzione del bene o al risarcimento del danno; Cass., sez. VI, 15 febbraio 2000, n. 6580/00, Terranova, ivi, n. 217102, relativamente all'eventualità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile; Cass., sez. VI, 4 gennaio 2000, n. 2/00, D'Ubaldi, ivi, n. 215854, che ha annullato la sentenza di patteggiamento, con cui il giudice aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma, da parte dell'imputato, a titolo di risarcimento del danni a favore della parte civile; Cass., sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 4218/99, Deidda, ivi, n. 216504, in merito ad una fattispecie in cui il beneficio era stato subordinato al pagamento sia di una provvisionale sia delle spese sostenute dalla parte civile; Cass., sez. III, 22 giugno 1999, n. 2322/99, Mannini, ivi, n. 214800, relativamente a una fattispecie di demolizione dell'opera abusiva; Cass., sez. VI, 1° ottobre 1998, n. 2840/98, Gardellini, ivi,n. 213439, in tema di pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno stabilito nel processo di separazione; Cass., sez. III, 12 marzo 1996, n. 1165/96, Montana, ivi, n. 204272; Cass. pen. 1996, 2785, con riguardo ad un caso di demolizione dell'opera abusiva; Cass., sez. V, 23 aprile 1993, n. 5296/93, Fortunato, ivi, n. 195374, che ha escluso che in una fattispecie di furto aggravato ex art. 61, n. 11 c.p., il giudice potesse subordinare il riconoscimento della sospensione condizionale alla restituzione del carico di merce sottratto). In dottrina, in senso conforme, Peroni, La sentenza, cit., 62-63; in senso contrario, Macchia, Il patteggiamento, cit., 44.

La nuova e più favorevole disciplina in tema di sospensione condizionale della pena detentiva non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria (art. 163 c.p., così come modificato dalla l. 13 giugno 2004, n. 145), non può essere chiesta né concessa **in sede esecutiva** in relazione a una sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della l. n. 145 del 2004, ostandovi il disposto dell'art. 2, comma 4, c.p. e il divieto di applicazione analogica delle norme concernenti i poteri di intervento in executivis sul giudicato (Cass., sez. I, 1° febbraio 2006, n. 18465/06, C.E.D. Cass., n. 234671, che ha confermato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di concessione, in sede esecutiva, del beneficio della sospensione condizionale della pena — formulata alla luce della sopravvenuta l. 13 giugno 2004, n. 145, modificativa dell'art. 163 c.p. in relazione alla pena di due anni di reclusione ed euro ottomila di multa applicata all'imputato per il delitto

di continuata violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza pronunziata ex art. 444, divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina).

La sentenza di patteggiamento con la quale venga concessa la sospensione condizionale per una pena superiore al limite di concedibilità deve essere annullata nella sua interezza e non solo nella parte relativa alla statuizione illegittima, se l'imputato abbia subordinato la richiesta alla concessione del beneficio (Cass., sez. VI, 30 settembre 2009, n. 39705/09, C.E.D. Cass., n. 244561; in senso conforme, Cass., sez. VI, 5

novembre 1998, n. 3447/98, Bruno, cit.).

Qualora il giudice del patteggiamento abbia **omesso di pronunciarsi**,
nella sentenza di applicazione della pena concordata, sul beneficio della

sospensione condizionale inserito nel patto, e dal tenore della decisione possa desumersi che la mancata pronuncia sia da ascrivere a mera omissione materiale, a quest'ultima può ovviare la Corte di cassazione, disponendo direttamente l'integrazione sul punto della sentenza impugnata (Cass., sez. IV, 3 novembre 2010, n. 41582/10, C.E.D. Cass., n. 248460). In senso contrario, si è affermato che la sentenza di patteggiamento che non contenga la concessione della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo delle parti, non può essere rettificata in parte qua con la procedura di correzione dell'errore materiale (Cass., sez. I, 29 settembre 2010, n. 36257/10, C.E.D. Cass., n. 248284; Cass., sez. V, 20 dicembre 2005, n. 4654/05, ivi, n. 233626; Cass., sez. VI, 12 marzo 2008, n. 12516/08, ivi, n. 239331, che ha precisato che tale omissione equivale all'obiettiva assenza di un capo della sentenza, che comporta l'invalidità della decisione stante la natura inscindibile della richiesta; in senso conforme, Cass., sez. III, 23 gennaio 2008, n. 8391/08, ivi, n. 239053).

In tema di patteggiamento, qualora sussista un contrasto tra il dispositivo, nel quale non sia riportata la concessione della sospensione condizionale della pena — alla quale la richiesta di applicazione della pena sia subordinata — e la motivazione in cui si dia atto della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità del beneficio, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso (Cass., sez. V, 14 aprile 2011, n. 17697/11, C.E.D. Cass., n. 251077).

La omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice, ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere oggetto del procedimento di correzione ex art. 130 ove risulti dal verbale di udienza la subordinazione dell'accordo alla concessione del predetto beneficio (Cass., sez. III, 4 luglio 2001, n. 30505/01, Tartamella, C.E.D. Cass., n. 219983).

T.II

rispetto delle norme sul c.d. giusto processo anche in termini di ragione-vole durata (Corte cost., ord. n. 421 del 2004) (Cass., sez. II, 13 dicembre 2006, n. 7379/06, C.E.D. Cass., n. 235812).

Si è altresì precisato che, ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. La testuale disposizione dall'art. 444, comma 1-bis, la quale fa riferimento a « coloro che siano stati dichiarati recidivi», è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici status, come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge (Cass., sez. un., 27 maggio 2010, Calibé, n. 35738/10, С.Е.D. Cass., n. 247840; Cass. pen. 2011, 2094, con nota di Rocchi, Il patteggiamento dei recidivi reiterati: un problema di « discrezionalità bifasica » o di politica legislativa?; Proc. pen. giustizia 2011, 34, con nota di Diddi, Contestazione della recidiva reiterata e patteggiamento « allargato »; Giur. it. 2011, 1629, con nota di Trucano, Sull'obbligatorietà della recidiva).

In precedenza all'intervento del Supremo collegio, nel senso che ai fini dell'operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del patteggiamento ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis, è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di "dichiarazione" al quale si richiama la predetta disposizione per ricomprendere anche le altre situazioni soggettive quali condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza, cfr. Cass., sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 48477/08, C.E.D. Cass., n. 242148; Cass., sez. II, 4 dicembre 2006, n. 1097/06, ivi, n. 235620; Cass. pen. 2008, 3365.

Secondo Cass., sez. VI, 16 settembre 2004, n. 39238/04, *C.E.D. Cass.*, n. 230378, al fine della preclusione prevista dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. non è sufficiente che dal certificato penale emerga una situazione riportabile alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., ma occorre una specifica declaratoria della recidiva stessa, che ne presuppone la rituale contestazione.

I procedimenti per il delitto di associazione finalizzata alla commissione di **fatti di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità** possono essere definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tra le ipotesi criminose di cui all'art. 51, comma 3-bis, di esclu-

In tema di correzione di errori materiali, poiché l'art. 130 è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l'emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la cancellazione, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della frase « Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di legge » (nel caso, in cui la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena non era contenuta nell'accordo delle parti — per non poterne l'imputato beneficiare per i suoi precedenti penali — la Corte di cassazione ha ritenuto trattarsi di errore concettuale e non di errore materiale) (Cass., sez. VI, 24 febbraio 1999, n. 742/99, Zanichelli, C.E.D. Cass., n. 214138).

Sulla **revoca** della sospensione condizionale della pena, v. *sub* art. 445, § 8.

- 9. Dissenso del P.m. (rinvio). V. sub art. 446, § 6.
- ${\bf 10.}\ Le\ esclusioni\ soggettive\ ed\ oggettive.$ Sull'argomento, v. pure retro \S 5.

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 1 della l. n. 134 del 2003, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dal patteggiamento "allargato" gli imputati di alcuni reati la cui pena edittale non sarebbe di per sé ostativa all'accesso al rito speciale (nella specie, art. 416-bis c.p.), nonché i recidivi reiterati. In particolare, la Corte, nel richiamare la sentenza n. 219 del 2004 e le varie ipotesi in cui il legislatore ha previsto particolari ipotesi di esclusioni oggettive e soggettive all'accesso a vari benefici, ha sottolineato come le preclusioni al patteggiamento "allargato" oggetto di censura costituiscono il frutto di una scelta discrezionale, ma in sé non arbitraria (Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 455, Cass. pen. 2007, 2444, con nota di Geraci, Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato).

In precedenza, la Corte di legittimità aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., della disposizione che esclude coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p. dall'accesso al c.d. patteggiamento allargato, in quanto detta disposizione, da un lato, trova un ragionevole fondamento nella scelta di bilanciare, con le richiamate esclusioni, la premialità del rito speciale con situazioni di pericolosità qualificata, e, dall'altro, affida alla sede del giudizio ordinario il doveroso

sione oggettiva dal patteggiamento non è annoverato il menzionato delitto (Cass., sez. VI, 5 marzo 2009, n. 11938/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243079; Cass., sez. VI, 20 settembre 2007, n. 42639/07, *ivi*, n. 237966).

11. I poteri del giudice: a) in generale. — La sentenza che definisce il giudizio speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 non si esaurisce nella mera ricezione acritica di un accordo. postulando invece che di questo vi sia una favorevole valutazione del giudice (Cass., sez. V, 16 maggio 1991, n. 412/91, Nerini, C.E.D. Cass., n. 187730; Cass. pen. 1991, 980; Giur. it. 1992, II, 285). In particolare, il patto è l'oggetto primario dell'esame del decidente, diretto, in senso positivo, alla verifica dell'esistenza dell'accordo, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e della comparazione di eventuali circostanze, della congruità della pena ai fini e nei limiti dell'art. 27 Cost., della concedibilità del richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena e, in senso negativo, all'accertamento dell'inesistenza di cause di non punibilità, d'improcedibilità o di estinzione del reato (Cass., sez. III, 22 settembre 1997, n. 2932/97, Ninivaggi, C.E.D. Cass., n. 209387; Cass., sez. I, 6 giugno 1994, n. 2717/94, Lo Monaco, ivi, n. 198936; Cass. pen. 1996, 1912; Cass., sez. I, 12 gennaio 1994, n. 122/94, Rusciano, C.E.D. Cass., n. 197508; Foro it. 1995, II, 243; Cass., sez. VI, 27 aprile 1992, n. 7459/92, Scarlino, C.E.D. Cass., n. 190898; Riv. pen. 1993, 186; Cass., sez. IV, 30 settembre 1991, n. 11336/91, Alberti, C.E.D. Cass., n. 188508; Cass., sez. V, 16 maggio 1991, n. 412/91, Nerini, cit.). Esula, invece, dall'ambito valutativo dell'organo giudicante l'accertamento della consistenza probatoria dell'imputazione e della responsabilità dell'imputato (Cass., sez. VI, 24 maggio 1993, n. 7981/93, Mazzacane, C.E.D. Cass., n. 194905; Cass. pen. 1995, 122).

È esclusa, dunque, una funzione meramente notarile del giudice, essendo egli invece chiamato ad effettuare — sia pure con le peculiarità tipiche del procedimento — un controllo di merito (Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, cit.); controllo che, a ben vedere, è sì « sommario », ma pur sempre « positivo », essendo volto a verificare che « l'accertamento del fatto compiuto dal pubblico ministero e accettato dall'imputato risulti "verosimile", che il giudizio di diritto condiviso dalle parti appaia "plausibile" e che il trattamento sanzionatorio si mostri "congruo" » (Gialuz, voce Applicazione della pena, cit., 31).

La verifica in questione appare saldamente ancorata ai petita dei contendenti, che la vincolano fortemente e, per così dire, la "perimetrano" (Geraci, L'appello contro la sentenza, cit., 112). Fatta salva, infatti, la sola facoltà di proscioglimento, « sul giudice grav[a] l'alternativa secca tra l'accogliere la richiesta in blocco, ovvero respingerla, non potendo egli addivenire ex officio ad alcun diverso epilogo, neppure ove si trat-

tasse di modificare la proposta, liberandola da clausole contra legem »: un'evenienza del genere, infatti, comprometterebbe l'accordo da cui ha avuto origine l'iniziativa dei contendenti, riverberandosi in un « fenomeno di extrapetizione » determinante « nullità della sentenza per carenza di iniziativa delle parti » (Peroni, La sentenza, cit., 201; nello stesso senso, Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta, cit., 182; in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 13 febbraio 1998, n. 3461/98, Torrente, C.E.D. Cass., n. 210091; Cass., sez. IV, 10 aprile 1995, n. 8032/95, Provino, ivi, n. 202024; Cass., sez. IV, 20 ottobre 1994, n. 12091/94, Romagnoli, ivi, n. 199693; Cass., sez. IV, 14 gennaio 1993, n. 4701/93, Borighian, ivi, n. 194160; Cass., sez. VI, 5 novembre 1990, n. 4160/91, Drago, ivi, n. 186907; Cass., sez. fer., 30 agosto 1990, n. 2645/90, Di Canosa, ivi, n. 185359; Giust. pen. 1990, III, 653). È escluso, quindi, che l'organo giudicante possa aggiungere ulteriori statuizioni rispetto a quelle contenute nell'accordo (Cass., sez. VI, 15 febbraio 2000, n. 6580/00, Terranova, C.E.D. Cass., n. 217103; Cass., sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 4218/99, Deidda, ivi, n. 216504; Cass., sez. II, 7 aprile 2004, n. 18044/04, ivi, n. 229049; Cass. pen. 2005, 3049), ovvero modificare la qualificazione giuridica del fatto (Cass., sez. IV, 10 gennaio 1995, n. 3867/95, Virruso, C.E.D. Cass., n. 201593; Cass., sez. I, 15 luglio 1993, n. 8714/93, Zaccogna, ivi, n. 195072; Cass. pen. 1995, 123), procedere ad un diverso giudizio inerente le circostanze (Cass., sez. III, 16 marzo 2000, n. 1191/00, Farci, C.E.D. Cass., n. 217597; Cass., sez. IV, 21 marzo 1996, n. 4993/96, Granata, ivi, n. 205218), effettuare una revisione della pena proposta e delle "voci" che concorrono alla sua quantificazione (Cass., sez. IV, 19 giugno 1993, n. 35164/93, Di Dio, C.E.D. Cass., n. 226176; Cass., sez. III, 17 gennaio 1994, n. 110, Badaoui, ivi, n. 196957) o applicare d'ufficio la disciplina della continuazione (Cass., sez. I, 3 febbraio 2005, n. 9193/05, Lamkia, C.E.D. Cass., n. 231215), potendo egli solo pronunciarsi in conformità alla volontà delle parti. La mancanza di un potere giudiziale sostitutivo in relazione all'epilogo ha indotto parte della dottrina ad « assimilare per certi versi il ruolo del giudice del patteggiamento a quello del giudice di un'impugnazione rescindente, chiamato semplicemente ad effettuare un "controllo" su un progetto di sentenza il cui contenuto è fissato dalle parti in applicazione della legge » (Gialuz, voce Applicazione della pena, cit., 21).

In giurisprudenza, si è precisato che qualora risulti dagli atti un reato non contestato, connesso ai sensi dell'art. 12, lett. b), e che non comporti alcuno spostamento della competenza per materia e per territorio, il giudice non ha l'obbligo di respingere l'accordo per incompletezza della contestazione perché è sempre possibile una contestazione autonoma del reato con applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato (Cass., sez. III, 22 gennaio 2003, n. 11042/03, C.E.D. Cass., n. 223814).

T.II

È, dunque, dovere indeclinabile del giudice esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni. (Cass., sez. un., 25 novembre 1998, n. 3/98, Messina, C.E.D. Cass., n. 212437; Cass. pen. 1999, 3099, con nota di Bernasconi, Richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per motivi di salute e regime degli accertamenti medico-peritali).

L'obbligo di immediata declaratoria di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 presuppone, insomma, che il giudice possa riconoscere direttamente l'esistenza di una di dette cause, con esclusione quindi dell'ipotesi in cui la non punibilità debba essere accertata attraverso un giudizio incidentale di legittimità costituzionale (Cass., sez. IV, 13 gennaio 1998, n. 118/98, Marone, C.E.D. Cass., n. 210166) ovvero emerga da risultanze non contenute nel fascicolo del P.m. (Cass., sez. VI, 24 giugno 1993, n. 10405/93, Tintisona, ivi, n. 195558, che ha escluso che il giudice possa far riferimento ad eventuali dichiarazioni rese dall'imputato in udienza — specie se contrastanti con la richiesta di applicazione della pena — non essendo consentito all'indagato introdurre in sede di giudizio elementi di novità che possano influire sulla decisione, anche perché sottratti a qualsiasi possibilità di verifica, non avendo il P.m. potere di interloquire).

L'esito negativo del sommario accertamento del giudice attiene non già a tutte le cause di non punibilità, bensì solo a quelle espressamente enunciate nell'art. 129, fra le quali non è compresa la non imputabilità dell'autore del fatto (Cass., sez. VI, 7 ottobre 1997, n. 3843/97, Giordano, C.E.D. Cass., n. 209079; nello stesso senso, Cass., sez. I, 21 giugno 1995, n. 3763/95, Paoletti, ivi, n. 202257); in senso contrario, si è invece affermato che l'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129, ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70: perché ricorra tale dovere occorre,

I menzionati poteri cognitivo-valutativi del giudicante si esercitano "sulla base degli atti", ossia tenendo conto delle risultanze fino a quel momento acquisite, raccolte nel fascicolo del pubblico ministero, essendo preclusa la possibilità di ulteriori acquisizioni (Cass., sez. III, 5 novembre 2009, n. 48527/09, C.E.D. Cass., n. 245409; Cass., sez. VI, 4 novembre 1994, n. 4288/94, Bassotti, ivi, n. 200070; Cass., sez. V, 14 gennaio 1994. n. 1911/94, Sandroni, ivi, n. 197727; Giust. pen. 1994, II, 726). Il giudice. dunque, anche nell'ipotesi in cui venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 129, non può mai discostarsi dalle risultanze contenute nel fascicolo del P.m., essendo questi gli atti che le parti hanno preso in considerazione allorché hanno richiesto l'applicazione della pena concordata (Cass., sez. VI, 24 giugno 1993, n. 10405/93. Tintisona, C.E.D. Cass., n. 195558, che ha escluso che il giudice possa, ai fini della decisione, far riferimento ad eventuali dichiarazioni rese dall'imputato in udienza — specie se contrastanti con la richiesta di applicazione della pena — non essendo consentito all'indagato introdurre in sede di giudizio elementi di novità che possano influire sulla decisione, anche perché sottratti a qualsiasi possibilità di verifica, non avendo il P.m. potere di interloquire). Come sottolineato dalla dottrina, « "l'esaurirsi di ogni verifica nell'ambito dei risultati incompleti e provvisori acquisiti nelle indagini preliminari in funzione surrogatoria della prova" [...] segna "la punta massima del processo accusatorio", essendo il potere dispositivo delle parti a modellare l'invalicabile factual basis su cui il giudice sarà chiamato a delibare in ordine al pactum tra esse intercorso » (DI CHIARA, L'architettura dei presupposti, cit., 46-47).

b) il proscioglimento ex art. 129. — Condizione negativa ai fini dell'emissione della sentenza di patteggiamento è la verifica ad opera del giudice, rebus sic stantibus, che non debba esser pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129. Come evidenziato in dottrina, « si tratta, forse, del nodo più delicato: la condizione negativa costituisce il nervo scoperto del meccanismo, la punta d'iceberg che sostanzia il sintomo di quelle "due verità" — l'una codicistica, l'altra costituzionale — che anche nel quadro dell'applicazione della pena — [...] — sembrano endemicamente contrapporsi » (DI CHIARA, L'architettura dei presupposti, cit., 47).

Più esattamente, « l'assenza della condizione ostativa (pronunciabilità della sentenza ex art. 129) rileva [...] non già come oggetto dell'accordo delle parti, ma quale doverosa prerogativa del giudice: è, dunque, un presupposto del rito, ma sottratto alla negoziabilità delle parti in quanto avente un oggetto radicalmente indisponibile » (Di Chiara, L'architettura dei presupposti, cit., 48).

T.II

però, che le parti alleghino elementi concreti su tale aspetti oppure che essi emergano *ictu oculi* dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità (Cass., sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 3823/98, Cornacchia, *C.E.D. Cass.*, n. 211943).

Deve trattarsi, comunque, di cause di non punibilità già sussistenti al momento della richiesta delle parti, e non di cause di non punibilità suscettibili di emergere all'esito del dibattimento, poiché, con la richiesta ex art. 444, le parti rinunciano proprio a che con il dibattimento sia accertata la fondatezza o meno dell'accusa (Cass., sez. IV, 4 ottobre 1994, n. 1250/94, Pozzati, C.E.D. Cass., n. 200866). Tali cause, dunque, non possono discendere da un esame, nel merito, della fattispecie, in quanto questo può svolgersi solo in contraddittorio, vale a dire con il dibattimento, al quale le parti, formulando la richiesta di applicazione della pena, hanno rinunciato (Cass., sez. IV, 7 giugno 1994, n. 830/94, Corrente, C.E.D. Cass., n. 199232).

In sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma 1 (Cass., sez. VI, 25 marzo 2009, n. 15700/09, C.E.D. Cass., n. 243071; Cass., sez. II, 9 gennaio 2009, n. 6095/09, ivi, n. 243279). Il giudice, in una situazione di dichiarata incertezza e insufficienza probatoria allo stato degli atti, non può pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'imputato, residuandogli la sola alternativa fra recepimento del patto (ove ne ricorrano i presupposti) e, in caso contrario, prosieguo del processo nelle forme ordinarie (Cass., sez. VI, 28 novembre 1997, n. 1321/97, C.E.D. Cass., n. 210844). La possibilità di proscioglimento per mancanza, insufficienza, contraddittorietà delle prove desumibili dal fascicolo del pubblico ministero, non rientra infatti né tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma 1, né, a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ulteriori cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all'esito dell'udienza preliminare o del dibattimento, può essere applicato l'art. 129 in forza della equiparazione delle formule dubitative a quelle di assoluzione (Cass., sez. II, 28 ottobre 2003, n. 2076/03, C.E.D. Cass., n. 228148; Arch. n. proc. pen. 2004, 191). In senso contrario, si è invece affermato che l'art. 444 richiama l'intero art. 129, sicché il giudice — in sede di patteggiamento — può rilevare non solo l'esistenza di prove positive dell'innocenza dell'imputato, ma anche la mancanza di prove della colpevolezza, quando dagli atti non risulti un quadro probatorio idoneo quanto meno a definire il fatto come reato (Cass., sez. V, 29 ottobre 1993, n. 11208/93, Marzioni, C.E.D. Cass., n. 196457). La norma dell'art. 129, comma 2, regola il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e una formula di assoluzione nel merito, stabilendo che prevalga la seconda ogni volta che sia assistita dalla evidenza della prova; tale situazione ricorre anche quando manca la prova che il fatto sussista, attesa la doverosità di pronunzia assolutoria per insussistenza del fatto anche quando vi sia, appunto, la mancanza delle prove che il fatto sussista (art. 530, comma 2). (Cass., sez. I, 9 maggio 1994, n. 6825/94, Forneris, *C.E.D. Cass.*, n. 198121).

Analoga difformità di vedute si registra pure in dottrina. Alcuni autori evidenziano la diversa logica decisoria sottesa al rito de quo e al giudizio dibattimentale: « la sussistenza del dubbio conduce da una parte — nell'orbita dell'art. 129 — all'impronunciabilità dell'immediata declaratoria di proscioglimento, dall'altra — nell'orbita delle logiche decisorie dibattimentali — alla formula assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p.; ben potranno, pertanto, darsi situazioni dubbie che, idonee a dibattimento a pervenire all'assoluzione (in forza della clausola di equivalenza), potranno condurre, invece, nelle altre sedi, alla sentenza "patteggiata", risultando in tal caso inapplicabile l'art. 129 c.p.p. » (Di Chiara, L'architettura dei presupposti, cit., 49); analogamente, si è sottolineato come « la natura dell'accertamento sotteso al rito, strutturalmente incompatibile con adempimenti istruttori, e, per contro, ancorato esclusivamente alla piattaforma degli atti d'indagine, possa far propendere per l'inoperatività delle [...] regole di giudizio » canonizzate negli artt. 529 ss. (Peroni, La sentenza, cit., 31; nello stesso senso, Rigo, Il procedimento, cit., 70; Ferrua, Patteggiamento allargato: legge tre volte irrazionale, cit., 14). Di contrario avviso, invece, altra parte della dottrina, secondo cui le regole di giudizio cristallizzate agli artt. 529-531 dovrebbero valere anche in sede di patteggiamento (Marzaduri, Brevi considerazioni sui poteri del giudice nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Cass. pen. 1990, 730; Marzaduri, Art. 1-3 l. 134/2003, cit., 258; Lozzi, Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità, cit., 1401). Si è, peraltro, affermato che non potendosi applicare le regole dibattimentali, a fronte di una prova insufficiente o contraddittoria, il giudice dovrebbe rigettare la richiesta di patteggiamento, perché diversamente si attribuirebbe all'adesione dell'imputato al rito il medesimo valore processuale della prova mancante (Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta, cit., 296 ss.).

Con specifico riferimento alla **prescrizione**, si è affermato che il tempo necessario per la prescrizione dei reati va determinato con riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza ed in particolare **tenendo conto delle attenuanti** che hanno formato oggetto dell'accordo. Invero, la verifica in ordine all'insussistenza dei presupposti per far luogo ad un proscioglimento è imposta al giudice dall'art. 444, comma 2, in virtù dell'esercizio del potere giurisdizionale attuato anche nel procedi-

mento in questione. Né d'altro canto può rinviarsi, nella richiesta di applicazione della pena, alcuna forma negoziale né legale di rinuncia alla prescrizione (Cass., sez. VI, 18 dicembre 1996, n. 2626/96, Laugi, C.E.D. Cass., n. 207528; Riv. pen. 1997, 1021; nello stesso senso, Cass., sez. VI. 22 settembre 1995, n. 10498/95, Marzocco, C.E.D. Cass., n. 203000; Cass., sez. VI, 5 novembre 1993, n. 2681/93, Branche, ivi, n. 197093). In senso contrario, si è invece ritenuto che con la proposta di patteggiamento l'indicazione, su iniziativa delle parti, di attenuanti è solo strumentale al calcolo della pena, al fine della determinazione finale della sanzione da applicare. L'accoglimento dell'accordo da parte del giudice non comporta quindi accertamento di merito che trattasi di reato attenuato, con incidenza dell'attenuante sul termine di prescrizione del reato, in quanto la declaratoria di estinzione del reato è finalità estranea al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass., sez. IV, 7 novembre 1996, n. 2685/96, Episcopo, C.E.D. Cass., n. 206610). Essendo il procedimento speciale di cui all'art. 444 previsto per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, è contrario alla sua disciplina riconoscere che possa essere utilizzato per produrre gli effetti della estinzione del reato e della esclusione della applicazione di qualsiasi pena. Con la proposta di patteggiamento, infatti, l'indicazione, su iniziativa delle parti, di attenuanti, in virtù delle quali si riduce la pena base, è solo strumentale al calcolo della pena, al fine della determinazione finale della sanzione da applicare. L'accoglimento da parte del giudice del calcolo della pena proposta dalle parti, anche con l'incidenza nel calcolo stesso di attenuanti, non è sentenza di valutazione nel merito, di accertamento che trattasi effettivamente di reato attenuato. Esso rileva unicamente ai fini della individuazione della pena, con i soli effetti previsti dall'art. 445 ed è estraneo il profilo della incidenza sul termine di prescrizione (Cass., sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 3052/96, Fontanive, C.E.D. Cass., n. 204964; Arch. n. proc. pen. 1996, 420; in senso conforme, Cass., sez. VI, 23 ottobre 1995, n. 44/95, Brughera, C.E.D. Cass., n. 203864).

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno affermato che qualora in seguito alla valutazione positiva dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine al riconoscimento ed alla comparazione di circostanze attenuanti risulti ridotta l'originaria pena edittale e si renda conseguentemente applicabile un più breve termine prescrizionale, deve ritenersi che al giudice richiesto dell'applicazione della pena sia preclusa la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato, come ritenuto nell'accordo, per essere decorso il termine predetto: diversamente, infatti, sarebbe consentito utilizzare solo una parte dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione, nel procedimento di applicazione della

pena su richiesta delle parti, era preordinato (Cass., **sez. un.**, 28 maggio 1997, n. 5/97, Lisuzzo, C.E.D. Cass., n. 207877; Guida dir. 1997, n. 35, 55, con nota di Santoro, Dall'accordo sull'applicazione della pena nessuna legittimazione al proscioglimento; in senso conforme, successivamente, Cass., sez. I, 2 dicembre 1997, n. 6792/97, Acunzo, C.E.D. Cass., n. 209533, secondo cui la prescrizione del reato conseguente alla concessione di circostanze attenuanti che rendano più breve il decorso del termine ordinariamente previsto per il reato contestato non può essere dichiarata, qualora il riconoscimento delle circostanze medesime non sia avvenuto per una valutazione eseguita dal giudice, ma sia contenuto nel patteggiamento sulla pena concordato tra le parti).

Il Supremo Collegio della Corte di legittimità ha in seguito chiarito che con riferimento alla prescrizione, il giudice ha il potere-dovere di dichiararla non soltanto allorché accerti l'avvenuto decorso del termine stabilito per il reato enunciato nel capo di imputazione, ma anche allorché, restando immutato il fatto che forma oggetto della contestazione, reputi che esso deve essere ricondotto sotto un diverso titolo di reato per il quale la prescrizione è già maturata, oppure quando dagli atti emergano inoppugnabilmente, ictu oculi, precisi e completi elementi di giudizio che rendono certa l'inesistenza delle aggravanti contestate ovvero forniscono una base sicura e indiscutibile per l'applicazione di circostanze attenuanti o consentono di procedere a un'esauriente valutazione comparativa delle circostanze ai sensi dell'art. 69 c.p., sì da ricondurre il reato in limiti punitivi, cui sia correlato un più breve termine prescrizionale già maturato (Cass., sez. un., 25 novembre 1998, n. 3/98, Messina, C.E.D. Cass., n. 212437; Cass. pen. 1999, 3099, con nota di Bernasconi, Richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per motivi di salute e regime degli accertamenti medico-peritali; in termini, Cass., sez. V, 7 aprile del 2003, n. 349212/03, C.E.D. Cass., n. 226777; in senso contrario, Cass., sez. V, 22 settembre 1999, n. 11945/99, De Rosa, ivi, n. 214858).

Intervenendo a dirimere il nuovo contrasto le Sezioni unite hanno, quindi, affermato che il giudice, dopo avere escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129, non può, nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto tra le parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già consumato. E invero, una volta superato il preliminare momento della verifica circa l'insussistenza delle cause di non punibilità indicate dal citato art. 129, il procedimento di applicazione della pena non ammette che due epiloghi soltanto: l'accoglimento ovvero il rigetto dell'accordo intervenuto. Ne consegue che l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti vale solo per la determinazione della pena

da infliggere in concreto, non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, a seguito dell'abbreviazione del relativo termine dovuta alla modificazione della pena edittale, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato. (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 18/00, Franzo, C.E.D. Cass., n. 216431; Cass. pen. 2000, 3270, con nota di Romeo, Patteggiamento e prescrizione: la storia è ancora tutta da scrivere; in senso conforme, Cass., sez. IV, 28 gennaio 2003, n. 13710/03, C.E.D. Cass., n. 226433, secondo cui il giudice che decide sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, una volta escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129, non può successivamente dichiarare estinto per prescrizione il reato nella fase in cui valuti positivamente l'accordo concluso fra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti e al conseguente loro bilanciamento, accordo finalizzato alla determinazione della pena da infliggere in concreto e non già ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale).

Giova segnare che ormai in virtù della riformata versione dell'art. 157 c.p., conseguente alla l. n. 251 del 2005, ai fini del calcolo della prescrizione non rilevano la diminuzione per le circostanze attenuanti e il giudizio ex art. 69 c.p.: conseguentemente, l'accordo tra le parti può rilevare unicamente quoad poenam, e non anche ai fini della maturazione della causa estintiva.

In tema di patteggiamento, la prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile (Cass., sez. II, 20 novembre 2003, n. 2900/04, C.E.D. Cass., n. 227887; in senso conforme, Cass., sez. VI, 23 ottobre 1995, n. 44/95, Brughera, ivi, n. 203864; Cass., sez. V, 28 ottobre 1999, n. 14109/99, Matonti, ivi, n. 215799; in senso critico su tale orientamento, v. in dottrina, Giors-Spagnolo, L'applicazione della pena, cit., 332).

In caso di richiesta di applicazione della pena complessivamente determinata per **più imputazioni**, il giudice, prosciogliendo *ex* art. 129 per alcune delle imputazioni, non può procedere per le residue all'applicazione immediata di una pena da lui stesso determinata, ma deve disporre la restituzione degli atti al P.m. per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario (Cass., sez. II, 26 gennaio 2011, n. 6964/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249661; nello stesso senso, Cass., sez. I, 4 novembre 1992, n. 4515/92, Favero, *ivi*, n. 192407).

In tema di patteggiamento, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale **annullamento della decisione di proscioglimento** comporta l'annullamento della stessa sentenza di patteggiamento per gli ulteriori reati da considerarsi pronunciata in violazione del divieto di definizione parziale del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito (Cass., sez. II, 8 luglio 2010, n. 28225/10, C.E.D. Cass., n. 248209; nello stesso senso, Cass., sez. II, 22 ottobre 2001, n. 45907/01, Monaco, *ivi*, n. 221150).

Una volta che per l'imputato sia divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento, l'assoluzione definitiva successivamente intervenuta nei confronti del coimputato del medesimo reato non gli può essere estesa ove egli, non avendo proposto tempestivo ricorso per cassazione per violazione dell'art. 129, ne proponga uno tardivo per dedurre l'inconciliabilità dei giudicati a norma dell'art. 669, comma 8, mentre gli è consentita la possibilità di conseguire la revisione della sentenza, qualora ne ricorrano i presupposti (Cass., sez. V, 6 maggio 2010, n. 21943/10, C.E.D. Cass., n. 247437).

La sentenza di patteggiamento può essere oggetto di **controllo di legittimità**, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 (Cass., sez. IV, 17 giugno 2011, n. 30867/11, *C.E.D. Cass.*, n. 216721; nello stesso senso, Cass., sez. III, 18 giugno 1999, n. 2309/99, Bonacchi, *ivi*, n. 215071; Cass., sez. I, 10 gennaio 2007, n. 4688/07, *ivi*, n. 236622; Cass., sez. VI, 11 gennaio 2007, n. 4120/07, *ivi*, n. 236566, queste ultime due pronunce con riferimento a fattispecie relative ad una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, avente ad oggetto un reato procedibile a querela, in cui dagli atti risultava in modo inequivoco la mancata proposizione della querela, resa palese dal rifiuto opposto dalla persona offesa agli inquirenti di formalizzare la denuncia proposta verbalmente).

La **revisione** della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, sicché le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto secondo il parametro di giudizio dell'art. 129, sì come applicabile nel patteggiamento (Cass., sez. VI, 24 maggio 2011, n. 31374/11, C.E.D. Cass., n. 250684; nello stesso senso, Cass., sez. VI, 4 dicembre 2006, n. 8957/07, ivi, n. 235490; Dir. pen. e proc. 2007, 1207, con nota di Gialuz, Prova nuova e limiti alla revisione della sentenza di patteggiamento).

T.II

c) il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto. — Il primo controllo "positivo" che l'organo decidente è chiamato ad effettuare è quello attinente alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto oggetto del concordato: ciò al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 444 c.p.p. e dell'art. 112 Cost. (Cass., sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 1282/01, C.E.D. Cass., n. 223847, che sottolinea come il giudice deve dare adeguatamente conto in motivazione dell'effettuazione di tale controllo; analogamente, Cass., sez. III, 17 aprile 1997, n. 1751/97, Fiorelli, ivi. n. 209193).

Attenendo, infatti, a un connotato inderogabile della giuridizione, detto controllo è sottratto alla disponibilità di parte [Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 5/00, Neri, C.E.D. Cass., n. 215825; Cass. pen. 2000, 2219, secondo cui l'errore sulla qualificazione giuridica del fatto costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b)]. Esso, tuttavia, si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione: ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa (Cass., sez. V, 11 novembre 1998, Giacominelli, C.E.D. Cass., n. 212895). Conseguentemente, il giudice del patteggiamento è tenuto ad effettuare il controllo in questione basandosi sulla descrizione dell'azione contestata (Cass., sez. V, 5 novembre 1998, n. 5896/98, Gaita, C.E.D. Cass., n. 212109; Cass., sez. III, 12 agosto 1993, n. 1774/93, Panozzo, ivi, n. 195213; Giust. pen. 1994, III, 238). In ogni caso, si tratta di una verifica non meramente formale, all'esito della quale, quando ritenga di dover pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo modificare d'ufficio l'imputazione, il giudice deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario (Cass., sez. VI, 11 dicembre 2003, n. 6510/03, C.E.D. Cass., n. 228272; nello stesso senso, Cass., sez. V, 26 gennaio 1999, n. 467/99, Tavagnacco, ivi, n. 213185; Cass., sez. I, 15 luglio 1993, n. 8714/93, Zaccogna, cit.).

Qualora, in sede di accordo, le parti abbiano proceduto alla **qualificazione giuridica del fatto in termini più lievi** rispetto all'imputazione originariamente contestata, il giudice può, attraverso l'esame degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, valutando l'astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, accogliere la richiesta, ma deve dare adeguata ragione della sua decisione, indicando le diversità risultanti tra il fatto, quale emerge dagli atti, e quello contestato nel capo di imputazione, e precisando da quali elementi tale diversità è stata desunta, nonché le ragioni

della difforme qualificazione giuridica (Cass., sez. V, 18 dicembre 2001, n. 1627/02, Peano, C.E.D. Cass., n. 220818; Cass., sez. II, 12 maggio 2000, n. 2737/00, Tassine, ivi, n. 217757; Cass., sez. V, 7 ottobre 1998, n. 12743/98, Breccolotti, ivi, n. 213414; Cass., sez. I, 28 aprile 1997, n. 3021/97, Dimitrescu, ivi, n. 207683; Cass., sez. VI, 8 marzo 1991, n. 5072/91, Caratti, ivi, n. 187562; Cass., sez. VI, 13 novembre 1990, n. 3464/91, Palladini, ivi, n. 186695); l'omissione di detto obbligo argomentativo impedisce il doveroso controllo sulla legittimità del patto (Cass., sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 46430/09, C.E.D. Cass., n. 245443; Cass., sez. III, 29 settembre 1998, n. 2429/98, Bertini, ivi, n. 211985; Cass., sez. V, 2 marzo 2006, n. 12611/06, ivi, n. 234545).

In tema di patteggiamento, al giudice compete il controllo sulla correttezza dell'imputazione sicché può **in sentenza** dare al fatto una **qualificazione diversa** rispetto a quella originaria, ma è tenuto a darne congrua motivazione, non potendosi limitare all'affermazione della correttezza della qualificazione recepita nell'accordo delle parti (Cass., sez. II, 4 novembre 2005, n. 46205/05, C.E.D. Cass., n. 232786; Cass., sez. I, 26 novembre 1991, n. 4491/92, Luongo, *ivi*, n. 191109; Cass., sez. II, 28 gennaio 1992, n. 2797/92, Di Salvo, *ivi*, n. 189393).

Il giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti ha facoltà, dovendo controllare la correttezza dell'accordo ai sensi dell'art. 444, comma 2, di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, ma **non può mutare tale fatto**, in una procedura che elimina il dibattimento. Ne consegue che è illegittima la decisione che modifica l'originaria contestazione ex artt. 1 e 2 della l. n. 895 del 1967 in reato ex art. 697 c.p., sul rilievo dell'impossibilità, per l'imputato, di rendersi conto della natura della cartuccia detenuta, e quindi sulla base del mutamento dell'elemento psicologico del reato, che è una componente del fatto stesso (Cass., sez. I, 13 aprile 1999, n. 2950/99, Brida, C.E.D. Cass., n. 213386).

In argomento, in dottrina v. Daniele, La qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento, in Indice pen. 2001, 815, e Scalfati, Equivoci in ordine al controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di « pena concordata », in Giur. it. 1996, II, 196, che sottolinea come la verifica della corrispondenza tra "fatto e diritto", oltre ad essere imposta dagli artt. 101 e 102 Cost., in quanto il giudice è soggetto solo alla legge, coinvolge lo stesso valore costituzionale di "ragionevolezza" nella commisurazione della pena.

Sul ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia recepito l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta nell'accordo delle parti, v. *sub* art. 448.

L.VI

d) il giudizio sulla sussistenza delle circostanze e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. — L'organo giudicante è tenuto altresì a controllare la correttezza di quanto prospettato dalle parti in ordine all'applicabilità delle circostanze del reato e all'eventuale giudizio di bilanciamento tra le stesse.

In giurisprudenza si è affermato che in tema di "patteggiamento", il controllo sulla contestazione di una circostanza rientra nell'ambito della verifica della corretta qualificazione del fatto, devoluta al giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti (fattispecie nella quale era stata riconosciuta, su richiesta delle parti, l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la "contestata recidiva", pur se quest'ultima non era stata, in realtà, contestata, risultando l'imputato incensurato) (Cass., sez. II, 15 dicembre 2010, n. 36/11, C.E.D. Cass., n. 249488).

Poiché il giudice, per valutare se accogliere o meno la richiesta ex art. 444, deve controllare tra l'altro « se la applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette », l'esistenza di circostanze nel reato, non comprese nella contestazione, deve essere dedotta dalle parti con la richiesta. Il giudice deve solo controllare la correttezza di tale deduzione nonché l'esattezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e **non può ex officio sostituire** questa con altra ritenuta corretta o considerare sussistenti circostanze aggravanti o attenuanti non prospettate dalle parti, così modificando la richiesta (Cass., sez. IV, 10 gennaio 1995, n. 3867/95, Virruso, C.E.D. Cass., n. 201593).

La richiesta di patteggiamento non può avere altro fine che quello di condurre all'applicazione della pena secondo i criteri di cui agli artt. 444 ss. Ne deriva che l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti ha come unica valenza quella di individuare il **criterio di determinazione della pena** da infliggersi in concreto, ma non già quella di conseguire la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale. Consegue ulteriormente che, in ipotesi di inserimento nel patto di circostanze attenuanti non aventi l'esclusivo ruolo di parametro di commisurazione della pena congrua, ma produttive anche dell'effetto estintivo del reato per prescrizione, il giudice deve respingere l'accordo e procedere secondo il rito ordinario (Cass., **sez. un.**, 25 novembre 1998, n. 3/98, Messina, C.E.D. Cass., n. 212438; Cass. pen. 1999, 3099, con nota di Bernasconi, Richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per motivi di salute e regime degli accertamenti medico-peritali).

Poiché in relazione alla **recidiva** il giudice ha la facoltà di non apportare aumenti di pena, correttamente può essere pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora le parti

stesse abbiano, anche implicitamente, escluso gli effetti della recidiva sulla misura della pena (fattispecie in tema di detenzione di sostanze stupefacenti con applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità) (Cass., sez. VI, 10 marzo 1995, n. 6164/95, Riccio, C.E.D. Cass., n. 201823; in senso conforme, Cass., sez. VI, 23 settembre 1992, n. 1846/93, Tavola, *ivi*, n. 193535).

La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 non impone al giudice una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della **recidiva reiterata** e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza dell'applicazione e comparazione delle circostanze così come prospettate dalle parti, dovendosi ritenere sufficiente che nella sentenza si dia atto dell'avvenuta verifica (Cass., sez. VI. 24 gennaio 2008, n. 16187/08, C.E.D. Cass., n. 239641).

Al giudice del patteggiamento non incombe alcun obbligo di valutare l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 5 della l. n. 895 del 1967, che non abbia formato oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti, solo dalla concorde richiesta di una sua applicazione sorgendo il suo dovere di verificarne la correttezza (Cass., sez. I, 29 settembre 1995, n. 4701/95, D'Alessandro, C.E.D. Cass., n. 202610).

In tema di applicazione della pena su richiesta, laddove le parti abbiano d'intesa proceduto alla **comparazione delle circostanze**, il giudice deve verificare, con adeguata motivazione sul punto, la legittimità dell'accordo con particolare riferimento all'applicazione delle circostanze e al giudizio di comparazione, che sono sottratti alla libera disponibilità delle parti medesime (Cass., sez. IV, 2 marzo 2005, n. 15429/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231556; analogamente, Cass., sez. V, 12 aprile 1999, n. 1610/99, Brienza, *ivi*, n. 213206).

Non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze e della riduzione determinata dalla diminuente di rito ove il giudice affermi la congruità della pena concordata, in quanto ciò costituisce espressione del giudizio valutativo implicitamente effettuato, idoneo a soddisfare l'obbligo della motivazione (Cass., sez. III, 29 settembre 2009, n. 42910/09, C.E.D. Cass., n. 245209).

In tema di applicazione della pena richiesta dalle parti, ove il giudice abbia operata la diminuzione di pena per effetto delle attenuanti generiche senza esplicitare il giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti, è sufficiente la mera affermazione della congruità della pena, dovendosi ritenere in tal caso il **giudizio di comparazione implicitamente effettuato** con l'esito della prevalenza delle generiche (Cass., sez. V, 6 ottobre 1999, n. 4715/99, Pugliese, C.E.D. Cass., n. 214563).

Compito del giudice, nel procedimento che si svolge col rito speciale ai sensi dell'art. 444, in tema di **comparazione** fra opposte circostanze, non è quello di procedere ad una loro valutazione bensi di verificare se la prospettazione delle parti in ordine a tale comparazione sia corretta, sicché quando ciò risulti, non può il giudice chiamato ad applicare la pena su richiesta delle parti prevaricare tale richiesta mediante autonoma e contrastante determinazione sovrapposta all'accordo fra le parti (Cass., sez. I, 21 settembre 1992, n. 3450/92, Verardi, C.E.D. Cass., n. 192839; Cass. pen. 1994, 1584, con nota di Lo Vecchio, Epiloghi decisori della richiesta di pena nel « nuovo patteggiamento »: profili e spettro dei poteri del giudice).

In tema di patteggiamento, poiché il giudice può solo respingere o accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini in cui l'accordo raggiunto dalle parti gli viene proposto, è illegittima la sentenza che, pur non modificando l'entità della pena indicata, contenga un **giudizio di comparazione delle circostanze diverso** da quello prospettato nella richiesta medesima (nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento nella quale il giudice aveva ritenuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata mentre le parti, nell'accordo raggiunto, le avevano considerate equivalenti) (Cass., sez. III, 16 marzo 2000, n. 1191/00, Farci, C.E.D. Cass., n. 217597; analogamente, Cass., sez. IV, 21 marzo 1996, n. 4993/96, Granata, C.E.D. Cass., n. 205218).

La peculiarità del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti esonera il magistrato da motivazioni men che sommarie e, quando dallo stesso capo d'imputazione risulti l'estrema modestia del fatto, la giustificazione ed il **giudizio di prevalenza** delle attenuanti generiche possono ritenersi collegati a tale pochezza, che suggerisce un trattamento punitivo particolarmente mite (Cass., sez. IV, 17 ottobre 1997, n. 2560/97, Cocolet, *C.E.D. Cass.*, n. 209065).

Il giudizio di comparazione fra le circostanze di cui all'art. 69 c.p. è previsto unicamente per la determinazione della pena e non vale a configurare giuridicamente il reato come ipotesi semplice e non circostanziata, sicché nel caso di patteggiamento l'accordo delle parti sul punto **non può influire sulla competenza funzionale** del giudice (nella specie la Corte ha ritenuto che nel caso di patteggiamento la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti per il reato di danneggiamento non comportava la competenza del giudice di pace) (Cass., sez. II, 5 ottobre 2004, n. 44408/04, C.E.D. Cass., n. 230327; Cass. pen. 2006, 955).

e) il riconoscimento della continuazione indicata nel pactum. — Potendo l'accordo delle parti includere anche il riconoscimento della continuazione tra più reati, spetterà al giudice effettuare la verifica dell'effettiva sussistenza di tale vincolo.

Prima di rendere efficace l'accordo delle parti sulla pena, qualora sia stata ritenuta la continuazione tra i reati, il giudice deve quindi verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, che non può essere dedotto dalla mera contestualità temporale dei fatti criminosi (Cass., sez. VI, 5 ottobre 2004, n. 46458/04, C.E.D. Cass., n. 230837), dandone motivazione con chiarezza, seppure in maniera concisa (Cass., sez. VI, 1° luglio 2003, n. 32392/03, C.E.D. Cass., n. 226292).

Il procedimento che il giudice deve seguire nel determinare in concreto la pena da applicare comporta che i vari reati da unificare ex art. 81 cpv. c.p. siano valutati nella loro entità e consistenza alla luce di tutti gli elementi di giudizio, ivi comprese le circostanze ad essi inerenti. Tale preventiva valutazione è necessaria non solo perché le circostanze che attengono ai singoli reati devono essere valutate in relazione ai reati stessi, ma anche perché ove sia configurabile l'unicità del disegno criminoso, il giudice deve accertare qual è il reato più grave onde determinare la pena base sulla quale apportare l'aumento previsto dall'art. 81 c.p. (Cass., sez. VI, 8 ottobre 1993, n. 11401/93, Del Gobbo, C.E.D. Cass., n. 196758; Cass. pen. 1995, 1398, che nella specie ha annullato con rinvio la sentenza che, ex art. 444, aveva applicato la pena sulla base di un calcolo che aveva operato l'aumento per la continuazione prima della diminuzione per le attenuanti generiche).

Ai fini dell'individuazione della pena più grave, da assumere come base per il calcolo della sanzione da applicare su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, occorre riferirsi alla pena astrattamente prevista per ciascun reato, tenendo conto, di regola, in caso di concorso di sanzioni dello stesso genere e specie, della pena edittale massima e, a parità di massimo, del maggior minimo, ma senza mai scendere al di sotto del minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati in continuazione; conseguentemente, in caso di applicazione della pena nel minimo, deve considerarsi più grave il reato per il quale la pena edittale minima sia di maggiore entità (Cass., sez. I, 26 settembre 1997, n. 5313/97, Nisi, C.E.D. Cass., n. 208971; nello stesso senso, Cass., sez. I, 8 gennaio 1997, n. 747/97, Bongiovanni, ivi, n. 206672, secondo cui la violazione punita più severamente va identificata nel concorso fra delitto e contravvenzione nella violazione costituente delitto, senza che rilevi affatto la specie delle pene). Poiché l'accordo in ordine ad una pena illegale non può essere ratificato dal giudice e rende nulla la sentenza che lo recepisce, deve essere dichiarata tale la sentenza emessa ai sensi

T.II

dell'art. 444, la quale applichi una pena che si fondi sulla errata individuazione del reato più grave, con riferimento al quale operare l'aumento per la continuazione (Cass., sez. V, 19 aprile 1999, n. 1749/99, Schirra, *C.E.D. Cass.*, n. 213211).

La riduzione di pena ex art. 444, comma 1, ha carattere processuale e va, pertanto, calcolata dopo l'individuazione della pena in concreto applicabile. Ne consegue che in caso di reato continuato, la riduzione deve essere operata dopo l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione (Cass., sez. I, 27 marzo 1992, n. 5446/92, Novelli, C.E.D. Cass., n. 190320; nello stesso senso Cass., sez. I, 10 dicembre 1990, n. 4513/91, Alfano, ivi, n. 186841; Cass., sez. III, 18 aprile 1991, n. 2140/91, Locatori, ivi, n. 187352; Cass., sez. II, 20 novembre 1991, n. 2843/91, Baldi, ivi, n. 189489; Cass., sez. I, 13 dicembre 1991, n. 4888/92, Caredda, ivi, n. 188961; Cass., sez. I, 19 febbraio 1992, n. 822/92, Cambiotti, ivi, n. 189515).

Il giudice che applica la pena ad istanza delle parti **non può, d'ufficio**, applicare la disciplina della continuazione quando la relativa questione non sia stata oggetto di patteggiamento e quindi di consensuale prospettazione e richiesta (Cass., sez. I, 24 novembre 1993, n. 1843/93, Giordano, *C.E.D. Cass.*, n. 196522; in senso conforme, Cass., sez. I, 10 luglio 1992, n. 3349/92, Di Benedetto, *ivi*, n. 192038; Cass., sez. I, 3 febbraio 2005, n. 9193/05, *ivi*, n. 231215).

Rientra nei poteri del giudice includere nella pena concordata l'aumento per la continuazione quando la **volontà** di riconoscerla sia **implicita** nella proposta concernente tutti i reati: la richiesta implicita, invero, si manifesta infatti nell'assenza di una richiesta alternativa di proscioglimento o di separata procedura per uno più dei reati da ritenere in continuazione (Cass., sez. V, 21 novembre 2006, n. 42322/06, *C.E.D. Cass.*, n. 235400).

Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 444 non rientra nel potere-dovere del giudice verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto o vagliare la congruità della misura della pena richiesta dalle parti alla stregua dell'ipotizzata continuazione con fatti-reato esterni al procedimento, ove la prospettazione in tal senso sia rimasta estranea ai termini del patteggiamento e non possa comunque attribuirsi alla volontà dell'imputato, come definitivamente espressa in quella sede (Cass., sez. V, 3 giugno 1996, n. 2725/96, Menghi, C.E.D. Cass., n. 205537)

f) il giudizio sulla congruità della pena. — All'esito delle predette verifiche, l'attenzione dell'organo giudicante si concentra sulla pena, che deve risultare "congrua".

Prima della sentenza 2 luglio 1990, n. 313 della Corte costituzionale, si era evidenziato in dottrina come al giudice spettasse un ruolo meramente "notarile", rientrando la commisurazione della pena in un « affare delle parti » (Padovani, Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1989, 937); impostazione, questa, che generava non pochi profili di attrito con i principi costituzionali — in primis, con gli artt. 101, 112 e 25 Cost. — per l'evidente vulnus conseguente all'« applicazione "acritica" della pena concordata anche quando la misura della pena stessa appaia al giudice in palese contrasto con i criteri imposti dall'art. 133 c.p. » (Lozzi, L'applicazione della pena, cit., 43), e per il rischio di legittimare « l'idea di un trattamento sanzionatorio e, per converso, affidato alle determinazioni esclusive di parte », in spegio ad « ogni profilo di legalità, tanto di matrice processuale [...], quanto sostanziale » (Peroni, La sentenza, cit., 18-19).

Chiamata a sindacare la legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, la Consulta, con la citata pronuncia n. 313 del 1990 ne ha dichiarato l'illegittimità « nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3, Cost., il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.

Il decidente, insomma, alla luce di tale sentenza — definita « storica », per il ruolo centrale rivestito nella configurazione complessiva del patteggiamento e per la sua incidenza sull'intero assetto dei riti speciali (Dolcini, Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale? Note a margione dell'art. 444 c.p.p., in Riv. it. dir. e proc. pen. 1990, 811) — non svolge un ruolo meramente "notarile", non essendo dotato di un «raggio d'azione giudiziale appiattito su un controllo estrinseco e formale », dovendo al contrario procedere ad « una verifica che spazia dalla legittimità al merito basandosi sugli atti di causa » (Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, in Aa.Vv., I procedimenti speciali, cit., 186).

Nel 1999, il legislatore ha poi provveduto a "positivizzare" il vaglio sulla congruità della pena, integrando con la c.d. «legge Carotti » (l. n. 479 del 1999) il disposto del menzionato art. 444, comma 2.

In giurisprudenza si è affermato che dalla sentenza 2 luglio 1990, n. 313 della Corte costituzionale può desumersi la riaffermazione della irrinunciabile potestà del giudice di valutare — autonomamente e in virtù di sua sola soggezione alla legge — la congruità della richiesta sanzione penale da applicare, in relazione al **fine rieducativo** cui la pena stessa deve tendere, ma non è consentito pervenire all'ulteriore corollario

L.VI

secondo cui la efficacia rieducativa della pena debba considerarsi tanto più elevata quanto maggiore ne sia la misura inflitta (Cass., sez. I, 10 aprile 1991, n. 1672/91, Romagnoli, C.E.D. Cass., n. 197326).

L'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può costituire espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza. Ed invero tale valutazione deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri normativamente previsti nel comma secondo dell'art. 444 c.p.p., e tenendo conto delle finalità della pena indicate dall'art. 27 della Costituzione, pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, sulla scorta dei parametri dell'art. 133 c.p. (Cass., sez. V, 7 maggio 1999, n. 8743/99, Cau, C.E.D. Cass., n. 214887).

Il giudizio sulla congruità della pena richiesta dalle parti va riferito alle **peculiarità oggettive e soggettive** della fattispecie contestata, in base ai criteri indicati dagli artt. 133 e 133-bis c.p., e non già alla gravità, in astratto, del reato contestato, la cui valutazione è rimessa al legislatore e alla disciplina sanzionatoria, minima e massima, da questi ritenuta adeguata (Cass., sez. IV, 11 ottobre 1993, n. 1121/93, Marchetti, C.E.D. Cass., n. 197357).

Il giudice, nell'esercizio del potere de quo, non è tenuto a considerare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ma solo quelli che gli appaiono rilevanti e prevalenti per il controllo della adeguatezza (Cass., sez. III, 7 luglio 1992, n. 8543/92, Rodighiero, C.E.D. Cass., n. 191522).

Egli, in ogni caso, deve prendere in esame la pena indicata nel risultato finale computando anche la diminuzione premiale dell'art. 444. Pertanto, è nel potere dovere di controllo del giudice la verifica, oltre che della pena base sulla quale vanno apportate le riduzioni e gli aumenti legati al giudizio di comparazione tra le circostanze della concreta fattispecie e o alla continuazione, anche della riduzione praticata per la scelta del rito. Le circostanze aggravanti ordinarie del reato, e ancor più quelle speciali, pure in caso di apprezzata equivalenza con le attenuanti, ben possono essere considerate dal giudice come aspetti di criminalità, al pari degli altri criteri indicati dall'art. 133 c.p. (Cass., sez. II, 18 novembre 1993, n. 10135/93, Beray, C.E.D. Cass., n. 196725-4).

La valutazione di congruità della pena oggetto dell'accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel **risultato finale** indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Cass., sez. III, 28 maggio 2009, n. 28641/09, C.E.D. Cass., n. 224582; analogamente, Cass., sez. IV, 17

novembre 2005, n. 1853/05, *ivi*, n. 233185; Cass., sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 518/00, Carrello, *ivi*, n. 216881; Cass., sez. VI, 6 maggio 1999, n. 1705/99, Botto, *ivi*, n. 214742; Cass., sez. VI, 18 giugno 1992, n. 9781/92, Annunziata, *ivi*, n. 191996).

Resta fermo, comunque, che il giudice ha solo il potere di accogliere o rigettare la richiesta, ma non quello di procedere di sua iniziativa a una revisione discrezionale della pena proposta (Cass., sez. IV, 19 giugno

2003, n. 35164/03, C.E.D. Cass., n. 226176)

L'applicazione concordata della **pena cumulativa** dell'arresto e dell'ammenda, con riferimento ad una norma incriminatrice che prevede invece la loro **irrogazione alternativa**, non rientra nella disponibilità delle parti e il patto che la prevede — seppure con sostituzione della pena detentiva — individua un trattamento sanzionatorio non previsto dalle legge, che non può essere ratificato dal giudice, sicché la sentenza di patteggiamento va annullata senza rinvio (Cass., sez. I, 18 febbraio 2004, n. 17108/04, C.E.D. Cass., n. 228750).

Non essendo la riduzione premiale della pena prevista dalla legge in misura fissa, ma variabile, la verifica della congruità della pena da parte del giudice, nell'ambito applicativo di cui all'art. 448, comma 1, c.p.p., comporta anche il controllo dell'entità della diminuzione richiesta dall'imputato (Cass., sez. V, 25 settembre 1992, n. 389/92, Calderone, C.E.D.

Cass., n. 193167).

Una volta raggiunto l'accordo sulla pena patteggiata, la sopravvenienza di una disposizione più favorevole non autorizza il giudice a ridurre la pena stessa conformemente al più mite trattamento sanzionatorio, in quanto la richiesta avanzata in tal senso dall'imputato, se non è idonea a modificare il patto intervenuto, deve intendersi come revoca del consenso ad esso prestato, ammissibile in quanto fondata sulla lex superveniens, e impone al giudice stesso di soprassedere dall'applicare la pena concordata e di invitare le parti a un nuovo accordo o, in difetto, a proseguire nell'ulteriore corso della procedura (fattispecie in tema di illecita cessione di sostanza stupefacente, in relazione alla quale, tra la data dell'accordo e quella della sentenza era entrato in vigore il più mite trattamento punitivo previsto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. in l. 21 febbraio 2006, n. 49) (Cass., sez. VI, 10 aprile 2007, n. 26976/07, C.E.D. Cass., n. 237095).

12. La diminuzione premiale. — Non poche le questioni postesi con riferimento alla diminente premiale tipica del rito.

Relativamente alla natura giuridica della stessa, l'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene trattarsi non di una circostanza attenuante, bensì di un **istituto premiale di natura processuale** che non connota pertanto il fatto nei suoi profili, oggettivo e soggettivo, ed opera

T.II

444.12

autonomamente dalle circostanze propriamente dette, come peraltro si evince dal primo comma dell'art. 444, secondo il quale la sua applicazione deve seguire alla determinazione della pena irrogabile con riferimento alle circostanze di diritto sostanziale, dalle quali, quindi, va tenuta distinta, a causa delle differenze di natura ontologica e finalistica; pertanto — si sottolinea — deve escludersi che detta diminuzione possa operare per connotare la minore gravità del reato (Cass., sez. I, 13 dicembre 1991, n. 4888/91, Caredda, C.E.D. Cass., n. 188962; nello stesso senso, Cass., sez. I, 10 aprile 1991, n. 5064/91, Lunardi, ivi, n. 187967; Cass., sez. II, 28 giugno 1990, n. 6527/90, Nicoli, ivi, n. 187624; Cass., sez. VI, 2 aprile 1996, n. 5542/96, Conte, ivi, n. 204876; Cass. pen. 1997, 1835).

La natura processuale della diminuente, applicabile in virtù del solo fatto della scelta del rito speciale (Cass., sez. fer., 4 settembre 1990, n. 2659/90, Mugnai, C.E.D. Cass., n. 185599), si sostanzia, dunque, in un "premio incentivo" concesso per motivo di "meritorietà processuale dell'imputato" (Cass., sez. VI, 22 marzo 1991, n. 7374/91, Calin, C.E.D. Cass., n. 187839).

Conseguentemente, tale riduzione deve essere calcolata dopo aver individuato la pena in concreto applicabile in relazione al contenuto complessivo della contestazione e, quindi, in caso di reato continuato, dopo che sia stato fissato l'aumento per la continuazione (Cass., sez. un., 1° ottobre 1991, n. 10503/91, Biz, C.E.D. Cass., n. 188523; Cass. pen. 1992, 295; nello stesso senso, Cass., sez. V, 16 luglio 1997, n. 3724/97, Simone, C.E.D. Cass., n. 208326, che ha annullato la decisione con la quale, tra l'altro, il giudice di merito aveva operato l'aumento di pena per la recidiva dopo la riduzione per il rito ex art.444.; Cass., sez. VI, 29 maggio 1992, n. 9351/92, Casella, ivi, n. 191695; Cass., sez. I, 27 marzo 1992, n. 5446/92, Novelli, ivi, n. 190320; Cass., sez. V, 6 marzo 1992, n. 4667/92, Aurora, ivi, n. 189862; Cass., sez. I, 19 febbraio 1992, n. 822/92, Cambniotti, ivi, n. 189515; Cass., sez. I, 13 dicembre 1991, n. 4888/92, Caredda, ivi, n. 188961).

Ne consegue, quindi, che soltanto successivamente a tale operazione è possibile decidere sull'ammissibilità del rito speciale con riguardo al limite sanzionatorio fissato per l'accesso al rito (Cass., sez. III, 18 aprile 1991, n. 2140/91, Locatori, *C.E.D. Cass.*, n. 187352).

Configurandosi come effetto tipico del rito, la diminuzione fino a un terzo della pena è prevista dalla legge come **obbligatoria** e non facoltativa; il giudice ha dunque l'obbligo di rigettare la richiesta di patteggiamento mancante del computo di tale diminuzione (Cass., sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9888/09, C.E.D. Cass., n. 243097, che ha ulteriormente precisato che la mancata diminuzione non può essere "compensata" applicando nell'estensione massima una diminuente diversa, quale la riduzione per un'attenuante o per il tentativo).

Dalla eterogeneità della riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. rispetto alla riduzione di pena dipendente dalla accertata esistenza di circostanze attenuanti ovvero di diminuenti, consegue la inapplicabilità alla prima del limite posto dall'art. 67 c.p. (Cass., sez. I, 18 giugno 1992, n. 8379/92, D'Orta, C.E.D. Cass., n. 191442; Cass. pen. 1994, 364; nello stesso senso, Cass., sez. VI, 2 giugno 1994, n. 8994/94, Sabatelli, C.E.D. Cass., n. 199040; Cass., sez. I, 20 maggio 1992, n. 2285/92, Leone, ivi, n. 190950; Cass., sez. I, 24 marzo 1992, n. 1300/92, Amatruda, ivi, n. 190223; Giur. it. 1993, II, 281; Cass., sez. II, 4 marzo 1992, n. 5264/92, Ceschelli, C.E.D. Cass., n. 190260; contra, isolatamente, nel senso invece che è illegittima, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 67 c.p., la statuizione della sentenza con cui, nel concorso delle riconosciute attenuanti e della diminuente ex art. 444 c.p.p., la pena sia stata applicata in misura inferiore ad un quarto del minimo edittale, Cass., sez. I, 3 luglio 1991, n. 3003/91, Musto, ivi, n. 188757; Cass. pen. 1993, 119, con nota di Ran-DAZZO, I limiti minimi della pena e la diminente del patteggiamento; in argomento, in dottrina, cfr. Venafro, Natura giuridica ed effetti della diminuzione di pena disposta in sede di giudizio abbreviato e di patteggiamento, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1993, 1107 ss.).

Per converso, secondo talune pronunce la ritenuta natura processuale della diminuente in parola non inibisce l'applicabilità alla stessa — previa idonea verifica di compatibilità — di altre disposizioni di carattere sostanziale dettate per le circostanze del reato. Il riferimento è all'art. 63 c.p., ritenuto norma relativa a tutte le cause che influiscono sulla quantificazione della pena (Cass., sez. VI, 18 gennaio 1991, n. 4928/91, Robiglio, C.E.D. Cass., n. 187069; Giust. pen. 1992, III, 28; Cass., sez. VI, 10 luglio 1990, n. 1108/91, Garofalo, C.E.D. Cass., n. 186279) e all'art. 65 c.p., che ne costituisce il complemento normativo (Cass., sez. VI, 10 luglio 1990, n. 1108/91, Garofalo, cit.). In senso critico, in dottrina, Peroni, La sentenza, cit., 43.

Con riferimento alla **misura della riduzione**, « sin dalle prime applicazioni del nuovo *corpus* codicistico, la giurisprudenza di merito si era divisa a proposito del significato da attribuirsi alla locuzione "fino a un terzo" contenuta dall'art. 444, comma 1: locuzione, secondo una prima chiave di lettura, da riferirsi all'entità massima della diminuente processuale; ad avviso di altri, preordinata a indicare la soglia invalicabile del *quantum* di pena applicata all'esito del procedimento alternativo » (Perroni, *La sentenza*, cit., 49).

La tesi prevalsa, dopo tali iniziali incertezze, è stata quella di ritenere che l'espressione "diminuita fino a un terzo" si riferisca all'entità massima della riduzione, e non alla misura minima della sanzione irrogabile a patteggiamento perfezionato (Cass., sez. un., 24 marzo 1990, n.

6179/90, Borzaghini, C.E.D. Cass., n. 184165; Cass. pen. 1990, II, 118). Detta locuzione, insomma, sta a significare che la riduzione "per il rito" non può superare un terzo e non che il giudice possa ridurre la pena ad un terzo, vale a dire decurtando di due terzi la pena risultante dopo la applicazione delle circostanze (Cass., sez. V, 30 marzo 1999, n. 1517/99, Simone, C.E.D. Cass., n. 213123; Cass., sez. I, 6 ottobre 1995, n. 4846/95, Saudiani, ivi, n. 203029; Cass., sez. VI, 20 marzo 1991, n. 1078/91, Del Bergiolo, ivi, n. 187234; Cass., sez. IV, 28 gennaio 1991, n. 4850/91, Sangiuliano, ivi, n. 187054; Cass., sez. VI, 5 dicembre 1990, n. 3514/91, Brancaccio, ivi, n. 186624; Cass., sez. VI, 14 novembre 1990, n. 3053/91, Brocca, ivi, n. 186327; Cass., sez. IV, 2 luglio 1990, n. 11001/90, Dionati, ivi, n. 185052; in dottrina, nello stesso senso, tra gli altri, Cordero, Procedura penale, cit., 1038; Nappi, Guida, 600; Peroni, La sentenza, cit., 50; contra, Sechi, Determinazione per l'attenuante per il patteggiamento, in Giur. it. 1990, II, 62).

Si è, inoltre, precisato che l'obbligo stabilito dall'art. 132, comma 2, c.p., impone di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, dopo che siano stati computati tutti gli aumenti e le diminuzioni relativi al concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e tali limiti non possono essere superati neanche per effetto dell'applicazione della diminuente derivante dalla scelta della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti (Cass., sez. IV, 19 giugno 2003, n. 35164/03, C.E.D. Cass., n. 226177). Il divieto di scendere al di sotto del limite legale di pena, stabilito dall'art. 23 c.p., con riferimento alla reclusione, in giorni quindici, non si applica dunque solo all'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, ma anche alla facoltà delle parti di concordare sull'entità della pena stessa a norma dell'art. 444 c.p.p.: onde il giudice, allorché il predetto limite risulti violato, nell'esercizio del potere di controllo di legittimità previsto dall'art. 444, comma 2, c.p.p. deve rigettare la richiesta di applicazione della pena patteggiata (Cass., sez. VI, 9 dicembre 1992, n. 1994/93, Del Bosco, ivi, n. 193271; nello stesso senso, Cass., sez. II, 17 giugno 1992, n. 8008/92, Armenia, ivi, n. 191285). Si è, tuttavia, ritenuto che nell'ipotesi di patteggiamento, incidente sull'applicazione di una pena pecuniaria, non sussiste violazione della legge penale — denunziata con riferimento all'applicazione della pena in misura superiore al massimo edittale, ma comunque in conformità al consenso raggiunto tra le parti — qualora non risulti la non operatività dell'art. 133-bis c.p. (valutazione delle condizioni economiche del reo) che consenta l'aumento fino al triplo della pena pecuniaria (Cass., sez. V, 18 novembre 1996, n. 4884/96, Binetti, C.E.D. Cass., n. 206571).

Quanto, infine, alla possibilità di rateizzazione della pena pecuniaria, si è affermato che la decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133-ter c.p., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell'art 444 c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime. È tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione (Cass., sez. II, 15 novembre 2005, n. 528/06, C.E.D. Cass., n. 233146; nello stesso senso, Cass., sez. V, 20 settembre 1999, n. 4099/99, Pagliai, ivi, n. 214562). Conseguentemente, l'eventuale clausola di parte contemplante la rateizzazione deve essere considerata tamquam non esset dal giudice che, pertanto, deve disattenderla ovvero, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può anche stabilire un numero di rate diverso da quello indicato dalle parti, senza per questo violare l'accordo negoziale (Cass., sez. V, 27 maggio 2003, n. 25770/03, C.E.D. Cass., n. 225949; Dir. e giust. 2003, n. 26, 31, con nota di Cremonesi, Patteggiamento e rateizzazione della pena pecuniaria. Una questione che avrà sempre maggiore importanza; in senso conforme, Cass., sez. V, 5 febbraio 2004, n. 10442/04, C.E.D. Cass., n. 227533).

La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133-ter c.p. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena. Peraltro, l'imputato, per far valere la precarietà delle condizioni economiche, deve produrre ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato (Cass., sez. VI, 9 dicembre 1999, n. 4184/00, Dallabrida, C.E.D. Cass., n. 215852, che ha annullato la sentenza di patteggiamento con la quale si era sostituita la pena della reclusione con quella pecuniaria corrispondente, per omessa motivazione sia sulla sostituzione sia sulla rateizzazione; analogamente, Cass., sez. III, 22 ottobre 1999, n. 3285/99, Gadler, ivi, n. 215162).

13. La posizione della parte lesa. — La posizione della parte lesa in seno al rito in esame si connota per tratti di decisa marginalità, assottigliandosi fino a scomparire gli ambiti di manovra ad essa spettanti (Geraci, L'appello contro la sentenza, cit., 90), in linea con il complesso dei riti a prova contratta, costituenti « il terreno ove il favor per un processo

T.II

sgombro da pretese extrapenali si manifesta con la maggiore incisività », rivelandosi « più marcata [...] la tendenza a favorire il deflusso dell'azione civile fuori dal processo penale, verso la sede "naturalmente" competente a conoscerne » (Di Chiara, voce *Parte civile*, cit., 248).

Al giudice del patteggiamento risulta assolutamente inibita la possibilità di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria (art. 444, comma 2). non potendo dunque in tale sede la parte civile eventualmente costituita ottenere una decisione che affronti il merito della pretesa vantata né. tanto meno, conseguire una condanna generica al risarcimento dei danni o ad una provvisionale, ovvero la provvisoria esecutività della sentenza come mezzo di ristoro del danno non patrimoniale (Cass., sez. VI, 15 febbraio 2000, n. 6580/00, Terranova, C.E.D. Cass., n. 217102; Cass., sez. VI, 4 gennaio 2000, n. 2/00, D'Ubaldi, ivi, n. 215854; Cass., sez. I, 9 luglio 2002, n. 28730/02, ivi, n. 221760; Cass., sez. IV, 19 ottobre 1993, n. 11788/93, Antonini, ivi, n. 196604; Cass., sez. IV, 5 ottobre 1999, n. 13013/99, Alessi, ivi, n. 215177, che ha precisato che nel caso in cui nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l'azione penale viene definita con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essendo seguita da una decisione di affermazione della responsabilità penale dell'imputato). A ciò si aggiunga la negazione in radice di qualunque efficacia condizionante all'esercizio dell'azione in sede penale, e ciò tanto in termini di sospensione ai sensi dell'art. 75. comma 3, del giudizio civile eventualmente instaurato, che di efficacia del giudicato in ambito civile o amministrativo, fatto salvo il solo giudizio disciplinare (art. 445, comma 1-bis) (Corte cost., 25 luglio 2002, n. 394, Giur. cost. 2002, 3330, con nota di Mazza, L'affidamento "qualificato" e i limiti alla retroattività normativa in materia processuale penale, e di Piazza, La Corte (con una "discutibile" ragionevolezza) statuisce il divieto di retroattività della nuova portata del "patteggiamento" sui giudizi disciplinari connessi).

Ciò che residua è unicamente un limitato spazio per un'azione preventiva di contrasto esterno: l'accordo negoziale tra pubblico ministero e imputato non determina un'immediata estromissione della parte lesa; al contrario, fino a quando non interviene il provvedimento giudiziale di omologazione, il danneggiato ben può interloquire sull'istanza di accesso al rito speciale, svolgendo osservazioni e avanzando deduzioni funzionali all'emissione di una decisione di rigetto, alla subordinazione dell'eventuale sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ovvero all'opposizione al proscioglimento

dell'imputato ex art. 129 (Geraci, L'appello contro la sentenza, cit., 91). In tal modo, insomma, il danneggiato esercita uno ius loquendi in merito alle questioni oggetto della valutazione giudiziale che appare funzionale alla difesa della sua stessa «sopravvivenza nel processo» penale (Cordero, Procedura penale, cit., 1048; analogamente, Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta delle parti, cit., 209; in giurisprudenza, Cass., sez. III, 18 giugno 1997, n. 2442/97, Groppelli, C.E.D. Cass., n. 208809; Cass., sez. V, 1º luglio 1996, n. 3305/96, Carboni, Cass. pen. 1998, 893; Cass., sez. V, 6 ottobre 1993, Salerno, Giust. pen. 1994, III, 34; Cass., sez. III, 14 dicembre 1991, n. 3683/91, Genvaldo, Giur. it. 1992, II, 650; Cass., sez. IV. 26 novembre 1991, Addario, ivi 1992, II, 562; Cass., sez. IV, 26 novembre 1991, Di Menco, Arch. n. proc. pen. 1992, 565. L'orientamento più restrittivo, volto a sostenere invece l'immediata estromissione della parte civile dal processo e la carenza di un suo diritto ad interloquire, è espresso in dottrina da Illuminati, I procedimenti a conclusione anticipata e speciali nel nuovo codice di procedura penale, in Pol. dir. 1990, 279, e da Pignatelli, in Commento Chiavario, IV, 798).

Disposto il rito, tuttavia, persistendo le conseguenze lesive dell'illecito, alla parte lesa non rimane altra alternativa che cercar tutela altrove, esercitando l'azione per le restituzioni o il risarcimento del danno nella sua sede propria, ossia quella civile, con tutto l'aggravio che ciò comporta in termini di lentezze e ulteriori ritardi: unica "consolazione" — oltre alla non operatività dei contraccolpi derivanti dal meccanismo previsto dall'art. 75, comma 3, e all'assenza di un vincolo in sede extrapenale del giudicato "patteggiato" — il diritto alla rifusione delle spese processuali sostenute per la sua costituzione in sede penale (Corte cost., 26 settembre 1990, n. 443, Cass. pen. 1990, 372, che ha giudicato « privo di qualsiasi giustificazione » il pregiudizio derivante alla parte danneggiata dalla mancata previsione nell'articolato codicistico della rifusione degli esborsi inutilmente anticipati per la costituzione e la partecipazione al processo penale, posto che la mancata decisione sull'azione civile non poteva essere ricollegata « né ad una determinazione dell'interessato [...] né a qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice »). È, tuttavia, escluso, al riguardo, ogni automatismo: rimane, infatti, fermo il potere dell'organo giudicante di valutare preliminarmente la « giustificazione-legittimazione » della costituzione di parte civile, disattendendo, in caso di giudizio sfavorevole, l'istanza di rifusione delle spese di giustizia sostenute che rimangono, quindi, a carico della parte lesa (Cass., sez. IV, 12 marzo 1998, n. 814/98, Benamati, Cass. pen. 1999, 936, con nota di Luzi, Costituzione di parte civile in sede di patteggiamento e dovere del giudice di liquidarne le spese; Cass., sez.

581

L.VI

T.II

IV, 12 marzo 1993, n. 388/93, Tomassutti, C.E.D. Cass., n. 193903: contra, Cass., sez. I, 19 settembre 1996, Zucchini, Arch. n. proc. pen. 1996. 878; Cass., sez. IV, 5 luglio 1994, n. 8851/94, Rocchi, Cass. pen. 1996, 601). Poiché l'art. 153 disp. att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria (Cass., sez. un., 27 ottobre 1999, n. 20/99, Fraccari, C.E.D. Cass., n. 214641). È comunque ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito [Cass., sez. un., 14 luglio 2011, n. 40288/11, Tizzi, C.E.D. Cass., n. 250680; Proc. pen. giustizia 2012, n. 3, 51, con nota di Diddi, Va rinviata al giudice civile la decisione sulla legalità delle spese liquidate al danneggiato nella sentenza di patteggiamento annullata in parte qua?, che ha annullato la sentenza di applicazione della pena, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul quantum; anteriormente all'intervento del Supremo Collegio, in senso conforme si erano espresse Cass., sez. IV, 3 maggio 2006, n. 20796/06, C.E.D. Cass., n. 234593; Cass., sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 7902/06, ivi, n. 233698; Cass., sez. VI, 20 dicembre 2000, n. 3057/01, ivi, n. 219707, secondo cui i termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità; in senso contrario, si erano invece pronunciate Cass., sez. III, 2 maggio 1996, n. 2000/96, Maranini, ivi, n. 205469; Cass., sez. V, 26 novembre 1998, n. 6375/98, Costa, ivi, n. 212149; Cass., sez. VI, 21 gennaio 1999, n. 2815/99, Mingon, ivi, n. 213473; Cass., sez. V, 27 settembre 2002, n. 35599/02, ivi, n. 222684; Cass., sez. V, 21 marzo 2008, n. 14309/08, ivi, n. 239491, secondo cui è inammissibile il ricorso per

ROSA MARIA GERACI

cassazione avverso la statuizione giudiziale, sulle spese della parte civile, contenuta nella sentenza di applicazione della pena, in quanto tale statuizione — che deve necessariamente essere rappresentata all'imputato e da questi accettata sia che abbia proposto la relativa istanza sia che vi abbia aderito — fa parte del negozio plurilaterale di natura processuale a richiesta di parte che caratterizza il rito speciale di cui all'art. 444, con la conseguenza che, non potendo l'imputato mettere in discussione l'accordo raggiunto con il pubblico ministero, nemmeno può dolersi delle statuizioni civili]. In dottrina, nel senso che la soluzione cui pervengono le Sezioni unite è certamente da condividere, posto che non solo è incontestabile che dall'area negoziale definita dall'art. 444 siano completamente estranei gli interessi civili, ma anche che gli stessi non possano neppure rilevare come motivi ostativi al perfezionamento dell'accordo, Diddi, Va rinviata al giudice civile la decisione sulle spese da liquidare al danneggiato nella sentenza di patteggiamento anullata in parte qua?, cit., 59, il quale sottolinea i molteplici corollari che discendono dalla soluzione accolta dal Supremo Collegio: la necessità della richiesta di rimborso, non potendo il giudice procedere alla liquidazione d'ufficio, salva la sola ipotesi di patteggiamenti "all'ultimo minuto", di cui la parte civile apprende l'esistenza solo all'udienza, relativamente ai quali la quantificazione dei diritti e degli onorari dovuti può esser compiuta dal giudice su semplice istanza dell'interessato; l'illegittimaità della determinazione globale delle spese giudiziali liquidate in favore della parte civile — senza distinzione tra onorari, competenze e spese, posto che l'omessa differenziazione non consente alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari; l'impraticabilità di una liquidazione effettuata con un semplice e generico riferimento alla determinazione contenuta nella nota spese presentata in giudizio, in quanto in tal modo non esprimendo la decisione emessa sul punto alcuna valutazione critica sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed alla entità e pertinenza delle somme anticipate, verrebbe sottratta, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità di controllo; l'attivabilità del solo ricorso ex art. 606 per censurare l'eventuale vizio che, con riferimento alla liquidazione delle spese, la parte interessata riterrà essere avvenuto, stante l'inappellabilità delle sentenze di applicazione della pena e la vigenza del principio di tassatività in materia di impugnazioni; la praticabilità del medesimo rimedio in caso di omessa statuizione sugli esborsi in questione, risultando inapplicabile — a cagione della discrezionalità del giudice sia nella quantificazione delle spese da liquidare sia nell'adottare o meno il provvedimento compensativo — il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.

580

T.II

C.E.D. Cass., n. 246645). Invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, ha rimosso il divieto di decidere sulla relativa domanda della parte civile solo nei confronti dell'imputato e non anche del responsabile civile (Cass., sez. IV, 5 giugno 1996, n. 6573/96, Mancini, C.E.D. Cass., n. 205245; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 4 febbraio 1992, n. 6115/92, Baldovino, ivi, n. 190397; Cass., sez. VII, 29 novembre 2001, n. 1406/01, La Rosa, ivi, n. 220816). È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. disponga la correzione, mediante il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti eliminando la condanna — in solido con l'imputato — del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel corso del giudizio, in quanto, ancorché si tratti di errore, esso non costituisce mero errore materiale ma integra un errore di giudizio, in quanto tale, impugnabile con i normali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (Cass., sez. V, 28 maggio 2008, n. 30601/08, C.E.D. Cass., n. 240433).

In dottrina, nel senso invece che la condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere estesa in solido anche al responsabile civile regolarmente citato, Ramajoli, I procedimenti speciali nel codice di procedura penale, Cedam, 1996, 62; secondo Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta, cit., 214, «l'esclusione della condanna in solido anche del responsabile civile desta qualche perplessità, nei limiti in cui supera il diverso criterio previsto nell'art. 541, che accomuna imputato e responsabile civile nella condanna solidale alle spese a favore della parte civile, salvo compensazione, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno».

Con riferimento al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, si è affermato che il rispetto dell'art. 24, comma 2, Cost., implica che la sentenza di patteggiamento « mai potrà estendere le sue statuizioni di condanna al civilmente obbligato, il quale dovrà considerarsi — se già parte del procedimento — escluso, dovendosi ravvisare nel patteggiamento la sussistenza della concorde volontà del P.m. e dell'imputato, ratificata dal giudice, di estrometterlo. Sarà pertanto rimesso al P.m., nella sua qualità di garante dell'osservanza della legge, il compito di negare il consenso al patteggiamento qualora appaia fondata la pretesa nei confronti del civilmente obbligato ». Al contrario, « deve invece ritenersi che possa ammettersi il patteggiamento nei confronti dell'imputato con estensione degli effetti al civilmente obbligato ove questi presti il consenso: ed infatti, pur non essendo previsto dalla legge il consenso del

Qualche perplessità — aggiunge l'Autore — potrebbe invece residuare con riferimento al vizio eventualmente deducibile con ricorso per cassazione. Tenuto conto che, nella specie, il ricorso per cassazione è proponibile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., anche se, a ben riflettere, le eventuali doglianze che, in relazione alla decisione del giudice che abbia accolto la richiesta di applicazione della pena, potranno essere eccepite dovranno essere ricondotte nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), configurandosi, a seconda dei casi, una violazione di legge che riverbera i suoi effetti sulla consistenza giuridica della motivazione. Si evidenzia, peraltro, come sul punto, la materia è destinata a subire maggiori semplificazioni per effetto della recente abolizione delle tariffe previste dai sistemi ordinistici disposta dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 in quanto sostituite da parametri, operanti nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Sulla tematica, cfr. pure Gialuz, Patteggiamento e spese della parte civile: tra logica negoziale e prerogative del giudice, in Dir. pen. e proc. 2001, 1121 ss.

Sulla possibilità di costituzione di parte civile nell'udienza ex art. 447, v. sub art. 447, § 6.

14. Responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. — È legittima l'ordinanza con cui il G.u.p. rigetta la richiesta presentata dalla parte civile volta ad ottenere l'autorizzazione alla citazione del responsabile civile all'udienza fissata per il patteggiamento, atteso che tale procedimento speciale non comporta l'esame della domanda risarcitoria e che la partecipazione del responsabile civile allo stesso non può giustificarsi al solo fine del carico delle spese, dalle quali comunque non può essere esonerato l'imputato (Cass., sez. IV, 19 aprile 2007, n. 26405/07, C.E.D. Cass., n. 237046).

Deve considerarsi **abnorme**, perché si colloca al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice pronuncia la **condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore del responsabile civile**, atteso che quest'ultimo, nell'ipotesi di esercizio dell'azione civile nel processo penale, si colloca sullo stesso versante dell'imputato e con interessi processuali convergenti (Cass., sez. IV, 23 aprile 2001, n. 22922/01, Grizonic, *C.E.D. Cass.*, n. 219110, che ha precisato come la condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore del responsabile civile sia esclusa anche testualmente dall'art. 444, comma 2, che la prevede soltanto in favore della parte civile).

In tema di patteggiamento, non è consentito al giudice porre "anche" a carico del responsabile civile il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (Cass., sez. IV, 12 gennaio 2010, n. 4936/10,

L.VI

civilmente obbligato, del tutto ignorato dal codice nel fissare il regime del patteggiamento, là dove è consentita all'imputato esprimere la propria accettazione di una condanna penale, a fortiori deve ritenersi consentita la manifestazione del consenso ad una condanna di natura non penale e condizionata » (Chilberti-Roberti, Manuale pratico dei procedimenti speciali, cit., 391-392; in argomento, si v. pure Vigoni, L'applicazione della pena su richiesta, cit., 214-215 e Macchia, Il patteggiamento, cit., 41-42).

Art. 445.

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [535] né l'applicazione di pene accessorie [19 c.p.] e di misure di sicurezza [215 c.p.], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale (1) (2) (3).

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (2), la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna (3).

- 2. Il reato è estinto [170 c.p.], ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria (4), se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [136, 137 att.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
- (1) Per espresse previsioni di applicabilità della confisca anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., v. art. 5 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (G.U. del 27 aprile 1993, n. 97), conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n. 205 (G.U. del 26 giugno 1993, n. 148), in tema di discriminazione razziale; art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185), in tema di riciclaggio; art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (G.U. del 28 marzo 1973, n. 80, suppl. ord.), come sostituito dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991, n. 413 (G.U. del 31 dicembre 1991, n. 305, suppl. ord.), in tema di contrabbando; art. 16, comma 3, d.lg. 9 aprile 2003, n. 96 (G.U. del 5 maggio 2003, n. 102), in materia di esportazione di beni a duplice uso; artt. 259, comma 2, e 260, comma 4, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006, n. 88, suppl. ord. n. 96), in tema di traffico

illecito di rifiuti; art. 2, comma 5, d.lg. 12 gennaio 2007, n. 11 (G.U. del 16 febbraio 2007, n. 39), in materia di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; art. 12, comma 4-ter, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto n. 191, Suppl. ord. n. 139), inserito dall'art. 1, comma 26, l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170), in tema di immigrazione clandestina; art. 474-bis c.p., inserito dall'art. 15 l. 23 luglio 2009, n. 99 ($G.\overset{\circ}{U}$. del 31 luglio 2009, n. 176).

Per la disciplina dei certificati penali rilasciati a richiesta dell'interessato e del certificato dei carichi pendenti, v. artt. 25, comma 1, lett. e), e 27, comma 2, lett. d), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. del 13 febbraio 2003, n. 36, suppl. ord. n. 22).

- L'art. 2, comma 1, lett. a), l. 12 giugno 2003, n. 134 (G. U. del 14 giugno 2003, n. 136), ha sostituito il comma 1 e inserito il comma 1-bis. V. anche l'art. 5 della legge citata, sub art. 444. Il testo previgente del comma 1 era il seguente: « 1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». Nel citato comma 1 le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche » erano state sostituite all'originaria parola « Anche » dall'art. 2 l. 27 marzo 2001, n. 97 (G.U. del 5 aprile 2001, n. 80).
- Le parole « , ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, » sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b) l. n. 134 del 2003, cit.

Disp. att. c.p.p.

Art. 136. (Limiti all'effetto estintivo). — 1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445, comma 2, del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

Art. 137. (Concorso formale e continuazione). — 1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445, comma 2, del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

- Art. 188. (Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice (1). Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
- (1) L'art. 1 l. 2 agosto 2004, n. 205 (G.U. dell'11 agosto 2004, n. 187) ha sostituito le parole da «detentiva, » alla fine del periodo alle originarie parole «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria».

ROSA MARIA GERACI